

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 giugno 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

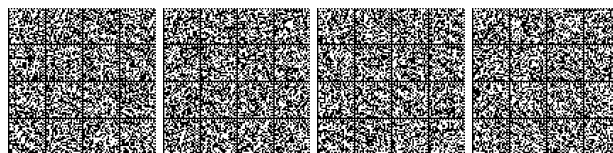
SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione, del 30 ottobre 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici (21CE1415).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione, del 3 febbraio 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (21CE1416).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento (UE) 2021/644 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti (21CE1417).....</u>	Pag. 7
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (21CE1418).....</u>	Pag. 27
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (21CE1419).....</u>	Pag. 29
<u>Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione, del 15 gennaio 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) (21CE1420).....</u>	Pag. 52
<u>Decisione (PESC) 2021/648 del Consiglio, del 16 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/299 che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (21CE1421).....</u>	Pag. 55



Decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio, del 16 aprile 2021, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi (21CE1422).....	Pag. 56
<i>Pubblicati nel n. L 133 del 20 aprile 2021</i>	
Decisione (UE) 2021/650 del Consiglio, del 19 aprile 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (21CE1423).....	Pag. 63
Decisione (UE) 2021/651 del Consiglio, del 19 aprile 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (21CE1424).....	Pag. 65
Regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli (21CE1425).....	Pag. 66
<i>Pubblicati nel n. L 135 del 21 aprile 2021</i>	
Decisione di esecuzione (UE) 2021/653 della Commissione, del 20 aprile 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 2587] (21CE1426).....	Pag. 74
<i>Pubblicata nel n. L 138 del 22 aprile 2021</i>	
Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (21CE1427).....	Pag. 82
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/655 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (21CE1428).....	Pag. 90
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/656 della Commissione, del 21 aprile 2021, recante registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite «Slovenska potica» (STG) (21CE1429).....	Pag. 92
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/657 della Commissione, del 21 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cașcaval de Săveni» (IGP)] (21CE1430).....	Pag. 94
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/658 della Commissione, del 21 aprile 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di <i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>hirtum</i> (Link) letsw. var. <i>Vulkan</i> (DOS 00001) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (21CE1431).....	Pag. 96
<i>Pubblicati nel n. L 137 del 22 aprile 2021</i>	
Decisione di esecuzione (UE) 2021/659 della Commissione, del 15 aprile 2021, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2021) 2416] (21CE1433).....	Pag. 100



Decisione (UE) 2021/660 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2021) 2693] (21CE1434) Pag. 109

Decisione (PESC) 2021/661 del comitato politico e di sicurezza, del 20 aprile 2021, relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2021/87 (ATALANTA/3/2021) (21CE1435) Pag. 111

Pubblicate nel n. L 140 del 23 aprile 2021

Regolamento (UE) 2021/662 della Commissione, del 22 aprile 2021, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (21CE1436) Pag. 113

Regolamento (UE) 2021/663 della Commissione, del 22 aprile 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clordecone in o su determinati prodotti (21CE1437)..... Pag. 260

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (21CE1438) Pag. 273

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione, del 22 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato (21CE1439)..... Pag. 294

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione, del 22 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda i requisiti dell'aviazione con equipaggio operante nello spazio aereo U-space (21CE1440)..... Pag. 297

Pubblicati nel n. L 139 del 23 aprile 2021

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2021/486 del Consiglio, del 15 marzo 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta tra i partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale (GU L 100 del 23 marzo 2021) (21CE1441) Pag. 299

Pubblicata nel n. L 133 del 20 aprile 2021

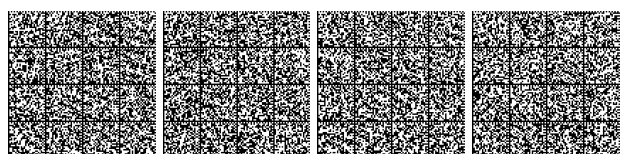
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/896 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 152 del 9 giugno 2016) (21CE1442) Pag. 299

Pubblicata nel n. L 137 del 22 aprile 2021



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/642 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2020

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme di produzione applicabili alla produzione biologica, mentre l'allegato III del medesimo stabilisce norme concernenti, tra l'altro, l'imballaggio e il trasporto di prodotti biologici e in conversione. In particolare, il punto 2.1 di tale allegato prevede l'indicazione di alcune informazioni sull'etichetta o su un documento di accompagnamento.
- (2) L'alimentazione del bestiame e degli animali acquatici con mangimi biologici è uno dei principi della produzione biologica. Le norme di produzione consentono tuttavia, a determinate condizioni, di utilizzare per i mangimi alcune materie prime non biologiche e in conversione.
- (3) Al fine di rispettare le norme di produzione biologica gli operatori dovrebbero essere adeguatamente informati riguardo ai mangimi che utilizzano. In particolare dovrebbero sapere se il mangime è autorizzato nella produzione biologica e quali sono l'esatta composizione e la percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici dello stesso.
- (4) Il materiale riproduttivo vegetale, sementi incluse, utilizzato per la produzione biologica di piante o prodotti vegetali deve essere biologico conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, a causa dell'indisponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico per talune specie, sottospecie o varietà, la parte I, punto 1.8.5, dell'allegato citato consente l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e autorizza l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico a determinate condizioni.
- (5) A norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ⁽²⁾, possono essere immesse sul mercato sementi in miscele di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere, a condizione che sull'etichetta ufficiale sia riportata, tra l'altro, la percentuale in peso dei vari componenti, indicata per specie e, se del caso, per varietà.

⁽¹⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2298).



- (6) Data l'importanza dell'uso di miscele di sementi di piante foraggere per garantire un'elevata qualità nutrizionale dei foraggi, anche quando non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, per migliorare l'adattabilità delle piante alle condizioni agronomiche regionali e per aumentare la fertilità del suolo e la biodiversità, in particolare quando le miscele di sementi sono utilizzate nelle pratiche agronomiche per la conservazione del suolo e dell'acqua, quali le coltivazioni di copertura, e tenendo conto della mancanza di sementi biologiche o in conversione, è possibile utilizzare miscele di sementi nel rispetto delle norme di produzione biologica, anche contenenti sementi biologiche, in conversione e non biologiche autorizzate di diverse specie di piante. A tale scopo gli utilizzatori dovrebbero avere a disposizione informazioni precise sulla presenza e sui quantitativi dei componenti biologici e in conversione nelle miscele, fatte salve le disposizioni e le informazioni prescritte dalla direttiva 66/401/CEE.
- (7) Tuttavia, l'etichetta dell'imballaggio di tali miscele dovrebbe anche indicare che il loro uso è consentito unicamente nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 e, pertanto, solo nel territorio dello Stato membro dell'autorità competente che l'ha rilasciata.
- (8) Inoltre, al fine di promuovere l'uso di sementi biologiche e in conversione e di garantire una soglia quantitativa minima armonizzata, è opportuno fissare una percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione che dovrebbero far parte della miscela nel caso in cui l'etichetta indichi la presenza di componenti biologici e in conversione.
- (9) È necessario modificare di conseguenza l'allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848.
- (10) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

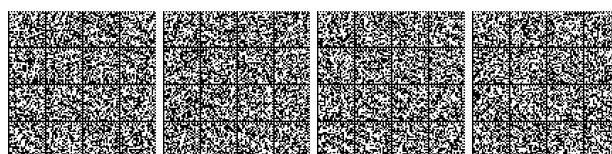
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal seguente:

«2.1. Informazioni da fornire

2.1.1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell'Unione, riporti:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto;
- b) il nome del prodotto;
- c) il nome o il codice numerico dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore;
- d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5.

2.1.2. Gli operatori garantiscono che i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica trasportati ad altri operatori o aziende, compresi i grossisti e i dettaglianti, siano provvisti di un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell'Unione, riporti:

- a) le informazioni di cui al punto 2.1.1;
- b) se del caso, per peso di sostanza secca:
 - i) la percentuale totale di materie prime biologiche per mangimi;
 - ii) la percentuale totale di materie prime in conversione per mangimi;
 - iii) la percentuale totale di materie prime che non rientrano nei punti i) e ii);
 - iv) la percentuale totale di mangimi di origine agricola;
- c) se del caso, i nomi delle materie prime biologiche per mangimi;
- d) se del caso, i nomi delle materie prime in conversione per mangimi;
- e) per i mangimi composti che non possono essere etichettati conformemente all'articolo 30, paragrafo 6, l'indicazione che tali mangimi possono essere utilizzati nella produzione biologica a norma del presente regolamento.

2.1.3. Fatta salva la direttiva 66/401/CEE, gli operatori assicurano che sull'etichetta dell'imballaggio di una miscela di sementi di piante foraggere contenente sementi biologiche e in conversione o non biologiche di determinate specie di piante diverse per le quali sia stata rilasciata un'autorizzazione in base alle condizioni pertinenti di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del presente regolamento siano fornite informazioni sui componenti esatti della miscela, indicati in percentuale di peso per ciascuna specie e, se del caso, varietà che la compongono.

In aggiunta ai requisiti pertinenti di cui all'allegato IV della direttiva 66/401/CEE, tali informazioni comprendono, oltre alle indicazioni richieste al primo comma del presente punto, anche l'elenco delle specie etichettate come biologiche o in conversione che compongono la miscela. La percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione presenti nella miscela è almeno pari al 70 %.

Nel caso in cui la miscela contenga sementi non biologiche, l'etichetta riporta anche la seguente dicitura: «L'uso della miscela è consentito esclusivamente nell'ambito dell'autorizzazione e nel territorio dello Stato membro dell'autorità competente che ne ha autorizzato l'uso conformemente all'allegato II, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.»

Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest'ultimo sia inequivocabilmente correlato all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.»



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/643 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 2021****recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno chiesto di modificare alcune note di cui alla sottosezione 1.1.3 dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (2) La Commissione riconosce che è necessario migliorare la formulazione di tali note. Alcune delle note riguardanti le sostanze sono imprecise e rendono incerta la corretta interpretazione degli obblighi giuridici. In particolare alcune delle note in questione potrebbero essere interpretate nel senso che le sostanze alle quali si riferiscono non debbano affatto, in determinate condizioni, essere classificate, mentre in realtà, sebbene non debbano essere contemplate nella classificazione ed etichettatura armonizzate, esse dovrebbero comunque essere soggette a classificazione a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1272/2008 (autoclassificazione).
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008**

L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021

*Per la Commissione**La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.



ALLEGATO

L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) al punto 1.1.3.1, le note da J a R sono sostituite dalle seguenti:

«Nota J:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo.

Nota K:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102)-P210-P403.

Nota L:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetil solfossido secondo la misurazione IP 346 ("Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetil solfossido", Institute of Petroleum, Londra), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.

Nota M:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzo [a]-pirene in percentuale inferiore allo 0,005 % di peso/peso (EINECS n. 200-028-5), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.

Nota N:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si conosca l'intero iter di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena, nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.

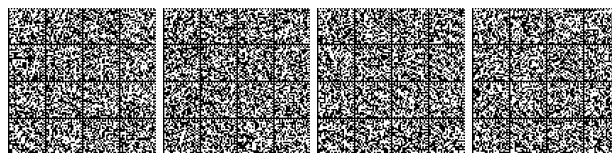
Nota P:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102)-P260-P262-P301 + P310-P331.

Nota Q:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni; oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni; oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha fornito evidenza di un eccesso di cancerogenicità; oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.



Nota R:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno eccetto per le fibre il cui diametro medio geometrico ponderato rispetto alla lunghezza (DMGPL) meno due errori standard geometrici risulta superiore a 6 µm, misurato in conformità del metodo di prova A.22 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (*).

(*) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).»

2) al punto 1.1.3.2, le note 8 e 9 sono sostituite dalle seguenti:

«Nota 8:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %.

Nota 9:

Si applica la classificazione armonizzata come mutageno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore all'1 %.»

21CE1416



REGOLAMENTO (UE) 2021/644 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2021****che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze fluxapyroxad, imexazol, metamitron e spirotetrammato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il penflufen non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) Per il fluxapyroxad l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Per alcuni prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, cavoli, ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, carciofi, porri, rabarbaro, legumi secchi, cereali, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici e piante da zucchero, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Per l'imexazol l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾. Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per le barbabietole da zucchero. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.
- (4) Per il metamitron l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁴⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per mele, pere, bietole, carote, barbaforse/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, rape, cipolle e barbabietole da zucchero. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, rucola,

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2020); 18(1):5984.⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for hymexazol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2019); 17(11):5895.⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metamitron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2020); 18(1):5959.

prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), foglie di spinaci e simili, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici, semi e frutta, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (5) Per il penflufen l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁵⁾. Essa ha raccomandato di mantenere invariato l'LMR vigente per le patate. È opportuno fissare tale LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.
- (6) Per lo spirotrammato l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁶⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per agrumi, pomacee, fragole, olive da tavola, kiwi, avocado, banane, melograni, ananas, altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero, aglio, scalogni, solanacee e malvacee, cicoria Witloof/cicoria belga, olive da olio e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per i cavoletti di Bruxelles e i cavoli rapa, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare anche gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (7) Nei pareri motivati l'Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell'Unione.
- (8) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione (LD) o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tutte le sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (10) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego su «altra piccola frutta e bacche» di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva spirotrammato è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dalla Germania e la relazione di valutazione è stata trasmessa all'Autorità e alla Commissione. L'Autorità ha esaminato la relazione di valutazione e ha formulato un parere motivato ⁽⁷⁾ sugli LMR proposti. Essa ha raccomandato di aumentare gli LMR vigenti per tali prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for penflufen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2019); 17(10):5840.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spirotrammato according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2020); 18(1):5960.

⁽⁷⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotramat in small fruits and berries», *EFSA Journal* (2019); 17(11):5904.



- (11) In conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all'importazione per l'impiego del fluxapyroxad su «altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero» negli Stati Uniti. I richiedenti sostengono che in tali paesi gli usi autorizzati di detta sostanza su tali colture determinino residui che superano gli LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che sia necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse all'Autorità e alla Commissione. L'Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽⁹⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (12) Per quanto riguarda tutte le domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (13) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (16) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (17) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 10 novembre 2021.

⁽⁹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in certain root crops and coffee beans», *EFSA Journal* (2020); 18(1):5950.



Articolo 3

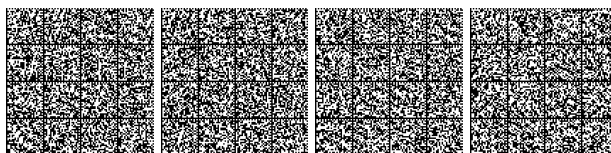
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Fluxapyroxad (F)	Imexazol	Metamitron	Penflufen (somma di isomeri) (F)	Somma di spirotetrammato e spirotetrammato-enolo, espressi come spirotetrammato (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				0,01 *	
0110000	Agrumi		0,02 *	0,01 *		0,5
0110010	Pompelmi	0,4				
0110020	Arance dolci	0,3				
0110030	Limoni	0,01 *				
0110040	Limette/lime	0,01 *				
0110050	Mandarini	0,01 *				
0110990	Altri (2)	0,01 *				
0120000	Frutta a guscio	0,04	0,05 *	0,01 *		0,5
0120010	Mandorle dolci					
0120020	Noci del Brasile					
0120030	Noci di anacardi					
0120040	Castagne e marroni					
0120050	Noci di cocco					
0120060	Nocciole					
0120070	Noci del Queensland					
0120080	Noci di pecàn					
0120090	Pinoli					
0120100	Pistacchi					
0120110	Noci comuni					
0120990	Altri (2)					



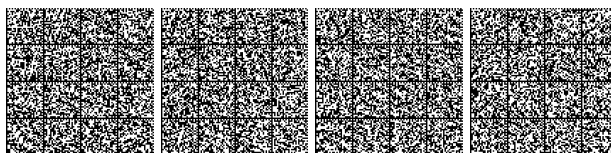
0130000	Pomacee	0,9	0,02 *			0,7
0130010	Mele			0,02		
0130020	Pere			0,02		
0130030	Cotogne			0,01 *		
0130040	Nespole			0,01 *		
0130050	Nespole del Giappone			0,01 *		
0130990	Altri (2)			0,01 *		
0140000	Drupacee		0,02 *	0,01 *		3
0140010	Albicocche	1,5				
0140020	Ciliege (dolci)	3				
0140030	Pesche	1,5				
0140040	Prugne	1,5				
0140990	Altri (2)	0,01 *				
0150000	Bacche e piccola frutta		0,02 *			
0151000	a) Uve	3		0,01 *		2
0151010	Uve da tavola					
0151020	Uve da vino					
0152000	b) Fragole	4		0,05 (+)		0,3
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 *		0,01 *		0,02 *
0153010	More di rovo					
0153020	More selvatiche					
0153030	Lamponi (rossi e gialli)					
0153990	Altri (2)					
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche			0,01 *		1,5
0154010	Mirtilli	7				
0154020	Mirtilli giganti americani	0,01 *				
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,01 *				
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,01 *				
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,01 *				
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 *				
0154070	Azzerruoli	0,01 *				
0154080	Bacche di sambuco	0,01 *				
0154990	Altri (2)	0,01 *				



0160000	Frutta varia con			0,01 *		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 *	0,02 *			
0161010	Datteri					0,02 *
0161020	Fichi					0,02 *
0161030	Olive da tavola					1,5
0161040	Kumquat					0,02 *
0161050	Carambole					0,02 *
0161060	Cachi					0,4
0161070	Jambul/jambolan					0,02 *
0161990	Altri (2)					0,02 *
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 *	0,02 *			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)					3
0162020	Litci					15
0162030	Frutti della passione/maracuja					0,02 *
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus					0,02 *
0162050	Melastelle/cainette					0,02 *
0162060	Cachi di Virginia					0,02 *
0162990	Altri (2)					0,02 *
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile					
0163010	Avocado	0,01 *	0,05 *			0,4
0163020	Banane	3	0,02 *			0,4
0163030	Manghi	0,7	0,02 *			0,3
0163040	Papaie	1	0,02 *			0,4
0163050	Melograni	0,01 *	0,02 *			0,4
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0163070	Guaiaive/guave	0,01 *	0,02 *			2
0163080	Ananas	0,01 *	0,02 *			0,15
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0163100	Durian	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0163990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		0,02 *			
0210000	Ortaggi a radice e tubero			0,01 *	0,01 *	
0211000	a) Patate	0,3 (+)				0,8



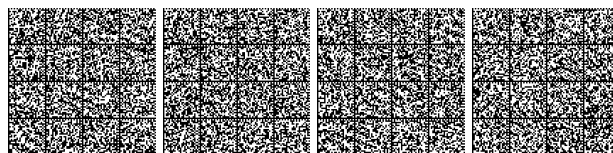
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,2 (+)				0,02 *
0212010	Radici di cassava/manioca					
0212020	Patate dolci					
0212030	Ignami					
0212040	Maranta/arrow root					
0212990	Altri (2)					
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	0,9 (+)				0,07
0213010	Bietole					
0213020	Carote					
0213030	Sedano rapa					
0213040	Barbaforte/rafano/cren					
0213050	Topinambur					
0213060	Pastinaca					
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo					
0213080	Ravanelli					
0213090	Salsefrica					
0213100	Rutabaga					
0213110	Rape					
0213990	Altri (2)					
0220000	Ortaggi a bulbo	(+)		0,01 *	0,01 *	
0220010	Aglione	0,2				0,3
0220020	Cipolle	0,2				0,4
0220030	Scalogni	0,2				0,3
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,7				0,02 *
0220990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0230000	Ortaggi a frutto			0,01 *	0,01 *	
0231000	a) Solanacee e malvacee	0,6				1
0231010	Pomodori					
0231020	Peperoni					
0231030	Melanzane					
0231040	Gombi					
0231990	Altri (2)					



0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2				0,2
0232010	Cetrioli					
0232020	Cetriolini					
0232030	Zucchine					
0232990	Altri (2)					
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,15				0,2
0233010	Meloni					
0233020	Zucche					
0233030	Cocomeri/angurie					
0233990	Altri (2)					
0234000	d) Mais dolce	0,15				1,5
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 *				0,02 *
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	(+)		0,01 *	0,01 *	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza					1
0241010	Cavoli broccoli	2				
0241020	Cavolfiori	0,2				
0241990	Altri (2)	0,01 *				
0242000	b) Cavoli a testa					
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,4				0,3 (+)
0242020	Cavoli cappucci	0,5				2
0242990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0243000	c) Cavoli a foglia					7
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	4				
0243020	Cavoli ricci	0,15				
0243990	Altri (2)	0,01 *				
0244000	d) Cavoli rapa	0,15				1,5 (+)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili					
0251000	a) Lattughe e insalate	4 (+)			0,01 *	7
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			0,01 *		
0251020	Lattughe			0,01 *		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			0,01 *		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			0,01 *		
0251050	Barbarea			0,01 *		



0251060	Rucola			0,03 (+)		
0251070	Senape juncea			0,01 *		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			0,03 (+)		
0251990	Altri (2)			0,01 *		
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	3 (+)		(+)	0,01 *	7
0252010	Spinaci			0,08		
0252020	Portulaca/porcellana			0,03		
0252030	Bietole da foglia e da costa			0,08		
0252990	Altri (2)			0,01 *		
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *		0,01 *	0,01 *	0,02 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *		0,01 *	0,01 *	7
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	6 (+)		0,01 *	0,01 *	0,03
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	3 (+)			0,02 *	4
0256010	Cerfoglio			0,01 *		
0256020	Erba cipollina			0,01 *		
0256030	Foglie di sedano			0,01 *		
0256040	Prezzemolo			0,01 *		
0256050	Salvia			0,01 *		
0256060	Rosmarino			0,01 *		
0256070	Timo			0,15		
0256080	Basilico e fiori commestibili			0,01 *		
0256090	Foglie di alloro/lauro			0,01 *		
0256100	Dragoncello			0,01 *		
0256990	Altri (2)			0,01 *		
0260000	Legumi			0,01 *	0,01 *	
0260010	Fagioli (con baccello)	2				2
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,09				1,5
0260030	Piselli (con baccello)	2				2
0260040	Piselli (senza baccello)	0,3				1,5
0260050	Lenticchie	0,01 *				1,5
0260990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0270000	Ortaggi a stelo			0,01 *	0,01 *	
0270010	Asparagi	0,01 *				0,02 *
0270020	Cardi	9 (+)				0,02 *
0270030	Sedani	9 (+)				4
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	9 (+)				4



0270050	Carciofi	0,4 (+)				1
0270060	Porri	0,7 (+)				0,02 *
0270070	Rabarbaro	9 (+)				4
0270080	Germogli di bambù	0,01 *				0,02 *
0270090	Cuori di palma	0,01 *				0,02 *
0270990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *		0,01 *	0,01 *	0,02 *
0280010	Funghi coltivati					
0280020	Funghi selvatici					
0280990	Muschi e licheni					
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 *		0,01 *	0,01 *	0,02 *
0300000	LEGUMI SECCHI	(+)	0,02 *	0,01 *	0,01 *	2
0300010	Fagioli	0,3				
0300020	Lenticchie	0,4				
0300030	Piselli	0,4				
0300040	Lupini/semi di lupini	0,2				
0300990	Altri (2)	0,01 *				
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		0,05 *	0,01 *	0,01 *	
0401000	Semi oleaginosi					
0401010	Semi di lino	0,9				0,02 *
0401020	Semi di arachide	0,01 *				0,02 *
0401030	Semi di papavero	0,9				0,02 *
0401040	Semi di sesamo	0,9				0,02 *
0401050	Semi di girasole	0,9				0,02 *
0401060	Semi di colza	0,9				0,02 *
0401070	Semi di soia	0,15				4
0401080	Semi di senape	0,9				0,02 *
0401090	Semi di cotone	0,5				0,4
0401100	Semi di zucca	0,9				0,02 *
0401110	Semi di cartamo	0,9				0,02 *
0401120	Semi di borragine	0,9				0,02 *
0401130	Semi di camelina/dorella	0,9				0,02 *
0401140	Semi di canapa	0,9				0,02 *
0401150	Semi di ricino	0,9				0,02 *
0401990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *



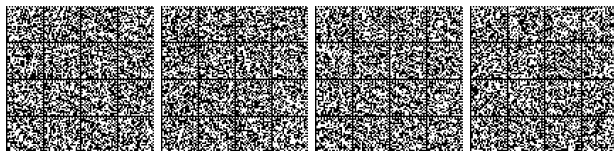
0402000	Frutti oleaginosi					
0402010	Olive da olio	0,01 *				1,5
0402020	Semi di palma	0,01 *				0,02 *
0402030	Frutti di palma	0,8				0,02 *
0402040	Capoc	0,8				0,02 *
0402990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
0500000	CEREALI	(+)	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,02 *
0500010	Orzo	3				
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 *				
0500030	Mais/granturco	0,01 *				
0500040	Miglio	0,01 *				
0500050	Avena	3				
0500060	Riso	5				
0500070	Segale	0,4				
0500080	Sorgo	0,8				
0500090	Fumento	0,4				
0500990	Altri (2)	0,01 *				
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE		0,1 *		0,05 *	
0610000	Tè	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0620000	Chicchi di caffè	0,2		0,05 *		0,1 *
0630000	Infusioni di erbe da					
0631000	a) Fiori	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0631010	Camomilla					
0631020	Ibisco/rosella					
0631030	Rosa					
0631040	Gelsomino					
0631050	Tiglio					
0631990	Altri (2)					
0632000	b) Foglie ed erbe	30 (+)		0,15 (+)		50
0632010	Fragola					
0632020	Rooibos					
0632030	Mate					
0632990	Altri (2)					



0633000	c) Radici	2 (+)		0,05 (+)		0,1 *
0633010	Valeriana					
0633020	Ginseng					
0633990	Altri (2)					
0639000	d) Altre parti della pianta	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0640000	Semi di cacao	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 *		0,05 *		0,1 *
0700000	LUPPOLO	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	15
0800000	SPEZIE					
0810000	Semi	0,05 *	0,1 *	0,05 (+)	0,05 *	0,1 *
0810010	Anice verde					
0810020	Grano nero/cumino nero					
0810030	Sedano					
0810040	Coriandolo					
0810050	Cumino					
0810060	Aneto					
0810070	Finocchio					
0810080	Fieno greco					
0810090	Noce moscata					
0810990	Altri (2)					
0820000	Frutta	0,05 *	0,1 *	0,05 (+)	0,05 *	0,1 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato					
0820020	Pepe di Sichuan					
0820030	Carvi					
0820040	Cardamomo					
0820050	Bacche di ginepro					
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)					
0820070	Vaniglia					
0820080	Tamarindo					
0820990	Altri (2)					
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0830010	Cannella					
0830990	Altri (2)					



0840000	Spezie da radici e rizomi					
0840010	Liquirizia	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0840020	Zenzero (10)					
0840030	Curcuma	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)					
0840990	Altri (2)	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0850010	Chiodi di garofano					
0850020	Capperi					
0850990	Altri (2)					
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0860010	Zafferano					
0860990	Altri (2)					
0870000	Spezie da arilli	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *
0870010	Macis					
0870990	Altri (2)					
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	(+)	0,02 *	0,01 *	0,01 *	
0900010	Barbabietole da zucchero	0,4				0,02 *
0900020	Canne da zucchero	3				0,02 *
0900030	Radici di cicoria	0,3				0,07
0900990	Altri (2)	0,01 *				0,02 *
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI					
1010000	Prodotti ottenuti da			0,01 *	0,01 *	
1011000	a) Suini					
1011010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1011020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1011030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1011040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1011990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1012000	b) Bovini					
1012010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1012020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1012030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1012040	Rene	0,1	0,01 *			0,7



1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1012990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1013000	c) Ovini					
1013010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1013020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1013030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1013040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1013990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1014000	d) Caprini					
1014010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1014020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1014030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1014040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1014990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1015000	e) Equidi					
1015010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1015020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *
1015030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1015040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1015990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1016000	f) Pollame					0,02 *
1016010	Muscolo	0,02	0,02 *			
1016020	Grasso	0,05	0,01 *			
1016030	Fegato	0,02	0,02 *			
1016040	Rene	0,01 *	0,01 *			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05	0,02 *			
1016990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento					
1017010	Muscolo	0,015	0,02 *			0,05
1017020	Grasso	0,2	0,01 *			0,02 *



1017030	Fegato	0,1	0,02 *			0,7
1017040	Rene	0,1	0,01 *			0,7
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02 *			0,7
1017990	Altri (2)	0,01 *	0,02 *			0,02 *
1020000	Latte	0,02	0,01 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
1020010	Bovini					
1020020	Ovini					
1020030	Caprini					
1020040	Equini					
1020990	Altri (2)					
1030000	Uova di volatili	0,02	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
1030010	Galline					
1030020	Anatre					
1030030	Oche					
1030040	Quaglie					
1030990	Altri (2)					
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,01 *	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,02 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 *	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,02 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 *	0,02 *	0,01 *	0,01 *	0,02 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)					
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)					
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)					

* Limite di determinazione analitica

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

Fluxapyroxad (F)

(F) Liposolubile

(†) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.



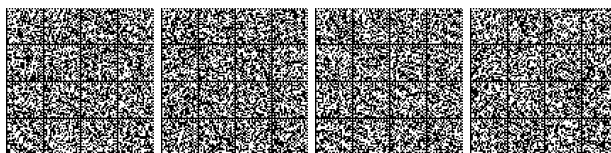
0211000 a) Patate
 0212000 b) Ortaggi a radice e tubero tropicali
 0212010 Radici di cassava/manioca
 0212020 Patate dolci
 0212030 Ignami
 0212040 Maranta/arrow root
 0212990 Altri (2)
 0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero
 0213010 Bietole
 0213020 Carote
 0213030 Sedano rapa
 0213040 Barbaforte/rafano/cren
 0213050 Topinambur
 0213060 Pastinaca
 0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
 0213080 Ravanelli
 0213090 Salsefrica
 0213100 Rutabaga
 0213110 Rape
 0213990 Altri (2)
 0220000 Ortaggi a bulbo

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220010 Aglio
 0220020 Cipolle
 0220030 Scalogni

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette
 0220990 Altri (2)
 0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)
 0241000 a) Cavoli a infiorescenza
 0241010 Cavoli broccoli
 0241020 Cavolfiori
 0241990 Altri (2)
 0242000 b) Cavoli a testa
 0242010 Cavoletti di Bruxelles
 0242020 Cavoli cappucci
 0242990 Altri (2)
 0243000 c) Cavoli a foglia
 0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai
 0243020 Cavoli ricci
 0243990 Altri (2)
 0244000 d) Cavoli rapa
 0251000 a) Lattughe e insalate
 0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella
 0251020 Lattughe
 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe
 0251040 Crescione e altri germogli e gemme
 0251050 Barbarea
 0251060 Rucola
 0251070 Senape juncea
 0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
 0251990 Altri (2)
 0252000 b) Foglie di spinaci e simili
 0252010 Spinaci
 0252020 Portulaca/porcellana
 0252030 Bietole da foglia e da costa



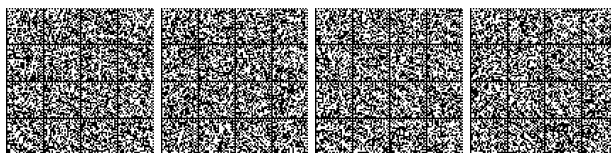
0252990 Altri (2)
0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga
0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili
0256010 Cerfoglio
0256020 Erba cipollina
0256030 Foglie di sedano
0256040 Prezzemolo
0256050 Salvia
0256060 Rosmarino
0256070 Timo
0256080 Basilico e fiori commestibili
0256090 Foglie di alloro/lauro
0256100 Dragoncello
0256990 Altri (2)
0270020 Cardi
0270030 Sedani
0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze
0270050 Carciofi
0270060 Porri
0270070 Rabarbaro
0300000 LEGUMI SECCHI
0300010 Fagioli
0300020 Lenticchie
0300030 Piselli
0300040 Lupini/semi di lupini
0300990 Altri (2)
0500000 CEREALI
0500010 Orzo
0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali
0500030 Mais/granturco
0500040 Miglio
0500050 Avena
0500060 Riso
0500070 Segale
0500080 Sorgo
0500090 Frumento
0500990 Altri (2)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0632000 b) Foglie ed erbe
0632010 Fragola
0632020 Rooibos
0632030 Mate
0632990 Altri (2)
0633000 c) Radici
0633010 Valeriana
0633020 Ginseng
0633990 Altri (2)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO
0900010 Barbabietole da zucchero
0900020 Canne da zucchero
0900030 Radici di cicoria
0900990 Altri (2)



Metamitron

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000 b) Fragole

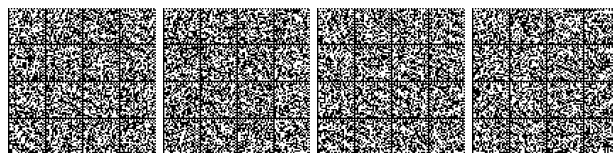
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251060 Rucola**0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)****0252000 b) Foglie di spinaci e simili****0252010 Spinaci****0252020 Portulaca/porcellana****0252030 Bietole da foglia e da costa****0252990 Altri (2)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo delle colture e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0632000 b) Foglie ed erbe**0632010 Fragola****0632020 Rooibos****0632030 Mate****0632990 Altri (2)****0633000 c) Radici****0633010 Valeriana****0633020 Ginseng****0633990 Altri (2)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0810000 Semi**0810010 Anice verde****0810020 Grano nero/cumino nero****0810030 Sedano****0810040 Coriandolo****0810050 Cumino****0810060 Aneto****0810070 Finocchio****0810080 Fieno greco****0810090 Noce moscata****0810990 Altri (2)****0820000 Frutta****0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato****0820020 Pepe di Sichuan****0820030 Carvi****0820040 Cardamomo****0820050 Bacche di ginepro****0820060 Pepe (nero, verde e bianco)****0820070 Vaniglia****0820080 Tamarindo****0820990 Altri (2)**

Penflufen (somma di isomeri) (F)

(F) Liposolubile

Somma di spirotetrammato e spirotetrammato-enolo, espressi come spirotetrammato (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Spirotetrammato - codice 1000000 eccetto 1040000: spirotetrammato-enolo espresso come spirotetrammato

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0242010 Cavoletti di Bruxelles

0244000 d) Cavoli rapa

0244000 d) Cavoli rapa»

- 2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative a fluxapyroxad, imexazol, metamitron, e spirotetrammato sono soppresse.

21CE1417



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/645 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2021

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

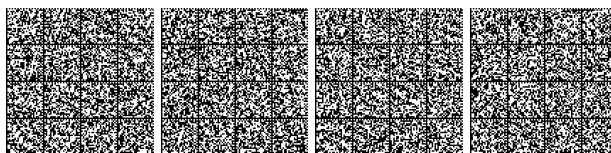
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.
- (2) L'allegato I di tale regolamento stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti.
- (3) La procedura per autorizzare la Moldova ad esportare latte e prodotti a base di latte nell'Unione è in corso e sarà completata a tempo debito. Nel frattempo la Moldova ha presentato una richiesta di autorizzazione per il transito attraverso l'Unione di gelati, che sono considerati prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti a base di latte. Al fine di ottenere tale autorizzazione, la Moldova ha chiesto di essere inserita nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 come paese terzo il cui latte crudo e i cui prodotti a base di latte sono stati sottoposti al trattamento prescritto da tale regolamento (trattamento «C») per attenuare il rischio di diffusione dell'afta epizootica attraverso i prodotti a base di latte.
- (4) Viste le garanzie fornite dalle autorità competenti moldove sulla corretta applicazione del trattamento «C» ai prodotti del latte contenuti nei prodotti composti, è opportuno inserire la Moldova nella colonna «C» dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (5) Tale aggiunta nella colonna C dell'allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell'Unione concernenti le importazioni nell'Unione e l'immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all'inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽³⁾.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, dopo la voce «MA-Marocco» è inserita la voce seguente:

«MD	Moldova	0	0	+,».
-----	---------	---	---	------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1418



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/646 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144 prescrive che le autovetture e i veicoli commerciali leggeri siano dotati di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia. È necessario stabilire norme per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia.
- (2) Le procedure di omologazione di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applicano all'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia. Per consentire un approccio coerente relativamente alle informazioni da indicare nella scheda informativa di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, è opportuno specificare ulteriormente nel presente regolamento le informazioni pertinenti per il sistema di emergenza di mantenimento della corsia.
- (3) Il certificato di omologazione UE di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, da rilasciare per i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, dovrebbe basarsi sul modello corrispondente di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione ⁽³⁾. L'addendum del certificato di omologazione dovrebbe tuttavia contenere le informazioni specifiche relative ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia quali definiti nel presente regolamento, pertanto il modello del certificato di omologazione integrato dall'addendum dovrebbe essere definito nel presente regolamento.
- (4) In conformità alla nota 6 della tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, l'applicazione dell'obbligo di installare un sistema di emergenza di mantenimento della corsia è posticipata di due anni nel caso dei veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti. Durante tale periodo detti veicoli dovrebbero essere dotati di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).



- (5) Il sistema di emergenza di mantenimento della corsia è un sistema di assistenza al conducente che dovrebbe avvisare il conducente e correggere la traiettoria solo quando il conducente abbandona la corsia in modo non intenzionale.
- (6) Secondo la legislazione nazionale sulla circolazione stradale ai conducenti è consentito attraversare le strisce discontinue di delimitazione della corsia e per le tecnologie attualmente disponibili è particolarmente difficile determinare se l'attraversamento di tali strisce discontinue da parte del conducente sia intenzionale o meno. Al fine di evitare interventi non necessari del sistema di emergenza di mantenimento della corsia, che potrebbero indurre il conducente a disattivarlo, perdendo quindi potenziali benefici in termini di sicurezza, il sistema di emergenza di mantenimento della corsia dovrebbe solo avvisare il conducente e non correggere la traiettoria del veicolo quando questo attraversa le strisce discontinue di delimitazione della corsia.
- (7) Le tecnologie attualmente disponibili per i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia si basano sul rilevamento delle strisce di delimitazione della corsia; in assenza di tali strisce, il funzionamento di tali sistemi non può essere garantito. Per questo motivo i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia non dovrebbero funzionare in assenza delle strisce di delimitazione della corsia.
- (8) Data la complessità del sistema o dei sistemi di comando elettronico collegati ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, è necessario che le prove previste dal presente regolamento siano integrate da una documentazione che dimostri la progettazione e le misure di convalida adottate dal fabbricante al fine di garantire che il sistema di emergenza di mantenimento della corsia funzioni in condizioni di sicurezza in varie situazioni. È opportuno definire in questo regolamento la documentazione pertinente che il fabbricante è tenuto a fornire e le procedure per la verifica di tale documentazione da parte delle autorità di omologazione o dei servizi tecnici.
- (9) Poiché il regolamento (UE) 2019/2144 si applica a decorrere dal 6 luglio 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni amministrative e specifiche tecniche per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia

1. La scheda informativa, presentata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 insieme alla domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente al sistema di emergenza di mantenimento della corsia, contiene le informazioni pertinenti per tale sistema quali indicate nell'allegato I, parte 1.
2. L'omologazione di veicoli a motore relativamente ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia è soggetta alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, parte 2.
3. Nel caso dei veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti dotati di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia anziché di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/2144, tali sistemi di avviso di deviazione dalla corsia sono conformi alle specifiche tecniche pertinenti di cui all'allegato I, parte 2.
4. Il certificato di omologazione UE per un tipo di veicolo relativamente al sistema di emergenza di mantenimento della corsia, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, è redatto in conformità all'allegato I, parte 3.

Articolo 2

Audit di sicurezza

Le procedure per la verifica, da parte delle autorità di omologazione o dei servizi tecnici, degli aspetti di sicurezza dei sistemi di comando elettronico collegati ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia e per la valutazione della documentazione tecnica fornita dai fabbricanti sono stabilite nell'allegato II.



*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

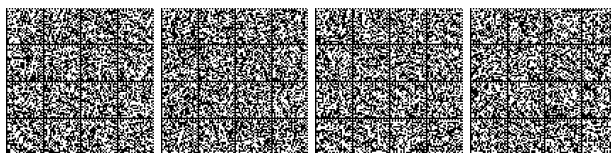
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

PARTE 1

Scheda informativa per l'omologazione UE dei veicoli relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia**MODELLO**

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione UE di un tipo di veicolo relativamente al sistema di emergenza di mantenimento della corsia.

Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni o le immagini devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se i sistemi di cui alla presente scheda informativa sono dotati di controllo elettronico, devono essere fornite informazioni sulle relative prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Eventuali denominazioni commerciali:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente:

0.3.1. Posizione dell'eventuale marcatura:

0.4. Categoria del veicolo:

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un'entità tecnica indipendente rappresentativo/a:

1.8. Lato di guida: destro/sinistro

2. MASSE E DIMENSIONI

(in kg e mm) (eventualmente fare riferimento ai disegni)

2.6. Massa in ordine di marcia

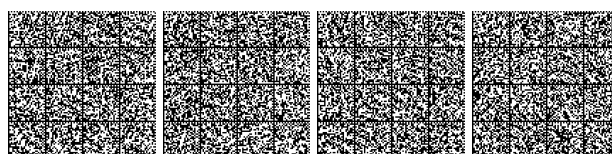
a) Massima e minima per ogni variante:

b) Massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice):

4. TRASMISSIONE

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo: manuale/automatico/continuo/a rapporto fisso/automatizzato/altro/mozzo con cambio interno



4.7. Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h):

6.6.1. Combinazione o combinazioni ruote-pneumatici

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1:

6.6.1.1.1.1. Designazione della misura dello pneumatico	6.6.1.1.1.2. Indice della capacità di carico	6.6.1.1.1.3. Simbolo della categoria di velocità	6.6.1.1.1.4. Dimensioni del cerchio	6.6.1.1.1.5. Offset della ruota	6.6.1.1.1.6. Coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC)

6.6.1.1.2. Asse 2:

6.6.1.1.2.1. Designazione della misura dello pneumatico	6.6.1.1.2.2. Indice della capacità di carico	6.6.1.1.2.3. Simbolo della categoria di velocità	6.6.1.1.2.4. Dimensioni del cerchio	6.6.1.1.2.5. Offset della ruota	6.6.1.1.2.6. Coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC)

ecc.

6.6.1.2. Eventuale ruota di scorta:

7.4. Sistema di emergenza di mantenimento della corsia (*Emergency lane-keeping system*; ELKS)

7.4.1. Descrizione tecnica o disegni del dispositivo:

7.4.2. Dispositivi di disattivazione manuale dell'ELKS:

7.4.3. Descrizione dell'eventuale disattivazione automatica:

7.4.4. Descrizione dell'eventuale inibizione automatica:

7.5. Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (*Lane Departure Warning System*; LDWS)

7.5.1. Intervallo di velocità dell'LDWS:

7.5.2. Descrizione tecnica o disegni dell'LDWS:

7.6. Funzione correttiva di controllo della direzione (*Corrective Directional Control Function*; CDCF)

7.6.1. Intervallo di velocità del CDCF:

7.6.2. Descrizione tecnica e disegno dell'impianto (in particolare se l'impianto utilizza lo sterzo o il freno):

Nota esplicativa

La presente scheda informativa comprende le informazioni pertinenti per il sistema di emergenza di mantenimento della corsia e deve essere compilata conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.



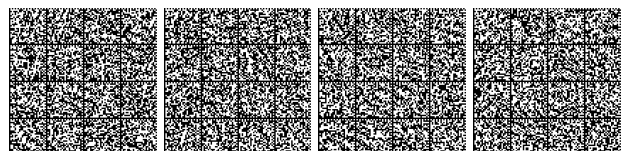
PARTE 2

Specifiche tecniche

1. Definizioni

Ai fini degli allegati si applicano le seguenti definizioni:

- 1.1. «tipo di veicolo relativamente al suo sistema di emergenza di mantenimento della corsia»: una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali:
 - (1) le caratteristiche del veicolo che influiscono in modo significativo sulle prestazioni del sistema di emergenza di mantenimento della corsia;
 - (2) il tipo e le caratteristiche progettuali del sistema di emergenza di mantenimento della corsia;
- 1.2. «funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF)»: funzione di comando nell'ambito di un sistema di controllo elettronico per effetto della quale, per un periodo limitato, si possono verificare modifiche dell'angolo di sterzata di una o più ruote e/o la frenatura di singole ruote in seguito alla valutazione automatica di segnali generati a bordo del veicolo, eventualmente integrati da dati generati esternamente, al fine di correggere la deviazione dalla corsia (per esempio per evitare che il veicolo superi la striscia di delimitazione della corsia ed esca dalla carreggiata);
- 1.3. «veicolo di prova»: il veicolo sottoposto a prova;
- 1.4. «distanza dalla striscia di delimitazione della corsia (DTLM)»: distanza laterale residua (perpendicolare alla striscia di delimitazione della corsia) tra il bordo interno della striscia e il bordo più esterno dello pneumatico prima che il veicolo di prova superi il lato interno della striscia di delimitazione della corsia;
- 1.5. «strada piana»: strada con pendenza inferiore all'1 % in direzione longitudinale e, per quanto riguarda la direzione laterale, inferiore al 2 % per metà della larghezza della corsia su entrambi i lati della mezzeria e inferiore al 3 % per la metà esterna della corsia;
- 1.6. «strada asciutta»: strada con un coefficiente della forza frenante massima nominale di 0,9;
- 1.7. «sistema»: il sistema di controllo elettronico e i sistemi complessi di controllo elettronico che consentono la trasmissione del comando del sistema di emergenza di mantenimento della corsia, o che ne fanno parte, compresi i collegamenti di trasmissione da o verso altri sistemi del veicolo che intervengono sul sistema di emergenza di mantenimento della corsia;
- 1.8. «unità»: le suddivisioni più piccole dei componenti del sistema che saranno prese in considerazione, dal momento che tali combinazioni di componenti saranno considerate entità singole ai fini della loro identificazione, analisi o sostituzione;
- 1.9. «collegamenti di trasmissione»: qualsiasi apparecchiatura elettrica, meccanica, pneumatica o idraulica utilizzata per collegare tra loro unità distribuite ai fini della trasmissione di segnali e dati operativi o della fornitura di energia;
- 1.10. «sistema di controllo elettronico»: combinazione di unità progettate per cooperare al fine di assicurare una funzione di controllo del veicolo mediante elaborazione elettronica dei dati;
- 1.11. «sistema complesso di controllo elettronico del veicolo»: sistema di controllo elettronico nel quale una funzione controllata da un sistema elettronico o dal conducente può essere annullata da una funzione/un sistema di controllo elettronico di livello superiore (prioritaria), che diventa così parte del sistema complesso, così come qualsiasi passaggio al controllo manuale del sistema, compresi i collegamenti di trasmissione da e verso i sistemi/le funzioni prioritarie che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
- 1.12. «strategia di controllo»: strategia volta a garantire un funzionamento corretto e sicuro della funzione o delle funzioni di un sistema di controllo elettronico in risposta a una serie specifica di fattori ambientali e/o operativi (quali le condizioni del fondo stradale, l'intensità del traffico, la presenza di altri utenti della strada, le condizioni meteorologiche avverse ecc.), che può includere la disattivazione automatica di una funzione o limitazioni temporanee delle prestazioni (per esempio una riduzione della velocità massima di funzionamento ecc.);



- 1.13. «principio di sicurezza»: descrizione delle misure incorporate nel sistema, per esempio nelle unità elettroniche, per assicurarne l'integrità e garantire il funzionamento sicuro sia in assenza che in presenza di guasti, anche in caso di avarie elettriche. La possibilità di ricorrere a un funzionamento parziale o su un sistema di riserva per le funzioni vitali del veicolo può far parte del principio di sicurezza.
2. Requisiti generali
- 2.1. Il sistema di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) deve comprendere un sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) e una funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF).
- 2.1.1. L'LDWS deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 3.1 a 3.4 e al punto 3.5.
- 2.1.2. La CDCF deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 3.1 a 3.4 e al punto 3.6.
- 2.2. Avvisi e interventi di deviazione dalla corsia dell'ELKS
Fatti salvi i requisiti specifici indicati di seguito, il sistema deve essere progettato in modo da ridurre al minimo gli avvisi e gli interventi sulle manovre intenzionali del conducente.
3. Requisiti specifici
- 3.1. Avviso di avaria dell'ELKS
Quando un'avaria dell'ELKS impedisce di soddisfare i requisiti del presente regolamento deve essere emesso un segnale di avviso.
- 3.1.1. L'avviso di avaria deve essere un segnale visivo costante di avviso.
- 3.1.1.1. Gli intervalli di tempo tra un autocontrollo (una funzione integrata che rileva eventuali avarie del sistema in maniera continua, almeno quando il sistema è attivo) dell'ELKS e il successivo non devono essere apprezzabili; pertanto, nel caso di un'avaria che può essere rilevata elettricamente, il segnale di avviso non deve illuminarsi in ritardo.
- 3.1.1.2. Al rilevamento di qualsiasi condizione di avaria non elettrica (per esempio sensore disallineato) deve attivarsi il segnale di avviso di cui al punto 3.1.1.
- 3.1.2. Se il veicolo è dotato di un dispositivo per disattivare l'ELKS, quando quest'ultimo è disattivato conformemente al punto 3.2 deve attivarsi un segnale di avviso, che deve essere un segnale visivo costante di avviso. A tale scopo può essere utilizzato il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1.
- 3.2. Disattivazione dell'ELKS
- 3.2.1. Disattivazione manuale
Se il veicolo è dotato di un dispositivo per disattivare manualmente la funzione ELKS, anche solo in parte, si applicano a seconda dei casi le condizioni seguenti:
- 3.2.1.1. l'intera funzione ELKS deve essere ripristinata automaticamente e completamente ogni volta che viene attivato l'interruttore generale del veicolo;
- 3.2.1.2. per disattivare manualmente l'intera funzione ELKS devono essere necessarie non meno di due azioni intenzionali, per esempio premere e tenere premuto un pulsante o selezionare e confermare l'opzione di un menù. Deve essere possibile sopprimere facilmente gli avvisi acustici dell'LDWS, ma tale azione non deve contemporaneamente disattivare l'LDWS o la CDCF;
- 3.2.1.3. la capacità di disattivazione manuale deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 3.



3.2.2. Disattivazione automatica

Se il veicolo è dotato di un dispositivo per disattivare automaticamente la funzione ELKS, anche solo in parte, per esempio durante l'uso fuoristrada, quando il veicolo viene trainato oppure traina un rimorchio o quando viene disattivato il controllo elettronico della stabilità (ESC), si applicano a seconda dei casi le condizioni seguenti:

3.2.2.1. nell'ambito dell'audit di sicurezza il costruttore del veicolo deve fornire un elenco, da allegare al verbale di prova, delle situazioni e dei criteri corrispondenti in cui la funzione ELKS è disattivata automaticamente;

3.2.2.2. la funzione ELKS deve riattivarsi automaticamente e completamente non appena le condizioni che hanno portato alla disattivazione automatica non sussistono più.

3.2.3. Un segnale visivo costante di avviso deve informare il conducente che la funzione ELKS è stata disattivata. A questo scopo può essere utilizzato il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1.

3.3. Inibizione automatica

3.3.1. Per le manovre intenzionali del conducente

Nell'ambito dell'audit di sicurezza il costruttore del veicolo deve fornire un fascicolo di documentazione che illustri le caratteristiche progettuali di base e la logica di sistema per individuare le probabili manovre intenzionali del conducente e l'inibizione automatica dell'ELKS. Tale fascicolo deve includere un elenco dei parametri rilevati e una descrizione di base del metodo utilizzato per decidere quando il sistema debba essere inibito, compresi, ove possibile, i valori limite. Sia per la CDCF sia per l'LDWS, il servizio tecnico deve valutare il fascicolo di documentazione per dimostrare che, entro i parametri di prova di mantenimento della corsia (in particolare la velocità di deviazione laterale), le manovre involontarie del conducente non provocheranno l'inibizione automatica del sistema.

3.3.2. L'inibizione automatica dell'ELKS è consentita anche in situazioni in cui il movimento laterale del veicolo è controllato da altre funzioni di assistenza al conducente o da funzioni sterzanti automatiche (per esempio la funzione sterzante a comando automatico, la funzione sterzante di emergenza o il mantenimento automatico della corsia) oppure quando intervengono altre funzioni di sicurezza (in grado di modificare il comportamento dinamico del veicolo, tra cui AEBs, ESC ecc.). Tali situazioni devono essere dichiarate dal costruttore nell'ambito dell'audit di sicurezza.

3.4. Disposizioni relative ai controlli tecnici periodici

3.4.1. Ai fini dei controlli tecnici periodici dei veicoli deve essere possibile verificare le seguenti caratteristiche dell'ELKS:

- il suo corretto stato operativo, tramite osservazione visiva dello stato del segnale di avviso di avaria in seguito all'attivazione dell'interruttore generale del veicolo e al controllo delle lampadine. Se il segnale di avviso di avaria è visualizzato in uno spazio comune (l'area in cui possono essere visualizzati due o più funzioni/simboli di informazione, ma non contemporaneamente), prima di controllare lo stato del segnale di avviso di avaria è necessario verificare che lo spazio comune funzioni correttamente;
- la sua corretta funzionalità e l'integrità del software, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica del veicolo come previsto all'allegato III, punto I.14, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, se le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentono e se sono disponibili i dati necessari. I costruttori devono accertarsi di comunicare le informazioni tecniche per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti (GU L 108 del 23.4.2019, pag. 5).



3.4.2. All'atto dell'omologazione, nell'ambito dell'audit di sicurezza di cui all'allegato II, devono essere descritti sommariamente e sotto vincolo di riservatezza i mezzi di protezione scelti dal costruttore per evitare che il funzionamento del segnale di avviso di avaria possa essere facilmente modificato in modo non autorizzato. In alternativa, questo requisito relativo alla protezione è soddisfatto quando è disponibile un sistema secondario per verificare lo stato di corretto funzionamento dell'ELKS.

3.5. Requisiti dell'LDWS

3.5.1. Intervallo di velocità

L'LDWS deve essere attivo almeno entro l'intervallo di velocità del veicolo compreso tra 65 km/h e 130 km/h (o la velocità massima del veicolo se inferiore a 130 km/h) e in tutte le condizioni di carico del veicolo, a meno che non sia stato disattivato come previsto al punto 3.2.

3.5.2. Avviso di deviazione dalla corsia

Se attivato e in funzione entro l'intervallo di velocità prescritto, l'LDWS deve essere in grado di avvertire il conducente al più tardi nel momento in cui il veicolo supera, per una DTLM superiore a -0,3 m, la segnaletica orizzontale che delimita la corsia che sta percorrendo:

- a) quando le velocità di deviazione laterale sono comprese tra 0,1 m/s e 0,5 m/s;
- b) su strade diritte, asciutte e piane;
- c) quando le strisce continue e discontinue di delimitazione della corsia sono conformi a una di quelle descritte nell'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento n. 130 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) ⁽¹⁾ o ad altra segnaletica orizzontale prevista sulle strade dell'UE;
- d) con la segnaletica orizzontale in buono stato e di un materiale conforme alla norma applicabile alla segnaletica orizzontale di tale parte contraente;
- e) in tutte le condizioni di illuminazione in cui non si verifichi un abbagliamento dei sensori (per esempio a causa di luce solare diretta) e con proiettori anabbaglianti attivati, se necessario;
- f) in assenza di condizioni meteorologiche che influiscano sulla visibilità delle strisce di delimitazione della corsia (per esempio assenza di nebbia).

Si riconosce il fatto che le prestazioni richieste potrebbero non essere pienamente realizzate in condizioni diverse da quelle elencate sopra. Tuttavia il sistema non deve modificare irragionevolmente la strategia di controllo in tali condizioni diverse.

La capacità di avviso di deviazione dalla corsia deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 4.

3.5.3. Segnale di avviso LDWS

3.5.3.1. L'avviso di deviazione dalla corsia di cui al punto 3.5.2 deve essere percepibile dal conducente e provenire:

- a) da almeno due dispositivi di avviso tra visivi, acustici o tattili, oppure
- b) da un unico dispositivo di avviso, tattile o acustico, con indicazione spaziale della direzione della deviazione non intenzionale del veicolo.

L'avviso summenzionato può essere soppresso quando un'azione del conducente indica l'intenzione di effettuare una deviazione dalla corsia.

3.5.3.1.1. Se per l'avviso di deviazione dalla corsia è utilizzato un segnale visivo, può essere utilizzato il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1 nella modalità lampeggiante.

3.5.3.1.2. Un intervento di mantenimento della corsia da parte della CDCF deve essere considerato un avviso tattile ai sensi del punto 3.5.3.1.

⁽¹⁾ GU L 178 del 18.6.2014, pag. 29.



- 3.5.3.2. Il segnale visivo di avviso dell'LDWS deve attivarsi ogni volta che viene attivato l'interruttore generale del veicolo. Questo requisito non si applica ai segnali di avviso visualizzati in uno spazio comune.
- 3.5.3.3. I segnali visivi di avviso dell'LDWS devono essere visibili anche in pieno giorno; dal posto di guida, il conducente deve poterne controllare agevolmente il buono stato di funzionamento.
- 3.5.3.4. I segnali visivi di avviso devono essere verificati conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 4.

3.6. Requisiti di prestazione della CDCF

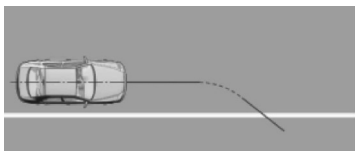
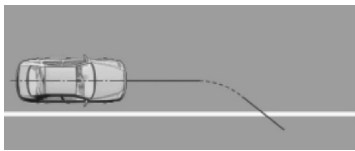
3.6.1. Intervallo di velocità

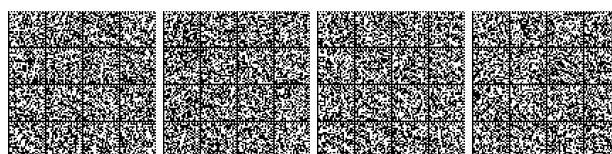
La CDCF deve essere attiva almeno entro l'intervallo di velocità del veicolo compreso tra 70 km/h e 130 km/h (o la velocità massima del veicolo, se inferiore a 130 km/h) e in tutte le condizioni di carico del veicolo, a meno che non sia stato disattivato come previsto al punto 3.2. Tuttavia, nel caso in cui il veicolo riduca la velocità da oltre 70 km/h a meno di 70 km/h, il sistema deve essere attivo almeno fino a quando il veicolo raggiunge una velocità inferiore a 65 km/h.

3.6.2. Mantenimento della corsia

In assenza di condizioni che determinino la disattivazione o l'inibizione del sistema, la CDCF deve essere in grado di impedire la deviazione dalla corsia quando si supera, per una DTLM superiore a -0,3 m, la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie negli scenari indicati nella seguente tabella:

- quando le velocità di deviazione laterale sono comprese tra 0,2 m/s e 0,5 m/s con velocità del veicolo fino a 100 km/h e quando le velocità di deviazione laterale comprese tra 0,2 m/s e 0,3 m/s con velocità del veicolo superiori a 100 km/h e fino a 130 km/h (o alla velocità massima del veicolo, se inferiore a 130 km/h);
- su strade diritte, asciutte e piane;
- quando le strisce continue di delimitazione della corsia sono conformi a una di quelle descritte nell'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130;
- con la segnaletica orizzontale in buono stato e di un materiale conforme alla norma applicabile alla segnaletica orizzontale di tale parte contraente;
- in tutte le condizioni di illuminazione in cui non si verifichi un abbagliamento dei sensori (per esempio a causa di luce solare diretta) e con proiettori anabbaglianti attivati, se necessario;
- in assenza di condizioni meteorologiche che influiscano sulle prestazioni dinamiche del veicolo (per esempio assenza di temporali, temperature non inferiori a 5 °C) o sulla visibilità delle strisce di delimitazione della corsia (per esempio assenza di nebbia).

N.	Descrizione dello scenario
1.	Striscia continua - deviazione alla destra del veicolo 
2.	Striscia continua - deviazione alla sinistra del veicolo 



Si riconosce il fatto che le prestazioni richieste per i diversi scenari nella presente tabella potrebbero non essere pienamente realizzate in condizioni diverse da quelle elencate sopra. Tuttavia il sistema non deve modificare irragionevolmente la strategia di controllo in tali condizioni diverse. Il rispetto di questa prescrizione deve essere dimostrato in conformità all'audit di sicurezza.

La capacità di mantenimento della corsia deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 5.

3.6.3. Passaggio al controllo manuale dello sterzo

3.6.3.1. La forza esercitata sul comando dello sterzo necessaria ad annullare l'intervento sul controllo direzionale operato dal sistema non deve superare i 50 N. Il passaggio al controllo manuale non deve comportare una perdita improvvisa di resistenza dello sterzo.

3.6.3.2. Per i sistemi che esercitano la CDCF senza agire sullo sterzo stesso (per esempio CDCF mediante frenata differenziale), l'input di sterzata non deve superare i 25 gradi.

3.6.3.3. La forza esercitata sul comando dello sterzo necessaria ad annullare l'intervento del sistema deve essere verificata conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 5.

3.6.4. Segnale di avviso CDCF

3.6.4.1. Ogni intervento della CDCF deve essere immediatamente segnalato al conducente mediante un segnale visivo di avviso che resti visibile per almeno un secondo o per tutta la durata dell'intervento, se quest'ultimo ha durata superiore. Il segnale visivo può essere il segnale di avviso di avaria di cui al punto 3.1.1. nella modalità lampeggiante.

3.6.4.1.1. In caso di intervento di durata superiore a 10 secondi, deve essere emesso un segnale acustico di avviso fino al termine dell'intervento, tranne quando un'azione del conducente indichi l'intenzione di effettuare una deviazione dalla corsia.

3.6.4.1.2. Nel caso di due o più interventi consecutivi entro un intervallo mobile di 180 secondi e in assenza di un input di sterzata da parte del conducente durante questo intervento, l'impianto deve far scattare un segnale di avvertimento acustico durante il secondo intervento e ogni successivo intervento compreso in un intervallo mobile di 180 secondi. A partire dal terzo intervento (e per tutti gli interventi successivi), il segnale di avviso acustico deve durare almeno 10 secondi in più rispetto al segnale di avviso precedente.

3.6.4.2. I requisiti di cui ai punti 3.6.4.1.1 e 3.6.4.1.2 devono essere verificati conformemente alla prova o alle prove del veicolo pertinenti di cui al punto 5.

4. Requisiti di prova per l'LDWS

4.1. Disposizioni generali

I veicoli dotati di LDWS devono soddisfare gli opportuni requisiti di prova previsti al presente punto.

4.2. Condizioni di prova

Le prove devono essere effettuate:

- su una superficie piatta e asciutta di asfalto o cemento che non deve presentare irregolarità (per esempio grandi depressioni o fessure, tombini o chiodi stradali riflettenti) entro una distanza laterale di 3,0 m su ciascun lato del centro della corsia di prova e con una distanza longitudinale di 30 m oltre il veicolo di prova dal punto in cui termina la prova;
- in condizioni di illuminazione dell'ambiente di almeno 2 000 lux senza che si verifichi un abbagliamento dei sensori (per esempio a causa di luce solare diretta) e con proiettori anabbaglianti attivati, se necessario;
- a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 45 °C;
- in assenza di condizioni meteorologiche che influiscano sulla visibilità delle strisce di delimitazione della corsia (per esempio nebbia).

A discrezione del costruttore e d'accordo con il servizio tecnico, le prove possono essere effettuate in condizioni diverse da quelle sopra descritte (per esempio a una temperatura ambiente inferiore).



4.2.1. Strisce di delimitazione della corsia

Le strisce continue e discontinue di delimitazione della corsia della strada su cui si svolgono le prove devono essere conformi a una di quelle descritte nell'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Oltre ad essere in buono stato, la segnaletica orizzontale deve essere realizzata in un materiale conforme alle norme vigenti per la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie. La configurazione delle strisce di delimitazione della corsia utilizzata per le prove deve essere registrata nel verbale di prova.

Ai fini delle prove di cui al presente allegato, la larghezza della corsia (misurata tra le strisce di delimitazione della corsia) deve essere di almeno 3,5 metri. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona con tutti gli altri tipi di strisce di delimitazione della corsia di cui all'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Tale documentazione deve essere allegata al verbale di prova.

4.2.2. Condizioni del veicolo di prova

4.2.2.1. Massa di prova

Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova in condizioni di carico definite di comune accordo dal costruttore e dal servizio tecnico. Una volta iniziata la prova, il carico non deve essere modificato. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona in tutte le condizioni di carico.

4.2.2.2. Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova con gli pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo.

4.2.2.3. Se l'LDWS è dotato di una soglia di avviso modificabile dall'utilizzatore, le prove di cui al punto 4.3 devono essere effettuate alla massima soglia di avviso per la deviazione dalla corsia di marcia. Una volta iniziata la prova non devono essere effettuate modifiche.

4.2.2.4. Condizionamento prima della prova

Se richiesto dal costruttore, il veicolo può percorrere una distanza massima di 100 km su una combinazione di strade urbane e rurali, trafficate e con arredo urbano al fine di tarare il sistema di sensori.

4.3. Procedure di prova

4.3.1. Prova di verifica del segnale visivo di avviso

A veicolo fermo, verificare che il segnale o i segnali visivi di avviso soddisfino i requisiti di cui al punto 3.5.3.2.

4.3.2. Prova del segnale di avviso di deviazione dalla corsia

4.3.2.1. Guidare in maniera fluida a una velocità di 70 km/h $\pm$ 3 km/h al centro della corsia di prova in modo che l'assetto del veicolo sia stabile.

Mantenendo la velocità prescritta, far deviare leggermente il veicolo a destra o a sinistra, con una velocità di deviazione laterale compresa tra 0,1 e 0,5 m/s, in modo che il veicolo superi la striscia di delimitazione della corsia.

La prova deve essere ripetuta con una velocità di deviazione laterale diversa compresa tra 0,1 e 0,5 m/s. Ripetere le prove di cui sopra, facendo deviare il veicolo nella direzione opposta.

4.3.2.2. I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se l'LDWS fornisce il segnale di avviso di deviazione dalla corsia di cui al punto 3.5.3.1 al più tardi quando la DLTM è di -0,3 m.

4.3.2.3. Il costruttore del veicolo deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti sono soddisfatti nell'intero intervallo di velocità e di deviazione laterale. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova.

4.3.3. Prova di disattivazione manuale



- 4.3.3.1. Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per disattivare l'ELKS (LDWS), portare l'interruttore generale del veicolo in posizione «Power ON» e disattivare l'ELKS (LDWS). Deve attivarsi il segnale di avviso di cui al punto 3.2.3.

Portare l'interruttore generale del veicolo in posizione «Power OFF» Riportare l'interruttore generale del veicolo in posizione «Power ON» e verificare che il segnale di avviso (in precedenza attivato) non si riattivi; questo indica che l'ELKS (LDWS) è stato ripristinato, come specificato al punto 3.2.1.1.

5. Requisiti di prova per la CDCF

5.1. Disposizioni generali

I veicoli dotati di CDCF devono soddisfare i requisiti di prova opportune previsti al presente punto.

5.2. Condizioni di prova

Le prove devono essere effettuate:

- a) su una superficie piatta e asciutta di asfalto o cemento che non deve presentare irregolarità (per esempio grandi depressioni o fessure, tombini o chiodi stradali riflettenti) entro una distanza laterale di 3,0 m su ciascun lato del centro della corsia di prova e con una distanza longitudinale di 30 m oltre il veicolo di prova dal punto in cui termina la prova;
- b) in condizioni di illuminazione dell'ambiente di almeno 2 000 lux senza che si verifichi un abbagliamento dei sensori (per esempio a causa di luce solare diretta) e con proiettori anabbaglianti attivati, se necessario;
- c) a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 45 °C;
- d) in assenza di condizioni meteorologiche che influiscano sulle prestazioni dinamiche del veicolo (per esempio assenza di temporali, temperature non inferiori a 5 °C) o sulla visibilità delle strisce di delimitazione delle corsie (per esempio nebbia).

A discrezione del costruttore e d'accordo con il servizio tecnico, le prove possono essere effettuate in condizioni diverse da quelle sopra descritte (per esempio a una temperatura ambiente inferiore).

5.2.1. Strisce di delimitazione della corsia

La striscia continua di delimitazione della corsia della strada su cui si svolgono le prove deve essere conforme a una di quelle descritte nell'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Oltre ad essere in buono stato, la segnaletica orizzontale deve essere realizzata in un materiale conforme alle norme vigenti per la segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie. Il tipo di striscia di delimitazione della corsia utilizzato per le prove deve essere registrato nel verbale di prova.

Ai fini delle prove descritte al presente punto, la striscia continua di delimitazione della corsia deve trovarsi ad almeno 3,5 m di distanza da qualsiasi altra striscia di delimitazione della corsia. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona con tutti gli altri tipi di strisce continue di delimitazione delle corsie di cui all'allegato 3 (Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie) del regolamento UNECE n. 130. Tale documentazione deve essere allegata al verbale di prova.

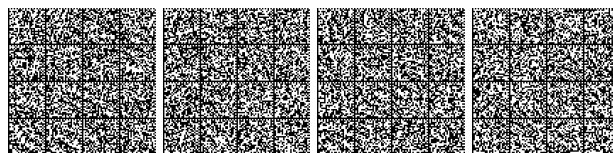
5.2.2. Condizioni del veicolo di prova

5.2.2.1. Massa di prova

Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova in condizioni di carico definite di comune accordo dal costruttore e dal servizio tecnico. Una volta iniziata la prova, il carico non deve essere modificato. Il costruttore del veicolo deve dimostrare, su base documentale, che il sistema funziona in tutte le condizioni di carico.

5.2.2.2. Il veicolo di prova deve essere sottoposto a prova con gli pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo.

5.2.2.3. Se la CDCF è dotata di una soglia temporale modificabile dall'utilizzatore, la prova di cui al punto 5.3.3 deve essere effettuata alla soglia corrispondente al tempo massimo per far scattare l'intervento del sistema. Una volta iniziata la prova non devono essere effettuate modifiche.



5.2.2.4. Condizionamento prima della prova

Se richiesto dal costruttore, il veicolo può percorrere una distanza massima di 100 km su una combinazione di strade urbane e rurali, trafficate e con arredo urbano al fine di tarare il sistema di sensori.

5.3. Procedure di prova

5.3.1. Prova del segnale di avviso

5.3.1.1. Far percorrere al veicolo di prova, con la CDCF attiva, una strada che presenti una striscia continua di delimitazione della corsia su almeno un lato della corsia.

Le condizioni e la velocità di prova del veicolo di prova devono essere comprese nell'intervallo di funzionamento del sistema.

Durante la prova occorre registrare la durata degli interventi della CDCF e dei segnali visivi e acustici di avviso.

Nel caso di cui al punto 3.6.4.1.1, il veicolo di prova deve essere condotto in modo da cercare di uscire dalla corsia e da provocare un intervento della CDCF di durata superiore a 10 secondi. Se non si riesce a effettuare tale prova, per esempio perché il tracciato utilizzato non lo permette, con il consenso dell'autorità di omologazione questo requisito può essere soddisfatto su base documentale.

I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se il segnale acustico di avviso è emesso entro 10 secondi dall'inizio dell'intervento.

Nel caso di cui al punto 3.6.4.1.2, il veicolo di prova deve essere condotto in modo da cercare di uscire dalla corsia e provocare almeno tre interventi del sistema entro un intervallo mobile di 180 secondi.

I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) per ogni intervento si attiva un segnale visivo di avviso che resta attivo per tutta la durata dell'intervento;
- b) in corrispondenza del secondo e del terzo intervento si attiva un segnale acustico di avviso;
- c) il segnale acustico di avviso del terzo intervento dura almeno 10 secondi in più rispetto a quello del secondo intervento.

5.3.1.2. Il costruttore deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti di cui ai punti 3.6.4.1.1 e 3.6.4.1.2 sono soddisfatti per l'intero arco operativo della CDCF. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova.

5.3.2. Prova del passaggio al controllo manuale dello sterzo

5.3.2.1. Far percorrere al veicolo di prova, con la CDCF attiva, una strada che presenti di una striscia continua di delimitazione della corsia su entrambi i lati della corsia.

Le condizioni e la velocità di prova del veicolo di prova devono essere comprese nell'intervallo di funzionamento del sistema.

Il veicolo deve essere condotto in modo da cercare di uscire dalla corsia e da provocare un intervento della CDCF. Nel corso dell'intervento il conducente deve esercitare sul comando dello sterzo la forza necessaria ad annullare l'intervento.

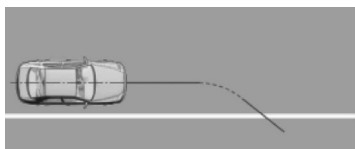
La forza e l'input di sterzata esercitati dal conducente sul comando dello sterzo per annullare l'intervento deve essere registrata.

I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se:

- a) la forza esercitata dal conducente sul comando dello sterzo per annullare l'intervento non supera 50 N;
- b) il passaggio al controllo manuale non comporta una perdita improvvisa di resistenza dello sterzo;
- c) per gli ELKS che non agiscono sullo sterzo stesso (per esempio CDCF mediante frenata differenziale), l'input di sterzata non deve superare i 25 gradi.



- 5.3.2.2. Il costruttore deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti di cui al punto 3.6.4 sono soddisfatti per l'intero arco operativo della CDCF. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova.
- 5.3.3. Prova di mantenimento della corsia
- 5.3.3.1. La CDCF deve essere sottoposta a prova per gli scenari n. 1 e n. 2 di cui al punto 3.6.2.
- 5.3.3.1.1. Le prove per tutti gli scenari devono essere effettuate con una velocità di deviazione laterale pari a 0,2 m/s e 0,5 m/s.
- 5.3.3.1.2. Il veicolo deve essere condotto su un percorso di prova costituito da un percorso iniziale rettilineo parallelo alla striscia continua di delimitazione della corsia sottoposta a prova, seguito da una curva a raggio fisso per imprimere al veicolo di prova una velocità laterale e un'imbardata note, seguita da un percorso nuovamente rettilineo lungo il quale non è applicata alcuna forza sul comando dello sterzo (per esempio staccando le mani dal volante).



- 5.3.3.1.3. La velocità del veicolo di prova durante la prova fino al punto di intervento del sistema deve essere di 72 km/h $\pm$ 1 km/h.
- La curva a raggio fisso percorsa in modo da imprimere la velocità laterale richiesta deve avere un raggio di 1 200 m o superiore.
- La velocità laterale richiesta deve essere raggiunta con una tolleranza di $\pm$ 0,05 m/s.
- Il costruttore del veicolo deve fornire informazioni che descrivano il raggio della curva da percorrere e il punto in cui il percorso del circuito chiuso e/o il comando della velocità devono essere terminati in modo tale da garantire una deriva libera al fine di non interferire con l'inibizione automatica di cui al punto 3.3.1.
- 5.3.3.2. I requisiti di prova sono considerati soddisfatti se il veicolo di prova non supera la striscia di delimitazione della corsia per una DTLM superiore a -0,3 m.
- 5.3.3.3. Il costruttore del veicolo deve inoltre dimostrare al servizio tecnico che i requisiti sono soddisfatti nell'intero intervallo di velocità e di deviazione laterale. Tale dimostrazione può basarsi su materiale documentale adeguato da allegarsi al verbale di prova.

PARTE 3

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UE (SISTEMA DEL VEICOLO)

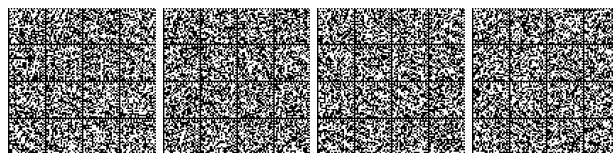
Notifica riguardante il *rilascio/l'estensione/il rifiuto/la revoca* ^(*) dell'omologazione di un tipo di veicolo relativamente al suo sistema di emergenza di mantenimento della corsia, a norma delle prescrizioni dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione ^(*), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/646

Numero del certificato di omologazione UE:

Motivo dell'estensione/del rifiuto/della revoca ^(*):

^(*) Cancellare quanto non pertinente.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31).



SEZIONE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
 - 0.2.1. Eventuali denominazioni commerciali:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:
 - 0.3.1. Posizione dell'eventuale marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:
- 0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

SEZIONE II

- 1. Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum.
 - 2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
 - 3. Data del verbale di prova:
 - 4. Numero del verbale di prova:
 - 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum.
 - 6. Luogo:
 - 7. Data:
 - 8. Firma:
- _____



*Addendum***al certificato di omologazione UE n. ...**

1. Informazioni aggiuntive
 - 1.1. Descrizione del sistema
 - 1.2. Dispositivi di disattivazione manuale dell'ELKS
 - 1.3. Descrizione dell'eventuale disattivazione automatica
 - 1.4. Descrizione dell'eventuale inibizione automatica
 - 1.5. Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)
 - 1.5.1 Intervallo di velocità dell'LDWS
 - 1.5.2. Descrizione tecnica o disegni dell'LDWS
 - 1.6. Funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF)
 - 1.6.1 Intervallo di velocità del CDCF
 - 1.6.2. Descrizione dell'impianto (in particolare se l'impianto utilizza lo sterzo o il freno)



ALLEGATO II

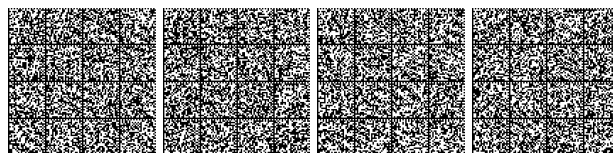
AUDIT DI SICUREZZA

1. Informazioni generali
 - 1.1. Il presente allegato contiene i requisiti speciali riguardanti la documentazione, la strategia di gestione dei guasti e le verifiche relative agli aspetti connessi alla sicurezza dei sistemi di controllo elettronico e dei sistemi complessi di controllo elettronico del veicolo che fanno parte del sistema di emergenza di mantenimento della corsia.
 - 1.1.1. I sistemi di controllo elettronico, in genere comandati tramite software, sono costruiti con componenti funzionali discreti quali sensori, centraline elettroniche e attuatori e sono connessi tramite collegamenti di trasmissione. Possono comprendere elementi meccanici, elettropneumatici o elettroidraulici.
 - 1.2. Il presente allegato non specifica criteri di prestazione del «sistema» previsto dal presente regolamento, ma descrive la metodologia utilizzata nel processo di progettazione e le informazioni che devono essere portate a conoscenza del servizio tecnico ai fini dell'omologazione.
 - 1.3. Tali informazioni devono dimostrare che il «sistema» rispetta, sia in assenza che in presenza di guasti, tutti i requisiti di prestazione specificati nella parte 2 dell'allegato I, e che è concepito per funzionare in modo da non arrecare rischi di rilievo per la sicurezza.
2. Documentazione
 - 2.1. Requisiti

Il costruttore deve fornire un fascicolo di documentazione che illustri le caratteristiche progettuali di base del «sistema» e il modo in cui esso è collegato agli altri sistemi del veicolo o con cui controlla direttamente le variabili di uscita. La documentazione deve spiegare la funzione o le funzioni del «sistema», tra cui le strategie di controllo, e il principio di sicurezza definiti dal costruttore. La documentazione deve essere sintetica, ma deve contenere dati oggettivi che dimostrino che nella progettazione e nello sviluppo sono state applicate le conoscenze tecniche specialistiche esistenti in tutti gli ambiti interessati. Ai fini dei controlli tecnici periodici, la documentazione deve descrivere le modalità di verifica dello stato di funzionamento corrente del «sistema».

Il servizio tecnico deve valutare il fascicolo di documentazione per accertarsi che il «sistema»:

 - a) sia concepito per funzionare, sia in assenza che in presenza di guasti, in modo da non arrecare rischi di rilievo per la sicurezza;
 - b) rispetti tutti i requisiti di prestazione specificati in altri punti del presente regolamento, sia in assenza che in presenza di guasti; e
 - c) sia stato sviluppato secondo il processo/metodo di sviluppo dichiarato dal costruttore, comprendente quanto meno i passaggi indicati al punto 2.4.4.
 - 2.1.1. La documentazione deve essere formata da due parti:
 - a) il fascicolo di documentazione ufficiale per l'omologazione, contenente il materiale indicato al punto 2 (ad eccezione di quello di cui al punto 2.4.4), che deve essere fornito al servizio tecnico all'atto della presentazione della domanda di omologazione. Tale fascicolo di documentazione deve costituire, per il servizio tecnico, il riferimento per le verifiche di cui al punto 3. Il servizio tecnico deve garantire che il fascicolo di documentazione resti disponibile per un determinato periodo di tempo, stabilito d'intesa con l'autorità di omologazione. Tale periodo deve essere di almeno 10 anni a partire dalla data di cessazione definitiva della produzione del veicolo;
 - b) il materiale supplementare e i dati analitici, di cui al punto 2.4.4, che devono essere conservati dal costruttore e messi a disposizione per i controlli del caso al momento dell'omologazione. Il costruttore deve garantire che il materiale e i dati analitici in questione restino disponibili per un periodo di 10 anni a partire dalla data di cessazione definitiva della produzione del veicolo.



- 2.2. Deve essere fornita una descrizione che spieghi in modo semplice tutte le funzioni, comprese le strategie di controllo del «sistema» e i metodi utilizzati per conseguire gli obiettivi dello stesso, e che indichi anche il meccanismo o i meccanismi con i quali vengono esercitate tali funzioni.
- Devono essere indicate tutte le funzioni descritte che possono essere annullate da funzioni prioritarie. Di esse va inoltre descritta la logica della modifica del funzionamento.
- 2.2.1. Deve essere fornito un elenco di tutte le variabili di ingresso e delle variabili rilevate e deve essere definito l'intervallo di lavoro delle stesse, unitamente a una descrizione delle modalità con cui ciascuna variabile influenza il comportamento del sistema.
- 2.2.2. Deve essere fornito l'elenco di tutte le variabili di uscita controllate dal «sistema», indicando per ogni variabile se il controllo si attua direttamente o attraverso un altro sistema del veicolo. Deve essere definito il campo in cui è probabile che il sistema eserciti il proprio controllo su ciascuna variabile di uscita.
- 2.2.3. Devono essere indicati i limiti di funzionamento (ossia i limiti fisici esterni entro cui il sistema è in grado di mantenere il controllo) che hanno rilevanza ai fini delle prestazioni del sistema.
- 2.3. Layout e schema del sistema
- 2.3.1. Inventario dei componenti
- Deve essere fornito un elenco di tutte le unità del «sistema», con l'indicazione degli altri sistemi del veicolo necessari per realizzare la funzione di controllo in questione.
- Deve essere presentato uno schema che mostri la combinazione delle varie unità e spieghi chiaramente la distribuzione dei componenti e le interconnessioni tra di essi.
- 2.3.2. Funzioni delle unità
- Deve essere indicata la funzione di ciascuna unità del «sistema» e devono essere illustrati i segnali che la collegano ad altre unità o ad altri sistemi del veicolo. Queste informazioni possono essere fornite mediante un diagramma a blocchi o di altro tipo con l'indicazione dei vari elementi, oppure per mezzo di una descrizione accompagnata da un diagramma.
- 2.3.3. Le interconnessioni all'interno del «sistema» devono essere indicate per mezzo di uno schema elettrico per i collegamenti di trasmissione elettrici, uno schema idraulico per i collegamenti di trasmissione pneumatici o idraulici e una rappresentazione schematica semplificata per i collegamenti meccanici. Devono essere visibili anche i collegamenti di trasmissione da e verso altri sistemi.
- 2.3.4. Deve esserci una corrispondenza chiara tra i collegamenti di trasmissione e i segnali veicolati tra le unità. Devono essere indicate le priorità dei segnali su percorsi molteplici di dati qualora possano influire sulle prestazioni o sulla sicurezza.
- 2.3.5. Identificazione delle unità
- Ciascuna unità deve poter essere identificata in modo chiaro e univoco (ad esempio con una marcatura per l'hardware e una marcatura o un segnale software di uscita per i contenuti software) in modo da associare l'hardware alla relativa documentazione.
- Quando in un'unica unità o in un unico computer sono combinate più funzioni che però, per maggior chiarezza e facilità di spiegazione, sono indicate in diagrammi a blocchi diversi, si deve utilizzare un'unica marcatura di identificazione dell'hardware. Il costruttore, utilizzando queste marcature di identificazione, deve indicare che gli elementi forniti sono conformi al documento corrispondente.
- 2.3.5.1. La marcatura di identificazione indica la versione dell'hardware e del software. Se la versione cambia e di conseguenza viene modificata la funzione dell'unità ai fini dell'applicazione del presente regolamento, anche la marcatura di identificazione deve essere modificata.
- 2.4. Principio di sicurezza del costruttore
- 2.4.1. Il costruttore deve fornire una dichiarazione in cui conferma che la strategia scelta per conseguire gli obiettivi del «sistema» non compromette, in assenza di guasti, la sicurezza di funzionamento del veicolo.



2.4.2. Per il software utilizzato nel «sistema» il costruttore deve spiegare l'architettura di massima e definire i metodi e gli strumenti di progettazione utilizzati. Il costruttore deve indicare, fornendo dati oggettivi, in che modo è stata realizzata la logica del sistema in fase di progettazione e sviluppo.

2.4.3. Il costruttore deve fornire al servizio tecnico una spiegazione dei criteri progettuali applicati nel «sistema» per garantire la sicurezza di funzionamento in presenza di guasti. Tali criteri possono essere per esempio:

- a) il ripiego su un funzionamento basato su un sistema parziale;
- b) il passaggio a un sistema di riserva separato;
- c) l'eliminazione della funzione di livello superiore.

In caso di avaria, il conducente deve essere avvertito, per esempio mediante un segnale o un messaggio di avviso. Se non è il conducente a disattivare il sistema, per esempio ponendo l'interruttore di accensione in posizione «off» o disattivando la funzione specifica per mezzo dell'apposito interruttore, se previsto, l'avviso deve essere presente fintantoché persiste la condizione di avaria.

2.4.3.1. Se il criterio scelto prevede una modalità di funzionamento parziale in presenza di determinati guasti, è necessario indicare di quali guasti si tratti e definire i limiti di efficienza risultanti.

2.4.3.2. Se il criterio scelto prevede il passaggio a un secondo sistema (di riserva) per conseguire l'obiettivo del sistema di controllo del veicolo, devono essere spiegati i principi del meccanismo di passaggio al sistema di riserva, la logica e il livello di ridondanza e tutti gli eventuali elementi di verifica di riserva e devono essere definiti i limiti di efficienza che ne risultano.

2.4.3.3. Se il criterio scelto prevede l'eliminazione della funzione di controllo elettronico di livello superiore, tutti i segnali di controllo di uscita corrispondenti associati a tale funzione devono essere inibiti in modo tale da limitare le perturbazioni in fase di transizione.

2.4.4. La documentazione deve essere accompagnata da un'analisi che illustri, in termini generali, il comportamento del sistema di fronte ai pericoli o guasti che si ripercuotono sul controllo o sulla sicurezza del veicolo.

Il metodo o i metodi scelti per l'analisi devono essere stabiliti e aggiornati dal costruttore e messi a disposizione del servizio tecnico per i controlli del caso al momento dell'omologazione.

Il servizio tecnico deve effettuare una valutazione dell'applicazione dell'approccio o degli approcci analitici che preveda:

- a) un esame dell'approccio alla sicurezza a livello di concetto (veicolo), con la conferma che sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
 - i) le interazioni con altri sistemi del veicolo;
 - ii) i malfunzionamenti del sistema, nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - iii) per le funzioni di cui al punto 2.2:
 - le situazioni in cui un sistema, in assenza di guasti, può creare rischi di rilievo per la sicurezza (per esempio a causa di una mancata o errata interpretazione dell'ambiente del veicolo);
 - un uso improprio da parte del conducente che sia ragionevolmente prevedibile;
 - la modifica intenzionale del sistema.

Tale approccio deve basarsi su un'analisi adeguata dei rischi/pericoli per la sicurezza del sistema;

- b) un esame dell'approccio alla sicurezza a livello di sistema. Tale analisi può basarsi su un'analisi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), FTA (Fault Tree Analysis) o su un processo simile adatto all'analisi della sicurezza del sistema;
- c) un esame dei piani di convalida e dei relativi risultati, che comprenda prove adeguate ai fini della convalida, per esempio prove secondo il metodo HIL (*Hardware in the Loop*), prove di funzionamento su strada del veicolo o qualsiasi metodo adeguato.



La valutazione deve consistere di controlli a campione di pericoli e guasti selezionati per verificare che le argomentazioni a sostegno del principio di sicurezza siano comprensibili e logiche e che i piani di convalida siano adeguati e siano stati completati.

Il servizio tecnico può eseguire o far eseguire prove, di cui al punto 3, tese a verificare il principio di sicurezza adottato.

2.4.4.1. La documentazione deve indicare in modo particolareggiato i parametri monitorati e definire, per ciascun guasto di cui al punto 2.4.4, il segnale di avviso per il conducente e/o per il personale incaricato della manutenzione/dei controlli tecnici.

2.4.4.2. Nella documentazione devono essere descritte le misure attuate per garantire che il «sistema» non pregiudichi il funzionamento sicuro del veicolo quando le prestazioni di tale sistema sono influenzate da fattori ambientali come il clima, la temperatura, la penetrazione di polvere, le infiltrazioni d'acqua, la presenza di ghiaccio ecc.

3. Verifiche e prove

3.1. Il funzionamento del «sistema», definito nei documenti prescritti ai sensi del punto 2, deve essere verificato con le prove descritte di seguito.

3.1.1. Verifica del funzionamento del «sistema»

Il servizio tecnico deve verificare il «sistema» in assenza di guasti, sottoponendo a prova una serie di funzioni selezionate fra quelle dichiarate dal costruttore in conformità al punto 2.2.

Per i sistemi elettronici complessi, le prove devono comprendere situazioni in cui una funzione dichiarata è annullata da funzioni prioritarie;

3.1.1.1. I risultati della verifica devono corrispondere alla descrizione fornita dal costruttore in conformità al punto 2.2, anche per quanto riguarda le strategie di controllo.

3.1.2. Verifica del principio di sicurezza di cui al punto 2.4

La reazione del «sistema» deve essere verificata quando è influenzata dal guasto di una qualsiasi unità singola, inviando alle unità elettriche o agli elementi meccanici i segnali di uscita corrispondenti, in modo da simulare gli effetti di guasti all'interno dell'unità. Il servizio tecnico deve effettuare questa verifica per almeno un'unità singola, ma non deve verificare la reazione del «sistema» ad avarie multiple simultanee di unità singole.

Il servizio tecnico deve verificare che queste prove riguardino aspetti che possono avere un influsso sulla manovrabilità del veicolo, oltre che sulle informazioni per l'utente (interfaccia uomo-macchina).

4. Verbalizzazione da parte del servizio tecnico

La verbalizzazione della valutazione da parte del servizio tecnico deve consentire la tracciabilità dei dati (per esempio nei registri del servizio tecnico devono essere riportate, in forma codificata, le versioni dei documenti controllati).

Un esempio di come potrebbe configurarsi il modulo per la valutazione del servizio tecnico a beneficio dell'autorità di omologazione è riportato in appendice.

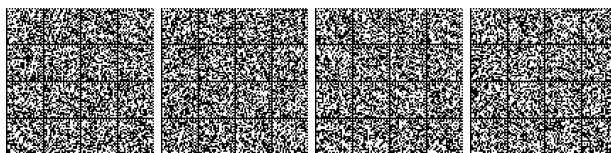


Appendice

Modello di modulo di valutazione dell'ELKS

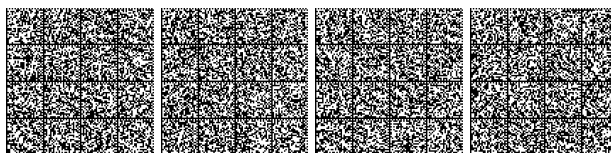
Verbale di collaudo n.:

1. Identificazione
 - 1.1. Marca del veicolo:
 - 1.2. Tipo:
 - 1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:
 - 1.4. Posizione dell'eventuale marcatura:
 - 1.5. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 1.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 - 1.7. Fascicolo di documentazione ufficiale del costruttore:
N. di riferimento della documentazione:
Data del primo rilascio:
Data dell'ultimo aggiornamento:
2. Descrizione del sistema o dei sistemi/del veicolo o dei veicoli di prova
 - 2.1. Descrizione generale:
 - 2.2. Descrizione di tutte le funzioni di controllo del «sistema» e dei metodi di intervento:
 - 2.3. Descrizione dei componenti e dei diagrammi delle interconnessioni interne del «sistema»:
 - 2.4. Descrizione generale:
 - 2.5. Descrizione di tutte le funzioni di controllo del «sistema» e dei metodi di intervento:
 - 2.6. Descrizione dei componenti e dei diagrammi delle interconnessioni interne del «sistema»:
3. Principio di sicurezza del costruttore
 - 3.1. Descrizione del flusso dei segnali e dei dati operativi e delle relative priorità:
 - 3.2. Dichiarazione del costruttore:
Il costruttore/i costruttoridichiara/dichiarano che la strategia scelta per conseguire gli obiettivi del«sistema»non pregiudica, in assenza di guasti, il funzionamento sicuro del veicolo.
 - 3.3. Schema dell'architettura software e metodi e strumenti di progettazione utilizzati:
 - 3.4. Indicazione dei criteri progettuali integrati nel «sistema» in presenza di guasti:
 - 3.5. Analisi documentate del comportamento del «sistema» in presenza di singoli pericoli o guasti:
 - 3.6. Descrizione delle misure attuate per i fattori ambientali:
 - 3.7. Disposizioni relative al controllo tecnico periodico del «sistema»:



- 3.8. Risultati della prova di verifica del «sistema» di cui all'allegato II, punto 3.1.1, del regolamento (UE) 2021/646 ⁽¹⁾.
- 3.9. Risultati della prova di verifica del principio di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.1.2, del regolamento (UE) 2021/646 ⁽¹⁾.
- 3.10. Data della prova:
- 3.11. L'esecuzione della prova e la verbalizzazione dei risultati hanno avuto luogo conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/646
Servizio tecnico che ha eseguito la prova
Firmato: Data:
- 3.12. Osservazioni:
- _____

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31).



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/647 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2021****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva.
- (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo e il cadmio esavalente sono sostanze soggette a restrizioni incluse nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- (4) Il 19 gennaio 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un'esenzione da inserire nell'allegato III di tale direttiva per quanto riguarda l'uso di composti di piombo e cadmio esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) («domanda di esenzione»).
- (5) La valutazione della domanda ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di tali consultazioni sono state pubblicate su un sito web dedicato.
- (6) Alcuni composti di piombo e di cromo esavalente sono contenuti in parti essenziali degli iniziatori elettrici e elettronici (IEE), come le testine elettriche, le cariche esplosive primarie e le cariche ritardanti pirotecniche. Gli IEE fa parte dei detonatori elettrici ed elettronici utilizzati principalmente per l'estrazione di minerali, le attività di costruzione e demolizione, nonché nei componenti di sistemi di salvataggio integrati.
- (7) Attualmente non esistono sul mercato alternative all'azoturo di piombo, allo stifenato di piombo, al dipicramato di piombo, al minio arancione (tetrossido di piombo), al biossido di piombo presenti negli IEE e al cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli IEE disponibili sul mercato, che soddisfino tutti i requisiti essenziali al fine di garantire il funzionamento sicuro degli IEE.

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



- (8) A causa della mancanza di alternative, la sostituzione o l'eliminazione dell'azoturo di piombo, dello stinato di piombo, del dipicramato di piombo, del minio arancione (tetrossido di piombo), del biossido di piombo e del cromato di bario è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico in alcuni componenti degli IEE. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.
- (9) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11.
- (10) L'esenzione richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di 5 anni a decorrere dal 20 aprile 2021, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

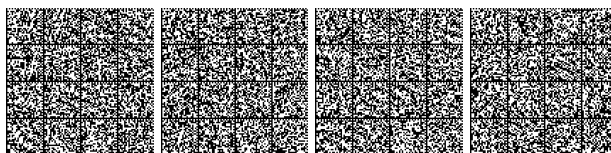


ALLEGATO

All'allegato III della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 45:

«45	L'azoturo di piombo, lo stinato di piombo, il dipicramato di piombo, il minio arancione (tetrossido di piombo), il biossido di piombo presenti negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) e il cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli iniziatori elettrici ed elettronici degli esplosivi per uso civile (professionale)	Si applica alla categoria 11 e scade il 20 aprile 2026.»
-----	--	--

21CE1420



DECISIONE (PESC) 2021/648 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2021

che modifica la decisione (PESC) 2018/299 che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/299 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (PESC) 2018/299 prevede un periodo di 42 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 («periodo di attuazione»).
- (3) Il 18 febbraio 2021 il consorzio dell'UE per la non proliferazione e il disarmo, in qualità di ente incaricato dell'attuazione, ha chiesto l'autorizzazione dell'Unione a prorogare il periodo di attuazione fino al 17 maggio 2022 a causa delle sfide derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19.
- (4) Le attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2018/299 possono essere proseguite fino al 17 maggio 2022 senza conseguenze sul piano delle risorse finanziarie.
- (5) È pertanto opportuno modificare la decisione (PESC) 2018/299 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/299 è così modificata:

- (1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 17 maggio 2022.»;
- (2) la sezione 4 dell'allegato è sostituita dalla seguente:

«4. **Durata**

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di 48 mesi. I progetti si concluderanno il 17 maggio 2022.».

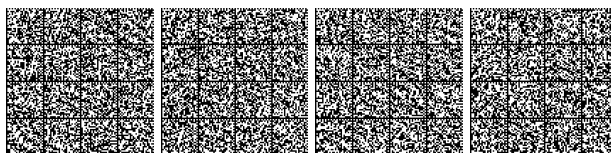
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2018/299 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 46).



DECISIONE (PESC) 2021/649 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2021

sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 2 aprile 2013 tramite la sua risoluzione A/RES/67/234 B. L'ATT è stato di conseguenza aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri sono parti dell'ATT.
- (2) L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali per il raggiungimento degli obiettivi dell'ATT sono la sua efficace attuazione a opera degli Stati parte dell'ATT («Stati parte») e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è, per definizione, un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il 16 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/768/PESC ⁽¹⁾ e il 29 maggio 2017 la decisione (PESC) 2017/915 ⁽²⁾, ampliando in tal modo il portafoglio dell'Unione di assistenza relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all'ATT.
- (3) L'ATT istituisce un segretariato («segretariato dell'ATT») per assistere gli Stati parte nell'effettiva attuazione dell'ATT. Il segretariato dell'ATT si assume le seguenti responsabilità: ricevere, mettere a disposizione e distribuire le relazioni come previsto dall'ATT; mantenere e fornire agli Stati parte l'elenco dei punti di contatto nazionali; agevolare l'abbinamento delle offerte e delle richieste di assistenza relative all'attuazione dell'ATT e promuovere la cooperazione internazionale come richiesto; agevolare i lavori della conferenza degli Stati parte, anche occupandosi dei preparativi e fornendo i servizi necessari per le riunioni a norma del trattato ed esercitare le altre funzioni stabilite dalle conferenze degli Stati parte. Il segretariato dell'ATT gestisce inoltre il fondo fiduciario volontario, istituito dagli Stati parte a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'ATT al fine di assistere gli Stati parte nell'attuazione dell'ATT. Inoltre, la quarta conferenza degli Stati parte ha affidato al segretariato dell'ATT la gestione del programma di sponsorizzazione dell'ATT, istituito per facilitare la partecipazione dei rappresentanti degli Stati alle riunioni dell'ATT.
- (4) Nell'ambito della sua strategia globale del 2016 per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, l'Unione si è impegnata a promuovere un ordine mondiale basato sulle regole. L'Unione ha interesse a promuovere norme concordate per produrre beni pubblici globali e contribuire a un mondo pacifico e sostenibile. L'Unione promuove un ordine mondiale basato sulle regole con il multilateralismo come principio fondamentale e, al centro, l'ONU. L'Unione appoggia con determinazione l'aumento delle adesioni, l'universalizzazione, la piena attuazione e

⁽¹⁾ Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sulle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, sulle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).



applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, compreso l'ATT. Nel contesto di questi obiettivi strategici generali, il sostegno per il segretariato dell'ATT rientra perfettamente nell'obiettivo specifico di rafforzare il sistema multilaterale su cui si fonda un commercio responsabile di armi.

- (5) Il segretariato dell'ATT si trova nella posizione ideale per mantenere i contatti con tutte le organizzazioni multilaterali, regionali, nazionali e della società civile che realizzano progetti a sostegno dell'universalizzazione o dell'attuazione dell'ATT. L'Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso e di materiali di armamento. Il segretariato dell'ATT mira a garantire che i suoi progetti siano complementari ai programmi esistenti dell'Unione di assistenza al controllo delle esportazioni di armi e beni a duplice uso, come quelli di cui alla decisione (PESC) 2017/915,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di sostenere l'efficace attuazione e l'universalizzazione del trattato sul commercio delle armi (ATT), l'Unione sostiene le attività del segretariato dell'ATT nell'avvio di attività che hanno gli obiettivi seguenti:

- fornire sostegno agli Stati parte dell'ATT al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT;
- rafforzare l'assetto istituzionale del segretariato dell'ATT quale principale organo preposto ad assistere gli Stati parte dell'ATT nell'attuazione dell'ATT.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene le attività di progetto seguenti:

- a) sostegno allo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell'ATT;
- b) istituzione di un registro di esperti per sviluppare la capacità degli esperti ATT locali e regionali di fornire consulenza e formazione sull'attuazione dell'ATT a livello locale e regionale («formazione dei formatori»);
- c) sostegno a una banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

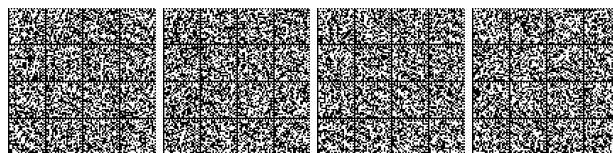
2. L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretariato dell'ATT.

3. Il segretariato dell'ATT svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il segretariato dell'ATT.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 370 000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.



3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con il segretariato dell'ATT. L'accordo prevede che il segretariato dell'ATT assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dal segretariato dell'ATT. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui tale accordo non sia stato concluso entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS



ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

1. Progetti**1.1. Progetto 1: Sostegno allo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell'ATT****1.1.1. Obiettivo generale del progetto**

Sviluppare le capacità dei punti di contatto nazionali degli Stati parte, anche ampliando la loro conoscenza degli obblighi derivanti dall'ATT e sensibilizzandoli sull'evoluzione del processo ATT.

1.1.2. Contesto

Su raccomandazione del gruppo di lavoro «Trasparenza e rendicontazione», la 3ª conferenza degli Stati parte ha incaricato il segretariato dell'ATT di elaborare un documento di orientamento per i punti di contatto nazionali che descriva il ruolo e i possibili compiti che spettano a tale funzione, compreso quello di garantire che le relazioni obbligatorie in ambito ATT siano elaborate e presentate in modo tempestivo e completo. Oltre a ciò, il segretariato dell'ATT ha ravvisato la necessità di assicurare che i punti di contatto nazionali partecipino alle riunioni dell'ATT – comprese le riunioni preparatorie e quelle dei gruppi di lavoro – in modo costruttivo.

1.1.3. Attività e realizzazioni

Il progetto prevedrebbe le seguenti attività e realizzazioni concrete:

- a) elaborare un documento di orientamento per i punti di contatto nazionali che descriva il ruolo e i possibili compiti che spettano a tale funzione;
- b) creare una pagina o un portale web dedicati specificamente ai punti di contatto nazionali, con link alle informazioni che li riguardano;
- c) organizzare tre briefing di durata compresa tra mezza giornata e una giornata, prima di ogni riunione dell'ATT, dedicati ai punti di contatto nazionali, nei quali si fornirebbero loro informazioni e aggiornamenti sulla successiva riunione e si darebbe loro l'occasione di porre quesiti e chiedere chiarimenti; e
- d) istituire un meccanismo inteso a sensibilizzare in modo periodico e sistematico i punti di contatto nazionali su base individuale, per sostenere il loro impegno in materia di ATT.

1.1.4. Risultati attesi del progetto

- a) Miglioramento della conoscenza degli obblighi derivanti dall'ATT (compresa la rendicontazione) tra i punti di contatto nazionali dell'ATT;
- b) aumento della consapevolezza del processo ATT;
- c) ampia diffusione del materiale informativo sull'ATT presso i punti di contatto nazionali e non solo.

1.1.5. Beneficiari

Punti di contatto nazionali degli Stati parte.

1.2. Progetto 2: Registro di esperti (formazione dei formatori)**1.2.1. Obiettivo generale del progetto**

Sviluppare la capacità degli esperti ATT locali e regionali di fornire consulenza e formazione sull'attuazione dell'ATT a livello locale e regionale, in modo da ridurre la dipendenza da consulenti e organizzazioni internazionali, migliorare la qualità della formazione e dell'assistenza all'attuazione e contribuire ad adattare in modo più mirato gli sforzi di sviluppo delle capacità.



1.2.2. Contesto

Sebbene alcuni progetti del fondo fiduciario volontario siano stati attuati con il sostegno di organizzazioni locali e consulenti nazionali o regionali, la maggior parte dei progetti di tale fondo attuati dal momento della sua istituzione da parte della 2ª conferenza degli Stati parte ha visto il coinvolgimento/impiego di esperti *internazionali* e/o di un partner esecutivo del progetto costituito da un'organizzazione *internazionale* (per esempio, un'entità delle Nazioni Unite) o una ONG *internazionale*. Continuare ad affidarsi a competenze internazionali non è efficiente né sostenibile, per i seguenti motivi:

- 1) gli spostamenti internazionali necessari per consentire agli esperti internazionali di partecipare a laboratori di formazione e moderarli e le diarie o gli onorari richiesti dagli esperti internazionali rappresentano un costo elevato (rispetto al costo connesso all'impiego di un esperto locale o regionale); e
- 2) continuare ad affidarsi a esperti internazionali non favorisce lo sviluppo delle capacità e delle competenze dei consulenti locali e regionali, che potrebbero fornire una formazione e un'assistenza all'attuazione continue e su misura nel lungo periodo.

Inoltre, l'esperienza del fondo fiduciario volontario mostra chiaramente che alcuni consulenti e organizzazioni necessiterebbero di un sostegno in termini di sviluppo per poter svolgere pienamente le proprie funzioni nei progetti di attuazione dell'ATT. Il segretariato dell'ATT desidera affrontare le questioni relative alla dipendenza da consulenti e organizzazioni internazionali e alla qualità di una parte della formazione e dell'assistenza fornite attraverso un progetto che miri a sviluppare la capacità dei consulenti locali e regionali di fornire formazione e assistenza all'attuazione.

1.2.3. Attività e realizzazioni

Il progetto prevedrebbe le seguenti attività e realizzazioni concrete:

- a) progettare un laboratorio di «formazione dei formatori» che sviluppi la capacità dei consulenti locali e regionali di fornire una formazione e un'assistenza all'attuazione di qualità;
- b) elaborare materiali di formazione per facilitare i laboratori di «formazione dei formatori»;
- c) avviare attività di sensibilizzazione rivolte ai consulenti delle regioni interessate in vista della partecipazione ai laboratori di «formazione dei formatori» su misura; e
- d) svolgere sei laboratori di «formazione dei formatori» in diverse regioni.

1.2.4. Risultati attesi del progetto

- a) Aumento del numero di consulenti locali e regionali che siano «esperti» in materia di ATT – approvati dal segretariato dell'ATT – e in grado di fornire una formazione e un'assistenza all'attuazione di qualità a livello locale e regionale;
- b) elaborazione di un elenco pubblico di consulenti approvati dal segretariato dell'ATT in grado di fornire una formazione e un'assistenza all'attuazione di qualità in materia di ATT (registro di esperti). Tale elenco potrebbe, per esempio, essere distribuito ai potenziali beneficiari del fondo fiduciario volontario che siano alla ricerca di consulenti o partner esecutivi del progetto.

1.2.5. Beneficiari

- Consulenti locali e regionali.
- Donatori e beneficiari del fondo fiduciario volontario.

1.3. Progetto 3: Sostegno a una banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse

1.3.1. Obiettivo generale del progetto

Sviluppare un meccanismo per abbinare le offerte e richieste di assistenza relative all'attuazione del trattato, al fine di ridurre la duplicazione e la sovrapposizione dei progetti di assistenza in materia di ATT e aumentare il numero di Stati che ricevono assistenza mirata.

1.3.2. Contesto

A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), dell'ATT, il segretariato dell'ATT è incaricato di facilitare l'abbinamento delle offerte e richieste di assistenza relative all'attuazione del trattato. Sebbene gli Stati parte siano incoraggiati a richiedere assistenza, ove necessario, e a fornirne, su richiesta, non esiste un meccanismo formale per la richiesta o l'offerta di assistenza a norma dell'ATT. Inoltre, gli attuali modelli di comunicazione non comprendono uno strumento per la



richiesta o l'offerta di assistenza (previsto invece dai modelli utilizzati in altri processi, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro). Il segretariato dell'ATT desidera esaminare le opzioni per lo sviluppo di una banca dati o altro meccanismo di abbinamento delle esigenze e delle risorse per l'attuazione dell'ATT, in ottemperanza dell'obbligo previsto dal trattato, e rafforzare la cooperazione e l'assistenza internazionali.

1.3.3. Attività e realizzazioni

Il progetto prevedrebbe le seguenti attività e realizzazioni concrete:

- a) esaminare le opzioni per istituire un meccanismo di abbinamento delle esigenze e delle risorse, anche attraverso un esame comparativo dei meccanismi esistenti in altri consessi, nonché mediante consultazioni con i beneficiari e i donatori;
- b) progettare e istituire un meccanismo di abbinamento delle esigenze e delle risorse, compresa una banca dati elettronica delle richieste e delle offerte di assistenza, nonché sviluppare uno strumento online per la richiesta di assistenza; e
- c) lanciare, pubblicizzare e mantenere il meccanismo di abbinamento delle esigenze e delle risorse.

1.3.4. Risultato atteso del progetto

Miglioramento delle informazioni relative alle esigenze di assistenza degli Stati parte e alle risorse disponibili per rispondere a tali esigenze.

Il meccanismo sviluppato sarebbe strettamente allineato al fondo fiduciario volontario (gestito dal segretariato dell'ATT) per garantire la complementarità tra i meccanismi di assistenza.

1.3.5. Beneficiari

- Stati parte e Stati firmatari che necessitano di assistenza per l'attuazione dell'ATT.
- Stati donatori alla ricerca di progetti di attuazione dell'ATT da sostenere.

2. Considerazioni

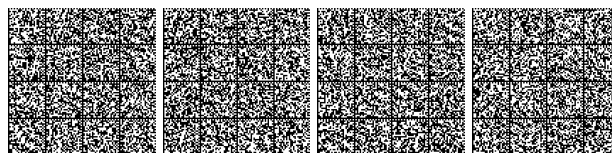
2.1. Assicurare la complementarità con la sensibilizzazione sull'ATT in corso

Il segretariato dell'ATT è a conoscenza di altri fondi impegnati nel finanziamento di progetti relativi all'attuazione dell'ATT, quali il meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR) e, naturalmente, il progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT. Il segretariato dell'ATT ha collaborato strettamente con i soggetti che gestiscono/attuano le due azioni, compresi l'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) ed Expertise France, nell'intento di evitare la duplicazione dei finanziamenti. Ciò ha comportato la condivisione periodica – e riservata – di informazioni sulle domande ricevute e sui progetti approvati dai vari fondi.

Nel contesto del sostegno dell'UE al segretariato dell'ATT, quest'ultimo svilupperebbe e sfrutterebbe le relazioni stabilite con BAFA ed Expertise France per garantire la complementarità tra il progetto del segretariato dell'ATT finanziato dall'UE e i lavori in corso nell'ambito del progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT. Per esempio, il segretariato dell'ATT chiederebbe ai membri del gruppo di esperti dell'UE di partecipare a un laboratorio a livello di esperti per convalidare il materiale formativo elaborato per l'elemento «formazione dei formatori» del progetto 2 (Registro di esperti (formazione dei formatori)) e per condividere le loro esperienze e gli insegnamenti appresi.

Inoltre, il segretariato dell'ATT chiederebbe il contributo dei partner esecutivi dei progetti dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT nell'individuazione dei rappresentanti degli Stati e di altri soggetti da selezionare per la partecipazione al programma di «formazione dei formatori» del segretariato dell'ATT. Quest'ultimo potrebbe inoltre collaborare con i partner esecutivi e gli esperti del progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT per enucleare le eventuali esigenze di assistenza degli Stati interessati individuate nell'ambito dell'esercizio di elaborazione di una tabella di marcia dell'UE e di altre attività di sensibilizzazione dell'UE. Tali informazioni potrebbero essere utilizzate per alimentare la banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse prevista nel progetto 3 (Sostegno a una banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse).

In sintesi, il segretariato dell'ATT rileva molte opportunità per un dialogo/partenariato costante con il progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT inteso a garantire la complementarità tra i due progetti, che mirano all'obiettivo condiviso di un'efficace attuazione dell'ATT.



2.2. Impatto e implicazioni della COVID-19

La COVID-19 sta avendo ripercussioni nella maggior parte dei paesi del mondo, seppure in misura diversa. Le restrizioni agli spostamenti, alle dimensioni delle riunioni e ai viaggi imposte da molti paesi in risposta alla pandemia avranno probabilmente un impatto sull'attuazione dei progetti ATT nei prossimi mesi, forse anche nei prossimi anni.

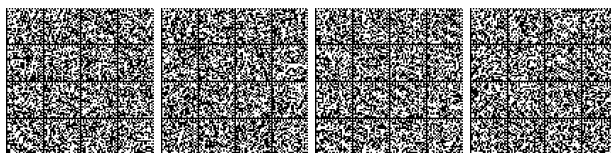
Inoltre, poiché la durata della pandemia di COVID-19 e i suoi effetti non sono chiari e non possono essere previsti in questa fase, sarà difficile sapere con certezza quali saranno le implicazioni per le attività di progetto che comportano viaggi internazionali e/o riunioni in presenza, così come per le tempistiche.

Nella pianificazione dei progetti, il segretariato dell'ATT terrà conto di tali circostanze nei modi seguenti.

In primo luogo, il segretariato dell'ATT ha elaborato una bozza di calendario per l'attuazione dei tre progetti presentati nella proposta, che garantisce che gran parte dell'attività di preparazione documentale, pianificazione, sensibilizzazione, ricerca e redazione necessaria per ciascuno dei progetti avvenga nei primi 15 mesi del progetto (aprile 2021 - giugno 2022). Lo svolgimento delle attività che richiedono la partecipazione in presenza – in particolare i laboratori di «formazione dei formatori» previsti nel progetto 2 (Registro di esperti (formazione dei formatori)) – verrebbe programmato per il secondo anno del progetto (luglio-novembre 2022). Naturalmente, qualora nell'ottobre 2022 la pandemia di COVID limiti ancora la possibilità di viaggiare e di svolgere laboratori in presenza, potrà essere necessario prendere in considerazione l'ipotesi di una proroga o di un altro piano di emergenza.

In secondo luogo, il segretariato dell'ATT dispone di piani di emergenza per quanto riguarda alcune attività di progetto che prevedono l'interazione faccia a faccia o la presenza fisica. Per esempio, il progetto 1 (Sostegno allo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell'ATT) prevede l'organizzazione di un briefing, di durata compresa tra mezza giornata e una giornata, prima di ogni riunione dell'ATT (a partire dall'8° ciclo della conferenza degli Stati parte), dedicato ai punti di contatto nazionali, nel quale si fornirebbero loro informazioni e aggiornamenti sulla successiva riunione e si darebbe loro l'occasione di porre quesiti e chiedere chiarimenti. Pur auspicando che tali briefing possano svolgersi e si svolgano effettivamente in presenza prima di ciascuna riunione dell'ATT (così come la riunione stessa), qualora ciò non dovesse essere possibile per via delle limitazioni legate alla COVID, essi potrebbero essere organizzati virtualmente, suddivisi per regione (se necessario) per tenere conto dei fattori legati al fuso orario e alla lingua.

21CE1422



DECISIONE (UE) 2021/650 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2021

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (2) I negoziati con gli Stati Uniti d'America si sono conclusi e il 5 marzo 2021 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea («accordo»).
- (3) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

21CE1423



**DECISIONE (UE) 2021/651 DEL CONSIGLIO
del 19 aprile 2021**

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (2) I negoziati con l'Argentina si sono conclusi e il 5 febbraio 2021 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea («accordo»).
- (3) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, con riserva della sua conclusione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021

*Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS*

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/652 DELLA COMMISSIONE**del 10 febbraio 2021****che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, lettera a), punti ii) e vi), lettera b), lettera c), punti i) e ii), e lettera d), l'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 231, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo II del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative alle attività e ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) Gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni di produttori di esternalizzare determinate attività. In alcuni Stati membri le organizzazioni di produttori sono grandi imprese, che in molti casi detengono più livelli di filiali. Le disposizioni in materia di esternalizzazione dovrebbero pertanto essere riformulate per includere i casi in cui le attività sono esternalizzate a soggetti strettamente collegati al produttore.
- (3) Negli ultimi anni la produzione di funghi non è più limitata al genere *Agaricus*. Le organizzazioni di produttori specializzate nella produzione di funghi producono altre varietà di funghi coltivati quali *Pleurotus*, *Shiitake* e *Agrocybe*, che corrispondono alle esigenze del mercato e alle aspettative dei consumatori. Pertanto è opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla base di calcolo del valore della produzione commercializzata di funghi destinati alla trasformazione, al fine di coprire un maggior numero di varietà di funghi coltivati.
- (4) Conformemente alle proposte legislative della Commissione sulla futura politica agricola comune (PAC), il regime di aiuti per gli ortofrutticoli sarà integrato nei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri. In attesa dell'adozione di tali proposte, il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce alcune disposizioni transitorie per gli anni 2021 e 2022. In particolare, per garantire la corretta integrazione di detto

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GUL 138 del 25.5.2017, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GUL 437 del 28.12.2020, pag. 1).



regime di aiuti nella futura PAC, i programmi operativi in vigore nel settore degli ortofrutticoli che non abbiano raggiunto la durata massima di cinque anni possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022. Inoltre i nuovi programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli possono essere approvati solo per una durata massima di tre anni. Poiché i programmi operativi in questione devono essere conformi alla strategia nazionale, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prorogare la rispettiva strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025.

- (5) L'indennizzo assicurativo ricevuto in alcuni casi di riduzione della produzione può essere incluso nel calcolo del valore della produzione commercializzata. È opportuno precisare quando debba essere incluso, ossia nel calcolo del valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui è effettivamente versato.
- (6) Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi devono essere limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese relative ad azioni e misure nell'ambito dei programmi operativi, l'uso da parte degli Stati membri di tassi forfettari, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie dovrebbe essere allineato alle norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale.
- (7) Il titolo II, capo III, del regolamento delegato (UE) 2017/891 contiene norme sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi, tra l'altro, i ritiri dal mercato. Nella sua relazione speciale n. 23/2019 «Stabilizzazione del reddito degli agricoltori: è disponibile una gamma completa di strumenti, ma occorre porre rimedio al loro limitato utilizzo e alle compensazioni eccessive», del 5 dicembre 2019 ⁽⁴⁾, la Corte dei conti europea ha espresso preoccupazioni per quanto riguarda alcuni aspetti del regime di ritiro degli ortofrutticoli, in particolare riguardo ai prodotti trasformati ottenuti da prodotti ritirati, ravvisando un rischio di compensazione eccessiva. La Corte dei conti europea raccomanda di stabilire l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per i ritiri di ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita, al fine di evitare possibili effetti di compensazione eccessiva. Pertanto le disposizioni relative al sostegno per i ritiri dal mercato di ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita dovrebbero specificare che i pagamenti ai trasformatori devono compensare unicamente i costi di trasformazione, evitando qualsiasi sovracompensazione.
- (8) È opportuno chiarire le norme relative al sostegno per i ritiri dal mercato che riguardano l'applicazione del limite del 5 % del volume della produzione commercializzata.
- (9) Tenuto conto dell'importanza di razionalizzare, semplificare e coordinare meglio gli strumenti esistenti e integrarli se necessario con nuove azioni, è opportuno che le disposizioni relative all'attuazione delle azioni di assicurazione del raccolto siano allineate alle norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale.
- (10) Per aumentare l'attrattiva della misura di orientamento quale misura di prevenzione e gestione delle crisi, è opportuno rendere più flessibili le condizioni di ammissibilità per il destinatario dell'orientamento.
- (11) Le organizzazioni di produttori sono tenute a valutare l'attuazione dei loro programmi operativi. Poiché l'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ⁽⁵⁾ è stato sostituito, è opportuno sopprimere il riferimento a tale articolo nelle norme relative alla relazione di valutazione che figurano nel regolamento delegato (UE) 2017/891.
- (12) Alcune disposizioni transitorie sono obsolete e dovrebbero quindi essere soppresse.
- (13) A norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione la media ponderata dei prezzi alla produzione rilevati per i prodotti ortofrutticoli corrispondenti ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e alle presentazioni di cui all'allegato VI di detto regolamento. Al fine di rispecchiare fedelmente la situazione del mercato è opportuno aggiornare i dettagli su «tipo/varietà», «presentazione/calibro» e «mercati rappresentativi» per quanto riguarda i pomodori e le mele di cui a tale allegato.

⁽⁴⁾ Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 23/2019 «Stabilizzazione del reddito degli agricoltori: è disponibile una gamma completa di strumenti, ma occorre porre rimedio al loro limitato utilizzo e alle compensazioni eccessive» - <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=52395>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).



Inoltre, al fine di allineare quanto più possibile il sistema di comunicazione dei prezzi previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/891 alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽⁹⁾, l'elenco dei prodotti per i quali gli Stati membri devono comunicare settimanalmente i prezzi alla Commissione dovrebbe essere ridotto da 32 a 16 prodotti. Tale elenco limitato a 16 prodotti sarebbe identico all'elenco di prodotti che figura nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/891. Infine, è opportuno depennare il Regno Unito dall'elenco dei «mercati rappresentativi».

- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/891,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato:

- (1) l'articolo 13 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine "filiale" comprende qualsiasi soggetto facente parte di una catena di filiali. Tuttavia, gli Stati membri possono escludere l'esternalizzazione di attività a un soggetto facente parte di una catena di filiali.»;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale scritto in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale o un soggetto facente parte di una catena di filiali, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività.

Tuttavia, l'attività si considera svolta dall'organizzazione di produttori se è effettuata da un'associazione di organizzazioni di produttori o da una cooperativa i cui soci sono essi stessi cooperative qualora l'organizzazione di produttori ne sia socia o da una filiale o da un soggetto facente parte di una catena di filiali che soddisfa il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8.»;

- (2) l'articolo 22 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) al 70 % per i funghi in scatola *Agaricus bisporus* e altri funghi coltivati conservati in salamoia;»

- b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.»;

- (3) all'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Gli Stati membri possono decidere di prorogare la loro strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di proroga.»;

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).



- (4) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie, fatta eccezione per le spese connesse alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Inoltre gli Stati membri possono decidere di usare tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie differenziati per tenere conto di specificità regionali o locali.»;

- (5) l'articolo 45 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«La somma delle spese di trasporto, cernita e imballaggio dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di ortofrutticoli trasformati di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e agli allegati IV e V di detto regolamento, aggiunta al massimale di sostegno per i ritiri dal mercato di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2 del presente articolo, non supera il prezzo medio di mercato nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori" o nella fase di "uscita dal trasformatore" del prodotto trasformato in questione nei tre anni precedenti.»;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La quota di ritiri dal mercato di un dato prodotto di una data organizzazione di produttori effettuati in un dato anno è stabilita come segue:

- a) non supera il 10 % del volume medio della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni precedenti; e
- b) in totale, la somma delle percentuali nell'arco di tre anni consecutivi non supera 15 sommando la quota calcolata conformemente alla lettera a) per l'anno in corso alle quote dei ritiri dal mercato dei due anni precedenti calcolate sulla base del rispettivo volume di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei medesimi due anni precedenti.

In mancanza dei dati sul volume della produzione commercializzata di uno o di tutti gli anni precedenti, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Tuttavia, tale percentuale di ritiri non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

- (6) all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite.»;

- (7) all'articolo 51 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il destinatario dell'orientamento è un'organizzazione di produttori riconosciuta, un gruppo di produttori riconosciuto o i singoli produttori, non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni.»;

- (8) all'articolo 57, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La valutazione assume la forma di una relazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo.»;

- (9) all'articolo 80, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

- (10) gli allegati II, III e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

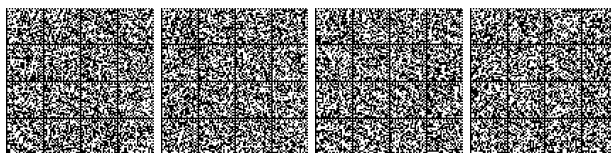
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati II, III e VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono così modificati:

(1) all'allegato II, il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19. Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all'organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad una filiale o un soggetto facente parte di una catena di filiali conforme al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8.»;

(2) l'allegato III è così modificato:

a) al punto 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie per ognuna delle categorie di spese ammissibili di cui al primo comma.»;

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Spese per riunioni e corsi di formazione, ove siano attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio.»;

(3) l'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Comunicazioni dei prezzi di cui all'articolo 55, paragrafo 1

Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercati rappresentativi
Pomodori	Tondi	Calibro 47-102 mm, alla rinfusa, in imballaggi da 5 o 6 kg	Belgio Bulgaria Germania Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Paesi Bassi Polonia Portogallo Romania
	A grappolo	Tutti i tipi di pomodoro a grappolo, ma solo se il calibro medio dei singoli pomodori è pari o superiore a 47 mm, in imballaggi da 5 o 6 kg	
	Speciali/Ciliegia	Pomodori sfusi o a grappolo, pomodori speciali, solo se il calibro medio dei singoli pomodori è inferiore a 47 mm (40 mm per i pomodori ciliegia), in imballaggi da 250-500 g ca.	
Albicocche	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 45 - 50 mm Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Bulgaria Grecia Spagna Francia Italia Ungheria
Pesche noci	Polpa bianca	Calibro A/B Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Grecia Spagna Francia Italia
	Polpa gialla	Calibro A/B Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	

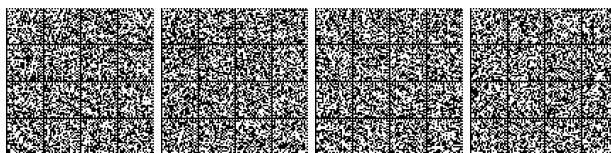


Pesche	Polpa bianca	Calibro A/B Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Portogallo
	Polpa gialla	Calibro A/B Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	
Uve da tavola	Qualsiasi tipo e varietà consemi	Vaschette o imballaggi da 1 kg	Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Portogallo
	Qualsiasi tipo e varietà senza semi	Vaschette o imballaggi da 1 kg	
Pere	Blanquilla	Calibro 55/60, imballaggi da 5-10 kg ca.	Belgio Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Paesi Bassi Polonia Portogallo
	Conference	Calibro 60/65+, imballaggi da 5-10 kg ca.	
	Williams	Calibro 65+/75+, imballaggi da 5-10 kg ca.	
	Rocha		
	Abbé Fétel	Calibro 70/75, imballaggi da 5-10 kg ca.	
	Kaiser		
	Doyenné du Comice	Calibro 75/90, imballaggi da 5-10 kg ca.	
Mele	Braeburn	Calibro 65/80, imballaggi da 5-20 kg ca.	Belgio Cechia Germania Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania
	Cox orange Elstar Gala Golden delicious		
	Jonagold (o Jonagored) Idared Fuji		
	Shampion		
	Granny smith Red delicious e altre varietà rosse Boskoop		
Mandarini satsuma	Tutte le varietà	Calibro 1-X-3, imballaggi da 10-20 kg ca.	Spagna
Limoni	Tutte le varietà	Calibro 3 - 4, imballaggi da 10-20 kg ca.	Grecia Spagna Italia
Clementine	Tutte le varietà	Calibro 1-X-3, imballaggi da 10-20 kg ca.	Grecia Spagna Italia
Mandarini	Tutte le varietà	Calibro 1 - 2, imballaggi da 10-20 kg ca.	Grecia Spagna Italia Portogallo



Arance	Salustiana Navelinas Navelate	Calibro 3 - 6, imballaggi da 10-20 kg ca.	Grecia Spagna Italia Portogallo
	Lanelate Valencia late		
	Tarocco		
	Navel		
Cavolfiori	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 16 - 20 cm	Germania Spagna Francia Italia Polonia
Melanzane	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 40+/70+	Spagna Italia Romania
Cocomeri	Qualsiasi tipo e varietà	Norme usuali nel mercato rappresentativo	Grecia Spagna Italia Ungheria Romania
Meloni	Qualsiasi tipo e varietà	Norme usuali nel mercato rappresentativo	Grecia Spagna Francia Italia»

21CE1425



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/653 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2021****che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2021) 2587]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

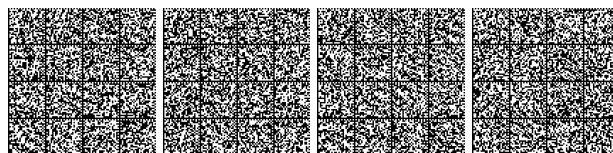
- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste ("i piani"). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I di tale direttiva.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione ("l'elenco").
- (3) L'Albania ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. Poiché tale piano non riguarda i crostacei, è opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (4) La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (5) Le Isole Falkland hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini.
- (6) Le Isole Fær Øer hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).



- (7) Il Guatemala ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (8) L'Iran ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (9) Il Kirghizistan è attualmente incluso nell'elenco di approvazione per il miele. Tale paese terzo ha presentato alla Commissione un piano per il miele che non offre garanzie sufficienti. È pertanto opportuno eliminare dall'elenco la voce relativa al Kirghizistan concernente il miele.
- (10) La Moldova ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per il latte. Il piano per il latte offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e inserire il latte nella voce dell'elenco relativa alla Moldova.
- (11) Il Montenegro ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini.
- (12) Il Marocco ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (13) Il Mozambico ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (14) La Namibia ha presentato alla Commissione un piano per la selvaggina selvatica e per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire la selvaggina selvatica e gli ovini nella voce dell'elenco relativa alla Namibia. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini.
- (15) Il Nicaragua ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (16) La Nigeria ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa alla Nigeria per l'acquacoltura, specificando che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (17) La Nuova Caledonia ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
- (18) L'Oman ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa all'Oman per l'acquacoltura, specificando che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (19) Taiwan ha presentato alla Commissione un piano per le uova. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire le uova nella voce dell'elenco relativa a Taiwan.
- (20) La Tanzania ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.



- (21) Il Togo ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Togo per il miele.
- (22) La Tunisia ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (23) L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
- (24) Sebbene non abbia presentato alla Commissione un piano per le uova, la Colombia ha fornito garanzie per quanto riguarda le uova e gli ovoprodotti originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare detti prodotti nell'Unione. È pertanto opportuno inserire le uova nella voce dell'elenco relativa alla Colombia, con la corrispondente nota a piè di pagina.
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (26) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

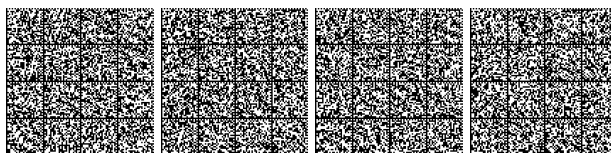
L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



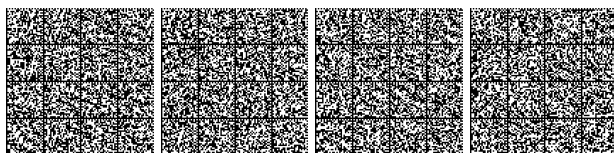
ALLEGATO

«ALLEGATO

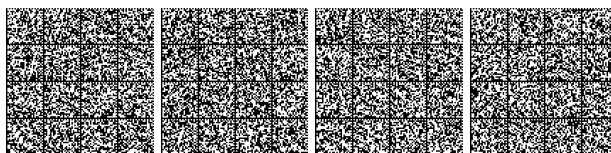
Codice ISO2	Paese ⁽¹⁾	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selvatica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele
AD	Andorra	X	X	X ⁽¹⁾	X								X
AE	Emirati arabi uniti						X ⁽¹⁾	X ⁽¹³⁾					
AL	Albania		X				X ⁽⁸⁾		X				
AM	Armenia						X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X ⁽⁸⁾	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BF	Burkina Faso												X
BJ	Benin												X
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X											
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				X
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X	X	X ⁽²⁾				
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X



Codice ISO2	Paese ⁽¹⁾	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina d'alleva- mento	Selvag- gina selvatica	Miele
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X ⁽¹²⁾				X ⁽⁸⁾						
FO	Isole Far Øer						X ⁽⁸⁾						
GB	Regno Unito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GE	Georgia												X
GG	Guernsey	X						X					
GH	Ghana												X
GL	Groenlandia		X								X		
GT	Guatemala						X ⁽¹⁰⁾						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele ⁽⁹⁾					X	X	X	X				X
IM	Isola di Man	X	X	X			X	X					X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X ⁽¹⁰⁾						
JE	Jersey	X						X					
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X		X		X	X	X	X				
KE	Kenya						X						
KR	Corea del Sud					X	X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X ⁽⁸⁾						



Codice ISO2	Paese ⁽¹⁾	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- cultura	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina selvatica	Selvag- gina d'alleva- mento	Miele
MD	Moldova					X	X ⁽⁶⁾	X	X				X
ME	Montenegro	X	X ⁽¹²⁾	X		X	X ⁽⁶⁾	X	X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						X
MU	Maurizio						X						X ⁽⁷⁾
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia					X ⁽⁷⁾	X						
MZ	Mozambico						X ⁽¹⁰⁾						
NA	Namibia	X	X ⁽¹²⁾								X		
NC	Nuova Caledonia						X ⁽¹⁰⁾					X	X
NI	Nicaragua						X ⁽¹⁰⁾						X
NG	Nigeria						X ⁽¹⁰⁾						
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
OM	Oman						X ⁽⁶⁾						
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ⁽⁴⁾	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X ⁽²⁾	X



Codice ISO2	Paese ⁽¹⁾	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- cultura	Latte	Uova	Conigli	Selvag- gina d'alleva- mento	Selvag- gina selvatica	Miele
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X	X ⁽²⁾			X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	
SL	Sierra Leone												X
SM	San Marino	X		X ⁽²⁾				X					X
SV	El Salvador												X
SZ	Eswatini	X											
TG	Togo												X
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia						X ⁽⁸⁾				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X		X				X
TZ	Tanzania						X ⁽¹⁰⁾						X
UA	Ucraina	X		X		X	X ⁽⁸⁾	X	X	X			X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X ⁽¹¹⁾	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X				X	X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
XK	Kosovo					X ⁽²⁾							
ZA	Sud Africa										X	X ⁽²⁾	
ZM	Zambia												X ⁹

⁽¹⁾ La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall'UE.

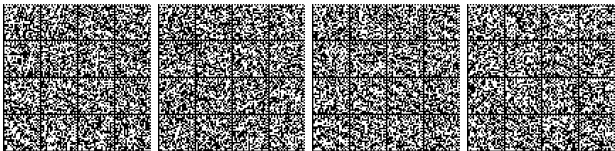
⁽²⁾ Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

⁽³⁾ Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.



(4) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).
(5) Solo renne.
(6) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(7) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.
(8) Esclusi i crostacei.
(9) Solo ratiti.
(10) Esclusi i pesci.
(11) Solo specie caprina.
(12) Solo specie ovina.
(13) Solo latte di cammello.

21CE1426



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/654 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2020****che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, la Commissione è tenuta a definire, mediante un atto delegato, una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione per i servizi mobili e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione per i servizi fissi, al fine di ridurre in maniera coerente in tutta l'Unione l'onere regolatorio nell'affrontare problemi di concorrenza relativi alla terminazione all'ingrosso di chiamate vocali. I principi, i criteri e i parametri che la Commissione dovrebbe rispettare nell'adottare l'atto delegato sono stabiliti nell'allegato III di tale direttiva.
- (2) Il presente regolamento non pregiudica i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione di definire i mercati rilevanti adeguati alle circostanze nazionali, di effettuare la prova dei tre criteri e di imporre misure correttive diverse dal controllo dei prezzi conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, all'articolo 67 e all'articolo 68 del codice. Di conseguenza gli obblighi non relativi ai prezzi attualmente imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione agli operatori con un potere di mercato significativo in relazione ai servizi di terminazione su reti fisse o mobili non saranno interessati dall'entrata in vigore del presente regolamento e rimarranno pertanto validi fino a quando non saranno riesaminati, conformemente alle norme dell'Unione e nazionali.
- (3) La pratica normativa mostra che il numero verso il quale sono destinate chiamate mobili o fisse gioca un ruolo cruciale nella sostituibilità della domanda e nelle dinamiche competitive nel contesto della terminazione delle chiamate vocali, di conseguenza tale numero costituisce l'elemento principale che dà origine al monopolio della terminazione che giustifica la necessità di regolamentazione. Il criterio principale utilizzato pertanto per la definizione dei servizi di terminazione dovrebbe essere la serie di numeri, ossia l'eventualità che una chiamata sia destinata a un numero di telefonia mobile, nel caso di un servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili, oppure ad altri tipi di numeri come i numeri geografici e determinati numeri non geografici, nel caso di servizi di terminazione per chiamate vocali su reti fisse.
- (4) I servizi di terminazione dovrebbero comprendere i servizi forniti tramite qualsiasi tecnologia utilizzata dal fornitore di terminazione per inoltrare le chiamate vocali, ad esempio su una rete 2G, 3G, 4G o 5G e/o tramite WiFi, o qualsiasi tipo di rete fissa, indipendentemente dall'origine della chiamata.

⁽¹⁾ GUL 321 del 17.12.2018, pag. 36.



- (5) Qualsiasi servizio di terminazione, su rete mobile o fissa, implica l'interconnessione della rete dell'operatore della terminazione con almeno una rete diversa dalla propria. Dovrebbero essere considerati fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali quei fornitori che dispongono del controllo tecnico e del diritto legale per utilizzare il numero chiamato e per l'instradamento della chiamata al destinatario.
- (6) Il servizio di terminazione dovrebbe escludere le risorse correlate che possono essere richieste da taluni operatori o in taluni Stati membri per la fornitura di servizi di terminazione. Le porte di interconnessione, attualmente regolamentate in numerosi Stati membri, sono tuttavia elementi essenziali dei servizi di terminazione per qualsiasi operatore, dato che è necessaria una maggiore capacità di interconnessione con l'aumento del traffico e pertanto dovrebbero essere incluse nella definizione del servizio di terminazione. Un fornitore di servizi di terminazione per chiamate vocali non dovrebbe applicare alcun costo oltre alle tariffe pertinenti stabilite dal presente regolamento per il servizio completo di terminazione di una chiamata a un utente sulla sua rete.
- (7) I servizi di terminazione per le chiamate vocali verso determinati numeri non geografici, come quelli utilizzati per servizi a tariffa maggiorata, servizi gratuiti e servizi a costi condivisi (noti anche come «servizi a valore aggiunto»), non si comportano come servizi di terminazione «tradizionali» nei quali esiste un monopolio degli operatori che inoltrano la chiamata. I fornitori di tali servizi dispongono di un certo potere contrattuale e sono in grado di negoziare la tariffa di terminazione come parte dell'accordo di ripartizione delle entrate. Di conseguenza i fornitori di terminazione sono soggetti a determinati vincoli quando stabiliscono le tariffe per l'inoltro di chiamate a tali numeri non geografici, a differenza della terminazione delle chiamate verso numeri geografici o di telefonia mobile. La terminazione di chiamate verso tali numeri dovrebbe pertanto essere esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Le serie di numeri specifiche per le comunicazioni da macchina a macchina (M2M) nella maggior parte dei casi non sono utilizzate per fornire comunicazioni interpersonali, trattandosi di traffico di dati e non di traffico voce, e pertanto non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento che è limitato alle comunicazioni vocali.
- (8) I servizi di terminazione per le chiamate vocali verso altri tipi di numeri non geografici, come quelli utilizzati per servizi nomadici su reti fisse e per accedere a servizi di emergenza, presentano le caratteristiche del monopolio di terminazione e sono forniti attraverso un'infrastruttura fissa. Di conseguenza dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere trattati come servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse.
- (9) Taluni servizi vocali forniti da operatori non possono essere classificati come servizi puramente mobili o puramente fissi, trattandosi di servizi ibridi. I servizi di «zona domestica» sono un esempio di tali servizi ibridi, trattandosi di chiamate destinate in genere a un numero fisso inoltrate tramite una rete mobile. In linea con la definizione di servizi di terminazione per le chiamate vocali nell'ambito dei quali il numero chiamato è il criterio determinante, tali servizi ibridi dovrebbero essere trattati come servizi di terminazione su reti mobili o fisse a seconda del numero chiamato.
- (10) Le tariffe regolamentate per i servizi di terminazione di chiamate vocali dovrebbero applicarsi alle chiamate effettuate da e destinate a un numero incluso nei piani di numerazione nazionali corrispondenti ai codici paese E.164 per le zone geografiche appartenenti al territorio dell'Unione (numeri dell'Unione). I numeri dei paesi terzi sono tutti i numeri diversi dai numeri dell'Unione. L'inclusione di chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi e destinate a un numero dell'Unione, nel caso in cui gli operatori di paesi terzi addebitino tariffe di terminazione superiori alle tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione o laddove tali tariffe di terminazione non siano regolamentate in base a principi di efficienza sotto il profilo dei costi equivalenti a quelli di cui all'articolo 75 e all'allegato III del codice, rischierebbe di compromettere gli obiettivi del presente regolamento, in particolare quelli destinati a garantire l'integrazione del mercato interno.
- (11) La combinazione di tariffe di terminazione regolamentate basse per chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi e destinate a numeri dell'Unione e di tariffe di terminazione elevate e non efficienti sotto il profilo dei costi per le chiamate verso numeri di paesi terzi comporterebbe probabilmente tariffe di terminazione più elevate per le chiamate effettuate a partire da numeri dell'Unione e destinate a numeri di paesi terzi, circostanza questa che avrebbe un impatto negativo sulle tariffe al dettaglio nell'Unione e sulla struttura dei costi degli operatori dell'Unione. I diversi gradi di esposizione degli operatori dell'Unione alle chiamate inoltrate da tali operatori di paesi terzi che applicano tariffe di terminazione elevate e non efficienti sotto il profilo dei costi determinerebbero squilibri nella struttura dei costi degli operatori dell'Unione dovuti a fattori fuori dal controllo degli operatori stessi. Ciò impedirebbe probabilmente l'emergere di offerte al dettaglio paneuropee che comprendono chiamate verso determinati numeri di paesi terzi, in ragione delle tariffe di terminazione più elevate per le chiamate verso tali paesi, circostanza questa che avrebbe ripercussioni negative sui consumatori e in particolare sulle imprese nell'Unione. Tale circostanza provocherebbe altresì distorsioni della concorrenza dato che l'impatto asimmetrico dell'esposizione a tariffe di terminazione elevate per le chiamate verso numeri di paesi terzi comporterebbe condizioni di concorrenza



diverse affrontate da operatori diversi dell'Unione, una situazione che in ultima analisi determinerebbe distorsioni anche in termini di capacità di investimento e incentivi in tutta l'Unione (in relazione ad investimenti tanto in operatori quanto da parte di operatori). Tutti questi effetti sarebbero chiaramente in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento, ossia con la promozione dell'integrazione del mercato unico eliminando le distorsioni tra operatori dovute a tariffe di terminazione ben superiori ai costi.

- (12) Con l'obiettivo di applicare le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria nonché di limitare l'esclusione delle chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi a quanto strettamente necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi del mercato interno e assicurare la proporzionalità, le tariffe fissate dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi verso numeri dell'Unione nei casi in cui le tariffe di terminazione applicate da fornitori di paesi terzi di servizi di terminazione alle chiamate vocali effettuate a partire da numeri dell'Unione si collocano a un livello uguale o inferiore a quello delle tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali fissate dal presente regolamento. Durante il periodo transitorio per le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse nel 2021 e durante il *glide path* per le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili (dal 2021 al 2023), le tariffe massime pertinenti di terminazione su reti mobili che attiveranno tale meccanismo saranno quelle stabilite dall'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, del regolamento. Le tariffe massime pertinenti di terminazione su reti fisse che attiveranno tale meccanismo nel 2021 saranno quelle stabilite dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato. I fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali nell'Unione dovrebbero applicare tali tariffe sulla base delle tariffe applicate o proposte dai fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali in paesi terzi.
- (13) Dato che i fornitori dell'Unione di servizi di terminazione per le chiamate vocali potrebbero non essere sempre in grado di conoscere il livello della tariffa di terminazione applicata dagli operatori di paesi terzi, dovrebbe normalmente spettare a questi ultimi fornire informazioni verificabili che dimostrino il livello della tariffa di terminazione offerta. Qualora i fornitori di servizi di transito (o altri intermediari) rivendano servizi di terminazione a operatori dell'Unione, la tariffa di terminazione applicata od offerta da tali fornitori di servizi di transito sarebbe quella pertinente per stabilire se sia uguale o inferiore alle tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali fissate dal presente regolamento.
- (14) Quando gli operatori di paesi terzi praticano tariffe di terminazione per le chiamate effettuate da numeri dell'Unione verso numeri di paesi terzi superiori a quelle di terminazione applicate a livello di Unione, le tariffe fissate dal presente regolamento dovrebbero applicarsi anche alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi verso numeri dell'Unione, laddove la Commissione stabilisca, sulla base delle informazioni fornite a quest'ultima da tali paesi terzi, che la regolamentazione delle tariffe di terminazione in tali paesi si basa su principi equivalenti a quelli di cui all'articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972 e al relativo allegato III. L'elenco dei paesi terzi che soddisfano tali prescrizioni dovrebbe quindi essere incluso nel presente regolamento e venire debitamente aggiornato.
- (15) Dato che l'origine della chiamata definirebbe l'applicabilità o meno delle tariffe di terminazione a livello di Unione, è essenziale che gli operatori dell'Unione siano in grado di individuare il paese di origine del chiamante. A tal fine gli operatori possono fare affidamento sul codice paese nel contesto dell'identificazione della linea chiamante. Con l'obiettivo di garantire una corretta applicazione del presente regolamento, gli operatori dell'Unione dovrebbero ricevere un'identificazione della linea chiamante valida assegnata a ogni chiamata in entrata. Di conseguenza gli operatori dell'Unione non sarebbero tenuti ad applicare le tariffe di terminazione applicabili a livello di Unione alla terminazione delle chiamate vocali in caso di assenza di tale identificazione della linea chiamante, di sua invalidità o di indicazione fraudolenta della stessa.
- (16) Al fine di stimare il costo efficiente di terminazione per una chiamata vocale su un'ipotetica rete mobile o fissa nell'Unione in conformità con i principi di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 e al suo allegato III, sono stati sviluppati due modelli di calcolo dei costi, rispettivamente per la terminazione su reti mobili e su reti fisse, tenendo conto dei costi in ciascuno Stato membro.
- (17) Sulla base del riscontro in merito ai costi in ciascuno Stato membro ricevuto attraverso il processo di consultazione, i modelli di calcolo dei costi sono stati finalizzati tanto per le reti mobili quanto per quelle fisse. Conformemente all'allegato III della direttiva (UE) 2018/1972, i modelli di calcolo dei costi hanno fornito tariffe basate sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente. Di conseguenza le tariffe si basano soltanto sui costi incrementali per la fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso per le chiamate vocali, ossia soltanto su quei costi relativi al traffico che sarebbero evitati in assenza di un servizio di terminazione all'ingrosso per le chiamate vocali.



- (18) Le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello dell'Unione sono state stabilite in riferimento al costo efficiente nel paese con il costo più elevato secondo i modelli di calcolo dei costi commissionati, garantendo così il principio del recupero dei costi in tutta l'Unione e aggiungendo successivamente un margine di sicurezza di minore entità per tenere conto di eventuali imprecisioni in tali modelli di calcolo.
- (19) Le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione fissate dal presente regolamento dovrebbero iniziare ad applicarsi due mesi dopo la sua entrata in vigore, al fine di garantire che gli operatori dispongano del tempo necessario per adeguare i propri sistemi di informazione, fatturazione e contabilità nonché per apportare le modifiche necessarie agli accordi di interconnessione.
- (20) Laddove le tariffe di terminazione medie attualmente in vigore nell'Unione siano notevolmente superiori a quelle da imporre in futuro, ossia alle tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione efficienti sotto il profilo dei costi definite nel presente regolamento, dovrebbe applicarsi un *glide path*, che costituisce una pratica normativa usuale. In tali casi il *glide path* dovrebbe rappresentare uno strumento efficace per agevolare l'applicazione di tariffe inferiori nel rispetto del principio di proporzionalità.
- (21) Considerando la media attuale delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili negli Stati membri, è opportuno prevedere un *glide path* per conseguire la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione. Al fine di trovare un equilibrio tra un'attuazione rapida e la necessità di evitare disagi significativi per gli operatori, il *glide path* dovrebbe iniziare a un livello vicino all'attuale media delle tariffe di terminazione su reti mobili e diminuire ogni anno per un periodo di tre anni prima di raggiungere la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione nel 2024.
- (22) Il presente regolamento stabilisce pertanto un *glide path* di tre anni che prevede il conseguimento della tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione, efficiente sotto il profilo dei costi, nel 2024. Non dovrebbe essere necessario alcun periodo transitorio nel caso di fornitori situati in Stati membri che applicano tariffe superiori alle tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione per il 2021, dato che il *glide path* soddisfa l'obiettivo di attenuare l'impatto dell'attuazione della tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione.
- (23) In alcuni Stati membri le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili regolamentate attualmente in vigore sono inferiori a quelle fissate per il 2021, il 2022 e il 2023 in ragione del *glide path* e vicine alla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione. Al fine di evitare potenziali aumenti dei prezzi al dettaglio in tali Stati membri, derivanti da un aumento temporaneo delle tariffe regolamentate di terminazione su reti mobili, dovrebbe essere possibile continuare ad applicare le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili attualmente regolamentate in tali Stati membri fino all'anno in cui la tariffa massima di terminazione su reti mobili fissata dal presente regolamento per tale anno sarà pari o inferiore alle tariffe attuali di terminazione degli Stati membri per tale anno.
- (24) Dato che la differenza tra la media delle tariffe di terminazione su reti fisse attualmente praticate e la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione fissata nel presente regolamento è inferiore a quella delle tariffe di terminazione su reti mobili, nel caso della terminazione di chiamate vocali su reti fisse non dovrebbe essere necessario un *glide path*. Tuttavia sarebbe opportuno concedere un periodo transitorio a taluni Stati membri al fine di garantire una transizione fluida verso la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione e di evitare inutili ritardi per la sua applicazione.
- (25) Sulla base dei livelli attuali delle tariffe di terminazione su reti fisse in alcuni Stati membri e del livello della tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione definita nel presente regolamento, è giustificato concedere un periodo transitorio ad alcuni Stati membri. Il periodo transitorio dovrebbe iniziare dalla data di applicazione del presente regolamento e dovrebbe terminare il 31 dicembre 2021. Durante il periodo transitorio, negli Stati membri interessati, possono applicarsi tariffe specifiche diverse dalla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione.
- (26) Negli Stati membri nei quali le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse attualmente in vigore sono notevolmente superiori alla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione, è giustificato concedere un periodo transitorio per consentire un adeguamento graduale di tali tariffe. In tutti gli Stati membri, tranne due, nei quali le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse attualmente in vigore sono superiori a 0,0875 cent di EUR (la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione più il 25 %), la tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse nel 2021 dovrebbe essere uguale alle tariffe attuali diminuite del 20 %. In Polonia e in Finlandia, che finora non



hanno seguito i principi stabiliti nella raccomandazione 2009/396/CE della Commissione ⁽⁷⁾ e presentano attualmente tariffe di terminazione su reti fisse estremamente elevate, una diminuzione del 20 % non costituirebbe un progresso sufficiente verso la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione. Di conseguenza la tariffa per tali Stati membri per il periodo transitorio dovrebbe essere quella dello Stato membro con la tariffa più elevata durante il periodo transitorio, esclusi tali due Stati membri. Per i restanti Stati membri nei quali le tariffe di terminazione su reti fisse attualmente in vigore sono inferiori alla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione o nei quali una riduzione del 20 % le porterebbe a corrispondere o essere inferiori alla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione, non dovrebbe essere previsto alcun periodo transitorio.

- (27) Conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche è stato consultato e ha espresso un parere il 15 ottobre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione che i fornitori di servizi di terminazione all'ingrosso per le chiamate vocali devono applicare alla fornitura di servizi di terminazione per chiamate vocali su reti mobili e fisse.
2. Il presente regolamento non pregiudica i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 64, paragrafo 3, e agli articoli 67 e 68 della direttiva (UE) 2018/1972.
3. Gli articoli 4 e 5 si applicano alle chiamate effettuate da e destinate a numeri dell'Unione.
4. Gli articoli 4 e 5 si applicano altresì alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi e destinate a numeri dell'Unione qualora sia soddisfatta una delle due condizioni seguenti:
 - a) se un fornitore di servizi di terminazione per chiamate vocali in un paese terzo pratica per le chiamate effettuate da numeri dell'Unione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili o fisse uguali o inferiori alle tariffe massime di terminazione di cui agli articoli 4 o 5 rispettivamente per la terminazione su reti mobili o su reti fisse, per ciascun anno e ciascuno Stato membro, sulla base delle tariffe applicate o proposte dai fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali in paesi terzi ai fornitori di servizi di terminazione per chiamate vocali nell'Unione, oppure
 - b) qualora:
 - i) la Commissione stabilisca che, sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo, le tariffe di terminazione per le chiamate vocali effettuate da numeri dell'Unione e destinate a numeri di tale paese terzo sono regolamentate secondo principi equivalenti a quelli di cui all'articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972 e al relativo allegato III e
 - ii) tale paese terzo sia elencato nell'allegato del presente regolamento.
5. Gli articoli 4 e 5 si intendono come tariffe al minuto (IVA esclusa) e sono addebitate al secondo.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili»: il servizio all'ingrosso necessario per inoltrare chiamate vocali a numeri di telefonia mobile che sono risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia numeri appartenenti a piani di numerazione nazionali, forniti da operatori aventi la capacità di controllare la terminazione e di definire le tariffe di terminazione per le chiamate verso tali numeri, laddove vi sia un'interconnessione con almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, comprese porte di interconnessione;

⁽⁷⁾ Raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 67).



- b) «servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse»: il servizio all'ingrosso necessario per inoltrare chiamate vocali a numeri geografici e non geografici utilizzati per servizi nomadici su reti fisse e per accedere a servizi di emergenza, che sono risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia numeri appartenenti a piani di numerazione nazionali, forniti da operatori aventi la capacità di controllare la terminazione e di definire le tariffe di terminazione per le chiamate verso tali numeri, laddove vi sia un'interconnessione con almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, comprese porte di interconnessione;
- c) «numero dell'Unione»: un numero appartenente ai piani di numerazione nazionali corrispondenti ai codici paese E.164 per le zone geografiche appartenenti al territorio dell'Unione.

Articolo 3

1. Un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili o fisse non addebita alcuna tariffa superiore alla tariffa massima pertinente di terminazione per chiamate vocali per il servizio di terminazione di una chiamata verso un utente finale sulla propria rete, come previsto agli articoli 4 e 5.
2. Se le tariffe di terminazione per le chiamate vocali sono attualmente fissate in una valuta diversa dall'euro, le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 1, sono convertite nella moneta nazionale applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° gennaio, il 1° febbraio e il 1° marzo 2021 dalla Banca centrale europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse denominate in valute diverse dall'euro sono riviste annualmente e aggiornate entro il 1° gennaio di ogni anno, utilizzando la media più recente dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° settembre, il 1° ottobre e il 1° novembre dalla Banca centrale europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

1. La tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione è pari a 0,2 cent di EUR al minuto.
2. In deroga al paragrafo 1, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili possono applicare le seguenti tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili:
 - a) dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, negli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 3: 0,7 cent di EUR al minuto;
 - b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, negli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4: 0,55 cent di EUR al minuto;
 - c) dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, negli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 5: 0,4 cent di EUR al minuto.
3. In deroga al paragrafo 1, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili possono applicare le seguenti tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili nei seguenti Stati membri:
 - a) 0,045 HRK al minuto in Croazia;
 - b) 0,20 cent di EUR al minuto a Cipro;
 - c) 0,0385 DKK al minuto in Danimarca;
 - d) 0,622 cent di EUR al minuto in Grecia;
 - e) 1,71 HUF al minuto in Ungheria;
 - f) 0,43 cent di EUR al minuto in Irlanda;
 - g) 0,67 cent di EUR al minuto in Italia;
 - h) 0,4045 cent di EUR al minuto a Malta;
 - i) 0,581 cent di EUR al minuto nei Paesi Bassi;
 - j) 0,36 cent di EUR al minuto in Portogallo;
 - k) 0,64 cent di EUR al minuto in Spagna;
 - l) 0,0216 SEK al minuto in Svezia.



4. In deroga al paragrafo 1, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili possono applicare le seguenti tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili nei seguenti Stati membri:

- a) 0,20 cent di EUR al minuto a Cipro;
- b) 0,52 cent di EUR al minuto in Danimarca;
- c) 0,47 cent di EUR al minuto in Ungheria;
- d) 0,43 cent di EUR al minuto in Irlanda;
- e) 0,40 cent di EUR al minuto a Malta;
- f) 0,36 cent di EUR al minuto in Portogallo;
- g) 0,21 cent di EUR al minuto in Svezia.

5. In deroga al paragrafo 1, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili possono applicare le seguenti tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili nei seguenti Stati membri:

- a) 0,20 cent di EUR al minuto a Cipro;
- b) 0,36 cent di EUR al minuto in Portogallo;
- c) 0,21 cent di EUR al minuto in Svezia.

Articolo 5

1. La tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione è pari a 0,07 cent di EUR al minuto.

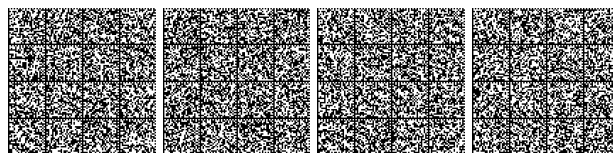
2. In deroga al paragrafo 1, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse possono applicare le seguenti tariffe massime per i servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse nei seguenti Stati membri:

- a) 0,089 cent di EUR al minuto in Austria;
- b) 0,093 cent di EUR al minuto in Belgio;
- c) 0,0057 HRK al minuto in Croazia;
- d) 0,0264 CZK al minuto in Cechia;
- e) 0,111 cent di EUR al minuto in Finlandia;
- f) 0,076 cent di EUR al minuto in Lettonia;
- g) 0,072 cent di EUR al minuto in Lituania;
- h) 0,110 cent di EUR al minuto in Lussemburgo;
- i) 0,111 cent di EUR al minuto nei Paesi Bassi;
- j) 0,005 PLN al minuto in Polonia;
- k) 0,078 cent di EUR al minuto in Romania;
- l) 0,078 cent di EUR al minuto in Slovacchia.

Articolo 6

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Si applica dal 1° luglio 2021.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

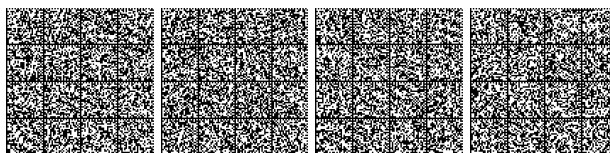
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento:

1.

21CE1427



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/655 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 15 aprile 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare sei entità dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

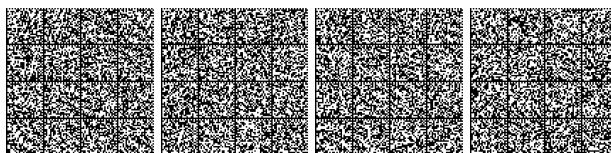
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale*

*Direzione generale della Stabilità finanziaria,
dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

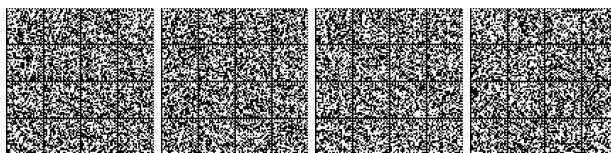


ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse le seguenti voci:

- «41. GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Indirizzi: a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq; b) Milla, Iraq; c) Basrah, Iraq; d) Kerbala, Iraq; e) Diwaniya, Iraq; f) Najaf, Iraq; g) Mosul, Iraq; h) Arbil, Iraq; i) Kirkuk, Iraq; j) Nasiriya, Iraq; k) Samawa, Iraq; l) Baquba, Iraq; m) Amara, Iraq; n) Sulaimaniya, Iraq; o) Dohuk, Iraq.»
- «43. GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Indirizzi: a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, Iraq.»
- «68. IRAQI STATE EXPORT ORGANISATION. Indirizzo: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq.»
- «69. IRAQI STATE IMPORT ORGANISATION (alias IRAQI STATE ORGANISATION OF IMPORTS). Indirizzo: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq.»
- «196. STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Indirizzi: a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P. O. Box 414, Baghdad, Iraq; b) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq.»
- «197. STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Indirizzo: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, Iraq.»

21CE1428



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/656 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2021

recante registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite «Slovenska potica» (STG)

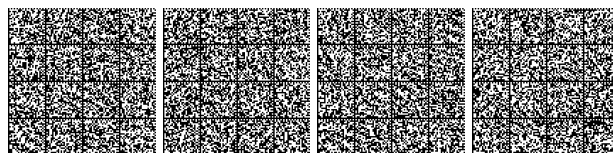
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Slovenska potica» come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il 29 giugno 2020 la Commissione ha ricevuto dall'Austria la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 3 luglio 2020 la Commissione ha trasmesso alla Slovenia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dall'Austria.
- (3) La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dall'Austria e l'ha giudicata ricevibile. Nell'opposizione si afferma che in Austria il nome «Potize»/«Putize» è tuttora utilizzato per prodotti analoghi fabbricati in Austria e che l'uso del nome è legittimo e riconosciuto da generazioni. Si sostiene inoltre che la produzione della «Potize»/«Putize» è di grande rilevanza economica in Austria, in particolare per le società produttrici che hanno sede nel sud dell'Austria. L'Austria ritiene pertanto che si debba respingere la domanda di riservare il nome esclusivamente a prodotti recanti tale nome fabbricati in Slovenia (secondo la tradizione slovena). In ogni caso, l'Austria ritiene che si debba garantire che la produzione di «Potize» o «Putize» e l'uso di tale nome, tradizionalmente utilizzato in Austria da molti anni per un prodotto fabbricato secondo la tradizione austriaca, rimangano possibili. In sintesi, nell'opposizione si afferma che il nome di cui si propone la registrazione è legittimo, notorio ed economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi, in linea con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (4) Con lettera del 28 luglio 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
- (5) Slovenia e Austria hanno raggiunto un accordo che è stato notificato dalla Slovenia alla Commissione il 5 ottobre 2020, ossia entro il termine previsto.
- (6) La Slovenia e l'Austria hanno convenuto che l'uso dei termini «Potize» e «Putize» non rappresenta un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione del nome «Slovenska potica» come specialità tradizionale garantita (STG).
- (7) Hanno inoltre convenuto che i nomi «Slovenska potica», da un lato, e «Potize» e «Putize», dall'altro, sono legittimi. La Slovenia ha confermato che la registrazione del nome «Slovenska potica» come specialità tradizionale garantita (STG) non pregiudicherebbe il diritto dei produttori austriaci di utilizzare i termini «Potize» e «Putize». I produttori austriaci non devono tuttavia utilizzare nell'imballaggio elementi che facciano riferimento alla Slovenia, quali bandiere, colori ecc.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 110 del 2.4.2020, pag. 12.

- (8) Dall'accordo si può dedurre che la Slovenia ha riconosciuto il diritto dei produttori austriaci di continuare a utilizzare i nomi «Potize» e «Putize» e, pertanto, che non vi è alcuna intenzione di proteggere il termine «potica» che fa parte del nome composto «Slovenska potica» per la quale si chiede la protezione. Il nome «Slovenska potica» dovrebbe quindi essere protetto nella sua interezza, mentre il termine «Potica» dovrebbe continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione della «Slovenska potica» all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
- (9) L'accordo tra la Slovenia e l'Austria non richiede la modifica del disciplinare pubblicato a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (10) Di conseguenza il nome «Slovenska potica» dovrebbe essere registrato nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Slovenska potica» (STG) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il nome «Potica» può continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione della «Slovenska potica» all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.

Articolo 3

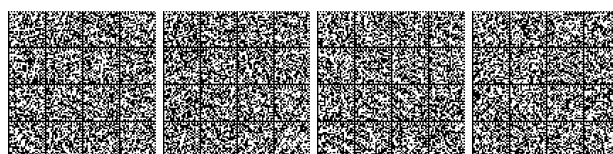
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/657 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2021

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cașcaval de Săveni» (IGP)]

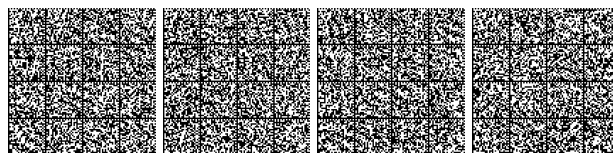
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cașcaval de Săveni» come indicazione di origine protetta (IGP) presentata dalla Romania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il 30 marzo 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Bulgaria la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 2 aprile 2020 la Commissione ha trasmesso alla Romania la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dalla Bulgaria.
- (3) La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dalla Bulgaria e l'ha giudicata ricevibile. Il termine «кашкaval», trascritto nella dichiarazione della Bulgaria come «kashkaval» o «kaschaval», è omonimo del termine «cașcaval», che fa parte del nome composto «Cașcaval de Săveni». Il termine «кашкaval» è il nome utilizzato in Bulgaria per prodotti lattiero-caseari di base ottenuti e commercializzati in Bulgaria su scala commerciale. Nella dichiarazione di opposizione si sosteneva che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza del nome «кашкaval» o di marchi in cui compare il termine «кашкaval» e l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato bulgaro da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome «Cașcaval de Săveni».
- (4) Con lettera del 28 maggio 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
- (5) Romania e Bulgaria hanno raggiunto un accordo che è stato notificato dalla Romania alla Commissione il 28 agosto 2020, ossia entro il termine previsto.
- (6) La Romania e la Bulgaria hanno concluso che l'iscrizione del nome «Cașcaval de Săveni» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette non debba pregiudicare future richieste della Bulgaria di registrare un nome composto comprendente il termine «кашкaval» nel quadro dei regimi di qualità dell'UE.
- (7) Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre tener conto del contenuto dell'accordo concluso tra la Romania e la Bulgaria.
- (8) L'8 aprile 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 16 aprile 2020 la Commissione ha trasmesso detta notifica di opposizione alla Romania.
- (9) La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dalla Grecia e l'ha giudicata ricevibile. Nell'opposizione si sosteneva che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico o di un marchio o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato greco da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome «Cașcaval de Săveni».

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 15 del 16.1.2020, pag. 5.

- (10) Con lettera del 2 giugno 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
- (11) Il 28 agosto 2020 la Romania ha presentato, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, una richiesta di proroga del termine per le consultazioni con la Grecia nell'ambito della procedura di opposizione relativa alla domanda summenzionata, che è stata accolta dalla Commissione.
- (12) Romania e Grecia hanno raggiunto un accordo che è stato notificato dalla Romania alla Commissione il 27 novembre 2020, ossia entro il termine prorogato.
- (13) Romania e Grecia hanno convenuto che la protezione del nome «Cașcaval de Săveni» non debba includere il nome semplice «cașcaval» bensì unicamente il nome composto «Cașcaval de Săveni» nella sua interezza. Hanno concluso inoltre che il regolamento che iscrive la denominazione «Cașcaval de Săveni» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette debba prevedere la possibilità di continuare a utilizzare il termine «cașcaval».
- (14) Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre tener conto del contenuto dell'accordo concluso tra la Romania e la Grecia.
- (15) Il nome «Cașcaval de Săveni» (IGP) dovrebbe essere protetto nella sua interezza, mentre il termine «cașcaval» potrà continuare a essere utilizzato nelle etichette e nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Cașcaval de Săveni» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il termine «cașcaval» può continuare a essere utilizzato nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/658 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2021

relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. subsp. *hirtum* (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento disciplina l'autorizzazione degli additivi.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. subsp. *hirtum* (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) Il richiedente ha chiesto che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 29 novembre 2017 ⁽²⁾ e del 4 luglio 2019 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. subsp. *hirtum* (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale irritante per la pelle e per gli occhi nonché un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle nei soggetti predisposti. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che gli additivi non possono essere presentati in modo tale da poter trarre in inganno l'utilizzatore. Ciò riguarda in particolare la presentazione degli effetti di un additivo, considerati la categoria e il gruppo per i quali è stato autorizzato. L'additivo in questione contiene alcuni componenti, come il carvacrolo e il timolo, i cui effetti zootecnici erano stati dimostrati in alcuni additivi già autorizzati. Per evitare che si superi il livello d'uso proposto di 150 mg/kg di mangime completo e si produca un effetto per il quale l'additivo non è autorizzato, è necessario stabilire un tenore massimo come condizione d'uso di tale additivo nei mangimi.
- (6) Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso dell'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. subsp. *hirtum* (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2017;15(12):5095.⁽³⁾ EFSA Journal 2019;17(7):5794.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
Categoria: additivi organoletti									
Gruppo funzionale: aromatizzanti									
2b317eo	-	Olio essenziale di <i>Origanum vulgare</i> L., <i>hirtum</i> , (Link) leitsw. var. Vulkan (DOS 00001)	Composizione dell'additivo Olio essenziale di <i>Origanum vulgare</i> L., subsp. <i>hirtum</i> , (Link) leitsw. var. Vulkan (DOS 00001). Caratterizzazione della sostanza attiva Olio essenziale quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾ : — 60-65 % carvacrolo; — 1-3 % timolo; — 4-9 % γ-terpinene; — 5-10 % p-cimene; — < 5 % linalolo; — 2-5 % β-cariofillene; — < 1,5 % α-terpinene; — < 2 % terpinen-4-olo; — 0,3-1,0 % <i>trans</i> -sabinene idrato. Numero CofE: 317 Numero CAS: 336185-21-8 FEMA: 2660 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dei principali componenti e per la quantificazione del marcatore fitochimico (carvacrolo) nell'additivo per mangimi.	Tutte le specie animali	-	-	150	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelare indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Nei mangimi non è consentito miscelare l'olio essenziale di <i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>hirtum</i> (Link) leitsw. var. Vulkan (DOS 00001) con altri additivi autorizzati ottenuti da <i>Origanum vulgare</i> L. 4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelare. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misu-	12 maggio 2031



[illegible]

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/659 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2021

**relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della
Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97**

[notificata con il numero C(2021) 2416]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

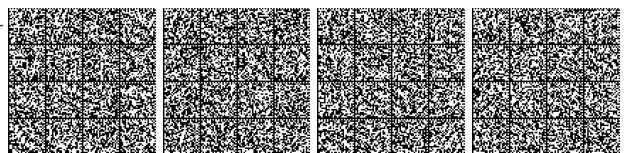
- (1) Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all'estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina dal regolamento (CE) n. 71/97.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.



- (3) Tali misure di esecuzione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97, che istituisce il sistema di esenzione specifico.
- (4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivi elenchi dei soggetti esentati ⁽⁵⁾.
- (6) La più recente decisione di esecuzione (UE) 2020/1409 della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 29 settembre 2020.
- (7) Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

1. DOMANDE DI ESENZIONE

- (8) Tra l'8 maggio 2018 e il 25 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti elencati nelle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
- (9) Ai soggetti che hanno richiesto l'esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle rispettive domande.
- (10) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande fatte pervenire dai soggetti che hanno richiesto l'esenzione, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 3 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande.

2. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

- (11) L'esame del merito della domanda presentata dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C481	FJ Bikes Europe Unipessoal Lda	Praça do Município 8, Sala 1D PT-3750 111 Águeda, Portogallo
C499	Frog Bikes Manufacturing Ltd	Unit A, Mamhilad Park Estate, UK-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito

⁽⁵⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117, GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8, GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7, GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74.

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1409 della Commissione del 29 settembre 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74).



- (12) Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da FJ Bikes Unipessoal Lda e che il valore aggiunto apportato alle parti durante le operazioni di assemblaggio di Frog Bikes Manufacturing Ltd era superiore al 25 % del costo di produzione.
- (13) La Commissione ha pertanto concluso che le rispettive operazioni di assemblaggio di FJ Bikes Unipessoal Lda e di Frog Bikes Manufacturing Ltd non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (14) Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso.
- (15) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico dei soggetti che richiedono l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.
- (16) Tali soggetti interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro rispettive domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
- (17) Poiché l'esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione ⁽⁷⁾ ogni eventuale modifica di questa esenzione (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (18) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che i soggetti esentati forniscano le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.

3. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (19) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso.
- (20) Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione ⁽⁸⁾ ogni eventuale modifica che li riguarda (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (21) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tale soggetto.

Tabella 2

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C527	FIRMA ADAM Adam Ziętek	Muchy 56 PL-63-524 Czajków, Polonia
C529	Rowerland Piotr Tokarz	ul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Polonia
C557	Berria Bike SL	Calle Blasco de Garay 19, ES-02600 Villarrobledo, Spagna
C559	Northtec Sp. Z.o.o.	ul. Dworcowa 15a, PL-43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia

⁽⁷⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

⁽⁸⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.



C560	Giant Gyártó Hungary Kft.	Bajcsy-Zsilinszky út 78, HU-1055 Budapest, Ungheria
C492	MOTOKIT Veículos e Acessórios SA.	Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1º Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo
C609	Nextbike GmbH	Erich Zeigner Allee 69-73 DE-04229 Leipzig, Germania

4. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI O PER I QUALI VIGE UNA SOSPENSIONE

- (22) I soggetti esentati o per i quali vige una sospensione elencati nella tabella 3 hanno notificato alla Commissione tra il 28 luglio 2020 e il 9 dicembre 2020 modifiche dei rispettivi dati di riferimento (nome, forma giuridica e/o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97.
- (23) Sebbene l'esenzione o la sospensione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, rimanga inalterata, è opportuno aggiornare i dati di riferimento relativi a tali soggetti.

Tabella 3

Codice addizionale TARIC	Dati di riferimento precedenti	Modifica
A630	Vizija Sport d.o.o. Tržaška cesta 77, SI-1370 Logatec, Slovenia	Il nome di questa parte esentata è stato modificato come segue: CULT d.o.o.
8983	Mandelli SpA Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia	La forma giuridica di questa parte esentata è stata modificata come segue: Mandelli s.r.l.
C560	Giant Gyártó Hungary Kft. Bajcsy-Zsilinszky út 78, HU-1055 Budapest, Ungheria	L'indirizzo di questa parte esentata è stato modificato come segue: Jedlik Ányos utca 1, HU-3200 Gyöngyös, Ungheria
A813	Leader-96 Ltd. 19 Sedianka str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria	L'indirizzo di questa parte esentata è stato modificato come segue: 3 Vazrazhdane str., BG-4140 Rogosh, Bulgaria
A565	Arkus & Romet Group Sp. Z o.o. Podgrodzie 32 C PL-39-200 Dębica, Polonia	Il nome di questa parte esentata è stato modificato come segue: Romet Sp. Z o.o.

5. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (24) La sospensione del pagamento dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per quanto riguarda il soggetto elencato nella tabella 4 dal 29 novembre 2018 al 24 settembre 2020.



Tabella 4

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C492	MOTOKIT Veiculos e Accesorios SA.	Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1º Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo

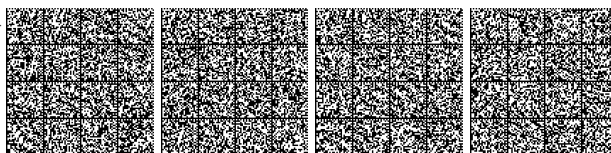
- (25) Il 29 novembre 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda di esenzione dal soggetto elencato nella tabella 4 («Motokit»), corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
- (26) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da Motokit è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di esenzione.
- (27) Alla società Motokit è stato assegnato il codice addizionale TARIC C492, al fine di individuare le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.
- (28) Il 22 luglio 2020 Motokit ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l'esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso.
- (29) La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata e il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data in cui hanno iniziato a decorrere gli effetti della sospensione, ossia dal 29 novembre 2018.
- (30) Il 25 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto da Motokit una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
- (31) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito della nuova domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da Motokit è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la nuova domanda di esenzione, ossia il 25 settembre 2020.
- (32) Di conseguenza la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata per il periodo anteriore al 25 settembre 2020. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della prima domanda di esenzione presentata da Motokit, ossia dal 29 novembre 2018 al 24 settembre 2020. In attesa di una decisione sul merito della domanda di esenzione, la data in cui la sospensione del dazio esteso ha preso effetto dovrebbe essere sostituita con il 25 settembre 2020.
- (33) Il soggetto elencato nella tabella 4 è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione.

6. DOMANDE DI ESENZIONE RITENUTE INAMMISSIBILI

- (34) I soggetti elencati nella tabella 5 hanno presentato domande di esenzione che sono state ritenute inammissibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 88/97, in quanto non soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Tabella 5

Nome	Indirizzo
UW Werkmaatschappij B.V.	Postbus 9255, NL-3506GG Utrecht, Paesi Bassi



Profil Bicycles CZ, s.r.o.	Hněvotín 31, CZ-783 47 Hněvotín, Cechia
TechniBike GmbH	Julius-Saxler-Strasse 3, DE-54550 Daun/Eifel, Germania
HNF GmbH	Bahnhofstrasse 14, DE-16359 Biesenthal, Germania

- (35) I soggetti elencati nella tabella 5 sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione sulle conclusioni della Commissione.

7. SOGGETTI PER I QUALI L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE È REVOCATA

- (36) Come indicato al considerando 1, il dazio esteso si applica alle importazioni nell'Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Cina.
- (37) Dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo del 24 gennaio 2020 sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il dazio esteso non si applica più alle importazioni sdoganate nel Regno Unito.
- (38) Di conseguenza, l'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio esteso per i soggetti elencati nella tabella 6 dovrebbe essere revocata a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tabella 6

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
A995	Planet X Ltd	Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, GB-Rotherham, South Yorkshire S65 3SH, Regno Unito
C049	CycleSport North Ltd	363 Leach Place, Walton Summit Centre, GB-Preston PR5 8AS, Regno Unito
C499	Frog Bikes Manufacturing Ltd	Unit A, Mamhilad Park Estate, Pontypool GB-Torfaen NP4 0HZ, Regno Unito

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

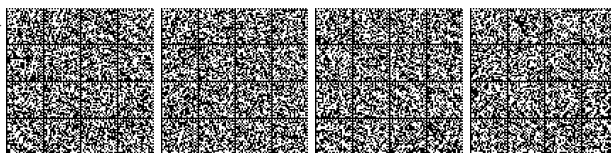
Articolo 1

I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ^(*), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalla data di ricezione della domanda di ciascun soggetto. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

L'esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

^(*) Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).



I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell'indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.

Soggetti esentati

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
C481	FJ Bikes Europe Unipessoal Lda	Praça do Município 8, Sala 1D PT-3750 111 Águeda, Portogallo	8.5.2018
C499	Frog Bikes Manufacturing Ltd	Unit A, Mamhilad Park Estate, UK-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito	7.1.2019

Articolo 2

I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

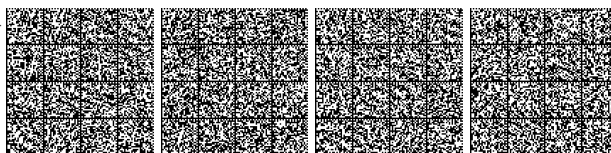
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti che possono servire come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell'indirizzo dei soggetti.

Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
C527	FIRMA ADAM Adam Ziętek	Muchy 56 PL-63-524 Czajków, Polonia	29.8.2019
C529	Rowerland Piotr Tokarz	ul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Polonia	17.10.2019
C557	Berria Bike SL	Calle Blasco de Garay 19, ES-02600 Villarrobledo, Spagna	27.7.2020
C559	Northtec Sp. Z.o.o.	ul. Dworcowa 15a, PL-43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia	27.7.2020
C560	Giant Gyártó Hungary Kft.	Jedlik Ányos utca 1, HU-3200 Gyöngyös, Ungheria	15.7.2020
C492	MOTOKIT Veículos e Acessórios SA.	Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1º Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo	25.9.2020
C609	Nextbike GmbH	Erich Zeigner Allee 69-73 DE-04229 Leipzig, Germania	25.11.2020



Articolo 3

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati o per i quali vige una sospensione elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati o per i quali vige una sospensione, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Soggetti esentati/per i quali vige una sospensione i cui dati sono aggiornati

Codice addizionale TARIC	Dati di riferimento precedenti	Nuovi dati	Data di decorrenza degli effetti
A630	Vizija Sport d.o.o. Tržaška cesta 77, SI-1370 Logatec, Slovenia	CULT d.o.o. Tržaška cesta 77, SI-1370 Logatec, Slovenia	28.7.2020
8983	Mandelli SpA Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia	Mandelli s.r.l. Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia	2.9.2020
C560	Giant Gyártó Hungary Kft. Bajcsy-Zsilinszky út 78, HU-1055 Budapest, Ungheria	Giant Gyártó Hungary Kft. Jedlik Ányos út 1, HU-3200 Gyöngyös, Ungheria	17.9.2020
A813	Leader-96 Ltd. 19 Sedanka str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria	Leader-96 Ltd. 3 Vazrazhdane str., BG-4140 Rogosh, Bulgaria	7.12.2020
A565	Arkus & Romet Group Sp. Z o.o. Podgrodzie 32 C PL-39-200 Dębica, Polonia	Romet Sp. Z o.o. Podgrodzie 32 C PL-39-200 Dębica, Polonia	9.12.2020

Articolo 4

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata durante il periodo compreso tra il 29 novembre 2018 e il 24 settembre 2020 per il soggetto elencato nella tabella figurante nel presente articolo.

Il dazio esteso è riscosso dal 29 novembre 2018 fino al 24 settembre 2020.

Soggetto per il quale la sospensione è revocata

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C492	MOTOKIT Veículos e Acessórios SA.	Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1º Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo

Articolo 5

Le domande di esenzione presentate dai soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono inammissibili e pertanto sono respinte.



Soggetti per i quali è respinta la domanda di esenzione

Nome	Indirizzo
UW Werkmaatschappij B.V.	Postbus 9255, NL-3506GG Utrecht, Paesi Bassi
Profil Bicycles CZ, s.r.o.	Hněvotín 31, CZ-783 47 Hněvotín, Cechia
TechniBike GmbH	Julius-Saxler-Strasse 3, DE-54550 Daun/Eifel, Germania
HNF GmbH	Bahnhofstrasse 14, DE-16359 Biesenthal, Germania

Articolo 6

Le autorizzazioni dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso sono revocate per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo.

Soggetti per i quali l'autorizzazione dell'esenzione è revocata

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
A995	Planet X Ltd	Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, UK-Rotherham, South Yorkshire S65 3SH, Regno Unito
C049	CycleSport North Ltd	363 Leach Place, Walton Summit Centre, UK-Preston PR5 8AS, Regno Unito
C499	Frog Bikes Manufacturing Ltd	Unit A, Mamhilad Park Estate, Pontypool UK-Torfaen NP4 0HZ, Regno Unito

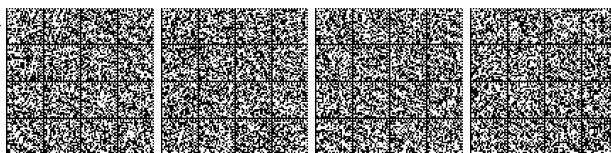
Articolo 7

Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 6 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo

21CE1433



DECISIONE (UE) 2021/660 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2021

recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020

[notificata con il numero C(2021) 2693]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2020/491 ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2020/1573 della Commissione ⁽⁴⁾, concede l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto «IVA» all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 30 aprile 2021.
- (2) Il 3 marzo 2021 la Commissione ha consultato gli Stati membri a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una nuova proroga dell'esenzione, che gli Stati membri hanno richiesto.
- (3) Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell'ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per i quali vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che le relative importazioni, seppure in calo, rimangono significative. Nonostante l'inizio della vaccinazione in tutti gli Stati membri e l'adozione di una serie di misure per prevenire la diffusione del virus, il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica. Poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare il periodo di applicazione dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA di cui alla decisione (UE) 2020/491.
- (4) Di conseguenza è opportuno prorogare anche il termine per la presentazione della comunicazione, da parte degli Stati membri, relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2020/491.
- (5) Il 25 marzo 2021 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE.

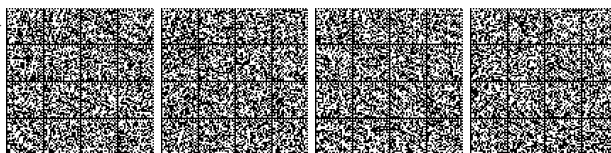
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491,

⁽¹⁾ GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 (GU L 1031 del 3.4.2020, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2020/1573 della Commissione, del 28 ottobre 2020, recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 8).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2020/491 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Entro e non oltre il 30 aprile 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:»;
- 2) all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.».

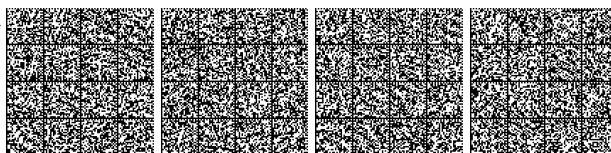
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione

21CE1434



DECISIONE (PESC) 2021/661 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 20 aprile 2021

relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2021/87 (ATALANTA/3/2021)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante dell'operazione dell'UE»).
- (2) Il 26 gennaio 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/87 ⁽²⁾, con la quale l'ammiraglio di divisione Eugenio DÍAZ DEL RÍO è stato nominato comandante dell'operazione dell'UE a decorrere dal 19 febbraio 2021.
- (3) Le autorità militari spagnole hanno proposto che l'ammiraglio di squadra José M. NÚÑEZ TORRENTE subentri all'ammiraglio di divisione Eugenio DÍAZ DEL RÍO quale comandante dell'operazione dell'UE.
- (4) Il 25 marzo 2021 il comitato militare dell'UE ha appoggiato la nomina dell'ammiraglio di squadra José M. NÚÑEZ TORRENTE quale comandante dell'operazione dell'UE a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2021/87.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'ammiraglio di squadra José M. NÚÑEZ TORRENTE è nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia a decorrere dal 21 aprile 2021.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2021/87 è abrogata.

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/87 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 gennaio 2021, sulla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea per contribuire alla deterrenza, prevenzione e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata al largo delle coste somale (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1613 (ATALANTA/1/2021) (GU L 30 del 28.1.2021, pag. 4).



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

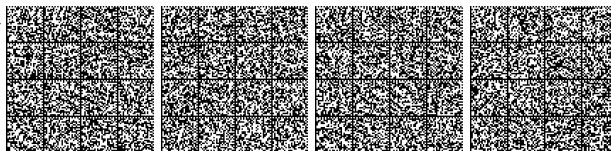
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2021

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

21CE1435



REGOLAMENTO (UE) 2021/662 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2021**

recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS»).
- (2) Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data.
- (3) Tale elenco è inteso a ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori aerei indicando quale Stato membro è preposto alla regolamentazione di un determinato operatore aereo.
- (4) L'inserimento di un operatore aereo nel sistema EU ETS dipende dall'esercizio di un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all'inserimento nell'elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all'articolo 18 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.
- (5) A seguito della scadenza del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito ha cessato di fungere da Stato membro di riferimento per gli operatori aerei soggetti all'EU ETS.
- (6) Le modifiche dell'elenco degli operatori aerei si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

BELGIO

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
1905	3M COMPANY	STATI UNITI
38484	AEROTRASCARGO	MOLDOVA, REPUBBLICA DI
41049	AHS AIR INT	PAKISTAN
7649	AIRBORNE EXPRESS	STATI UNITI
35078	AIRLIFT INTL (GHANA)	GHANA
33612	ALLIED AIR LIMITED	NIGERIA
27011	ASL AIRLINES BELGIUM	BELGIO
31416	AVIA TRAFFIC COMPANY	TAGIKISTAN
30020	AVIASTAR-TU CO.	FEDERAZIONE RUSSA
123	Abelag Aviation NV	BELGIO
38941	BMI REGIONAL LTD	REGNO UNITO
908	BRUSSELS AIRLINES	BELGIO
f200001	British Midland Regional Limited	REGNO UNITO
25996	CAIRO AVIATION	EGITTO
4369	CAL CARGO AIRLINES	ISRAELE
29517	CAPITAL AVTN SRVCS	PAESI BASSI
46463	CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A.	BELGIO
7526	CIGNA Corporation	STATI UNITI
f11336	CORPORATE WINGS LLC	STATI UNITI
32909	CRESAIR	STATI UNITI
32432	EGYPTAIR CARGO	EGITTO
f12977	EXCELLENT INVESTMENT LLC	STATI UNITI
32486	FAYARD ENTERPRISES	STATI UNITI
f11102	FedEx Express Corporate Aviation	STATI UNITI
13457	Flying Partners CVBA	BELGIO
29427	Flying Service N.V.	BELGIO
24578	GAFI GENERAL AVIAT	MAURIZIO
34865	GARUDA AVIATION	AUSTRALIA
f12983	GREEN DIESEL LLC	STATI UNITI
29980	HAINAN AIRLINES (2)	CINA
23700	HEWA BORA AIRWAYS	CONGO
28582	INTER WETAIL AG	SVIZZERA

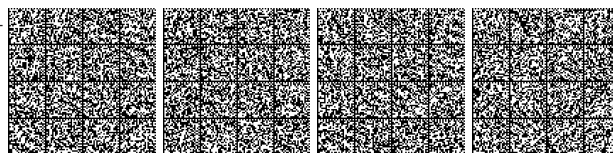


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
9542	INTL PAPER CY	STATI UNITI
24997	JET AIRWAYS INDIA	INDIA
27709	KALITTA AIR	STATI UNITI
28087	LAS VEGAS CHARTER	STATI UNITI
32303	MASTER TOP LINHAS	BRASILE
37066	MERIDIAN (AIRWAYS)	BELGIO
35776	MERIDIAN (GHANA)	GHANA
1084	MIL BELGIUM	BELGIO
31207	N604FJ LLC	STATI UNITI
f11462	N907WS AVIATION LLC	STATI UNITI
20472	NCC SERVICES	STATI UNITI
26688	NEWELL RUBBERMAID	STATI UNITI
f10341	OfficeMax Inc	STATI UNITI
31660	RIPPLEWOOD AVTN	STATI UNITI
2344	SAUDIA	ARABIA SAUDITA
29222	SILVERBACK CARGO	RUANDA
30241	SKYBLUE AVIATION	REGNO UNITO
39079	SOLARIUS AVIATION	STATI UNITI
35334	SONOCO PRODUCTS CO	STATI UNITI
26784	SOUTHERN AIR	STATI UNITI
38995	STANLEY BLACK&DECKER	STATI UNITI
27769	Sea Air	BELGIO
f10971	THOMAS William H.	STATI UNITI
36184	TNT EXPRESS (UK)	REGNO UNITO
34920	TRIDENT AVIATION SVC	STATI UNITI
30011	TUI AIRLINES - JAF	BELGIO
27911	ULTIMATE ACFT SERVIC	STATI UNITI
8962	VALERO SERVICES, INC	STATI UNITI
13603	VF CORP	STATI UNITI
36269	VF INTERNATIONAL	SVIZZERA
37064	VIPER CLASSICS LTD	REGNO UNITO
40760	WESTERN GLOBAL	STATI UNITI
f11467	WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC	STATI UNITI
25432	Wal-Mart Stores	STATI UNITI
37549	YILTAS GROUP	TURCHIA



BULGARIA

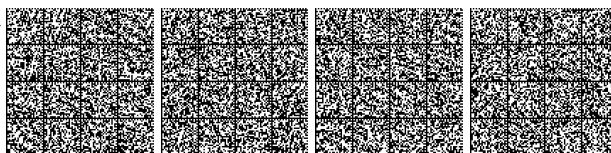
Numero di identificazione COCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33329	AERO POWER LTD	REGNO UNITO
27698	AEROVISTA	EMIRATI ARABI UNITI
26520	AIR LIBYA 2	LIBIA
39180	ALK JSC	BULGARIA
36020	ARARAT INTERNATIONAL	ARMENIA
34563	ASIA AIRWAYS	EMIRATI ARABI UNITI
24508	BALTIC AIRLINES UU	FEDERAZIONE RUSSA
28445	BH AIR	BULGARIA
43451	BUL AIR LTD.	BULGARIA
29056	BULGARIA AIR	BULGARIA
27538	BULGARIAN AIR CHRTR.	BULGARIA
25981	CARGO AIR LTD.	BULGARIA
32313	EAST WING KAZAKHSTAN	KAZAKHSTAN
36884	FLY ADJARA	GEORGIA
44279	FLY2SKY OOD	BULGARIA
36995	GR AVIA S.A.	GUINEA
46749	HOLIDAY EUROPE OOD	BULGARIA
25134	INTERNAL MINISTRY UU	FEDERAZIONE RUSSA
28505	IRANIAN AIR TRANSPOR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'
31721	JORDAN INT AIR CARGO	GIORDANIA
28246	KOKSHETAU AIRLINE	KAZAKHSTAN
32034	KOMIAVIATTRANS 2	FEDERAZIONE RUSSA
31019	KREMENCHUK FLIGHT	UCRAINA
38939	KRUNK AVIATION 2	UCRAINA
1703	LEARJET	STATI UNITI
38109	LUFTHANSA TECH SOFIA	BULGARIA
21448	MOSCOW AIRLINES JSC	FEDERAZIONE RUSSA
35530	PAMIR AIRWAYS	AFGHANISTAN
30622	PMT AIR	CAMBOGIA
37661	RGB ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
27203	ROSAVIA AIR COMPANY	UCRAINA
1830	SENEGALAIR	SENEGAL
32347	TABAN AIR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'
37954	TROPICAL AIR (Z) LTD	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37793	UKRSPECEXPORT	UCRAINA
37987	YAK AIR	GEORGIA
35082	ZAGROS AIRLINES	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'

CECHIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30560	ABS JETS INC.	CECHIA
7824	ACL SLOVACKY	CECHIA
35387	ACS SA	SPAGNA
f11874	AEG Air A.V.V.	PAESI BASSI
16895	AERO VODOCHODY	CECHIA
f11813	AERSALE INC	STATI UNITI
29735	AIR ARABIA	EMIRATI ARABI UNITI
38060	AIR NAVIGATION LK	CECHIA
31304	AIRCRAFT INDUSTRIES	CECHIA
39019	AIRLINE CONT.MNTN EQ	STATI UNITI
31433	ALANDIA AIR AB	FINLANDIA
30203	ATMA AIRLINES	EMIRATI ARABI UNITI
34057	AVTN SPECIALTIES	STATI UNITI
35333	AXIS AVIATION GROUP	STATI UNITI
34052	BDK AIR LIMITED	CANADA
22621	CAA CZECH REPUBLIC	CECHIA
34430	CAIMITO ENTERP. LTD	CIPRO
859	CZECH AIRLINES	CECHIA
36294	CZECH CONNECT AIRLIN	CECHIA
33327	EARTH ONE LIMITED	REGNO UNITO
f10182	Executive Flight Services, Inc.	STATI UNITI
35214	FLYDUBAI	EMIRATI ARABI UNITI
24116	GALLAGHER ENTERPRISE	STATI UNITI
36242	GEORGIAN INTERNATION	GEORGIA
31631	GLOBAL AVIATION LIBY	LIBIA
36746	HOLIDAY CZECH	CECHIA
35825	HYUNDAI MOTOR CO	COREA, REPUBBLICA DI
32231	ILIN AIRCOMPANY	FEDERAZIONE RUSSA
30145	INCLEDON ENTERPRISES	CIPRO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
27908	JOB AIR SRO	CECHIA
39009	JUMP TANDEM	CECHIA
30825	LETS FLY SRO	CECHIA
38713	LITTLE AVIATION LTD	AUSTRALIA
24616	LR AIRLINES	CECHIA
32935	MIDAMERICA HOLDINGS	STATI UNITI
3597	MIL CZECH REPUBLIC	CECHIA
30743	NORSE AIR CHARTER	SUD AFRICA
29976	NOVA CHEMICALS	STATI UNITI
35361	OKAY HOLDING AS	CECHIA
24121	PETROPAVLOVSK AIR	FEDERAZIONE RUSSA
44173	PLORISTA LIMITED	CIPRO
f13500	Prime Aviation	SINGAPORE
36763	RETENTURA LTD.	CIPRO
2276	ROCKWELL AUTOMATION	STATI UNITI
f10379	Red.Com	STATI UNITI
f10894	SCB Falcon, LLC	STATI UNITI
32812	SKY DIVING FOR FUN	SLOVACCHIA
27292	SKY GEORGIA	GEORGIA
31351	SKY KG AIRLINES	TAGIKISTAN
32157	SKYDIVE LK	CECHIA
24903	SMARTWINGS A.S.	CECHIA
37554	SOVEREIGN EXPRESS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
13702	STEVENS EXPRESS	STATI UNITI
f13143	Timber LLC	STATI UNITI
25890	UKRAINIAN PILOT	UCRAINA
32721	VIDEOTAPE CENTER	STATI UNITI
38948	VIETJET AIR	VIETNAM
39695	YANAIR	UCRAINA

DANIMARCA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35753	A/S MAERSK AVIATION	DANIMARCA
33185	AIR ALPHA A/C SALES	DANIMARCA
3456	AIR ALSIE	DANIMARCA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22466	AIR GREENLAND	DANIMARCA
37856	AIR PANAMA	PANAMA
34774	ALIGAP A/S	DANIMARCA
142	ATLANTIC AIRWAYS	DANIMARCA
36122	AVIATION HOLDINGS	STATI UNITI
39508	BGR I/S	DANIMARCA
36842	BRASILIA JET CENTER	BRASILE
18736	BRUEL, N	DANIMARCA
32921	CANYON GATE FLT SVCS	STATI UNITI
33047	CITICAPITAL LOCAVIA	FRANCIA
4018	Campbell Sales Company	STATI UNITI
34630	DIRECT AVIATION MNGT	REGNO UNITO
27919	DRT VERTRIEBS GMBH	DANIMARCA
366	Danish Air Transport A/S	DANIMARCA
f10500	Duchossois Industries, Inc.	STATI UNITI
25431	ELMAGAL AVIATION	SUDAN
26272	EXECUJET EUROPE A/S	DANIMARCA
35478	FIRST GREENWICH	REGNO UNITO
f10218	GCTPA, LLC	STATI UNITI
33254	GE CAPITAL SOLUTIONS	DANIMARCA
37052	GENCHART B.V.	PAESI BASSI
32364	GLOBAL TRANSERVICE	STATI UNITI
32595	GRAAKJAER A/S	DANIMARCA
46487	GREAT DANE AIRLINES	DANIMARCA
38120	HUNNU AIR	MONGOLIA
36297	JET FLEET INTL	STATI UNITI
47549	JETTIME A/S	DANIMARCA
34892	JJO Invest ApS	DANIMARCA
33518	KIRKBI INVEST	DANIMARCA
31243	KIRKBI TRADING	DANIMARCA
f11022	LAKE CAPITAL LLC	STATI UNITI
34672	LAO CAPRICORN AIR	REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS
1090	MIL DENMARK	DANIMARCA
38155	MOENS, G	PAESI BASSI
32541	NAPLES FLIGHT MGMT	STATI UNITI
9914	NILAN A/S	DANIMARCA



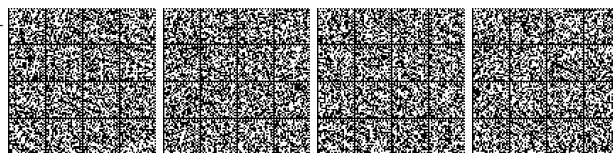
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
12230	Nordic Aviation Capital A/S	DANIMARCA
34830	OLGA LEASING LTD	BERMUDA
f14391	Oaktree Capital Management	STATI UNITI
33803	PARTNERSELSKABET	DANIMARCA
23090	PHARMA NORD	DANIMARCA
33115	POTASH CORP (2)	CANADA
35196	PRIMERA AIR SCAND	DANIMARCA
29123	RHEINLAND AIR SERV.	GERMANIA
31890	ROMANIAN AIRPORT SVC	ROMANIA
9918	STAR AIR	DANIMARCA
36191	SUN WAY GEORGIA	GEORGIA
4357	SUN-AIR of Scandinavia	DANIMARCA
46967	SUNCLASS AIRLINES	DANIMARCA
31527	SYMPHONY MILLENIUM	SINGAPORE
38112	VINCENT AVIATION LTD	NUOVA ZELANDA
32655	VIP PARTNERFLY	DANIMARCA
12327	WEIBEL SCIENTIFIC	DANIMARCA

GERMANIA

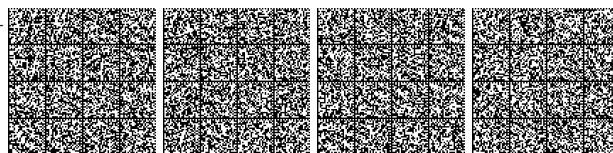
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31485	328 SUPPORT SERVICES	GERMANIA
26507	AAA AVIATION & AIRCR	GERMANIA
34963	ACG AIR CARGO	GERMANIA
17942	ACH HAMBURG	GERMANIA
24933	ADVANCE AIR LFG	GERMANIA
38865	AERO BEE AIRLINES	CANADA
150	AERODIENST	GERMANIA
32334	AEROFLOT CARGO	FEDERAZIONE RUSSA
27739	AEROMEDICAL EVAC	ARABIA SAUDITA
171	AEROWEST GMBH (HAN)	GERMANIA
11454	AFI FLIGHT INSPECT.	GERMANIA
27692	AHSEL HAVA	TURCHIA
36719	AIR 1 AVIATION	STATI UNITI
5764	AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG	GERMANIA



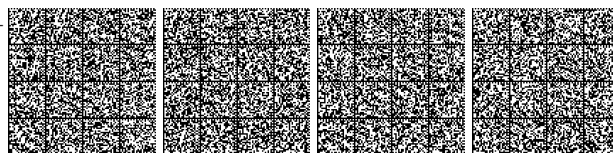
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22484	AIR ALLIANCE GMBH	GERMANIA
36344	AIR ARABIA EGYPT	EGITTO
29576	AIR ARMENIA	ARMENIA
201	AIR CANADA	CANADA
35195	AIR CHINA BUSINESS	CINA
36986	AIR FINKENWERDER	GERMANIA
36989	AIR FUHLBUETTEL	GERMANIA
32268	AIR HAMBURG	GERMANIA
237	AIR INDIA	INDIA
22378	AIR KUBAN	FEDERAZIONE RUSSA
5663	AIR NAMIBIA	NAMIBIA
29743	AIR NATIONAL CORP	NUOVA ZELANDA
17595	AIR SERVICE BERLIN	GERMANIA
31446	AIR TRANSPORT INTL 2	STATI UNITI
35215	AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , KG	GERMANIA
17794	AIRBUS HELICOPTERS	GERMANIA
32484	AIRCASTLE ADVISOR	STATI UNITI
33754	AIRCRAFT AFRICA CO	SUD AFRICA
33817	AIRCRAFT ASSET MGT.	GERMANIA
32868	AIRCRAFT GENERAL	ITALIA
f11396	AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE	STATI UNITI
34984	AIRCRAFT MNGMT LS	SVIZZERA
37424	AIRCRAFT PARTNER	GERMANIA
36019	AIRCRAFT RENT A.S.	CECHIA
38063	AIRCRAFT SOLUTIONS	LUSSEMBURGO
33852	AIRLIFT SERVICE D.O.	MACEDONIA DEL NORD, REPUBBLICA DI
33856	AIRMID AVTN SVCS LTD	INDIA
24283	AIRPHIL EXPRESS	FILIPPINE
34629	AIRVIP LTD.	BERMUDA
33836	AJWA AVIATION	ARABIA SAUDITA
30361	AL HOKAIR	SVIZZERA
36165	AL SAHAB LIMITED	BAHREIN
5165	ALPLA AIR CHARTER	AUSTRIA
38135	ALSCO	STATI UNITI
36981	AMENTUM CAPITAL LTD	IRLANDA



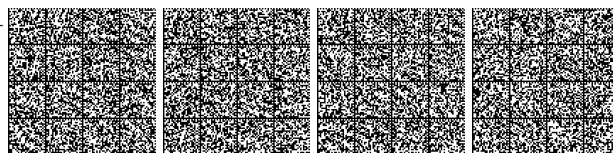
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32684	AMJET AVIATION	STATI UNITI
4944	ANHEUSER BUSCH	STATI UNITI
25743	ANSCHUTZ	STATI UNITI
31290	AOP AIR OPERATING	SVIZZERA
34337	API HOLDING	GERMANIA
33706	ARCAS AVIATION GMBH	GERMANIA
38283	ARIRANG IOM AVIATION	REGNO UNITO
27073	ARTOC Group for Investment and Development	EGITTO
38398	ASG AVIATION	GERMANIA
35310	ASIA CONTINENT AVIA	KAZAKHSTAN
25551	ASIA CONTINENTAL	KAZAKHSTAN
24940	ASIA TODAY LTD	CINA
14559	ASW Air-Service Werkflugdienst GmbH & Co. KG	GERMANIA
40316	ATA CONCEPT GMBH	SVIZZERA
30698	ATG SWISS FIRST	SVIZZERA
36360	AUGSBURG AIRWAYS GMB	GERMANIA
29122	AURON LTD	BERMUDA
31787	AV8JET	REGNO UNITO
38338	AVANTHA HOLDING LTD	INDIA
38352	AVAZ D.O.O.	BOSNIA-ERZEGOVINA
37650	AVIANDO SERVICES	STATI UNITI
31551	AVIATION CAP GRP	REGNO UNITO
35968	AVIATION INVESTMENT	GERMANIA
35708	AVIATION JOLINA SEC	CANADA
33093	AVIATION PARTNERS S	HONDURAS
38617	AZT LLC	STATI UNITI
44626	AZURAIR GMBH	GERMANIA
f10001	Academy of Art University	STATI UNITI
3647	Adolf Würth GmbH & Co. KG	GERMANIA
6802	Aero Personal s.a de c.v.	MESSICO
156	Aeroflot - Russian Airlines	FEDERAZIONE RUSSA
35126	Aerologic GmbH	GERMANIA
35389	Agiles Aviation GmbH & Co.KG	GERMANIA
28844	Air Astana JSC	KAZAKHSTAN



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
8221	Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG	GERMANIA
33133	Air China Cargo Co., Ltd	CINA
786	Air China Limited	CINA
1562	Air Serbia	SERBIA
22317	Air-Service GmbH	GERMANIA
32419	AirBridgeCargo Airlines LLC	FEDERAZIONE RUSSA
21756	Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH	GERMANIA
8901	Archer Daniels Midland Company	STATI UNITI
19480	Asiana Airlines	COREA, REPUBBLICA DI
20979	Atlas Air, Inc.	STATI UNITI
27868	Atlasjet Airlines	TURCHIA
31878	B&D AVIATION	STATI UNITI
7897	BAE SYSTEMS FLT SYST	STATI UNITI
30586	BALL CORP	STATI UNITI
46216	BAMBOO AIRWAYS	VIETNAM
32840	BARBEDOS GROUP LTD	NIGERIA
37657	BARBICAN HOLDINGS	REGNO UNITO
509	BASF SE	GERMANIA
29137	BATAVIA AIR	INDONESIA
35233	BAVARIA INTERNATION	GERMANIA
30306	BEDO BETEILIGUNGS	GERMANIA
17395	BEECHCRAFT BERLIN	GERMANIA
38554	BERATEX GROUP LTD	FEDERAZIONE RUSSA
32764	BHARAT FORGE	INDIA
11312	BIZAIR FLUG GMBH	GERMANIA
3166	BLACK & DECKER	STATI UNITI
f12963	BLACK FOREST VENTURES LLC	STATI UNITI
28042	BLUE SKY GROUP	STATI UNITI
37860	BLUEJETS LTD	REGNO UNITO
14658	BMW AG	GERMANIA
38111	BOEKHOORN M&A	PAESI BASSI
6667	BOMBARDIER AEROSPACE	STATI UNITI
36062	BORAJET HAVACILIK	TURCHIA
37261	BOSTON POST LEASING	STATI UNITI
37922	BOURNEMOUTH AIR LTD.	SVIZZERA



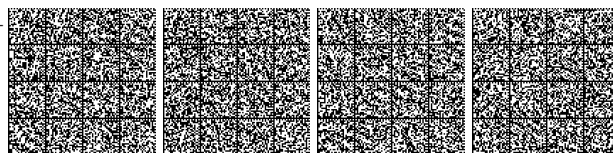
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
680	BURDA REISEFLUG	GERMANIA
29107	BZL Bermuda Limited	BERMUDA
516	Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim	GERMANIA
25978	Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.	GERMANIA
f10795	Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.	STATI UNITI
f13674	Blackhorse, LLC.	STATI UNITI
23956	Blue Sky Airservice GmbH	GERMANIA
29389	Bombardier PreOwned	STATI UNITI
31614	Bombardier Transportation GmbH	GERMANIA
37196	Bournemouth Handling Ltd	REGNO UNITO
34852	BremenFly	GERMANIA
15176	Bundespolizei-Fliegergruppe	GERMANIA
32874	Business Jet Ltd	NUOVA ZELANDA
19823	CA "Air Moldova" IS	MOLDOVA, REPUBBLICA DI
33282	CANJET AIRLINES	CANADA
34985	CAPE CHAMONIX WINE	SUD AFRICA
43435	CARGO AIRCRAFT MGT	STATI UNITI
46300	CARGOLOGIC GERMANY	GERMANIA
43019	CARGOLOGICAIR LTD	REGNO UNITO
32482	CARSON AIR LTD	CANADA
5800	CATHAY PACIFIC	CINA
26021	CEBU PACIFIC AIR	FILIPPINE
30714	CENTRAL MOUNTAIN AIR	CANADA
28482	CFEI VENTURES INC	CANADA
35194	CHONGQING AIRLINES	CINA
28178	CIRRUS AVIATION	GERMANIA
36157	CLUB SAAB 340	SVIZZERA
4782	COMFORT AIR	GERMANIA
23741	COMMANDER MEXICANA	MESSICO
46951	CONDOR FLUGDIENST GMBH	GERMANIA
33189	CONTINENT AIRLINE UU	FEDERAZIONE RUSSA
31333	CORP JET SVCS	REGNO UNITO



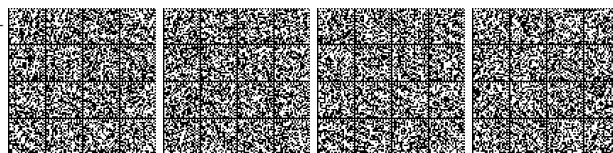
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34548	CORPORATE JET REALI.	REGNO UNITO
39156	CSM MINING SUPPLIES	SUD AFRICA
24481	CTL LOGISTICS S.A.	POLONIA
39700	CVS/Caremark Corporation	STATI UNITI
f10103	Canadian Utilities Limited	CANADA
35021	Chai Ltd.	SVIZZERA
35418	Challenge Aero AG	UCRAINA
22448	Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH	GERMANIA
f10709	Colgan Air Services	STATI UNITI
38182	Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation	STATI UNITI
f10778	Computer Sciences Corporation	STATI UNITI
824	Condor Flugdienst GmbH	GERMANIA
43597	D-CEMS FLUG GMBH	GERMANIA
30922	DAIDALOS AVIATION	UCRAINA
34179	DAO AVIATION	DANIMARCA
967	DAS DIRECT AIR	GERMANIA
28800	DATLINE OVERSEAS	CIPRO
30651	DAUAIR	GERMANIA
18003	DBA LUFTFAHRTGESELL.	GERMANIA
26466	DC Aviation GmbH	GERMANIA
f10558	DCS Management Services	STATI UNITI
30996	DEERE & COMPANY	STATI UNITI
38547	DEKALB FARMERS MARK.	STATI UNITI
37580	DERMAPHARM	GERMANIA
f10774	DFZ, LLC	STATI UNITI
f10589	DH Flugcharter GmbH	GERMANIA
35715	DHL Air Ltd.	REGNO UNITO
25139	DIETZ AG	GERMANIA
37808	DIETZ AVIATION GMBH	GERMANIA
18824	DLR BRAUNSCHWEIG	GERMANIA
10853	DLR OBERPFAFFENHOFEN	GERMANIA
37798	DO-TEC GMBH	GERMANIA
27181	DONAVIA JSC	FEDERAZIONE RUSSA
35451	DORNIER NO LIMITS	GERMANIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28795	DULCO HANDEL GMBH	GERMANIA
968	DUSSMANN P	STATI UNITI
30726	DUTCH ANTILLES EXPR.	PAESI BASSI
4484	Delta Air Lines, Inc.	STATI UNITI
8980	Delta Technical Services Ltd	GERMANIA
1776	Deutsche Lufthansa AG	GERMANIA
2044	Dr. August Oetker KG	GERMANIA
8082	E.I. du Pont de Nemours and Company	STATI UNITI
34736	EAST UNION	FEDERAZIONE RUSSA
36121	EAT LEIPZIG GMBH	GERMANIA
34657	EEA GMBH	GERMANIA
29883	EFB AVIATION	STATI UNITI
996	EGYPTAIR	EGITTO
31615	EICHSFELD AIR GMBH	GERMANIA
9807	EMIRATES INTL	EMIRATI ARABI UNITI
35749	EON AVIATION	INDIA
31041	EPC HOLDINGS 644	STATI UNITI
36507	ERSTE ASSET INVEST.	GERMANIA
19629	ESCHMANN H D	GERMANIA
29929	ETIHAD AIRWAYS	EMIRATI ARABI UNITI
34011	EURO AIR CHARTER	GERMANIA
1980	EUROPEAN AIR EXPRESS	GERMANIA
2034	EUROWINGS GMBH	GERMANIA
3639	EVERGREEN AIRLINES	STATI UNITI
32264	EXECUJET ASIA	SINGAPORE
36357	EXECUJET AVIATION	SUD AFRICA
39161	EXECUTIVE JET SERV.	CONGO
31909	EXECUTIVE SVCS (AZ)	STATI UNITI
12213	Emil Capital Partners, LLC	STATI UNITI
f10180	Epps Air Service, Inc.	STATI UNITI
22523	FAA	STATI UNITI
4783	FAI RENT-A-JET GMBH	GERMANIA
34640	FALCON 007 S.A.R.L.	FRANCIA
28589	FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG	GERMANIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33077	FAS GMBH	GERMANIA
12811	FEGOTILA LTD	BERMUDA
35937	FINKCAS	GERMANIA
27700	FIRST DATA CORP	STATI UNITI
32722	FLIGHT CAL. MALAYSIA	MALAYSIA
22238	FLIGHT CALIBRATION	GERMANIA
6705	FLM AVIATION	GERMANIA
31012	FLUGSCHULE HAMBURG	GERMANIA
42260	FLYEGYPT	EGITTO
38804	FLYING TECHNOLOGY	FEDERAZIONE RUSSA
26843	FMG-FLUGSCHULE	GERMANIA
11369	FORD EUROPE LTD	REGNO UNITO
1595	FRENZEL G	GERMANIA
4232	FRONTIER AIRLINES	STATI UNITI
38973	FUENFTE XR-GMBH	GERMANIA
14557	Firma Steiner-Film	GERMANIA
f10193	Five Star Aviation, LLC	STATI UNITI
36945	Flights Holdings Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
1778	Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)	GERMANIA
32678	Fresena Flug GmbH & Co KG	GERMANIA
25111	G-92 KFT	UNGHERIA
33827	GABINETTE (ANG)	ANGOLA
22807	GAS AIR SERVICE GMBH	GERMANIA
33821	GE CAPITAL B.V.	PAESI BASSI
35147	GE CAPITAL SWITZERL.	SVIZZERA
25027	GEKO TRADE	GERMANIA
3349	GENERAL MOTORS	STATI UNITI
36747	GEOJET LUTFAHR. (2)	GERMANIA
39230	GEORGE TOLOFARI	NIGERIA
31914	GERMAN SKY AIRLINES	GERMANIA
38591	GERMANIA EXPRESS	GERMANIA
35803	GHASSAN AHMED AL	EMIRATI ARABI UNITI
34848	GLOBAL A/C CONSULT	STATI UNITI
25642	GLOBAL AVTN BERMUDA	BERMUDA



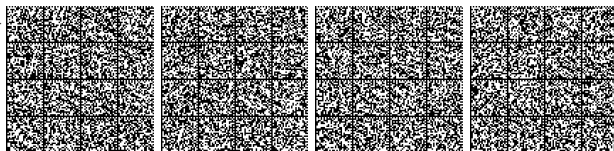
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38372	GLOBO AVIACAO	BRASILE
23743	GOMEL AIRLINES	BIELORUSSIA
22366	GOVERNMENT CROATIA	CROAZIA
22370	GOVERNMENT MACEDONIA	MACEDONIA DEL NORD, REPUBBLICA DI
38832	GREENWAY JETS	STATI UNITI
2395	GROB AIRCRAFT AG	GERMANIA
32172	GULF JET	EMIRATI ARABI UNITI
9243	Germania Fluggesellschaft mbH	GERMANIA
28944	Germanwings GmbH	GERMANIA
34841	Gibbs International, Inc.	STATI UNITI
38737	Green Bay Packaging Inc.	STATI UNITI
315	Gruss & Company	STATI UNITI
f10984	Guitar Center, Inc.	STATI UNITI
37030	HAMBURG AIRWAYS	GERMANIA
26105	HANSGROHE SE	GERMANIA
32580	HASLBERGER FINANZ.	GERMANIA
33302	HAVERFORD SUISSE	SVIZZERA
38607	HAWKER BEECHCRAFT 2	STATI UNITI
31519	HAWKER HUNTER AVTN	REGNO UNITO
25435	HBK HOLDING COMPANY	QATAR
35307	HELJET CHARTER	GERMANIA
31103	HOMAC AVIATION AG	LUSSEMBURGO
26281	HTM HELICOPTER TRAVE	GERMANIA
27680	HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)	TURCHIA
28618	Haworth Transport	STATI UNITI
32953	HeidelbergCement AG	GERMANIA
f11187	Herc Management Services LLC	STATI UNITI
33269	Herrenknecht Aviation GmbH	GERMANIA
f10240	Hess Corporation	STATI UNITI
f10652	IAC FALCON HOLDINGS	STATI UNITI
f11457	ICA GLOBAL SERVICES LLC	STATI UNITI
38692	IDEAVILLAGE PRODUCTS	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35785	IFM Traviation GmbH	GERMANIA
39551	IKAR LLC	FEDERAZIONE RUSSA
25785	ILYUSHIN AVIATION	FEDERAZIONE RUSSA
37757	INFINUM ALTIDO INC., LTD	FEDERAZIONE RUSSA
1528	IRANAIR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'
30463	IRAQI AIRWAYS (2)	IRAQ
37529	ISE INFORMATION SYS.	GERMANIA
27301	IVANHOE AVIATION 2	SINGAPORE
24664	Intermap Technologies	STATI UNITI
35760	JEJU AIR	COREA, REPUBBLICA DI
39559	JESWALT INTL	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
11307	JET EXECUTIVE INT.	GERMANIA
27505	JET GROUP LTD	ISRAELE
21727	JET LINK	ISRAELE
2200	JETAIR FLUG GMBH	GERMANIA
16761	JETFLIGHT AVIATION Inc.	SVIZZERA
3328	JETS EXECUTIVOS	MESSICO
36889	JETSTAR PACIFIC	VIETNAM
32363	JLJ EQUIPMENT LEASIN	STATI UNITI
21462	JOHNSON CONTROLS	STATI UNITI
36272	JORDAN INTNL	CINA
11646	JULIUS BERGER	NIGERIA
32107	JUNEYAO AIRLINES	CINA
36509	JUNKER ERWIN GRINDI	CECHIA
21723	Joint Stock Company Ural airlines	FEDERAZIONE RUSSA
37720	K5-AVIATION GMBH	GERMANIA
1610	KARMANN GMBH	GERMANIA
31171	KAZAVIASPAS	KAZAKHSTAN
22239	KIEV AVIATION PLANT	UCRAINA
33034	KINGS AIRLINES (2)	NIGERIA
25050	KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO	SERBIA
1652	KOREAN AIR LINES CO., LTD.	COREA, REPUBBLICA DI
21632	KRASNOJARSKY AIRLINE	FEDERAZIONE RUSSA
33039	KUBASE AVIATION	INDIA
1673	KUWAIT AIRWAYS	KUWAIT
23758	Kimberly-Clark Corporation	STATI UNITI



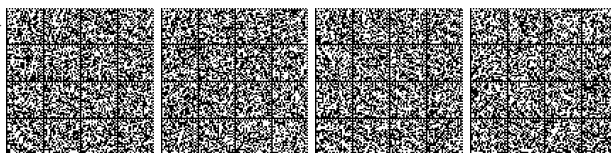
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
25800	Knauf Astra Ltd.	REGNO UNITO
32568	Kompass GmbH & Co. KG	GERMANIA
4335	Kraft Foods Global Inc.	STATI UNITI
36476	LANARA LTD	KAZAKHSTAN, KIRGHIZISTAN
44176	LANBOWAN LIMITED	SVIZZERA
6383	LECH-AIR FLUGZEUG	GERMANIA
20222	LGM LUFTFAHRT GMBH	GERMANIA
38914	LIBRA FLUGZEUG GBR	GERMANIA
28576	LIBRA TRAVEL	SVIZZERA
42192	LIEBHERR AVIATION	GERMANIA
f12832	LINCARE LEASING LLC	STATI UNITI
32192	LONDON CORPORATE JET	REGNO UNITO
1767	LTU LUFTRANSPORT	GERMANIA
26498	LUFT AVTN CHARTER	AUSTRALIA
35742	LWE VERMIETUNGS GMBH	GERMANIA
45016	LYNXJET	ISRAELE
f10298	Levi, Ray & Shoup, Inc.	STATI UNITI
15456	Luftfahrt-Bundesamt	GERMANIA
3857	Lufthansa Cargo AG	GERMANIA
27838	Lufthansa Technik AG	GERMANIA
f13551	M-BJEP Ltd.	ISOLA DI MAN
24502	M. Bohlke Veneer Corp.	STATI UNITI
21072	MAHAN AIR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'
21878	MAKEDONSKI AVIOTRANS	MACEDONIA DEL NORD, REPUBBLICA DI
12521	MARXER ANLAGEN	GERMANIA
36372	MAT AIRWAYS	MACEDONIA DEL NORD, REPUBBLICA DI
38074	MENA AEROSPACE (OB)	BAHREIN
19999	MENEKSE HAVAYOLLARI	TURCHIA
31538	MERLIN AVIATION	SVIZZERA
444	MHS Aviation GmbH	GERMANIA
9082	MIDWEST AVIATION NE	STATI UNITI
30093	MIG RUSSIAN AIRCRAFT	FEDERAZIONE RUSSA
37975	MILLENNIUM AVIATION	AUSTRIA
37426	MINERALOGY PTY LTD.	STATI UNITI



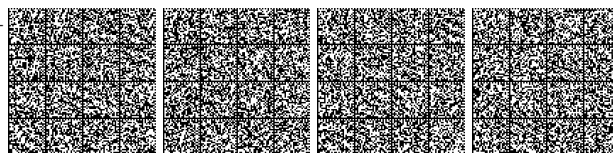
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
29242	MINISTRY OF COMMUNICATIONS	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
28438	MLW AVIATION LLC	STATI UNITI
25067	MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)	TURCHIA
3057	MOELLERS MASCHINEN	GERMANIA
36267	MONACO SPORTS MNGMT	REGNO UNITO
28473	MOONSTAR AVIATION	TURCHIA
31348	MORGAN STANLEY MGMT	STATI UNITI
27187	MW AVIATION GMBH	GERMANIA
31944	MYN AVIATION	ARABIA SAUDITA
38209	MZ TRANSPORTATION	GERMANIA
f13119	Mariner Air LLC	STATI UNITI
38512	Microstrategy Services Corporation	STATI UNITI
f13307	Miklos Services Corp.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
24270	Montenegro Airlines	MONTENEGRO
f10785	N16FX Trust	STATI UNITI
f12724	N250RG LLC	STATI UNITI
26118	NASA AMES CENTER	STATI UNITI
33963	NATIONAL LEGACY	KUWAIT
7853	NATURAL ENVIRONMENT	REGNO UNITO
30581	NAYAK AIRCRAFT SERV.	GERMANIA
38835	NEBULA III LTD UAE	EMIRATI ARABI UNITI
11061	NEUMEYR FLUGGERAETE	GERMANIA
15551	NEW YORKER GROUP	GERMANIA
24661	NORTH AMERICAN JET	STATI UNITI
29267	NOVELLUS SYSTEMS	STATI UNITI
31791	NOVSPACE	FRANCIA
35125	Nasser Ltd.	ISOLE CAYMAN
f13922	Newlead Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12218	Nike, Inc.	STATI UNITI
567	OBO JET-CHARTER GMBH	GERMANIA
33138	OCA INTERNATIONAL	GERMANIA
22820	OMAN AIR	OMAN
22436	OMAN ROYAL FLIGHT	OMAN
2061	OMNIPOL	CECHIA



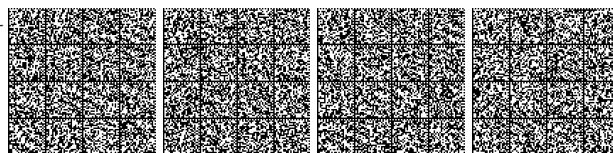
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
17692	ONUR AIR	TURCHIA
37597	OOO NP AGP MERIDIAN+	FEDERAZIONE RUSSA
36743	ORANGE AIRCRAFT (2)	PAESI BASSI
8236	OWENS CORNING CORPORATION	STATI UNITI
25059	Omni Air International	STATI UNITI
23244	Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines"	FEDERAZIONE RUSSA
3343	P&P PROMOTION	GERMANIA
47427	PAD AVIATION SERVICE GMBH	GERMANIA
852	PARAGON RANCH	STATI UNITI
36875	PATRONUS AVIATION	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
23471	PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl	SVIZZERA
34044	PD AIR OPERATION LTD	GERMANIA
10690	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.	TURCHIA
22294	PENSKE JET, INC.	STATI UNITI
19475	PETERS GMBH	GERMANIA
37609	PETROPAVLOVSK MC	FEDERAZIONE RUSSA
4265	PHIFER WIRE PRODUCTS	STATI UNITI
5225	PHOENIX AIR GMBH	GERMANIA
3085	PICTON II LTD	BERMUDA
22309	POLET	FEDERAZIONE RUSSA
30230	POLET ACFT MNGT	BERMUDA
36251	POLLARD ACFT SALES	STATI UNITI
37040	PREISS-DAIMLER	GERMANIA
34505	PRINCESS AVIATION	LIBANO
29307	PRIVATAIR GMBH	GERMANIA
34553	PRIVATE JET HOLD.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12196	PRIVATE WINGS	GERMANIA
37417	PRIVATEJET INT. GMBH	GERMANIA
3751	PROCTER&GAMBLE	STATI UNITI
12648	Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG	GERMANIA
33666	Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.	PAKISTAN



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
29731	Parc aviation	IRLANDA
775	Pentastar Aviation, LLC	STATI UNITI
2196	QANTAS AIRWAYS	AUSTRALIA
21912	QATAR AIRWAYS	QATAR
39255	RA DR. JAN PLATHNER	GERMANIA
37057	RADIC AVIATION	ARABIA SAUDITA
30124	RAE - REGIONAL AIR	GERMANIA
32083	RAY ENTERPRISES	STATI UNITI
30485	RC AVIATION LLP	STATI UNITI
19436	REGIO AIR MECKLENBRG	GERMANIA
33032	RELIANCE COMMERCIAL	EMIRATI ARABI UNITI
30938	RIKSOS TURIZM LT	TURCHIA
5547	RJR WINSTON SALEM	STATI UNITI
f13620	RNJ GmbH. & CO KG	GERMANIA
29599	ROYAL JET	EMIRATI ARABI UNITI
32723	RSG RENTAL SERVICES	GERMANIA
29927	RUAG AEROSPACE SERV	GERMANIA
37464	RUAG SCHWEIZ AG	SVIZZERA
36233	RUIZ, L	MESSICO
38246	RUSAERO	FEDERAZIONE RUSSA
9200	RYAN INTL AIRLINES	STATI UNITI
38368	RYAN INTL AIRLINES 2	STATI UNITI
29352	Rentair UK Ltd	GERMANIA
27446	Rhema Bible Church	STATI UNITI
606	Robert Bosch GmbH	GERMANIA
22593	S BRUNEI SULTAN	SULTANATO DEL BRUNEI DARUSSALAM
44121	S ESWATINI	ESWATINI
f10788	SAP America Inc.	STATI UNITI
18991	SAP SE	GERMANIA
34319	SAPOFINA AVTN LTD.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
21282	SCHROTT WETZEL GMBH	GERMANIA
5031	SCHWARZMUELLER	AUSTRIA
30971	SEARAY BD100	SUD AFRICA
35352	SEGRAVE AVIATION INC	STATI UNITI
46854	SF AIRLINES CO., LTD	CINA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31846	SG FINANS A/S NORGE	SVEZIA
27571	SHANGHAI AIRLINES	CINA
22814	SHARJAH RULERS FLT	EMIRATI ARABI UNITI
27735	SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.	TURCHIA
38681	SILK WAY WEST	AZERBAIGIAN
2463	SINGAPORE AIRLINES	SINGAPORE
1034	SIRTE OIL	LIBIA
f1 2146	SIRVAIR, S.A. de C.V.	MESSICO
7867	SIXT	GERMANIA
32179	SKIPPER AVIATION	AUSTRALIA
31208	SKY BEYOND HOLDINGS	SINGAPORE
2477	SKY JET	SVIZZERA
37940	SKY SWALLOWS LTD.	FEDERAZIONE RUSSA
37740	SKYBIRD AIR LTD	NIGERIA
34392	SKYBUS	KAZAKHSTAN
32816	SKYBUS AIRLINES	STATI UNITI
19819	SKYPLAN SERVICES	CANADA
31870	SM AVIATION	GERMANIA
43591	SMALL PLANET	GERMANIA
45991	SMALL PLANET (2)	GERMANIA
42622	SMART JET AVIATION	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32544	SMS Aviation GmbH	GERMANIA
33747	SOMON AIR	TAGIKISTAN
2316	SOUTH AFRICAN AIRWAYS	SUD AFRICA
f1 1331	SOUTHLAKE AVIATION LLC	STATI UNITI
36224	SPECTRA ENERGY	STATI UNITI
26725	SPIRIT AIRLINES 2	STATI UNITI
28904	SPX FLOW	STATI UNITI
5216	SRILANKAN AIRLINES	SRI LANKA
36094	SSP AVIATION	INDIA
23935	STAR ARIES SHIPMGMT	CIPRO
32446	STAR AVIATION SRVCS	EMIRATI ARABI UNITI
29368	STAR AVIATION UG	GERMANIA
15526	STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU	UCRAINA
32361	STRONG AVIATION	KUWAIT



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30086	SUMMIT AIR	CANADA
44422	SUNDAIR GMBH	GERMANIA
47807	SUNDAIR GMBH	GERMANIA
37379	SUNEXPRESS DEUTSCHL.	GERMANIA
36720	SWISS AV CONSULTANTS	SVIZZERA
28910	SWISS GLOBAL JET MGT	SVIZZERA
f12122	Safeway, Inc.	STATI UNITI
24784	Samsung Techwin Co., Ltd.	COREA, REPUBBLICA DI
f10701	Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.	MESSICO
21734	Siberia Airlines	FEDERAZIONE RUSSA
f12005	Spiral, Inc.	STATI UNITI
29841	Spirit of Spices GmbH	GERMANIA
10201	SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)	TURCHIA
28362	Sun D'or International Airlines LTD	ISRAELE
12878	Südzucker Reise-Service GmbH	GERMANIA
36760	T'WAY AIR CO LTD	COREA, REPUBBLICA DI
8360	TACA	EL SALVADOR
35978	TATHRA INTERNATIONAL	FEDERAZIONE RUSSA
32576	TB INVEST GROUP	CECHIA
31566	TEAM AVIATION	GERMANIA
33120	TEC AIRCRAFT LEASING	AUSTRIA
36210	TESLA AIR	SVIZZERA
42391	TEXTRON AVIATION	STATI UNITI
35936	TIGER HERCULES CORP	TAIWAN
f12990	TOKECO INCORPORATED	STATI UNITI
21908	TOKOPH D P	SUD AFRICA
f14958	TPS Group Holding Inc.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
33923	TREK-AIR B.V.	PAESI BASSI
37070	TREVO AVIATION LTD	GERMANIA
1389	TUIfly GmbH	GERMANIA
33495	TURBOJET KFT	UNGHERIA
33979	TURKUAZ AIRLINES	TURCHIA



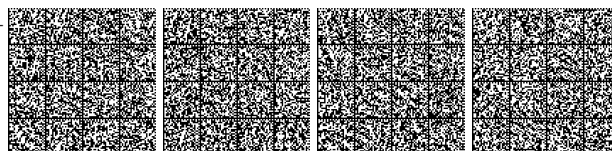
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
7971	TW AIR	BERMUDA
2681	Thai Airways International Public Company Limited	THAILANDIA
f10445	Thomas H. Lee Partners	STATI UNITI
14993	Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH	GERMANIA
31353	Tidnish Holdings Limited	CANADA
f11873	Tillford Limited	BERMUDA
2758	Turkish Airlines THY	TURCHIA
f12479	Tyremax Pty Ltd	AUSTRALIA
22512	UGANDA EXEC FLIGHT	UGANDA
27079	UKRAINIAN MEDITERRAN	UCRAINA
24948	UKSATSE	UCRAINA
46440	UR AIRLINES	IRAQ
4692	US Airways, Inc.	STATI UNITI
29839	USA 3000 AIRLINES	STATI UNITI
34914	USA JET AIRLINES 3	STATI UNITI
43007	USAA	STATI UNITI
26886	UTair Aviation, jsc	FEDERAZIONE RUSSA
18224	UZBEKISTAN AIRWAYS	UZBEKISTAN
2782	United Airlines, Inc.	STATI UNITI
8960	United Parcel Service Co	STATI UNITI
35921	United Therapeutics	STATI UNITI
31984	VARIG LOGISTICA SA	BRASILE
37759	VENTURE AVTN GROUP	STATI UNITI
5198	VHM SCHUL & CHARTER	GERMANIA
31758	VIVAT TRUST LTD.	REGNO UNITO
2840	VOLKSWAGEN AG	GERMANIA
45213	VOLKSWAGEN AIRSERV.	GERMANIA
2812	VRG Linhas Aereas S/A	BRASILE
39258	VUKY HOLDINGS LTD	SVIZZERA
31669	Vacuna Jets Limited	BERMUDA
30637	Vale S/A	BRASILE
46913	Vecellio Management Service	STATI UNITI
2833	Viessmann Werke GmbH & Co. KG	GERMANIA
18671	Volga-Dnepr Airlines LLC	FEDERAZIONE RUSSA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36235	WATERLOO AVIATION	CANADA
24113	WEBER MANAGEMENT	GERMANIA
1323	WEKA Flugdienst GmbH	GERMANIA
35535	WELLS FARGO BANK (2)	STATI UNITI
34391	WHS CONSULTING AG	SVIZZERA
10834	WIKING HELIKOPTER	GERMANIA
33317	WINAIR AUSTRIA	AUSTRIA
34169	WIZZ AIR UKRAINE LLC	UCRAINA
37044	WOELBERN FLIGHT 01	GERMANIA
36967	WOELBERN FLIGHT 02	GERMANIA
2930	WORLD AIRWAYS	STATI UNITI
30605	Wheels Aviation Ltd.	GERMANIA
27514	Wirtgen BgmbH	GERMANIA
32609	XIAMEN AVIATION AVV	FEDERAZIONE RUSSA
31769	XL Airways Germany GmbH	GERMANIA
36920	XR-GMBH	GERMANIA
32403	XRS Holdings, LLC	STATI UNITI
34976	YH AVIATION LTD	REGNO UNITO
34953	ZENITH CAPITAL LTD	SVIZZERA
33948	ZEUS TAXI AÉREO	BRASILE
38977	ZWEITE XR-GMBH	GERMANIA
5960	Zeman FTL	GERMANIA
f10488	Ziff Brothers Investment, LLC	STATI UNITI
24568	ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG	GERMANIA

ESTONIA

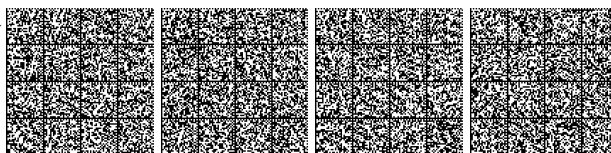
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34613	ABELIA TRADING LTD	CIPRO
38113	FL TECHNICS AB	LITUANIA
22574	MIL JAPAN	GIAPPONE
10937	MIL RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
1117	MIL SWITZERLAND	SVIZZERA
35109	NORTH WIND AIRLINES	ESTONIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38604	SMARTLYNX ESTONIA	ESTONIA
30036	ULS Airlines Cargo	TURCHIA
36496	ZAMBEZI AIRLINES	ZIMBABWE

IRLANDA

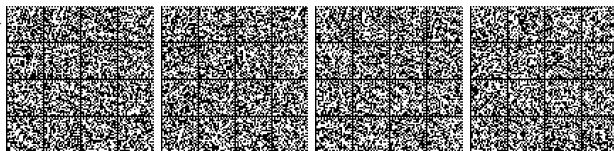
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34931	Blue Nightingale Trading	SUD AFRICA
32901	142955 ONTARIO LTD	CANADA
37435	921BE LLC	STATI UNITI
27726	994748 ONTARIO INC	CANADA
f11440	A & C BUSINESS SERVICES INC	STATI UNITI
27976	ABCO Aviation Incorporated	STATI UNITI
35023	ACFT FINANCE TRUST	IRLANDA
31510	ACP JETS	STATI UNITI
f11447	ADC AVIATION LLC	STATI UNITI
f10775	ADP Aviation, LLC	STATI UNITI
132	AER LINGUS	IRLANDA
29293	AERO TIMBER PARTNERS	STATI UNITI
23714	AERO TOY STORE LLC	STATI UNITI
28752	AEROMANAGMENT GROUP	STATI UNITI
39015	AEROSTAR LTD IRELAND	IRLANDA
32813	AIR BLESSING	STATI UNITI
7057	AIR SHAMROCK	STATI UNITI
32218	AIR TAHOMA	STATI UNITI
28432	AIR TREK	STATI UNITI
33141	AIRTIME LLC	STATI UNITI
34285	ALCHEMIST JET AIR LLC	STATI UNITI
f12838	ALEDO SUB LLC	STATI UNITI
26140	ALLTECH	STATI UNITI
30995	ALPHA ONE FLIGHT SERVICES	STATI UNITI
f12957	AMC 50 LLC	STATI UNITI
31782	AMERIPRISE FINANCIAL	STATI UNITI
27173	APACHE CORP	STATI UNITI



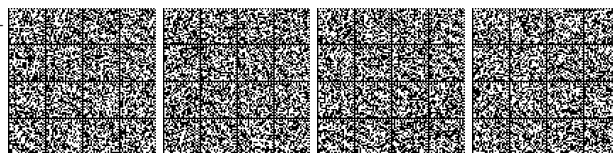
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38618	AR INVESTMENTS LLC.	STATI UNITI
39205	ARGOS CAPITAL MNGT	STATI UNITI
34018	ARKIVA LTD.	IRLANDA
298	ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED	IRLANDA
29280	ASTOR STREET ASSET	STATI UNITI
35166	AT&T Management Services, L.P.	STATI UNITI
33136	ATLANTIC AV KTEB	STATI UNITI
33008	AVIA PARTNER DENMARK	DANIMARCA
36309	AVIANOVA (RUSSIA)	FEDERAZIONE RUSSA
30118	AVIATION CORPORATE SERVICES	IRLANDA
f11798	AVION SALES LLC	STATI UNITI
27087	AVIONETA	STATI UNITI
29670	Aero Ways Inc	STATI UNITI
f10007	Air Reese, LLC	STATI UNITI
f10765	Alaska Eastern Partners	STATI UNITI
36324	Altis	IRLANDA
f12155	Amalgamated Consolidated, Inc.	STATI UNITI
f12108	Ambassador Marketing International Inc.	STATI UNITI
26369	B&G LEASING	STATI UNITI
34053	BANK OF NOVA SCOTIA	CANADA
31686	BARNARD AVIATION	STATI UNITI
1537	BAXTER HEALTH CARE	STATI UNITI
34487	BAZIS INTL INC.	CANADA
33090	BEACON AVIATION	IRLANDA
f11361	BEAUTY CENTRAL LLC	STATI UNITI
25114	BECKER GROUP	STATI UNITI
6890	BECTON DICKINSON	STATI UNITI
32660	BEDEK AVIATION	ISRAELE
38915	BEL AIR LLC	STATI UNITI
36482	BGST LLC	STATI UNITI
33557	BIG PLAY FLIGHT SVCS	STATI UNITI
f12964	BLATTI AVIATION INC	STATI UNITI
33247	BLUE CITY HOLDINGS LTD	STATI UNITI
f11410	BORG HOLDINGS LLC	STATI UNITI



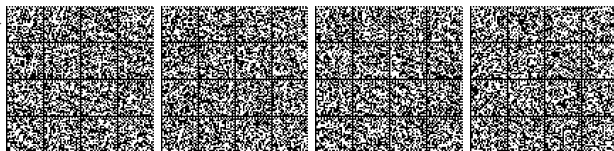
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31975	BOULDER US	STATI UNITI
32952	BPG PROPERTIES	STATI UNITI
37279	BUSINESS A.CENTRE CO	THAILANDIA
f12103	Benson Football, LLC	STATI UNITI
35372	Bindley Capital Partners	STATI UNITI
f12682	Bombardier New Aircraft	STATI UNITI
36888	Boston Scientific Corp	STATI UNITI
f11899	C C Media Holdings Inc	STATI UNITI
35160	C. Dot Aviation, LLC	STATI UNITI
36790	C2C AIR CHARTERS	STATI UNITI
37117	CA, Inc.	STATI UNITI
32717	CAMERON HENKIND	STATI UNITI
22953	CAPE CLEAR CAPITAL	STATI UNITI
22724	CARDINAL HEALTH AVTN	STATI UNITI
30615	CARLISLE HOLDINGS LLC	STATI UNITI
34066	CASTLE 2003-2 IRELAND LTD	IRLANDA
34153	CAYLEY AVIATION	SVIZZERA
30896	CCA AIR CHARTER	STATI UNITI
f10927	CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation	STATI UNITI
36333	CELLO AVIATION LTD	REGNO UNITO
29250	CENTURION AVTN SRVCS	STATI UNITI
36860	CESSNA FINANCE CORP	REGNO UNITO
f11418	CESSNA FINANCE CORP	REGNO UNITO
29096	CHUBB FLIGHT OPERATIONS	STATI UNITI
5078	CINTAS	STATI UNITI
37889	CIRRUS AVIATION (US)	STATI UNITI
21455	CITYJET	IRLANDA
36082	CMC GROUP INC.	STATI UNITI
35826	CONSTELLATION LEASING LLC	STATI UNITI
32509	COOK AIRCRAFT LEASNG	STATI UNITI
33877	CORACLE AVIATION	SVIZZERA
19036	CORPORATE JETS PA	STATI UNITI
9248	CRANE COMPANY	STATI UNITI
28444	CROSS AVTN	REGNO UNITO



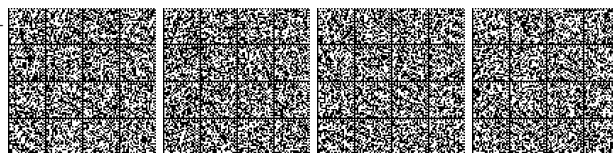
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11386	CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY	STATI UNITI
f13609	Center for Disease Detection LLC	STATI UNITI
3769	Chevron U.S.A.Inc.	STATI UNITI
f12458	Codale Electric Supply Inc.	STATI UNITI
f11882	Colson & Colson General Contractor	STATI UNITI
f13788	Constellation Productions	STATI UNITI
30753	Covidien	STATI UNITI
f10987	Cozzens and Cudahy Air	STATI UNITI
f10650	DARBY HOLDINGS	STATI UNITI
f11469	DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC	STATI UNITI
31690	DELTA JET USA	STATI UNITI
24235	DENISTON ENTERPRISES	STATI UNITI
35507	DIAMOND AIR CHARTER	REGNO UNITO
30715	DMB Aviation	STATI UNITI
35370	DOMINOS PIZZA (2)	STATI UNITI
f12713	DSS214 LLC	STATI UNITI
6064	DUBAI AIR WING	EMIRATI ARABI UNITI
27997	DYNAMIC AVIATION SERVICES INC	STATI UNITI
f13128	David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.	STATI UNITI
45097	Dreamline Aviation LLC	STATI UNITI
35072	EAC AIR LLC	STATI UNITI
8339	EATON	STATI UNITI
1009	ELI LILLY	STATI UNITI
23828	EMC IRELAND	IRLANDA
23627	EMERCOM RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
33649	ENCORE 684 LLC	STATI UNITI
f11381	ENCORE/SB AVIATION LLC	STATI UNITI
f12801	EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC	STATI UNITI
f10176	Energy Corporation of America	STATI UNITI
f10183	Executive Flight Solutions, LLC	STATI UNITI
33361	FAGEN INC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
29521	FAIRMONT AVIATION SE	CANADA
35375	FALCON 50 LLC	STATI UNITI
33587	FANAR AVIATION LTD	EMIRATI ARABI UNITI
32271	FAST LINK EGYPT	EGITTO
34792	FASTNET JET ALLIANCE	IRLANDA
28181	FERRO CORP	STATI UNITI
30469	FIRST VIRTUAL AIR	STATI UNITI
18781	FJ900	STATI UNITI
9532	FL Aviation Corporation	STATI UNITI
31774	FLYING SQUIRREL	STATI UNITI
10276	FLYNN FINANCIAL	STATI UNITI
6573	FOUR STAR	STATI UNITI
34371	FREEBIRD MNGMT LTD.	IRLANDA
f12717	FREEMAN AIR CHARTER SERVICES	STATI UNITI
3826	FRIEDKIN INTL	STATI UNITI
22293	FRONTLINER INC	STATI UNITI
f12666	Falcon Fifty LLC	STATI UNITI
35797	Felham Enterprises Inc	STATI UNITI
23081	Fertitta Enterprises	STATI UNITI
f10208	Flightstar Corporation	STATI UNITI
f10877	Fortune Brands, Inc.	STATI UNITI
21858	Frost Administrative Services, Inc.	STATI UNITI
f11889	Futura Travels Limited	INDIA
39022	GAUGHAN FLYING LLC	STATI UNITI
38550	GC INTERNATIONAL LLC	STATI UNITI
22286	GE CAPITAL-GECAS EI	IRLANDA
32292	GE COMMERCIAL AV SVC	IRLANDA
26624	GENERAL MILLS SALES	STATI UNITI
38543	GEORGE GUND 3	STATI UNITI
f13141	GIII Aircraft Management, LLC	STATI UNITI
f12778	GIV EXEC JET LLC	STATI UNITI
38943	GLOBAL EXPRESS GROUP	STATI UNITI
33121	GLOBAL TRIP SUPPORT	STATI UNITI
23814	GLOBAL WINGS LTD	SVIZZERA



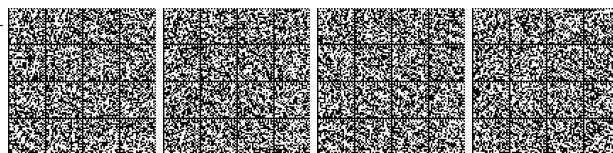
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
3964	GOODYEAR	STATI UNITI
f10230	GPAir Limited	CANADA
f11374	GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC	STATI UNITI
f12820	GREENBRIER CAPITAL LLC	STATI UNITI
26847	GREENHILL AVTN	STATI UNITI
31561	GULF PACIFIC AVTN SV	STATI UNITI
f11239	GameStop, Inc	STATI UNITI
33031	Gemini Ltd	STATI UNITI
f13449	General Dynamics Land Systems	STATI UNITI
f12159	Gilead Sciences	STATI UNITI
f10231	Graham Brothers Construction Co., Inc	STATI UNITI
22958	Group Holdings	STATI UNITI
f13612	Guthy Renker Aviation	STATI UNITI
f15722	H.E. MANAGEMENT	STATI UNITI
24874	HAC (Hangar Acquisition Corporation)	STATI UNITI
28219	HARLEY-DAVIDSON	STATI UNITI
21857	HARSCO	STATI UNITI
31054	HEAVYLIFT INT.	EMIRATI ARABI UNITI
1423	HERSHEY COMPANY	STATI UNITI
26380	HERTZ CORP	STATI UNITI
35241	HIGHFIELDS CAP MGMT	STATI UNITI
24583	HILL AIR COMPANY I LLC	STATI UNITI
24776	HOME DEPOT	STATI UNITI
33420	HOWARD HOLDINGS PLC	IRLANDA
5170	HUMANA	STATI UNITI
29387	Harbert Aviation	STATI UNITI
f12750	Hawk Hollow Aviation LLC	STATI UNITI
42446	Hormel Foods Corporation	STATI UNITI
f11193	IAMAW	STATI UNITI
24747	IFFTG	STATI UNITI
32500	ILFC IRELAND LTD	IRLANDA
21409	IRVING AIR SERVICE	CANADA



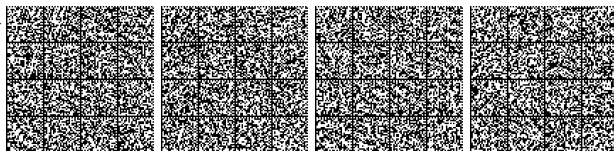
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28726	International Jet Management	STATI UNITI
36005	Irving Oil Transport Inc.	CANADA
32671	JANNAIRE LLP	REGNO UNITO
35830	JAPC INC	STATI UNITI
f10275	JELD-WEN, Inc.	STATI UNITI
27861	JEP LEASING	STATI UNITI
22094	JEPPESEN UK LTD	REGNO UNITO
32549	JET CLIPPER JOHNNY	STATI UNITI
35926	JET LOGISTICS INC	STATI UNITI
35981	JET SHARES ONLY	STATI UNITI
32652	JET SMART INC	STATI UNITI
30210	JET-A-WAY CHARTERS	STATI UNITI
36494	JETSELECT, LLC	STATI UNITI
34915	JKB JET HOLDINGS LLC	STATI UNITI
26509	JOLUK AVTN	STATI UNITI
39282	James S Offield	STATI UNITI
31850	Jarden Corp	STATI UNITI
f10276	Jepson Associates Inc.	STATI UNITI
34314	Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25/02/2009)	STATI UNITI
f10282	John M. Connors, Jr.	STATI UNITI
1584	Johnson&Johnson	STATI UNITI
35520	Jones International Aviation LLC	STATI UNITI
f10702	KEB Aircraft Sales, Inc.	STATI UNITI
8180	KELLOGG	STATI UNITI
f11341	KKN TRANSPORTATION LEASING LLC	STATI UNITI
32210	KLEIN TOOLS	STATI UNITI
20894	KOHLER CO	STATI UNITI
f10286	Kansas City Life Insurance Company	STATI UNITI
f10287	Kenair, Inc.	STATI UNITI
f11016	Kendall Jackson Wine Estates	STATI UNITI
f10713	Konfara Company	STATI UNITI
31706	LCG ENTERPRISES	STATI UNITI
35616	LEONARD GREEN & PART	STATI UNITI



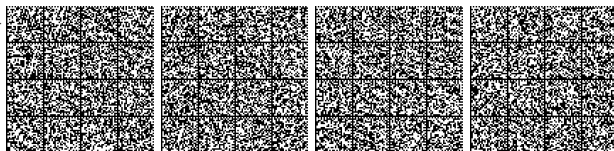
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
12275	LIBERTY MUTUAL	STATI UNITI
32207	LISBON LIMITED	BERMUDA
1823	LOCKHEED MARTIN CORP	STATI UNITI
28852	LONDON CITY JET	REGNO UNITO
35829	LOWES COMPANIES INC	STATI UNITI
40196	LP 221 LC	STATI UNITI
37926	LUGHNASA MGMT LLC	STATI UNITI
36958	LUNA ENTERTAINMENT	STATI UNITI
f10295	Leco Corporation	STATI UNITI
29729	Letica Leasing LLC	STATI UNITI
36957	Level 3 Communications	STATI UNITI
f10302	Lower Cross Aircraft Corp.	STATI UNITI
38901	M&M AVIATION GROUP	STATI UNITI
36961	MAGELLAN A/C SVCS	IRLANDA
30454	MAJJECH JHETT	STATI UNITI
26422	MANDAN	STATI UNITI
38653	MANHAG AG	SVIZZERA
31670	MATTHEWS JOHN	REGNO UNITO
29444	MC Group	STATI UNITI
12177	MELLON BANK	STATI UNITI
27630	MERCURY ENGINEERING	IRLANDA
11068	MGM Resorts Aviation Corp	STATI UNITI
30050	MHS TRAVEL & CHTR	STATI UNITI
37895	MID SOUTH JETS INC	STATI UNITI
26475	MIDAMERICAN ENERGY	STATI UNITI
f13615	MIDES SEM DE CV	EL SALVADOR
1104	MIL IRELAND	IRLANDA
f10317	MMB Management Advisory Services	STATI UNITI
31703	MMRB SERVICES	STATI UNITI
35625	MODESTO EXEC AIR CHR	STATI UNITI
f11411	MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
36426	MPW INDUSTRIAL SVCS	STATI UNITI
40770	MRTV LLC	STATI UNITI
32479	MVA AVIATION LTD.	BERMUDA



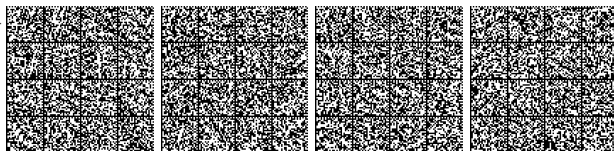
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f12230	Mannco LLC	STATI UNITI
27893	Merck & Co., Inc.	STATI UNITI
f10507	Midland Financial Co.	STATI UNITI
f10968	Mozart Investments, Inc.	STATI UNITI
f11326	N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO	STATI UNITI
f12769	N48KZ LLC	STATI UNITI
39276	N583KD LLC	STATI UNITI
18796	N728LW LLC	STATI UNITI
f10324	NASCAR, Inc.	STATI UNITI
f10328	NCR Corporation	STATI UNITI
18352	NESTLE PURINA PETCAR	STATI UNITI
29867	NEXT FLIGHT JETS	STATI UNITI
32930	NINETY EIGHT AVTN	STATI UNITI
33473	NOK AIR	THAILANDIA
f10962	NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES	STATI UNITI
26985	NORTH STAR AVTN	STATI UNITI
42956	NORWEGIAN AIR INTL	IRLANDA
31004	NOVA CORPORATE SERVICES	REGNO UNITO
36522	New Orion Air Group	STATI UNITI
43372	Noble Energy, Inc.	STATI UNITI
f10334	Noel Group Aviation	STATI UNITI
f12013	Norfolk Southern Corp.	STATI UNITI
f12093	Nustar Logistics	STATI UNITI
f10917	OAKLR Aviation Services LLC	STATI UNITI
32397	OFFICE DEPOT	STATI UNITI
37310	OKAY AIRWAYS	CINA
9116	OMEGA AIR (USA)	STATI UNITI
f11444	OPA LLC	STATI UNITI
7079	ORBIS INTL	STATI UNITI
35897	OSLO EXPRESS	STATI UNITI
37383	OSPREY AIR LEASE LLC	STATI UNITI
2079	OWENS ILLINOIS	STATI UNITI
f11106	Orange Crimson Aviation, LLC	STATI UNITI



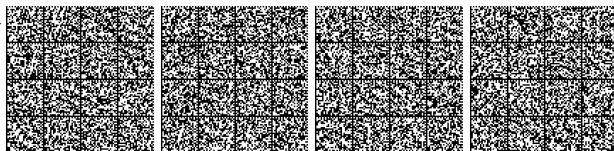
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
10012	P & E PROPERTIES	STATI UNITI
33261	PACIFIC SKY	CANADA
8792	PALMER A	STATI UNITI
f10642	PAM Management Serv. LLC	STATI UNITI
36792	PB AIR LLC	STATI UNITI
29783	PEGASUS AVIATION CA	STATI UNITI
36816	PHILLIPS EDISON & CO	STATI UNITI
32055	PIONEER ADVENTURES	NUOVA ZELANDA
39139	PITCH LINK LLC	STATI UNITI
f10361	PNC Financial Services Group	STATI UNITI
f11419	POLAR BEAR EXPRESS II LLC	STATI UNITI
f10729	PPD Development, LLC	STATI UNITI
32096	PRIME AVIATION JSC	KAZAKHSTAN
34180	PROFESSIONAL CARE	STATI UNITI
f10820	Palm Beach Aviation, Inc.	STATI UNITI
f10351	Paramount Pictures Corporation	STATI UNITI
3252	PepsiCo, Inc.	STATI UNITI
f10918	Pilgrim Air	STATI UNITI
f10979	Pinjet Aviation, LLC	STATI UNITI
31045	PrivateSky Aviation LLC	STATI UNITI
7076	Project ORBIS International, Inc.	FRANCIA
26605	QUEST AVTN	STATI UNITI
29692	RABBIT RUN	STATI UNITI
32706	RBGT LLC	STATI UNITI
f10978	REAUD MORGAN QUINN	STATI UNITI
31234	RED BARN FARMS	STATI UNITI
37662	REYNOLDS JET MGMT	STATI UNITI
29947	RIVERSIDE AVIATION LLC	STATI UNITI
35940	RIZON JET UK LTD	REGNO UNITO
38890	RKK Management, Inc.	STATI UNITI
31650	ROBINSON AVTN	STATI UNITI
f11777	ROBINSON LEASING INC	STATI UNITI
36351	ROCKWELL COLLINS LLC	STATI UNITI
23899	ROLLINS INC.	STATI UNITI
29788	RORO 212	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31502	ROTOR TRADE (ARC)	STATI UNITI
2292	ROWAN COMPANIES PLC	STATI UNITI
30090	RUSAVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
39971	RUUD LIGHTING INC	STATI UNITI
8651	Ryanair DAC	IRLANDA
28054	SAFEWAY	STATI UNITI
34898	SD VERMOGENSVERWALT	GERMANIA
f12851	SDL MANAGEMENT COMPANY LLC	STATI UNITI
871	SEAGULL AIRCRAFT CORP	STATI UNITI
f11250	SGSF Capital Venture LLC	STATI UNITI
32093	SHEARWATER AIR	STATI UNITI
24869	SIERRA PACIFIC IND	STATI UNITI
40083	SILVER AIR 2	STATI UNITI
36640	SIM SAS	FRANCIA
f12817	SITRICK AND CO	STATI UNITI
28509	SPEEDWINGS BUSINESS SA	MESSICO
f12106	SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)	STATI UNITI
30500	STANDARD & POORS	STATI UNITI
31823	STARSHIP ENTERPRISE	STATI UNITI
131	STOBART AIR	IRLANDA
44504	SUPER UNIVERSAL LLC	STATI UNITI
37246	Select Management Resources, LLC	STATI UNITI
f10824	Seminole Tribe of Florida	STATI UNITI
f14029	Signature Group LLC	STATI UNITI
f13116	Standridge Color Corporation	STATI UNITI
36081	Starbucks Corporation	STATI UNITI
f10501	Sunoco Inc.	STATI UNITI
35071	T2 Aviation Mgmt.	STATI UNITI
32156	TALLWOOD MANAGEMNT	STATI UNITI
f12709	TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP	STATI UNITI
21578	TENNECO INC	STATI UNITI
3696	TEXAS INSTRUMENTS	STATI UNITI
f11309	THIRD SECURITY LLC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f14943	THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.	STATI UNITI
f13842	TLS Aviation LLC	STATI UNITI
f12991	TONY DOWNS FOODS	STATI UNITI
26406	TRANS WEST AIR SRVCS	STATI UNITI
9788	TRANSIT AIR SRVC	STATI UNITI
31673	TRAVELERS INDEMNITY CO	STATI UNITI
29623	TRICYCLE AVIATION	STATI UNITI
38625	Tashi Corporation	STATI UNITI
f11003	Tendencia Asset Management	ISOLE CAYMAN
25363	The Boeing Company	STATI UNITI
40990	The Sherwin-Williams Company	STATI UNITI
f10446	Tour Air, Inc.	STATI UNITI
f12231	Translatin S.A.	STATI UNITI
45090	UNICORP AVIATION LLC	STATI UNITI
4090	UNITED COMPANY THE	STATI UNITI
2797	UNITED STATES STEEL	STATI UNITI
f10462	US Bank NA Trustee	STATI UNITI
f10460	Unisys Corporation	STATI UNITI
9252	University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)	STATI UNITI
9275	VALLEJO INVESTMENTS	STATI UNITI
f11803	VALLEY JET LLC	STATI UNITI
29120	VEN AIR	IRLANDA
32119	VIA FELIZ II	STATI UNITI
24690	VICTORY AVTN FLORIDA	STATI UNITI
28043	VILLAGE EQUIPMENT	STATI UNITI
8142	VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD	REGNO UNITO
36447	VTB LEASING (EUROPE)	FEDERAZIONE RUSSA
f10591	Vulcan Materials Company	STATI UNITI
35911	WALLAN AVIATION 2	ARABIA SAUDITA
38924	WAR ENTERPRISES	STATI UNITI
f10470	WASTE MANAGEMENT, INC	STATI UNITI
5187	WELDBEND	STATI UNITI
35439	WELLS FARGO BANK NW	STATI UNITI
31125	WESTON LTD	IRLANDA



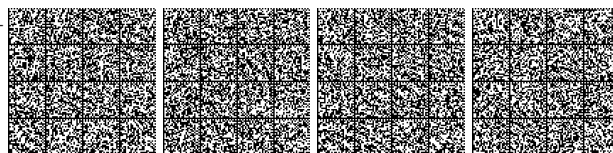
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22445	WHITE CLOUD	STATI UNITI
38797	WILDGOOSE LLC	STATI UNITI
33542	WING FINANCIAL LLC	STATI UNITI
28282	WINGEDFOOT AVTN	STATI UNITI
38212	WINGS AVIATION (DE)	STATI UNITI
29233	WRENAIR	IRLANDA
36499	Warner Chilcott	STATI UNITI
f10815	Washington Penn Plastic Company	STATI UNITI
f10789	Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan	STATI UNITI
f10792	Werner Enterprises Inc.	STATI UNITI
25465	WestJet	CANADA
f11532	Worldwide Aircraft Holding Company	BERMUDA
32454	XJET USA	STATI UNITI
f10485	Xerox Corporation	STATI UNITI
31649	Z1 HOLDINGS	STATI UNITI
44261	ZALA GROUP LLC	STATI UNITI
39577	ZAROX HOLDINGS LTD	REGNO UNITO
f11027	ZENITH INSURANCE COMPANY	STATI UNITI

GRECIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
23232	AEROSVIT	UCRAINA
31586	AFRICAN EXPRESS AWYS	KENYA
39537	AIR CANADA rouge LP	CANADA
30742	AIR COLUMBUS	UCRAINA
40237	AIR LEISURE	EGITTO
29972	AIR LINK INTL (CY)	CIPRO
44218	AIR MEDITERRANEAN	GRECIA
37802	AIR TRAFFIC LTD	KENYA
46328	AIRCOMPANY JONIKA LLC	UCRAINA
39471	AIT AVIATION & TOUR.	ISRAELE
35757	AMBER AVTN (UK) LTD.	REGNO UNITO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31252	AMREF FLYING DOCTORS	KENYA
37966	ASPAMIA LLC	STATI UNITI
34238	ASTRA AIRLINES	GRECIA
38330	AVIATION SCIENCES CO	ARABIA SAUDITA
23359	AVIATRANS K LTD	UCRAINA
20514	Aegean Airlines	GRECIA
375	American International Group	STATI UNITI
f1 2684	Avenge Inc	STATI UNITI
34069	BELRESCUEAVIA	BIELORUSSIA
33770	BENSLOW BERMUDA LTD.	SVIZZERA
35368	BLUE BIRD AIRWAYS	GRECIA
20501	BLUE BIRD AVIATION	KENYA
29396	BOOTH CREEK MGMT	STATI UNITI
35729	CASSEL INVEST LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
19644	COSTAIR LTD	GRECIA
33761	DAL GROUP (SUDAN)	SUDAN
36466	DESINENCE LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f1 1403	DRAGON LEASING CORP	STATI UNITI
30350	EAGLE AIR LTD	UGANDA
40100	ELLINAIR S.A.	GRECIA
36585	ELTANIN AVIATION	REGNO UNITO
31744	EUROPEAN AIR CRANE	ITALIA
32903	EXECUTIVE AIRL.PTY	AUSTRALIA
37101	EXECUTIVE FLIGHT DIV	QATAR
35228	FIRST AIRWAYS	GRECIA
34427	FLIGHT OPTIONS (AUS)	AUSTRALIA
31722	GAINJET AVIATION	GRECIA
f1 1377	GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP	STATI UNITI
33178	GLOBAL AIRWAYS (FA)	SUD AFRICA
36785	GLOBAL ELITE JETS	ARABIA SAUDITA
36620	GRAND A AIRCRAFT LLC	STATI UNITI
17957	GREENLEAF	STATI UNITI
38025	GRYPHON AIRLINES	KUWAIT
f1 1417	GS200 INC TRUSTEE	STATI UNITI



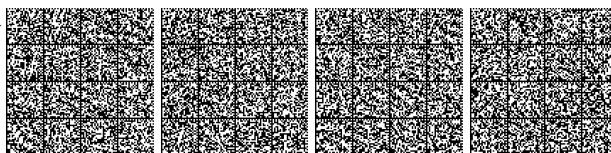
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32656	GULF GLOBAL SVCS LTD	REGNO UNITO
23443	HCAA	GRECIA
38724	HEAD START AVTN SYS	CIPRO
36043	HERITAGE AVTN DEV.	REGNO UNITO
f12006	Hanwha Chemical Corporation	COREA, REPUBBLICA DI
38831	INTAKA MANAGE PTY	SUD AFRICA
38792	INTER ILES AIR	MADAGASCAR, COMORE, RIUNIONE
26787	INTRACOM	GRECIA
31881	INTRALOT	STATI UNITI
36434	ISLANDSITE INVEST.	SUD AFRICA
31621	JADAYEL AVIATION	ARABIA SAUDITA
31622	JET AIRLINES JSC	KAZAKHSTAN
36274	JETSTREAM WORLDWIDE	CINA
29503	KSENODOXEIA ELLADOS	GRECIA
33560	Kenrick Ltd.	ISRAELE
35938	Knightdene Limited	REGNO UNITO
25549	MACEDONIAN AIRLINES	GRECIA
32732	MCKINLEY CAPITAL	STATI UNITI
1099	MIL GREECE	GRECIA
21948	MINAIR	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
33733	MOJO AVTN INC/N818LK	BRASILE
40473	N.Z. VOYAGES	FRANCIA
35475	NORDSTAR AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
34624	OLYMPIC AIR	GRECIA
43116	OLYMPUS AIRWAYS S.A.	GRECIA
43757	ORANGE2FLY AIRLINES	GRECIA
24067	ORASCOM	EGITTO
22404	OXY USA INC	STATI UNITI
f10342	Olayan Financing Company	ARABIA SAUDITA
2055	Olympic Airlines	GRECIA
30316	PAKISTAN STATE	PAKISTAN
37162	PALADIN ENERGY LTD	AUSTRALIA
24760	PALESTINIAN AIRLINES	TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI
22981	PALMYRA AVIATION LTD	GRECIA



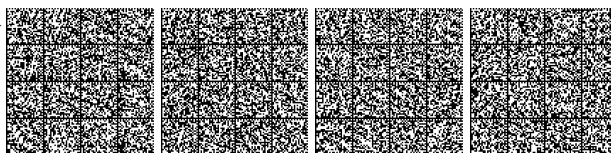
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28119	POLISH MORSKI	POLONIA
34853	PORT SIVIL HAVACILIK	TURCHIA
37638	PRIMEVALUE TRADING	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35665	PRIVILEGE AIRWAYS	INDIA
35750	QUICK FLIGHT LIMITED	INDIA
23672	RUSSIAN SKY AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
9012	S & K BERMUDA LTD	BERMUDA
44653	SCOOT PTE LTD	SINGAPORE
22305	SEAFLIGHT AVTN	BERMUDA
f11025	SELA HOLDING COMPANY LTD	ARABIA SAUDITA
36327	SEVEN X AVIATION	MONTENEGRO
29176	SINCOM AVIA	UCRAINA
3991	SIOUX COMPANY LTD	SVIZZERA
31109	SKY EXPRESS GREECE	GRECIA
f11402	SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP	STATI UNITI
29509	THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE	UCRAINA
31819	TRANS AVIATION	KUWAIT
28601	TRAVCO AIR	EGITTO
46019	UMATILA TRADING LIMITED	CIPRO
9459	UNIVERSAL AIR LINK	STATI UNITI
38722	VAXUCO	VIETNAM
24805	YAMAL	FEDERAZIONE RUSSA

SPAGNA

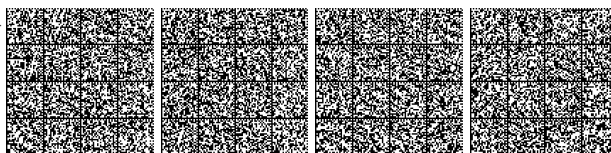
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26560	245 PILOT SERVICES	STATI UNITI
39446	ACANITT (CZA) HOLD.	ISOLE CAYMAN
4648	AERO ANGELES	MESSICO
19709	AERODATA BELGIUM	BELGIO
36647	AEROGAL	ECUADOR
33221	AEROLINEA PRINCIPAL	CILE
160	AEROLINEAS ARGENTINA	ARGENTINA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
45206	AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
20010	AEROLINEAS TEHUACAN	MESSICO
38432	AEROMASTER DEL PERU	PERÙ
36924	AERON CIVIL PANAMA	PANAMA
30520	AEROTAXI LOS VALLES	SPAGNA
2880	AEROVIAS DE MEXICO	MESSICO
29534	AFRIQUE CARGO SERV	SENEGAL
44479	AIR 31 LLC	STATI UNITI
29323	AIR AMDER	MAURITANIA
24500	AIR COMET S.A.	SPAGNA
9345	AIR EUROPA	SPAGNA
28016	AIR EXECUTIVE S.L.	SPAGNA
36047	AIR LOGISTICS (LUX)	LUSSEMBURGO
22380	AIR NOSTRUM	SPAGNA
39181	AIR ONE AVTN PRIVATE	INDIA
31681	AIR TRACTOR EUROPE	SPAGNA
38965	AIRBUS HELI ESPANA	SPAGNA
7968	AIRBUS HELICOPTER	FRANCIA
37072	AIRCRAFT HOLDINGS	STATI UNITI
36793	AIRLEASE CORPORATION	STATI UNITI
34981	AIRLIFT USA LLP	STATI UNITI
20066	AIRLINK SOUTH AFRICA	SUD AFRICA
36637	ALBA STAR S.A.	SPAGNA
43746	ALHOKAIR AVIATION	SVIZZERA
43337	ALLIANCEJET, LLC	FEDERAZIONE RUSSA
32075	ALPEMA & TOURISM	SPAGNA
33938	AMAC CORPORATE JET AG	SVIZZERA
29581	AMB GROUP	STATI UNITI
38970	AMERICAN JET S.A.	ARGENTINA
31409	AMERICAN KING AIR FE	STATI UNITI
37598	AMS LTD	REGNO UNITO
34891	ANDALUS LINEAS AER.	SPAGNA
26796	ANSETT WORLDWIDE	AUSTRALIA
31725	ANTRAK AIR GHANA	GHANA
28325	ARAMARK	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32948	ARKAS S.A.	COLOMBIA
f12734	ASPEN TRADING CORP	STATI UNITI
37408	ASSOCIATED AVTN (2)	NIGERIA
31605	ASTAR (RCH FLIGHTS)	STATI UNITI
32213	ATLANTIC BRIDGE AV 2	REGNO UNITO
9456	AUDELI	SPAGNA
42429	AV. NAVAL GUAYAQUIL	ECUADOR
35532	AVEX AIR TRAINING	SUD AFRICA
21660	AVIACION COMERCIAL	MESSICO
460	AVIANCA	COLOMBIA
36095	AVION LLC	STATI UNITI
45064	AVIONCO GUERNSEY	REGNO UNITO
31593	AVIONICA SUVER S.L.	SPAGNA
33149	AVPRO INC (2)	STATI UNITI
26651	AZUR AIR LLC	FEDERAZIONE RUSSA
8740	Abbott Laboratories	STATI UNITI
f10630	Aerolider, S.A. de C.V.	MESSICO
39686	Air Products & Chemicals Inc.	STATI UNITI
29159	Airmax, LLC	STATI UNITI
23373	Al Tameer Co. Ltd.	ARABIA SAUDITA
f11014	American Resources	STATI UNITI
f10332	Astra 136 LLC	STATI UNITI
f11141	Averuca, C.A.	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
12669	BA CITYFLYER LTD	REGNO UNITO
f11305	BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC	STATI UNITI
f11811	BANK OF UTAH TRUSTEE	STATI UNITI
38654	BARRAGAN MIGUEL	MESSICO
32565	BELLON AVIATION LTD.	SVIZZERA
f13938	BEST FLY S.L	SPAGNA
2621	BINTER CANARIAS SA	SPAGNA
32392	BIONIC AVIATION CC	SUD AFRICA
f11795	BOMBARDIER AEROSPACE CORP	STATI UNITI
35545	BRASIL WARRANT	BRASILE



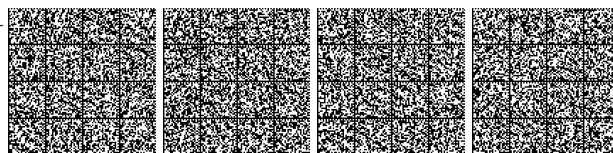
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22234	BRECO INTL	REGNO UNITO
f12909	BRISAIR S.A.	REGNO UNITO
19815	BRISTOW NIGERIA	NIGERIA
37278	BUA DELAWARE INC	REGNO UNITO
f10074	Bank of America, NA	STATI UNITI
38518	Benipaula Inc	STATI UNITI
10970	Bombardier Aerospace Corporation	STATI UNITI
f12165	Bradleyville, Ltd	STATI UNITI
31613	C.S.P.SOCIETE	MAURITANIA
27598	CABO VERDE EXPRESS	CABO VERDE
30834	CANADIAN METRO AIRL	CANADA
38558	CANARIAS AIRLINES	SPAGNA
36213	CANARY FLY S.L.	SPAGNA
35186	CAPITEQ	AUSTRALIA
4029	CARGILL	STATI UNITI
23687	CASA AIR SERVICES	MAROCCO
32893	CAVERTON HELICOPTERS	NIGERIA
29796	CETO MARKETING S.A.	REGNO UNITO
38300	CHALLENGER 5445 LLC	STATI UNITI
f10706	CI-TEN Leasing Corp.	STATI UNITI
44018	CITGO Petroleum Corporation	STATI UNITI
36279	CLEARSKIES	AUSTRALIA
32365	CNL GROUP SERVICES	STATI UNITI
38420	COMP. NAT. NAV. SAS	FRANCIA
38329	COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.	SPAGNA
37198	CONF. BRASILEIRA	BRASILE
36755	CONSORCIO CJPP	BRASILE
f11327	COOK CANYON (GP) LLC	STATI UNITI
f13639	COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	BRASILE
39318	COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL	BRASILE
24180	CORP YGNUS AIR S.A.	SPAGNA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f14711	CORPORACION CASTILLO BERTRAN	STATI UNITI
32284	CORPORATE OIL & GAS	NIGERIA
36833	COYABA LLC	STATI UNITI
37293	CPC SA	STATI UNITI
f11342	CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE	STATI UNITI
31491	CSIM AIR	STATI UNITI
f11870	Caleton Holdings	ISOLE CAYMAN
32564	Carabo Capital	STATI UNITI
f12156	CareFusion Corporation	STATI UNITI
f10817	Casafin II LLC	STATI UNITI
39988	Cockrell Resources	STATI UNITI
f11018	Condor Express S.A.	ARGENTINA
f10127	Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda	BRASILE
f10710	Contessa Premium Foods	STATI UNITI
38519	Corimon CA	ISOLE CAYMAN
35909	Covington Aviation	STATI UNITI
29548	DARTASSAN	IRLANDA
26776	DEAN FOODS	STATI UNITI
37252	DELAWARE GG INC	STATI UNITI
29208	DES R CARGO EXPRESS	MAURITANIA
35756	DNEST AVIATION	MALAYSIA
3464	DODSON INTERNTL PART	STATI UNITI
33251	DORNIER NIGERIA	NIGERIA
31583	DTC LLC	STATI UNITI
11968	DUKE OF WESTMINSTER	REGNO UNITO
37414	Dallah Al Baraka Holding Company	ARABIA SAUDITA
f10136	Dayco Properties Ltd	STATI UNITI
f12879	EAGLE AIR SERVICES CORP	STATI UNITI
35754	EASSDA	REGNO UNITO
35658	EAST COAST JETS INC	STATI UNITI
46999	EASTERN AIRLINES LLC	STATI UNITI
8808	EASTMAN KODAK	STATI UNITI



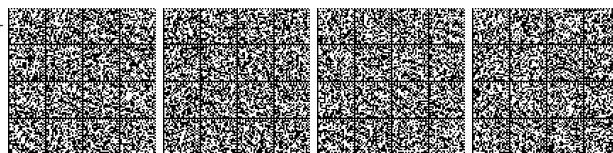
Numero di identificazione CROCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
23226	EASYJET AIRLINE COMPANY LTD	REGNO UNITO
46235	EASYJET UK LIMITED	REGNO UNITO
31715	ECUATO GUINEANA (2)	GUINEA EQUATORIALE
37813	EDIFICA 2000	SPAGNA
f12753	EDINTON HOLDINGS USA INC	STATI UNITI
10068	EDREES MUSTAFA	ARABIA SAUDITA
35209	EHEIM VERWALTUNGS	GERMANIA
30842	EJS-AVIATION SERVICE	BAHAMAS
44757	ELITE AERO IRELAND	IRLANDA
29935	ELMET AVIATION	STATI UNITI
35607	ELYSIAN AIRLINES	GUINEA
38631	EMB EQUIPMENT LLC	STATI UNITI
39123	EMBRAER COMMERCIAL	STATI UNITI
4025	EMBRAER SA	STATI UNITI
39798	EMBRAER SA-COMMERC.	BRASILE
f13610	EMSI Aviation	STATI UNITI
31186	ENGUIA GEN CE LTDA	BRASILE
24823	EUROCONTINENTAL	SPAGNA
26217	EUROPEAN FLYERS SL U	SPAGNA
40052	EVELOP AIRLINES S.L.	SPAGNA
38902	EVOLUTION ASSET MNGT	STATI UNITI
32605	EXEC JET MANAGEMENT	REGNO UNITO
31653	EXEC JET SERVICE (N)	NIGERIA
38423	EXECUFLIGHT INC	STATI UNITI
32736	EXECUTIVE AIR SVCS	STATI UNITI
27226	EXECUTIVE AIRLINES	SPAGNA
26852	EXECUTIVE SKYFLEET	STATI UNITI
f10915	Electric Boat Corporation	STATI UNITI
f12480	Essar Shipping & Logistics Ltd	REGNO UNITO
35238	FAIRMONT AVTN COMP	SVIZZERA
7382	FALCONAIR LTD	SUD AFRICA
f12978	FATHER & SON AIR LLC	STATI UNITI
34494	FCI AVIATION LLC	REGNO UNITO
37269	FENWAY AVIATION	BRASILE



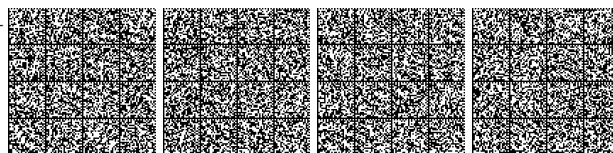
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
18767	FIRST INTL AVTN	STATI UNITI
26564	FL Aviation	STATI UNITI
35848	FLANA	SUD AFRICA
19907	FLIGHT CONSULTANCY	REGNO UNITO
38894	FLIGHT PLANS SOLUTI	STATI UNITI
22596	FLIGHTLINE SL	SPAGNA
38755	FLY540 ANGOLA	ANGOLA
31915	FLYANT SERVICIOS AER	SPAGNA
5453	FLYBE LTD	REGNO UNITO
38743	FLYGTACK LTD	REGNO UNITO
31970	FLYING FALCON	STATI UNITI
10992	FLYING LION	STATI UNITI
24821	FORMACION AEROFAN SL	SPAGNA
34647	FOSTER AVIATION	REGNO UNITO
32961	FRAPMAG LTD	REGNO UNITO
22740	FREWTON LTD	REGNO UNITO
37166	FS AVIATION LLP	REGNO UNITO
31564	FUGRO AVIAT CANADA	CANADA
36054	FUJI DREAM AIRLINES	GIAPPONE
35955	FULUCA INVESTMENTS	SUD AFRICA
f10761	Firefly Entertainment Inc.	STATI UNITI
31802	Flo-Sun Aircraft, Inc.	STATI UNITI
47536	GALISTAIR TRADING LIMITED	MALTA
38961	GAMBIA BIRD AIRLINE	GAMBIA
4402	GESTAIR	SPAGNA
25841	GF AIR	STATI UNITI
f10220	GG Aircraft LLC	STATI UNITI
39093	GLOBAL AIRCRAFT LLC	STATI UNITI
38732	GLOBAL FIVE HOLDINGS	STATI UNITI
28586	GO AHEAD INTERNATIONAL	SVIZZERA
32506	GOAL VERWALTUNGS (2)	GERMANIA
30962	GOF AIR SA DE CV	MESSICO
28810	GOLDNER D	STATI UNITI
34043	GRAND CHINA EXPRESS	CINA
28228	GUARDA COSTEIRA GV	CABO VERDE



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
1356	GULFSTREAM SAVANNAH	STATI UNITI
f10219	General Avileasing, Inc.	STATI UNITI
37447	Ginnaire Rental Inc.	STATI UNITI
f10226	Glass Aviation, Inc.	STATI UNITI
f11875	H&S Air, LLC.	STATI UNITI
27295	HAGEL W	AUSTRIA
32525	HARPO INC	STATI UNITI
31805	HARVARD OIL & GAS	CANADA
28012	HAWKAIRE	STATI UNITI
28603	HCC SERVICE CO	STATI UNITI
38138	HEBEI AIRLINES LTD	CINA
42954	HELIDOSA AVIATION	REPUBBLICA DOMINICANA
37568	HELITT LINEAS AEREAS	SPAGNA
31991	HENNIG .	SUD AFRICA
38709	HEVELCA SOCIETE	STATI UNITI
44230	HEWLETT PACKARD ENTERPRISES	STATI UNITI
f11786	HI FLITE INC	STATI UNITI
34338	HISPANIA FLYJET	SPAGNA
28615	HOLA AIRLINES S.L.	SPAGNA
33213	HOLLYWOOD AVIATION	STATI UNITI
31093	HONG KONG EXPRESS	RAS DI HONG KONG
34316	HYUNDAI COLOMBIA	COLOMBIA
31848	HYUNDAI COLOMBIA	COLOMBIA
35962	I FLY LTD	FEDERAZIONE RUSSA
1475	IBERIA	SPAGNA
25406	IBERWORLD S.A.U.	SPAGNA
25843	ICE BIRD	SVIZZERA
27097	INAER AV.ANFIBIOS	SPAGNA
1416	INAER HELI.OFF-SHORE	SPAGNA
4470	INDUSTRIAS TITAN	SPAGNA
35945	INSEL AIR	PAESI BASSI
37049	INSULAR CLASS SL	SPAGNA
36530	INTERALIMENT S.A.L.	LIBANO
f12784	INTERNATIONAL AVIATION LLC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37023	INTERNATIONAL FLIGHT	BELGIO
32557	INTL CONCERTS	STATI UNITI
34440	INTL FLIGHT RES	STATI UNITI
31816	INTL PRIVATE JET	SVIZZERA
33401	INTL TRADE HOLDING	KUWAIT
f11397	INVERSIONES LA MESETA C.A.	STATI UNITI
30947	IRS AIRLINES LTD	NIGERIA
29121	ISLAS AIRWAYS	SPAGNA
31918	ISM AVIATION	REGNO UNITO
39033	ITABIRA AGRO INDUSTR	BRASILE
10117	International Lease Finance Corporation	STATI UNITI
39179	Inversiones 2 de Marzo S.A.	STATI UNITI
43786	J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	BRASILE
28372	J.W. Childs Associates	STATI UNITI
31247	JAIR	SUD AFRICA
27693	JATO AVTN	REGNO UNITO
36350	JCPenney Co. Inc.	STATI UNITI
36363	JEM INVESTMENTS	STATI UNITI
7532	JET2.COM LTD	REGNO UNITO
44618	JET4U S.R.L.	PORTOGALLO
7628	JOHNSON FRANKLIN	STATI UNITI
6281	JOHNSON SC AND SON	STATI UNITI
f10912	Jorge Gregorio Perez Compac	ARGENTINA
f10284	Jupiter Leasing Inc.	STATI UNITI
34608	KAMA AVIATION	FEDERAZIONE RUSSA
22691	KAVMINVODYAVIA	FEDERAZIONE RUSSA
32291	KELLY CORP	STATI UNITI
30722	KING AIR & TRAVELS	NIGERIA
21519	KINGS AVIATION	REGNO UNITO
22866	KOGALYMAVIA	FEDERAZIONE RUSSA
34665	KUNPENG AIRLINES	CINA
32518	LAI	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f12766	LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC	STATI UNITI
29663	LATAM AIRLINES ECUADOR S.A	ECUADOR
1689	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CILE
32926	LATAM AIRLINES PERU S.A.	PERÙ
34764	LEGACY ACFT HOLDINGS	STATI UNITI
33087	LEMCO HOLDINGS LTD.	BERMUDA
f10606	LHF Holdings Inc.	STATI UNITI
35540	LIBYAN CAA	LIBIA
37675	LIDER AVIACAO	BRASILE
8562	LIDER TAXI AEREO	BRASILE
34815	LIFT IRELAND LEASING	IRLANDA
32145	LINK AVIATION	REGNO UNITO
32711	LITORANEA LINHAS AER	BRASILE
34783	LLC Nord Wind	FEDERAZIONE RUSSA
32253	LTH JET LEASING	BRASILE
30440	Lark Aviation LLC	STATI UNITI
32826	Lewis Aeronautical	STATI UNITI
f12478	Longfellow Management Services LLC	STATI UNITI
f14571	Lotca Servicios Integrales S.L.	SPAGNA
f12854	M&N EQUIPMENT LLC	STATI UNITI
f11439	MACYS CORPORATE SERVICES INC	STATI UNITI
32533	MAITON AIR LLP	REGNO UNITO
32725	MALI AIR EXPRESS	MALI
28276	MARBYIA EXEC. FLIGHT	ARABIA SAUDITA
14376	MARTINEZ RIDAO	SPAGNA
37112	MAX AIR (NIGERIA)	NIGERIA
26115	MEDAIR CHARTER	SUD AFRICA
28439	MEDIA CONSULTING SERVICES	STATI UNITI
35494	MENA AEROSPEASE	EMIRATI ARABI UNITI
26957	MENAJIAN	STATI UNITI
38791	MENORCA LLC	STATI UNITI
40210	MERCADONA S.A.	SPAGNA



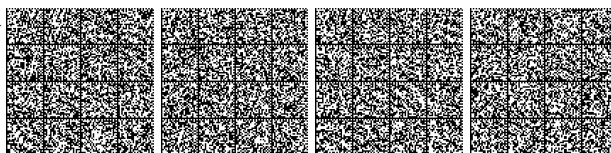
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31076	METRO JET USA	STATI UNITI
39178	METROPOLITAN AVT LLC	STATI UNITI
14322	MEXICANA	MESSICO
39275	MID-SOUTH INV. LLC	STATI UNITI
34331	MIKES AIRPLANE RENT2	STATI UNITI
26896	MOBIL NIGERIA 2	NIGERIA
1922	MONARCH AIRLINES LTD	REGNO UNITO
10262	MONARCH GEN AVIATION	SVIZZERA
4341	MOTOROLA MOBILITY	STATI UNITI
8099	MSF AVIATION	ISOLE CAYMAN
35701	MULTIPROMOTUR S.L.	SPAGNA
37311	Marcus Evans Avians Ltd.	REGNO UNITO
f1 3442	Michigan Aviation LLC	STATI UNITI
24765	Monza Negocios	BRASILE
f10321	N T Air, Inc.	STATI UNITI
f11388	N450JE LLC	STATI UNITI
31771	N526EE	STATI UNITI
32502	NASAIR	ARABIA SAUDITA
604	NAYSA	SPAGNA
31792	NHT LINHAS AEREAS	BRASILE
f10331	NII Holdings Inc.	STATI UNITI
31834	NITA JET	STATI UNITI
39070	NNP HOLDING S/A	BRASILE
36142	NOAR LINHAS AEREAS	BRASILE
33203	NOCLAF LIMITED	REGNO UNITO
1997	NOMADS	STATI UNITI
32556	NYGREN U	SVEZIA
39746	New Avant Garde Ltd	MALTA
18907	Norman Aviation	STATI UNITI
31679	OASIS SERVICES	STATI UNITI
32396	OBODEN IBRU	EMIRATI ARABI UNITI
35840	OCEANAIR TAXI AEREO	BRASILE
24549	ODYSSEY AVTN	STATI UNITI
37779	ONCAM AVIATION LTD	REGNO UNITO
33704	ORIONAIR S.L.	SPAGNA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10603	OTO Development, LLC	STATI UNITI
42965	PAIC PARTICIPAOES	BRASILE
33299	PALM AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
35266	PCS Aviation Services, LLC	STATI UNITI
44056	PDVSA Petroleo S.A.	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
8455	PERSONAL JET FLORIDA	STATI UNITI
35295	PHOENICIA AVIATION	LIBANO
31257	PICK N PAY (2)	SUD AFRICA
42844	PLUS ULTRA LINEAS	SPAGNA
30970	POOL AVIATION NW LTD	REGNO UNITO
35542	PORTSIDE INTL LTD	REGNO UNITO
32241	PRESIDENTIAL(N981BW)	STATI UNITI
38147	PRIME AIR SVCS LTD	NIGERIA
32000	PRIVILEGE STYLE SA	SPAGNA
32852	PRIYAN FOUNDATION	STATI UNITI
f12698	PROFESSIONAL JET III LLC	STATI UNITI
32480	PRONAIR AIRLINES SL	SPAGNA
29804	PUNTO-FA	SPAGNA
23017	Perm Airlines	FEDERAZIONE RUSSA
34864	Q JETS AVIATION	CANADA
33331	QUADRA AVIATION LP	REGNO UNITO
27231	QUANTUM AIR	SPAGNA
37367	RADCOOL INVESTMENTS	SUD AFRICA
33067	RAINBOW AIR	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
12856	RAYTHEON AIRCRAFT	REGNO UNITO
f11770	REAL WORLD TOURS INC	STATI UNITI
f12825	RED HAWK AVIATION LLC	STATI UNITI
26960	RED WINGS CJSC	FEDERAZIONE RUSSA
32100	RING AIR	STATI UNITI
23739	ROYAL FLIGHT	FEDERAZIONE RUSSA
35605	RPK CAPITAL LLC	STATI UNITI
34812	RPK CAPITAL MNGT	STATI UNITI
34828	RUNWAY ASSET MNGT	SUD AFRICA
33521	RYJET	SPAGNA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f13673	Redwings, S.A. de C.V.	MESSICO
23071	S ARGENTINA	ARGENTINA
38250	SAETA SL	SPAGNA
36517	SAICUS AIR S.L.	SPAGNA
25502	SAL EXPRESS	SAO TOMÉ E PRINCIPE
29057	SANTA BARBARA (2)	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
32602	SANTANA TEXTIL	BRASILE
37768	SAPETRO AVIATION LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
29825	SAS INSTITUTE	STATI UNITI
37164	SASEMAR	SPAGNA
32195	SATA VENEZUELA	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
37785	SDE SA	BELGIO
36925	SEA SA	ARGENTINA
1095	SECCION ECONOMICO-ADMIN.	SPAGNA
39149	SEGURANCA TAXI AEREO	BRASILE
37250	SENEGAL AIRLINES LTD	SENEGAL
37448	SERIPATRI PARTICIP	BRASILE
30674	SEV AEREO POLICIA	SPAGNA
36232	SIENNA CORP SERVICES	SVIZZERA
34785	SIERRA NEVADA CORP.	STATI UNITI
32002	SIERRA STELLAR	STATI UNITI
33719	SKY AIR WORLD	AUSTRALIA
25929	SKY SERVICES AVTN	SPAGNA
45552	SKYUP AIRLINES LLC	UCRAINA
35092	SKYWAY LTD.	GEORGIA
30794	SLEEPWELL AVTN	REGNO UNITO
38895	SOBHA PURAVANKARA	INDIA
39712	SOL DEL PARAGUAY	PARAGUAY
11926	SONAIR ANGOLA	ANGOLA
33250	SOSOLISO A/L (2)	NIGERIA
19182	SOTAN	BRASILE
36602	SOUTH AVIATION INC	STATI UNITI
31632	SOUTH EAST ASIAN	FILIPPINE
4298	SPANAIR S A	SPAGNA



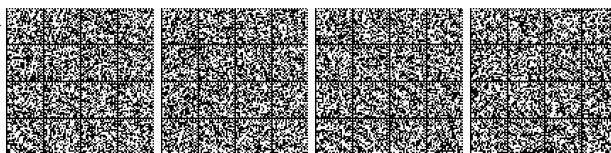
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28727	SPENAERO	STATI UNITI
31936	SQUADRON AVTN SVCS	BRASILE
24644	ST MERRY AIR	REGNO UNITO
1485	STOCKWOOD V	STATI UNITI
30064	STREAMLINE RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
27934	SUGAR PINE AVIATION LLC	STATI UNITI
34009	SUNRIDER CORPORATION	STATI UNITI
33679	SVS AERO COSTA AZAHA	SPAGNA
11309	SWIFTAIR ESPANA	SPAGNA
37862	Starwood Management LLC	STATI UNITI
31288	TAG AVTN ESPANA	SPAGNA
34933	TAILWIND AIRLINES	TURCHIA
36754	TAK AVIATION	STATI UNITI
12249	TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A	BRASILE
4121	TAMPA SA	COLOMBIA
22992	TATARSTAN AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
31963	TAXI FLY GROUP SA	SPAGNA
f12830	TDC MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
27034	THOMAS COOK AIRLINES LTD	REGNO UNITO
35745	TIANJIN AIRLINES	CINA
34310	TIGER AIRCRAFT TRAD.	STATI UNITI
34198	TITAN AVIATION UAE	EMIRATI ARABI UNITI
9705	TOWER HOUSE CONSULTS	REGNO UNITO
27626	TRABAJOS AER ESPEJO	SPAGNA
37007	TRABAJOS EXTREMENOS	SPAGNA
35159	TRAMAS TEXTILES SA	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
28247	TRANS AER BOLIVIANA	BOLIVIA, STATO PLURINAZIONALE DI
15453	TRANSAERO AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
34609	TRANSCON INTERNATIONAL INC.	BAHAMAS
36589	TRANSP AEREOS XALAPA	STATI UNITI
34330	TRANSPAIS AEREO	MESSICO
22047	TRANSPORTES DEL SUR	SPAGNA
38544	TRIM AIR CHARTER	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36812	TRINIDAIR UK LTD	REGNO UNITO
13174	TRUSTAIR LTD	REGNO UNITO
30131	TUI Airways Ltd	REGNO UNITO
29974	TURBOR AIR CARGO (2)	SENEGAL
f12239	Tejria Services Limited, Bermuda	BERMUDA
37642	Termo Norte Energia Ltda	BRASILE
34271	UAML AIR CHARTER	STATI UNITI
38903	UNIQUE JET AVIATION	STATI UNITI
36046	USN AVIATION LLC	STATI UNITI
37185	UTD BANK OF AFRICA	NIGERIA
8705	VER.SCHWEIZ.FLIEGER	SVIZZERA
35913	VESEY AIR LLC	STATI UNITI
29086	VIM AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
34107	VIPER AVIATION LLC	STATI UNITI
35330	VIRCOP JETS S.L.	SPAGNA
38266	VOLOTEA S.L.	SPAGNA
30190	VUELING AIRLINES	SPAGNA
29378	WAMOS AIR, SA	SPAGNA
44827	WCA Holdings	STATI UNITI
2885	WESTAIR FLYING	REGNO UNITO
1162	WILLIAMS GRAND PRIX	REGNO UNITO
36586	WIN WIN SERVICES	STATI UNITI
36955	WINGS JET LTD	MAROCCO
31438	WOOD J M	REGNO UNITO
35259	WORLD WIDE AC FERRY	CANADA
34390	WTORRE S.A.	BRASILE
f10475	Westair Corporation	STATI UNITI
f10479	Wichita Air Services, Inc.	STATI UNITI
f11514	Windway Capital Corp	STATI UNITI
35374	XTO ENERGY INC	STATI UNITI

FRANCIA

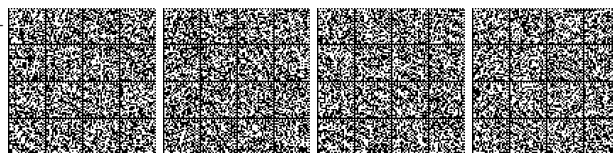
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26915	171JC	STATI UNITI
24008	223RD FLIGHT UNIT	FEDERAZIONE RUSSA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34029	2M EXECUTIVE AVTN	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12312	35-55 PARTNERSHIP	STATI UNITI
34746	51 NORTH LIMITED	REGNO UNITO
30021	57 AVIATION SERVICES LLC	STATI UNITI
6803	711 CODY INC	STATI UNITI
29177	900NB	STATI UNITI
29496	A J WALTER AVIATION	REGNO UNITO
28417	AAK COMPANY	LIBANO
38065	AAR CORP	STATI UNITI
31724	AAS EUROPE	FRANCIA
44931	AB AIR HOLDING	EMIRATI ARABI UNITI
31439	ABC AEROLINEAS SA	MESSICO
28588	ABDULLAH SAID B.	SVIZZERA
32962	ABG AIR LTD	REGNO UNITO
36488	ABSOLUTE AVIATION	SUD AFRICA
35443	AC TRAVEL LLC	STATI UNITI
4306	ACCOR SA	FRANCIA
31934	ACFT MGMT & TRADING	REGNO UNITO
30786	ACFT SARL	LUSSEMBURGO
31617	ACFT SARL 2	LUSSEMBURGO
35097	ACTIFLY	FRANCIA
30027	ADAM AVIATION	STATI UNITI
27910	ADVANCED TRAINING SY	STATI UNITI
24201	AEC INTERN. LTD	SVIZZERA
31600	AELIS AIR SERVICES	FRANCIA
30943	AERO CAPITAL SAS	FRANCIA
32371	AERO JET CORPORATE	FRANCIA
31785	AERO SAINT EXUPERY	FRANCIA
22257	AERO SERVICES LF	FRANCIA
28041	AERO SVC CORPORATE	FRANCIA
8491	AERO SVC EXECUTIVE	FRANCIA
47141	AERO4M	FRANCIA
26891	AEROGAVIOTA	CUBA
33839	AEROJET MANAGEMENT	GERMANIA
25901	AEROMAR AIRLINES	MESSICO



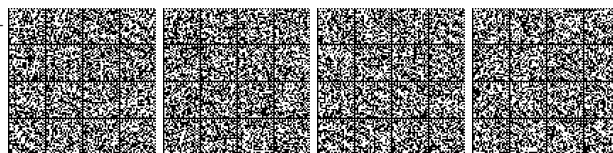
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33014	AERONEXUS CORP. LTD	SUD AFRICA
5461	AEROSTOCK	FRANCIA
30336	AFRIJET AIRLINES(2)	NIGERIA
28604	AFRIQYAH AIRWAYS	LIBIA
36823	AGCORP	STATI UNITI
35102	AGROAIR SAS	FRANCIA
1769	AIGLE AZUR	FRANCIA
32481	AIR 26	ANGOLA
182	AIR AFFAIRES GABON	GABON
186	AIR ALGERIE	ALGERIA
35192	AIR ARABIA MAROC	MAROCCO
28684	AIR ASIA	MALAYSIA
29420	AIR AUSTRAL 2	FRANCIA
35175	AIR BOTSWANA CO.BW	BOTSWANA
30592	AIR BURKINA (2)	BURKINA FASO
29815	AIR CAIRO	EGITTO
34225	AIR CHARTER PROFSNL	STATI UNITI
33288	AIR CORPORATE FRANCE	FRANCIA
38966	AIR COTE D'IVOIRE	COSTA D'AVORIO
30879	AIR DECCAN	INDIA
32290	AIR DIVISION KAZAKH	KAZAKHSTAN
227	AIR FRANCE	FRANCIA
231	AIR GEFCO	FRANCIA
551	AIR GROUP (VAN NUYS)	STATI UNITI
35198	AIR GUYANE	FRANCIA
24148	AIR HARRODS LTD	REGNO UNITO
32175	AIR HORIZON (TOGO)	TOGO
30281	AIR IVOIRE (2)	COSTA D'AVORIO
31977	AIR KING JET	SVIZZERA
32016	AIR LEASING	CAMERUN
252	AIR MADAGASCAR	MADAGASCAR
261	AIR MAURITIUS	MAURIZIO
12060	AIR ND	FRANCIA
25802	AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD	REGNO UNITO
28019	AIR PINK D.O.O.	SERBIA



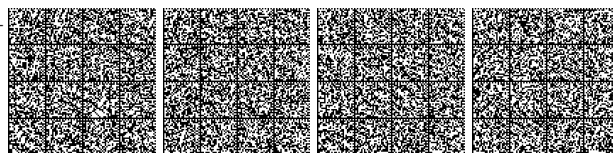
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
24430	AIR PRINT	LUSSEMBURGO
31913	AIR SARINA	SVIZZERA
45224	AIR SENEGAL	SENEGAL
2564	AIR SENEGAL INTL	SENEGAL
5636	AIR SEYCHELLES	SEYCHELLES
26152	AIR SRPSKA	BOSNIA-ERZEGOVINA
34196	AIR SWIFT LTD.	BERMUDA
45403	AIR SWISSLION RD D.O.O.	SERBIA
25943	AIR TAHITI NUI	FRANCIA
5633	AIR TRANSAT	CANADA
31078	AIR TURQUOISE SAS	FRANCIA
12593	AIR VENDEE INVEST	FRANCIA
34296	AIR WING LTD	BELIZE
2496	AIRBUS OPER. SAS	FRANCIA
308	AIRBUS SAS	FRANCIA
24094	AIRBUS TRANSPORT	FRANCIA
4790	AIRBY	FRANCIA
38173	AIRCRAFT MGT SVCES	BELGIO
f11330	AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES	STATI UNITI
30562	AIRCRAFT SALE&LEASE	LUSSEMBURGO
32884	AIRCRAFT SUPPORT	LIBANO
31015	AIREDALE ENTERPRISE	EMIRATI ARABI UNITI
18045	AIRFLEET CREDIT	STATI UNITI
18982	AIRFLITE	STATI UNITI
38429	AIRSTAR LEASING LTD	REGNO UNITO
36825	AKDN LOGISTIQUE	FRANCIA
8231	AL ANWAE EST	ARABIA SAUDITA
36155	AL ATHEER	ARABIA SAUDITA
28640	AL MISEHAL GROUP	ARABIA SAUDITA
24197	AL NASSR LTD	SVIZZERA
31508	AL SALAM 319 LTD	ISOLE CAYMAN
30177	AL-GHAZZAWI (N450T)	ARABIA SAUDITA
27005	AL-GHAZZAWI (N727GG)	ARABIA SAUDITA
21699	ALCATEL USA	STATI UNITI
17947	ALENIA AEROSPAZIO	ITALIA



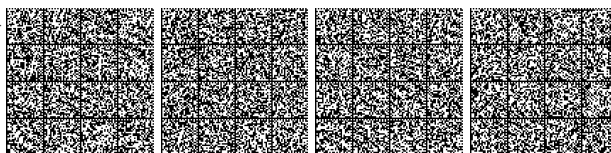
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30184	ALII AVIATION	STATI UNITI
5117	ALL NIPPON AIRWAYS	GIAPPONE
38790	ALLEFAST FASTENING	STATI UNITI
32632	ALLJETS CAPITAL AVV	FEDERAZIONE RUSSA
f11476	ALN (BERMUDA) LTD	BERMUDA
32601	ALPHA CHARLIE	STATI UNITI
35733	ALPHA GOLF AVIATION	MONACO
34201	ALPHA STAR AVTN SVCS	ARABIA SAUDITA
38428	ALPHALAND CORP.	FILIPPINE
37317	ALPIN SKYJETS LTD	SVIZZERA
45304	ALTAIR JETS CORP	COLOMBIA
26287	ALTONA	SVIZZERA
2987	ALTRIA CLIENT SVCS	STATI UNITI
34289	ALVADOR LLC	STATI UNITI
35920	ALWAFEER AIR	ARABIA SAUDITA
38876	AMAC AEROSPACE SG	SVIZZERA
22656	AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE	EGITTO
364	AMBRION AVIATION	REGNO UNITO
35837	AMER GROUP	EGITTO
369	AMERICAN AIRLINES	STATI UNITI
f836	AMERICAN EAGLE	STATI UNITI
34234	AMERICAN ELECTRIC	STATI UNITI
40684	AMERICAN FLYING JET	STATI UNITI
8928	AMERICAN HOME PROD	STATI UNITI
25806	AMERIDAIR	FRANCIA
f12696	AML LEASING LLC	STATI UNITI
32857	ANCFCC	MAROCCO
31016	ANDAMAN AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
32747	ANGODIS	ANGOLA
34393	ANISTANTE HOLDING	SVIZZERA
38913	ANTARES AGROPECUARIA	BRASILE
30530	AO SKY CORPORATION	STATI UNITI
984	APACHE AVIATION	FRANCIA
6188	APEX OIL COMPANY, INC.	STATI UNITI
28676	APRILIA HOLDINGS INC	ISOLE CAYMAN



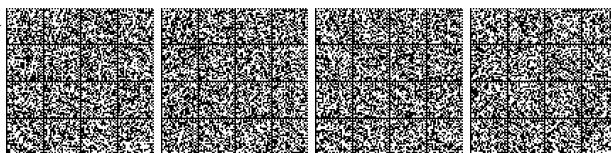
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10036	APiGroup, Inc	STATI UNITI
34185	AQUARIUS AVIATION	ISOLE CAYMAN
37233	ARABIAN JETS	ARABIA SAUDITA
4999	ARAMCO SAUDI ARABIA	STATI UNITI
37878	ARG SA	BRASILE
37184	ARGENTRE ENTERPRISE	BRASILE
31512	ARINC DIRECT	STATI UNITI
406	ARKIA ISRAEL AL	ISRAELE
33376	ARMAD	SVIZZERA
28382	ARMAVIA AVIACOMPANY LLC	ARMENIA
20337	ARTEMIS S.A.	FRANCIA
29210	ASECNA (SENEGAL)	SENEGAL
8624	ASHMAWI AVIATION	SPAGNA
35141	ASHOK LEYLAND LTD	INDIA
27518	ASL AIRLINES	FRANCIA
36976	ATALANTA AIR	STATI UNITI
22135	ATLANTA JET	STATI UNITI
30506	ATLAS BLUE	MAROCCO
9002	ATR (AVIONS DE TR)	FRANCIA
37011	AV CONSULTANTS ASPEN	STATI UNITI
36380	AVANGARD AVTN LTD	FEDERAZIONE RUSSA
17951	AVDEF	FRANCIA
34589	AVEL BRAO	FRANCIA
33558	AVIA TREASURY GMBH	AUSTRIA
29467	AVIALAIR	FRANCIA
35748	AVIAMARKET LIMITED	REGNO UNITO
30645	AVIAMAX	GERMANIA
f11782	AVIATION ASSOCIATES LLC	STATI UNITI
29399	AVIATION CAPITAL GRP	STATI UNITI
26160	AVIATION CMP	CANADA
34340	AVIATION INC	STATI UNITI
38085	AVIATION LINK	ARABIA SAUDITA
33992	AVIATION PARTNERS 2	STATI UNITI
38198	AVIATRAX	LUSSEMBURGO
25574	AVIENT AVIATION	ZIMBABWE



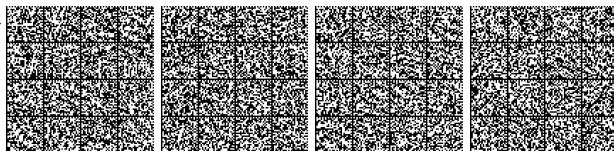
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34211	AVIJET UK LTD	REGNO UNITO
43651	AVIMAXX	BAHREIN
36345	AVIONAC FRANCE	FRANCIA
23721	AVIREX	GABON
27329	AVPLAN TRIP SUPPORT	STATI UNITI
33168	AVTEX AIR SERVICES	AUSTRALIA
33188	AVTN DEVLPMNT INTL	IRLANDA
33050	AVTRADE UK	REGNO UNITO
35255	AVX TAXI AEREO	BRASILE
31420	AWSAJ AVIATION SVCS	LIBIA
27710	AXIS AIRWAYS	FRANCIA
18980	AZERBAIJAN AIRLINES	AZERBAIGIAN
36972	AZUL LINHAS AEREAS	BRASILE
f10002	Act Two, Inc.	STATI UNITI
39565	Adams Office LLC	STATI UNITI
f14959	AeroFinance Invest Corp.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
30304	Air Caraibes	FRANCIA
f2003	Air Century	REPUBBLICA DOMINICANA
10054	Air Corsica	FRANCIA
f12199	Air Fleet Operations Limited	REGNO UNITO
36010	Alpha Jet (Alabama)	STATI UNITI
f12107	American Credit Acceptance	STATI UNITI
f791	Amerijet International Aviation	STATI UNITI
35644	Amys Kitchen	STATI UNITI
35895	Andromeda Ltd.	CIPRO
45146	Angel Wings	STATI UNITI
f10726	Arcadia Aviation LLC	STATI UNITI
22917	Arlington Aircraft of Nevada LLC	STATI UNITI
f10038	Au Revoir Air	STATI UNITI
32958	Avenir Worldwide.	EMIRATI ARABI UNITI
f10059	Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda	BRASILE
f10060	Aviation 604 AG	SVIZZERA
f10061	B H Aviation Ltd	STATI UNITI
36004	B2 MANAGMENT LTD.	BAHREIN
32705	BAA JET MANAGEMENT	CINA



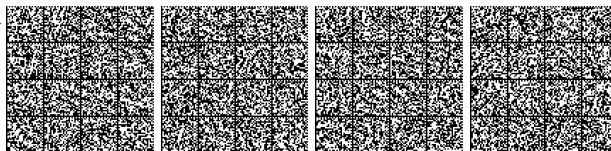
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32767	BAC LEASING LTD	REGNO UNITO
22433	BAHRAIN ROYAL FLIGHT	BAHREIN
37896	BAM AVIATION LLC	STATI UNITI
22230	BANCO SAFRA SA	BRASILE
12083	BANGKOK AIRWAYS	THAILANDIA
6323	BANLINE AVIATION	REGNO UNITO
23830	BB AVIATION INC.	SVIZZERA
28129	BCA-BUSINESS	FRANCIA
29975	BCC EQUIPMENT LEASE	STATI UNITI
37358	BEIJING CAPITAL	CINA
27140	BEK AIR	KAZAKHSTAN
9170	BEL AIR	SVIZZERA
35267	BELL FINANCIAL CORP	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
7723	BELL TEXTRON	STATI UNITI
28608	BERGAIR	SVIZZERA
37353	BERTA FINANCE LTD	BELIZE
36116	BEST AERO HANDLING	FEDERAZIONE RUSSA
32888	BEST AVIATION LTD	BANGLADESH
35950	BF JET AIR	GHANA
27458	BHG FLIGHTS LLC	STATI UNITI
32788	BISMILLAH AIRLINES	BANGLADESH
26292	BIZAIR LTD	REGNO UNITO
34299	BKF AVIATION LIMITED	STATI UNITI
25627	BLUE HERON AVIATION	SVIZZERA
28677	BLUE LINE	FRANCIA
33691	BONEL MARKETING S.A.	SVIZZERA
39696	BONIDEA CO, LTD	CINA
25099	BOOGIE PERFORMANCE	FRANCIA
35778	BOREH INTERNATIONAL	EMIRATI ARABI UNITI
30550	BOSNIA AIRLINES	BOSNIA-ERZEGOVINA
43658	BOSTON AIR LIMITED	ISOLE CAYMAN
35724	BRASIF SA	BRASILE
34276	BRASS BOX LTD	CIPRO
34825	BRASSBOX	UCRAINA
32340	BRAVO AVIATION	REGNO UNITO



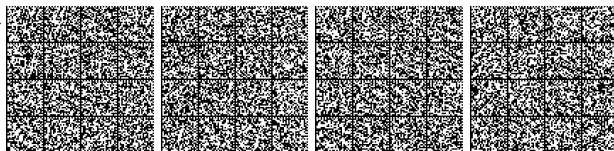
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
21446	BREITLING	SVIZZERA
30940	BRIDGE AVIATION	REGNO UNITO
29373	BRIDGTOWN PLANT	REGNO UNITO
36768	BRILLIANT MEDIA	REGNO UNITO
38488	BRISTOW AUSTRALIA	AUSTRALIA
29940	BROOM P AVTN SVCS	STATI UNITI
22676	BROOME WELLINGTON	REGNO UNITO
8153	BRUME	FRANCIA
31448	BUCKHEAD	STATI UNITI
32896	BUMI RESOURCES	EMIRATI ARABI UNITI
36301	BUQUEBUS	ARGENTINA
32260	BUREAU POLICE AERO.	FRANCIA
35325	BURGAN K	KUWAIT
31315	BURMESTER OVERSEAS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
34152	BUSI JET INTL.	SVIZZERA
35499	BUSINESS AIR A.S	CECHIA
32630	BUSINESS AVIATION 2	CONGO
32497	BUSINESS AVIATION LG	BELGIO
f10174	BVG VIAJES SA DE CV	MESSICO
f2008	BVI Airways	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10079	Beach Capital Management	STATI UNITI
35068	Beacon Capital Partners, LLC	STATI UNITI
f10082	BelAir Aviation LLC	STATI UNITI
f11004	Billion Mark Ltd.	RAS DI HONG KONG
f10878	Blue Vista, LLC	STATI UNITI
f10647	Bollore SA	FRANCIA
f10834	Boulder Aviation Management	STATI UNITI
f12751	C & S AVIATION LTD	STATI UNITI
38938	C.A.GROUP LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
5988	C.T.T.A.	MAROCCO
37649	CALEDONIAN HEL. LTD	REGNO UNITO
36413	CALILA INVEST.	BRASILE
32578	CALVIN KLEIN STUDIO LLC	STATI UNITI
28583	CAPELINK ESTABLISH.	SVIZZERA
36417	CAPITAL AVIATION PTE	SINGAPORE



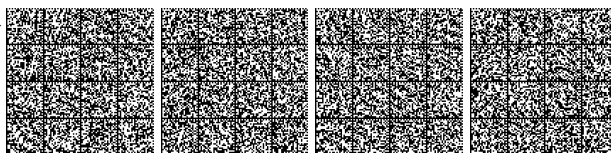
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
9122	CARTIER EUROPE	PAESI BASSI
34144	CASAM SARL	FRANCIA
39000	CASANOVA AIR 7X LTD	REGNO UNITO
8921	CASINO ADVANCED TECH	FRANCIA
39170	CATERHAMJET MALAYSIA	MALAYSIA
31570	CBAIR	STATI UNITI
29199	CBAS (PVT) LTD	INDIA
f10110	CBS Mass Media Corporation	STATI UNITI
31445	CELESTIAL AIRWAYS	EMIRATI ARABI UNITI
37372	CELINA AVIATION LTD	SVIZZERA
f12811	CENTER AIR LLC	STATI UNITI
29635	CENTRAL MANAGMT SVCS	STATI UNITI
36944	CERTECO ENGINEERING	AUSTRIA
26842	CFPR	FRANCIA
20711	CGTM	FRANCIA
37115	CHAD GOVERNMENT	CIAD
29049	CHC HELICOPTERS INTL	CANADA
29834	CHINA CARGO AIRLINES	CINA
12141	CHINA EASTERN	CINA
31087	CHURCHILL AVIATION	STATI UNITI
40109	CHURCHILL SERV	NIGERIA
31361	CIT AEROSPACE INT.	IRLANDA
27210	CITIGROUP	STATI UNITI
37193	CLEAR SKY ASSOCIATES	TAIWAN
f11398	CLEVELAND PEAK LLC	STATI UNITI
31057	CLOUD AIR SERVICE	BERMUDA
35400	CLUB 17 S.A.	FEDERAZIONE RUSSA
38305	CLUB PREMIER LTD	SVIZZERA
9049	COLLEEN CORPORATION	STATI UNITI
36701	COMFORT JET AVT	REGNO UNITO
4796	COMILOG	GABON
f826	COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français	FRANCIA
38652	COMORES AVIATION	MADAGASCAR, COMORE, RIUNIONE
28584	COMPANY TAWIQ	SVIZZERA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
4742	CONDOR AVTN	REGNO UNITO
6535	CONSOLIDATED CONTRTS	REGNO UNITO
38166	COORDINATES OPS	STATI UNITI
8338	COPLEY NEWSPAPERS	STATI UNITI
31680	CORP JET MGMT	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
6369	CORSAIR FRANCE	FRANCIA
30051	COSTA AZZOURA	EMIRATI ARABI UNITI
37273	COVE AVTN PARTNERS	STATI UNITI
12219	COX ENTERPRISES	STATI UNITI
31073	CP MANAGEMENT	STATI UNITI
35062	CPI AVIATION LLC	STATI UNITI
38602	CREDIT SUISSE	SVIZZERA
37073	CROMPTON GREAVES LTD	INDIA
3513	CROWN EQUIPMENT	STATI UNITI
38259	CROWN PRINCE COURT	MAROCCO
31994	Canadian National Railway Company	CANADA
f1 3705	Carlyle Investment Management, LLC	STATI UNITI
38593	Cedel International Investments, Inc.	STATI UNITI
f1 3919	Century Ocean Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31812	Cephalon	STATI UNITI
f10556	Challenger Management LLC	STATI UNITI
f10770	Charles Schwab	STATI UNITI
f1 3215	Cobalt Resources, LLC	STATI UNITI
10627	Control Techniques Ltd.	REGNO UNITO
f10128	Corporate Flight Alternatives, Inc.	STATI UNITI
31577	D & D AVIATION	REGNO UNITO
27974	DAALLO AIRLINES 2	GIBUTI
33242	DALCAM LLC	STATI UNITI
31467	DALIA AIRLINES	LUSSEMBURGO
34168	DARTE HOLDINGS	FEDERAZIONE RUSSA
18972	DASSAULT AVIATION	FRANCIA
27123	DATTEL DIRECT LTD	REGNO UNITO
37864	DDA AVIATION	STATI UNITI



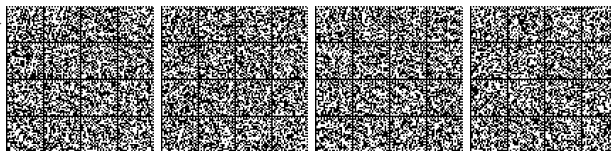
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31582	DE ROUBIN JEAN	FRANCIA
32809	DEAN PHILLIPS INC	STATI UNITI
11638	DECAUX	FRANCIA
35752	DECCAN CARGO	INDIA
f11325	DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS LLC	STATI UNITI
35353	DELMUN AVIATION SVCS	BAHREIN
27665	DIAMAIR	SVIZZERA
32494	DIEXIM EXPRESSO AV.	ANGOLA
9703	DISNEY AVIATION GROUP	STATI UNITI
35356	DISTANT HORIZON	ISRAELE
f12814	DJT OPERATIONS I LLC	STATI UNITI
944	DONINGTON AVIATION	REGNO UNITO
37038	DORSTONE HOLDINGS	BRASILE
22389	DOUANES FRANCAISES	FRANCIA
42839	DP WORLD FZE	EMIRATI ARABI UNITI
5432	DREAM AVIATION LTD	LIBANO
38450	DSF FLUGZEUGPORTFOLI	GERMANIA
24571	DSWA	STATI UNITI
9784	DUNAVANT ENTERPRISES	STATI UNITI
31133	DUNMORE HOMES	STATI UNITI
28590	DUNVIEW	SVIZZERA
f10134	Dankjold Reed Aviation LLC	STATI UNITI
27183	Dartswift Aviation, Inc.	STATI UNITI
1139	Dassault falcon jet	STATI UNITI
35657	Dédalus Administração e Participações Ltda.	BRASILE
f10888	Diamond A Administration LLC	STATI UNITI
f2005	Dominican Republic Air Force	REPUBBLICA DOMINICANA
34844	Dominion Resources Services Inc.	STATI UNITI
7028	Dow Chemical Company, the	STATI UNITI
22252	EAGLE AIRCRAFT	STATI UNITI
35705	EAGLE AVIATION EUROP	FRANCIA
35820	EAGLES AVTN MGNT	EMIRATI ARABI UNITI



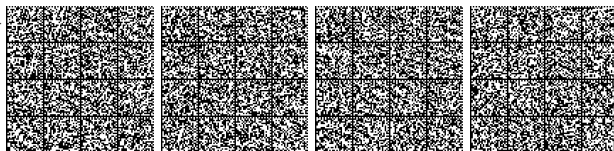
Numero di identificazione CROCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31743	EAST STAR AIRLINES	CINA
35500	EASTAR JET	COREA, REPUBBLICA DI
34303	EASTINDO	INDONESIA
32095	EASTWAY AVIATION LLC	STATI UNITI
32462	EASY AVIATION	REGNO UNITO
32591	EBONY SHINE	ISOLE CAYMAN
29279	ECUATORIAL CARGO	GUINEA EQUATORIALE
31985	EGYPT JET AVIATION	EGITTO
f12482	EIGER JET Ltd	BERMUDA
29879	EL-SEIF ENGINEERING	ARABIA SAUDITA
25120	ELBRUS-AVIA AIR ENT.	FEDERAZIONE RUSSA
23028	ELI'S BREAD	STATI UNITI
f12745	ELK MOUNTAIN VENTURES INC	STATI UNITI
1013	EMERSON ELECTRIC	STATI UNITI
34060	EMPECOM CORPORATION	CIPRO
43240	EMPIRE AVIATION SM	SAN MARINO
22291	ENAC France	FRANCIA
37188	ENEX AVIATION LTD	REGNO UNITO
36295	ENHANCE AERO	FRANCIA
38636	ENHANCE AERO GROUPE	FRANCIA
23576	ENNA - ALGERIE	ALGERIA
27894	ENTREPRENEURIAL ASST	STATI UNITI
32775	EQUAFLIGHT SERVICE	CONGO
34778	EQUAJET	CONGO
32084	EQUATORIAL GUINEA	GUINEA EQUATORIALE
f2000	EU Airways	IRLANDA
36196	EU-FLIGHT-SERVICE	GERMANIA
30005	EURL JC DARMON	FRANCIA
34293	EURO EXEC Aviation Services LTD	REGNO UNITO
35725	EURO JET INTL LTD	REGNO UNITO
46208	EWA AIR	FRANCIA
f10181	EWA Holdings LLC	STATI UNITI
29654	EWA WEST	STATI UNITI
32827	EXEC JET SOLUTIONS	STATI UNITI



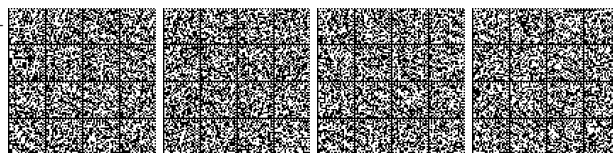
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36643	EXECUJET NEW ZEALAND	NUOVA ZELANDA
36448	EXECUTIVE AIRSHARE	STATI UNITI
39348	EXECUTIVE AUTHORITY	LIBIA
32109	EXECUTIVE CHARTR USA	STATI UNITI
28587	EXECUTIVE JET A/C	ISOLE CAYMAN
25073	EXECUTIVE JET CHRTR	GERMANIA
26147	EXECUTIVE JETS LTD	ARABIA SAUDITA
26060	EXECUTIVE WINGS HE	EGITTO
31131	EXPRESS CAMEL	ARABIA SAUDITA
f10121	Eleventh Street Aviation, LLC	STATI UNITI
f10175	Emax Oil Company	STATI UNITI
37746	Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Holdings	STATI UNITI
f2004	Estelar	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
44318	Excellence Aviation Ltd	REGNO UNITO
30494	Executive Jet Group Limited	REGNO UNITO
23881	Executive Jet Management	STATI UNITI
35173	F & L AVIATION	STATI UNITI
34313	FA 116 OU FA 137 INC	SVIZZERA
15665	FAL HOLDINGS ARABIA	ARABIA SAUDITA
25553	FALCON AIR EXPRESS	STATI UNITI
f12819	FALCON AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
31310	FARNER AIRWINGS	SVIZZERA
39047	FASTJET TANZANIA	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
8430	FAYAIR (JERSEY)	REGNO UNITO
36124	FAYAIR LTD	STATI UNITI
37429	FAYCROFT FINANCE CO.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
15911	FC AVIATION	FRANCIA
35728	FCS Limited	REGNO UNITO
1147	FEDERAL EXPRESS	STATI UNITI
31156	FERNCROFT	REGNO UNITO
f12735	FG AVIATION LLC	STATI UNITI
38525	FGA 9 LTD	REGNO UNITO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10191	FHC Flight Services LLC	STATI UNITI
28540	FIA (PARIS)	FRANCIA
34669	FIREFLY	MALAYSIA
32846	FIRST COMMERCIAL	STATI UNITI
38268	FIRST MANDARIN B.A	CINA
38238	FIRST RESERVE CORP	STATI UNITI
37747	FJ20-166, LLC	STATI UNITI
9695	FJR PRIVATE FLIGHT	EMIRATI ARABI UNITI
34064	FL510	SVIZZERA
31665	FLEET INT AVTN & FIN	REGNO UNITO
35764	FLEET MGT AIRWAYS SA	SVIZZERA
21504	FLICAPE PTY LTD	SUD AFRICA
38413	FLIGHT ASSIST UK LTD	REGNO UNITO
8542	FLIGHT LEVELS	STATI UNITI
31640	FLIGHTINVEST	LUSSEMBURGO
33626	FLY 18	SVIZZERA
30372	FLY AIR SA	FRANCIA
30343	FLYING BIRD	FRANCIA
29223	FLYING FINN OY	FINLANDIA
31775	FLYING M	STATI UNITI
33632	FLYMEX	MESSICO
39563	FMS-FLEET MGT.SERV.	FRANCIA
31116	FOCUS AIR USA	STATI UNITI
21529	FOREST AVIATION LTD	REGNO UNITO
7521	FORMULA ONE MNGMT	REGNO UNITO
32322	FORTUNE AIR	SUD AFRICA
29147	FOX AVIATION CANADA	CANADA
f12777	FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
f11353	FRC HOLDING INC V	STATI UNITI
43613	FRENCH BEE	FRANCIA
2804	FUTURA FINANCES	FRANCIA
32164	FUTURA TRAVELS	INDIA
27867	FUTURE ELECTRONICS	CANADA
f12240	Falconwing Limited Bvi	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10194	Fjet Management, LLC	STATI UNITI
f10203	Fletcher Jones Management Group	STATI UNITI
f10210	Foreign Manufactures Finance Corp	STATI UNITI
45908	G & L AVIATION	STATI UNITI
32749	G ECUATORIAL	GUINEA EQUATORIALE
33864	G5 AVIATION	SUD AFRICA
34978	G550 LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32621	GABON AIRLINES	GABON
36117	GAETAIR SARL	SVIZZERA
38839	GAFTREN INVESTMENTS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31746	GALAXY AIRLINES	GIAPPONE
7618	GAMA AVIATION LTD	REGNO UNITO
35922	GEN AVTN FLYING SVCS	STATI UNITI
34971	GEORGETOWN INTERSTAT	STATI UNITI
23693	GEORGIAN AIRWAYS	GEORGIA
35885	GEORGIAN STAR	GEORGIA
36098	GEXAIR LTD.	REGNO UNITO
36716	GHAITH AVIATION	ARABIA SAUDITA
31328	GHANA INTL AIRLINES	GHANA
32233	GIE-ODER	FRANCIA
22850	GIORI ROBERTO	MONACO
31182	GIOSTYLE LLC	STATI UNITI
38481	GIS AVIATION A.V.V.	CIPRO
37097	GIV-SP AIR SERVICE	FEDERAZIONE RUSSA
f11424	GKMG PARTNERS LLC	STATI UNITI
43332	GLEN WEST 300 INC TRUSTEE	REGNO UNITO
36040	GLOBAL BUSINESS ASS.	MALAYSIA
f11804	GLOBAL CHALLENGER LLC	STATI UNITI
35699	GLOBAL FLEET OIL GAS	REGNO UNITO
30539	GLOBAL FLIGHT SRVS	STATI UNITI
32997	GLOBAL JET INTL	AUSTRALIA
43646	GLOBAL JET IOM LTD	REGNO UNITO
32437	GO XLS LTD	REGNO UNITO
f12170	GOLD EAGLE LTD	BERMUDA



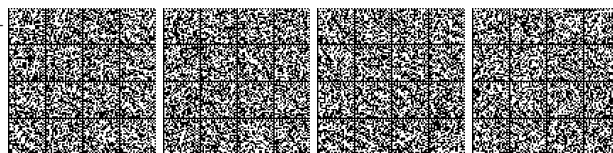
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35355	GOLDEN FALCON 348	EMIRATI ARABI UNITI
32508	GOUGH AVIATION	SUD AFRICA
22767	GOVERNMENT AIR TRANS	NAMIBIA
22659	GOVERNMENT MONTENEGR	MONTENEGRO
22982	GOVERNMENT OF NIGER	NIGER
28048	GRAHAM CAPITAL	STATI UNITI
30778	GRANARD LTD	REGNO UNITO
38796	GRATEFIELD LTD	BERMUDA
f11352	GREAT BUY INC	STATI UNITI
6672	GREGG AIR	REGNO UNITO
36031	GRUPO DE TRANSPORTE AEREO ESPECIAL	ECUADOR
32596	GSC PARTNERS	STATI UNITI
30895	GSCP (NJ) INC	STATI UNITI
35841	GUARDIAN HOLDINGS	STATI UNITI
1365	GULF AIR	BAHREIN
f12104	GWI ASSET MANAGEMENT S.A.	BRASILE
f11448	GYPSY BABY LLC	STATI UNITI
38975	GYRO AIR LTD	NIGERIA
36630	Gem Aviation A.V.V.	CIPRO
f10223	Glacial Energy	STATI UNITI
f15516	Global Charter Services Limited	BAHAMAS
f12244	Golden Medal Limited Bvi	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f12247	Good Think Limited Cayman Island	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f15110	Grandlington Ltd.	STATI UNITI
f10234	Guidara Nordeste Participacoes Ltda	BRASILE
31947	HAGONDALE LTD	REGNO UNITO
31731	HALCYONAIR	CABO VERDE
5362	HALLIBURTON	STATI UNITI
37326	HASHIM BIN SAID	ARABIA SAUDITA
33959	HASSANCO S.A.	SVIZZERA
10105	HAWKER PACIFIC PTE	SINGAPORE
33342	HEAVYLIFT CONGO	CONGO
37863	HELICONIA LS	FRANCIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36756	HELICONIA PALMAIR	MAROCCO
f11024	HENDRICK MOTORSPORTS	STATI UNITI
37523	HIGH PERFORMANCE 100	SVIZZERA
21365	HILL-ROM	STATI UNITI
44103	HINSON CORPORATE FLIGHT SERVICES INC.	STATI UNITI
5152	HM AIR LTD	ARABIA SAUDITA
38899	HOLLYFRONTIER PAY.	STATI UNITI
38750	HOLYPEAK PROPRIETARY	AUSTRALIA
39317	HOP!	FRANCIA
38904	HS AIR FINANCE LLC	BRASILE
37195	HS Air Finance	BRASILE
f11464	HYPERION AIR INC	STATI UNITI
f10794	Hagadone Aviation LLC	STATI UNITI
32412	Hamilton Aviation Inc.	STATI UNITI
35935	Harrinford Ltd	STATI UNITI
f14309	Hemberg Trading Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
38040	Hindalco Industries Limited	INDIA
f1434	Horta, LLC	STATI UNITI
37170	Hospitalizacion Clinico C.A.	STATI UNITI
24848	ICEC TOUR SPOL	CECHIA
45419	ICON TAXI AEREO	BRASILE
37906	ID AIR	FRANCIA
39137	IFG - INTL FIN. GRP	SVIZZERA
29661	IKAROS AVIATION AVV	UCRAINA
36740	IMD AIRWAYS	SPAGNA
32492	INDIA FLYSAFE AVTN	INDIA
33071	INDUSTR. AERONAUTICA	COLOMBIA
36832	INDUSTRY EAST EUROPE	SVIZZERA
33559	INDYCAR AVIATION	STATI UNITI
33204	INEOS AVIATION LIMITED	REGNO UNITO
30427	INFINIT AIR	SPAGNA
32394	INFINITY AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
34222	INLOGS INTERNATIONAL	INDEFINITO
21442	INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN)	FRANCIA



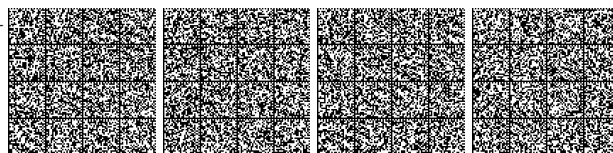
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33654	INTER AMERICAN	ANGOLA
23792	INTERCON USA	STATI UNITI
31081	INTERFACE OPS LLC	STATI UNITI
31965	INTERGLOBE AVTN LTD (T/A INDIGO)	INDIA
31503	INTERNATIONAL JETCLUB LTD	REGNO UNITO
37561	INTL GAMING TECH	STATI UNITI
33831	INTL TRIP PLANNING	STATI UNITI
32524	INVESTAVIA	KAZAKHSTAN
37249	IP Aviation L.P.	CANADA
28061	ISLAND AVTN USA	STATI UNITI
f12706	ISLAND PARK AVIATION LLC	STATI UNITI
33890	ISLENA INVERSIONES	HONDURAS
21879	ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD	ISRAELE
30038	IXAIR	FRANCIA
37780	Inversiones Davanic	COLOMBIA
f10263	Ithaca LLC	STATI UNITI
1559	JAPAN AIRLINES	GIAPPONE
32986	JBS CONSULTING LLC	STATI UNITI
31772	JCAS	SVIZZERA
26998	JDP FRANCE	FRANCIA
21889	JEPPESEN DATAPLAN 2	STATI UNITI
26479	JET 2000	FEDERAZIONE RUSSA
30385	JET AVIATION FZCO	EMIRATI ARABI UNITI
26911	JET BLUE AIRWAYS	STATI UNITI
37719	JET CONNECTIONS	REGNO UNITO
32217	JET CRUISING	LUSSEMBURGO
34614	JET DIRECT AVIATION	STATI UNITI
33015	JET MANAGEMENT SA	SVIZZERA
33769	JET ONE JSC	KAZAKHSTAN
32848	JET PREMIER ONE	MALAYSIA
33417	JET STREAM AVIATION	ARABIA SAUDITA
38174	JET XPRESS	COSTA D'AVORIO
24165	JETCLUB LTD	SVIZZERA
36498	JETFLITE INTL LLC	STATI UNITI



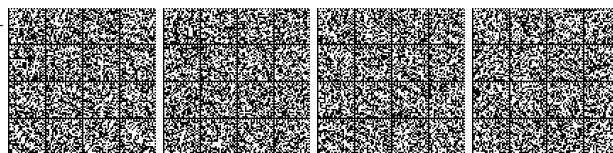
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31137	JETS RENT AVTN	FRANCIA
38847	JETSTAR JAPAN	GIAPPONE
30733	JETSTEFF AVIATION	REGNO UNITO
f10970	JHS Management, LLC.	STATI UNITI
f12768	JIMMIE JOHNSON RACING II INC	STATI UNITI
23153	JINDAL STEEL	INDIA
32069	JOHN MASON ACFT SVCS	REGNO UNITO
24536	JP MORGAN CHASE CY	STATI UNITI
29395	JR EXECUTIVE	LIBANO
f10265	Jackson National Life	STATI UNITI
f10277	Jereissati Participacoes S/A	BRASILE
31555	Jet Centre Ltd	REGNO UNITO
f13613	Jet Select LLC	STATI UNITI
6510	KALAIR LTD.	ARABIA SAUDITA
34887	KALDERON LTD	REGNO UNITO
28504	KARTHAGO AIRLINES	TUNISIA
34348	KARTHAGO PRIVATE JET	TUNISIA
38123	KAS CORPORATION LTD.	LIBANO
30709	KAZAVIA	KAZAKHSTAN
32381	KB HOME	STATI UNITI
29190	KBBD	STATI UNITI
34670	KEEPFLYING LLP	REGNO UNITO
24347	KERZNER INTL.	STATI UNITI
35242	KNIGHT AVIATION LLC	STATI UNITI
34843	KOSTAR AIRLINES	COREA, REPUBBLICA DI
35727	KREDEL INTERNATIONAL	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f12222	KSH Capital L.P.	STATI UNITI
34192	KUDOS AVIATION LTD	REGNO UNITO
f10290	KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.	STATI UNITI
f12041	Key Aviation LLC	STATI UNITI
37923	LA AVIATION	SVIZZERA
40758	LA COMPAGNIE	FRANCIA
1971	LABORATOIRE ASL	FRANCIA
36286	LAC AVIATION	REGNO UNITO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30455	LAS VEGAS JET	STATI UNITI
33111	LAYAN INTL.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
30595	LEACH CAPITAL	STATI UNITI
34956	LEGACY AVIATION LIMITED	EMIRATI ARABI UNITI
2816	LEGENDAIR LTD.	SVIZZERA
34322	LG ELECTRONICS INC.	COREA, REPUBBLICA DI
13358	LIBYAN AIR CARGO	LIBIA
26342	LIGNES AER. CONGO.	CONGO
4489	LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY	STATI UNITI
1731	LINA CONGO	CONGO
f904	LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS	COLOMBIA
37068	LINK AIR SVCS	REGNO UNITO
23603	LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD	REGNO UNITO
25272	LOTUS AIR	EGITTO
33450	LOV'AIR AVIATION	FRANCIA
24211	LOWA LTD	STATI UNITI
28079	LOYD'S BUSINESS JETS	POLONIA
f10303	LR Enterprises Management LLC	STATI UNITI
40240	LUCKY AIR LTD	CINA
37092	LUIS FUENMAYOR	STATI UNITI
31034	LUKOIL-AVIA SWISS	SVIZZERA
29070	LUXFLIGHT EXECUTIVE	LUSSEMBURGO
7764	LVMH SERVICES	FRANCIA
37071	LX AVIATION (SPV)LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
19696	LYRECO	FRANCIA
f11360	LYS LLC	STATI UNITI
f10875	Layla Jet	BERMUDA
4381	Leucadia Aviation, Inc.	STATI UNITI
f13333	Ligon Air LLC	STATI UNITI
f10304	Luciano Antonio Zogbi	BRASILE
33834	M. SQUARE AVIATION	BERMUDA
34423	MACAU JET INTL	RAS DI MACAO
29993	MAG AVIATION	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26383	MAGIC CONDOR LTD	BERMUDA
f11359	MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC	STATI UNITI
34992	MAINSAIL TRADING 93	SUD AFRICA
32078	MALIBU CONSULTING	STATI UNITI
34975	MALU AVIATION	CONGO
23021	MANAG'AIR	FRANCIA
34019	MANO RIVER	STATI UNITI
34154	MARCO POLO AVTN LTD.	ISOLE CAYMAN
1824	MARIN	FRANCIA
37003	MARITIME INVESTMENT	MONACO
1976	MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.	MONACO
36263	MAROC TELECOM	MAROCCO
1828	MARSHALL AEROSPACE	REGNO UNITO
1831	MARTIN BAKER	REGNO UNITO
32707	MASC AIR LTD	SVIZZERA
27014	MASTERJET SWITZ.	SVIZZERA
34840	MASWINGS SDN. BHD.	MALAYSIA
40818	MATRIX AVIATION 650	REGNO UNITO
33238	MAURITANIA AIRWAYS	MAURITANIA
37893	MAURITANIE AIRLINES	MAURITANIA
31978	MAXWELL AVIATION INC	STATI UNITI
27863	MAYES JOHN	STATI UNITI
f12986	MB AVIATION LLC	STATI UNITI
4260	MCCAIN FOODS	CANADA
30315	MCKINLEY ACFT HLDNG	STATI UNITI
31545	MDA SAS	FRANCIA
31140	ME LEASING	STATI UNITI
1855	MEA AIR LIBAN	LIBANO
38759	MEGA GLOBAL AIR	MALDIVE
9689	MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.	STATI UNITI
21443	METEO-FRANCE	FRANCIA
f10316	MFP Services LLC	STATI UNITI
28986	MHS AVIATION SDN BHD	MALAYSIA
37403	MIAMI FERRY CONTRACT	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
27573	MID ROC LEASING	ARABIA SAUDITA
36881	MID SOUTH AVIATION	STATI UNITI
36859	MIDAS AIR	STATI UNITI
29971	MIDDLE EAST JET SVCS	LIBANO
30837	MIDROC Aviation	ARABIA SAUDITA
617	MIL BRAZIL	BRASILE
702	MIL CANADA	CANADA
1098	MIL FRANCE	FRANCIA
1800	MIL MALAYSIA	MALAYSIA
34821	MILLETREIZE	FRANCIA
12626	MILLION AIR CHARTER	STATI UNITI
26724	MILLION AIR SALT LAK	STATI UNITI
35609	MINISTRY DEF SLOVENI	SLOVENIA
36033	MISH AVIATION SVCS	GHANA
31556	MISTRAL AEREO	CANADA
31331	MITRE AVIATION LTD	REGNO UNITO
33855	MOBYHOLD LIMITED	REGNO UNITO
35060	MOISEEV ALEX	MONACO
35455	MONT BLANC AVIATION	SVIZZERA
38782	MONTEBELLO LTDA	BRASILE
32755	MONTROSE GLOBAL	REGNO UNITO
7058	MORRIS COMMUNICATION	STATI UNITI
34441	MOSCOW HELICOPTER	FEDERAZIONE RUSSA
2996	MOTOROLA AUSTIN TX	STATI UNITI
32202	MOUNTAIN AVTN LTD	REGNO UNITO
31584	MVOC	STATI UNITI
32579	MYSKY LLP	REGNO UNITO
35975	Macbens Patrimonial Ltda	UNGHERIA
f13614	Mark Anthony Group Inc	CANADA
30280	Marsico Aviation, LLC	STATI UNITI
f12655	Mass Jet Lease	FILIPPINE
f10312	McCormick and Company Inc.	STATI UNITI
f10313	Mendota Aircraft Management	STATI UNITI
24019	Mid East Jet	ARABIA SAUDITA
f14952	Minter Management Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



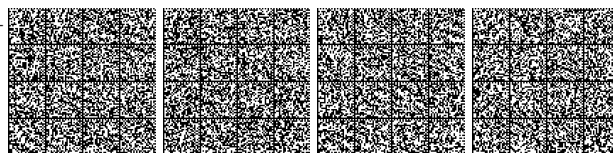
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28010	Mondoil	STATI UNITI
34936	Moore Capital Management, LP dba GX Aviation	STATI UNITI
31770	N304RJ	STATI UNITI
32270	N349BA	STATI UNITI
32370	N72RK	STATI UNITI
28895	NAC AVIATION	REGNO UNITO
f1000	NAM AIRLINES	STATI UNITI
31025	NATASCHA ESTABLISHMENT	EMIRATI ARABI UNITI
26668	NATIONAL AIR SERVICE	ARABIA SAUDITA
28966	NATIONAL AVIATION 2	EGITTO
34727	NATIONAL CITY COMM	STATI UNITI
9900	NATIONWIDE MUTUAL	STATI UNITI
38371	NAVINTAIR INC	STATI UNITI
31097	NEBULA LTD.	BERMUDA
38228	NEGRI IMMOBILIARE	ITALIA
31095	NETJETS AVIATION INC	STATI UNITI
32424	NEW AXIS AIRWAYS	FRANCIA
34651	NEW CAIRO REAL EST	EGITTO
32626	NEWCASTLE AIRCRAFT	STATI UNITI
35373	NEXT GENERATION VENT	STATI UNITI
38125	NEXUS FLT OPS SVCS	ARABIA SAUDITA
20855	NIGERIAN POLICE	NIGERIA
31199	NISSAN NTH AMERICA	STATI UNITI
34560	NOBLE FOODS LIMITED	REGNO UNITO
32959	NOFA AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
40016	NOMAD AVIATION LTD	MALTA
32963	NORDEX AIR	FEDERAZIONE RUSSA
39364	NORTH CARIBOO FLYING	CANADA
38103	NORTH STAR AVTN LTD	SVIZZERA
10326	NOUVELAIR TUNISIE	TUNISIA
39066	NOVOAIR LTD	BANGLADESH
33212	NPM MANAGEMENT	STATI UNITI
31489	NS Aviation	SVIZZERA
f13501	NS Falcon	BERMUDA
36629	NW NORTHWEST	SVIZZERA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22190	NWT AIRCRAFT	STATI UNITI
32861	NY JETS TRANSPORTER	BERMUDA
f12094	Naja Locação Empresarial LTD	BRASILE
f10327	National Gypsum Company	STATI UNITI
31264	O AIR	FRANCIA
21845	OAKMONT	STATI UNITI
30908	OCANA ASSETS LTD	STATI UNITI
38509	ODYSSEE JET SA	LUSSEMBURGO
12316	OFTC.Inc.	STATI UNITI
28984	OLDBURY HOLDINGS	EMIRATI ARABI UNITI
35132	OMEGA VII	FRANCIA
34603	OMYA INTERNATIONAL	SVIZZERA
30957	ONE THIRTY NINE	LUSSEMBURGO
36166	ONEXP	DANIMARCA
32311	OPENSKIES	FRANCIA
31341	ORIENT GLOBAL AVTN	SINGAPORE
28050	OUTFITTER AVIATION	STATI UNITI
4139	OYONNAIR	FRANCIA
29465	Oakmont Holdings, LLC	STATI UNITI
44402	Oakwood Books, Inc.	STATI UNITI
44187	Operadora de Vuelos Ejecutivas, S.A. de C.V.	MESSICO
31395	Outpost International, LLC	STATI UNITI
32859	Ovlas sa	NIGERIA
25856	PACE CARGO ENTERRP	STATI UNITI
2088	PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES	PAKISTAN
31966	PALMAIR AVIATION	MAROCCO
948	PAN MARITIME LTD	REGNO UNITO
38406	PARADOX INTERNATIONAL BIRDS LTD	STATI UNITI
26289	PARAFFIN AIR	STATI UNITI
36085	PARK HOUSE AVTN LTD	BERMUDA
36994	PEABODY ENERGY	STATI UNITI
38284	PEACH AVIATION	GIAPPONE
35524	PETRO AIR	LIBIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34403	PHEEBE LIMITED	REGNO UNITO
33969	PHENOMAIR	FRANCIA
32252	PLANET AVIATION UU	FEDERAZIONE RUSSA
f11455	PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
32061	POLYGON AIR	STATI UNITI
2176	PPG INDUSTRIES	STATI UNITI
38693	PREMAIR (WI) 2	INDONESIA
32060	PREMIER AIR	STATI UNITI
22439	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	ALGERIA
22576	PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF SENEGAL	SENEGAL
31920	PRESTBURY TWO	REGNO UNITO
36197	PRESTIGE JET JORDAN	GIORDANIA
33762	PRESTIGE JET RENTAL	EMIRATI ARABI UNITI
35261	PRESTOIL SAS	FRANCIA
45965	PRIMA AVIATION S.R.L.	SAN MARINO
36789	PRIME LEGACY MGMT	STATI UNITI
35401	PRINCESS AVIATION DT	TUNISIA
24429	PRIVATAIR SA	PORTOGALLO
36797	PRIVATE JET GROUP	LIBANO
35093	PRIVATE JETS LUXEMB.	LUSSEMBURGO
32346	PROFRED PARTNERS LLP	REGNO UNITO
36931	PSD	FRANCIA
f11206	PVM Management LLC	STATI UNITI
f10350	Pacific Coast Feather Company	STATI UNITI
30188	Pacific Connection Inc.	STATI UNITI
36039	Paradox Security Sys	CANADA
f10609	Pegasus South, LLC	STATI UNITI
29691	Pinnacle Aviation	STATI UNITI
f12236	Power Ease Investments Limited BVI	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31595	Premier Aviation	FEDERAZIONE RUSSA
28189	Proair charter	GERMANIA
22432	QATAR AMIRI FLIGHT	QATAR



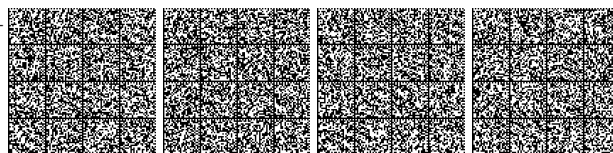
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31585	QUALCOMM	STATI UNITI
35924	QWEST COMMUNICATIONS	STATI UNITI
39476	Qatar Executive	QATAR
1427	RAININ AIR	STATI UNITI
36817	RCR JETS AG	SVIZZERA
f11026	RD HUBBARD ENTERPRISES INC.	STATI UNITI
29739	RDV PROPERTIES (ARC)	STATI UNITI
34087	REAL EXECUTIVE GMBH	SVIZZERA
37695	REAL FLY SARL	MAROCCO
31655	REATEX INVEST	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
2232	REGOURD AVIATION	FRANCIA
30061	REIMS AVIATION IND	FRANCIA
33614	RICHARD HAYWARD	REGNO UNITO
7403	RICHMOR AVIATION	STATI UNITI
23719	RIDA AVIATION LTD	BERMUDA
8963	RIVER ISLAND CLOTHING CO.	REGNO UNITO
f10973	RJ CORMAN Aviation Services LLC	STATI UNITI
34680	RJH ADVISORY	STATI UNITI
31630	RJM AVIATION	CIAD
30422	RL WINGS LLC	STATI UNITI
32627	RNW ENTERPRISES, LLC	STATI UNITI
8271	ROCKWELL COLLINS	STATI UNITI
30374	RONSO SA DE CV	MESSICO
31808	ROTOR TRADE 2	STATI UNITI
31026	ROUST TRADING	EMIRATI ARABI UNITI
36887	ROUTE 450 INVESTMENT	BRASILE
27737	ROXBURY TECHNOLOGIES	SVIZZERA
258	ROYAL AIR MAROC	MAROCCO
3932	RRSM INTERNATIONAL, LLC	ARABIA SAUDITA
37548	RSR-614RD	STATI UNITI
35879	RUBICON AVIATION	REGNO UNITO
f10378	Red White & Blue Pictures, Inc.	STATI UNITI
35828	Related Companies	STATI UNITI
f14565	Retraite Verte Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



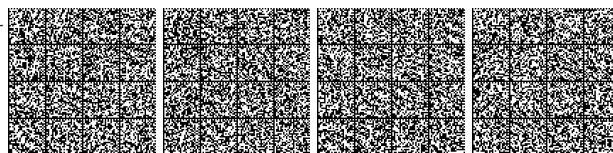
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10385	Rex Realty Co	STATI UNITI
f13924	Richie Sky Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
44808	Rio Bonito Comunicacao Ltda	BRASILE
f10391	Roux Investment Mngt Co	STATI UNITI
22442	S CONGO D.R. (KIN)	CONGO
22575	S DJIBOUTI	GIBUTI
22426	S GABON	GABON
32125	S GAMBIA (2)	GAMBIA
22438	S MONACO	MONACO
27535	S PRESIDENT SUDAN	SUDAN
22977	S TCHAD	CIAD
33152	SAAD AIR LTD	BAHREIN
22756	SABRINA FISHERIES	STATI UNITI
38042	SABY FINANCE	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
27640	SAESA	SPAGNA
39349	SAF FLIGHT LLC	STATI UNITI
37497	SAFEGUARD SOLUTIONS	PAESI BASSI
34967	SAINTEX AERO SARL	FRANCIA
25946	SALEM AVIATION	ARABIA SAUDITA
f2007	SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S. A)	REPUBBLICA DOMINICANA
5373	SATENA	COLOMBIA
36114	SAUCAR LIMITED	REGNO UNITO
30067	SAVENCIA	BELGIO
20462	SBD BRETONNE DEVELOP	FRANCIA
31959	SBM GROUP	STATI UNITI
32560	SCD BV	PAESI BASSI
28744	SCHREINER CAMEROUN	CAMERUN
31358	SCM ARUBA A.V.V.	UCRAINA
30353	SCOOT TIGERAIR PTE. LTD.	SINGAPORE
3236	SCOTTISH & NEWCASTLE	REGNO UNITO
32411	SCOTTS MIRACLE-GRO	STATI UNITI
36492	SEAGRAVE AVIATION	STATI UNITI
22328	SECURITE CIVILE LF	FRANCIA
36018	SEGERIS CAPITAL LTD	BRASILE



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
1249	SELIA	FRANCIA
27881	SERLUX	LUSSEMBURGO
33112	SEVENTH SENSE STAR	BERMUDA
35652	SFD RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
f12875	SHADOWFAX LLC	STATI UNITI
38490	SHANGHAI DEER JET	CINA
f12810	SHORENSTEIN PROPERTIES LLC	STATI UNITI
30513	SICHUAN AIRLINES (3)	CINA
28022	SIEBEL SYSTEMS UK	REGNO UNITO
36604	SIERRA AVIATION LP	STATI UNITI
5468	SIGAIR LTD	BERMUDA
34418	SIGMA AVIATION	IRLANDA
33581	SIGNAL AVIATION LTD	REGNO UNITO
f12744	SILVER LAKE AVIATION LLC	STATI UNITI
32728	SILVER VENTURES INC	STATI UNITI
2466	SIRIUS	SVIZZERA
32892	SIRTE OIL COMPANY	LIBIA
24200	SIT-SET AVTN AG	SVIZZERA
35424	SJ MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
36037	SK TELECOMM	COREA, REPUBBLICA DI
27746	SK TRAVEL	STATI UNITI
29880	SKY AVIATION	ARABIA SAUDITA
38247	SKY LINER AVIATION	SVIZZERA
43301	SKY PRIME AVTN SRV	ARABIA SAUDITA
24926	SKYDRIFT LTD	REGNO UNITO
40301	SKYMARK AIRLINES INC	GIAPPONE
39132	SKYPLAN FZC	EMIRATI ARABI UNITI
38576	SKYSCRAPER LTD	REGNO UNITO
32337	SKYSTEAD	EMIRATI ARABI UNITI
30105	SKYTRADERS PTY	AUSTRALIA
34050	SKYWAY LTD	FEDERAZIONE RUSSA
35371	SL Management	STATI UNITI
32149	SMART AVIATION	FRANCIA
f13550	SME Equipment Leasing	STATI UNITI
31695	SN AIR MALI	MALI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37745	SN TRANS HELICOPTERE	FRANCIA
29738	SNC BOETOS	FRANCIA
30770	SNC CAVOK	FRANCIA
37669	SNS IMPORTADORA	BRASILE
33859	SOBEYS CAPITAL INCORPORATED	CANADA
3517	SOFAXIS	FRANCIA
22730	SOGERMA	FRANCIA
40696	SONNIG INT PRVT JET	EMIRATI ARABI UNITI
6404	SONY AVIATION	STATI UNITI
36182	SOPHAR PROPERTY	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
38553	SORENS GROUP LTD	FEDERAZIONE RUSSA
36653	SOUTH AFR. BREWERIES	SUD AFRICA
26378	SOUTHERN AIRLINES	NIGERIA
5752	SOUTHERN CROSS USA	STATI UNITI
44896	SOUTHERN JET CO.,LTD	CINA
35993	SPACEWING COMPANY	ARABIA SAUDITA
17921	SPECIALISED TRANSP.	REGNO UNITO
37714	SPEEDFLY SARL	FRANCIA
39251	SPEEDWINGS BUSINESS SA	SVIZZERA
27840	SPHINX WINGS	SVIZZERA
40089	SPIRE FLIGHT SOL.	REGNO UNITO
42722	SPIRIT JETS LLC	STATI UNITI
34595	SPRING MOUNTAIN (2)	STATI UNITI
32789	SPRINGWAY LTD	FEDERAZIONE RUSSA
32899	SRIWIJAYA WORLD FUEL	SINGAPORE
39234	SRTS	FRANCIA
42170	STA JETS	STATI UNITI
26231	STAFF AIR SERVICE	FRANCIA
35477	STAR AIRWAYS ALBANIA	ALBANIA
35421	STAR JET LTD	STATI UNITI
2574	STARJET AVIATION	SVIZZERA
24204	STARLING AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
31400	STARR EQUIPMENT	STATI UNITI
28169	STATE AIR BERKUT	KAZAKHSTAN
32993	STC BERMUDA LTD.	EGITTO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28156	STEELCASE	STATI UNITI
37550	STEELE AVIATION INC	STATI UNITI
32436	STENSRUD VENTURES	STATI UNITI
33469	STEPHEN R. LLOYD	REGNO UNITO
33040	STORMJETS SA	SVIZZERA
4488	STRASBOURG AVIATION	FRANCIA
35602	STRATEGIC AIR. SAS	FRANCIA
24529	SUBPRICE	REGNO UNITO
39210	SUBURBAN MOTORS COMP	STATI UNITI
35339	SUKHOI CIVIL ACFT	FEDERAZIONE RUSSA
20474	SUMMIT AVTN USA 2	STATI UNITI
31657	SUN AIR (EGYPT)	EGITTO
23210	SUNRISE (ALSHOROOK)	EGITTO
25392	SWIFT-AERO, JSC	FEDERAZIONE RUSSA
9768	SWISS PRIVATE AVTN	SVIZZERA
30257	SYMPHONY MASTER	SVIZZERA
33362	SYMPHONY MASTER UAE	EMIRATI ARABI UNITI
38298	SYPHAX AIRLINES	TUNISIA
2642	SYRIAN ARAB AIRLINES	REPUBBLICA ARABA SIRIANA
f1467	Sails In Concert, Inc.	STATI UNITI
f12147	SanRidge Operating Company	STATI UNITI
f12601	Sapphire International Group, Inc	STATI UNITI
f14957	Setfair Aviation Ltd.	ISOLA DI MAN
37718	Sfera Jet LLC	FEDERAZIONE RUSSA
38579	Sino Jet Management Limited	CINA
f10403	Skye Gryphon, LLC	STATI UNITI
f10405	Snapper Consulting Inc.	BRASILE
f12484	Sonic Financial	STATI UNITI
21791	Southern Cross International	PAESI BASSI
30582	Space Exploration	STATI UNITI
f14886	Star Vision Holdings Inc.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10410	Starwood Asset Management, LLC	STATI UNITI
f10419	Stephens Investment Holdings LLC	STATI UNITI
f11008	Success Master Ltd.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
5967	Synthes USA Sales LLC	STATI UNITI
38197	TAA AVIATION LTD	SVIZZERA
27385	TAF LINHAS AEREAS	BRASILE
26684	TAG AVIATION UK LTD	REGNO UNITO
33802	TAIL WIND LTD.	SINGAPORE
26797	TAK AVIATION UK LTD	REGNO UNITO
4386	TAM LINHAS AEREAS	BRASILE
37224	TAMARA NIGER AVIATIO	NIGER
35843	TANELA VENTURES LTD	FEDERAZIONE RUSSA
26582	TASSILI AIRLINES SA	ALGERIA
31962	TAT LEASING	FRANCIA
4189	TAUBMAN	STATI UNITI
24156	TAXI AIR JET-FRET	FRANCIA
37359	TEKLOC	STATI UNITI
29164	TELUS COMMUNICATIONS	CANADA
37446	TEMPEST CAPITAL	REGNO UNITO
36518	TERRY BROWN	CANADA
28634	THALES	FRANCIA
799	THE COCA-COLA COMPANY	STATI UNITI
22524	THE COMMANDER	NIGERIA
32042	THE FUTURA CORP	CANADA
45669	THE LITTLE JET COMPANY	REGNO UNITO
30474	THE WORLD IS YOURS LTD.	REGNO UNITO
21075	THERMO FISHER SCIENTIFIC	STATI UNITI
35441	THOMAS ENTERPRISES	STATI UNITI
31882	TIKO AIR (2)	MADAGASCAR
4744	TITAN AIRWAYS LTD	REGNO UNITO
24764	TOTAL LINHAS AEREAS	BRASILE
31535	TOUMAI AIR TCHAD SA	CIAD
31676	TOWER HOUSE CONSULT.	GAMBIA
33891	TOWN & COUNTRY FOOD	STATI UNITI
32029	TPG AVIATION	SUD AFRICA
29860	TPS	STATI UNITI
26086	TRADLUX	LUSSEMBURGO
37172	TRANS AER MAR CORTES	MESSICO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30585	TRANS EURO AIR	REGNO UNITO
34062	TRANSAIR CARGO SVC	CONGO
12193	TRANSASIA AIRWAYS	TAIWAN
32673	TRANSAVIA FRANCE SAS	FRANCIA
26670	TRANSMERIDIAN AVTN	STATI UNITI
f11432	TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC	STATI UNITI
35158	TRIBECA AVT PARTNERS	STATI UNITI
37551	TRIDENT PETROLEUM	EGITTO
30112	TRIGANA AIR SERVICE	INDONESIA
21887	TUDOR INVESTMENTS	STATI UNITI
2752	TUNIS AIR	TUNISIA
31018	TURNBERRY MANAGEMENT	STATI UNITI
21666	TUTOR SALIBA CORPORATION	STATI UNITI
28237	TWIN JET	FRANCIA
28983	TWINWOOD TRANSPORT.	EMIRATI ARABI UNITI
28467	TY AIR INC	STATI UNITI
f10437	Target Corporation	STATI UNITI
38565	Tetran Assets Ltd.	REGNO UNITO
f10497	The Yucaipa Companies LLC	STATI UNITI
36894	Thorn Air Ltd	STATI UNITI
f12235	Top Delight Worldwide Ltd	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10498	Tracinda Corporation	STATI UNITI
f14951	Transcontinental Properties Limited	REGNO UNITO
f11188	Triam Fund Management	STATI UNITI
f10452	Truman Arnold Companies	STATI UNITI
f10990	Ty-Tex Exploration Inc.	STATI UNITI
28221	UAS UNITED AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
f10814	UETA, Inc.	STATI UNITI
22150	UKRAINE AIR ALLIANCE	UCRAINA
38877	UNI AIR TAIWAN	TAIWAN
34820	UNIFOX HOLDINGS LTD	BELIZE
32094	UNION PACIFIC CORP	STATI UNITI
34874	UNITED AVIATION (OM)	LIBIA
38621	UNITED AVTN MGMT	ARABIA SAUDITA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
21505	UNITED CONSTRUCTION	TURCHIA
28092	UNITED HEALTHCARE SERVICES INC	STATI UNITI
34059	UNITED WEST AIRLINES	STATI UNITI
33177	UNIV AVN MIDDLE EAST	EMIRATI ARABI UNITI
35834	UTFLIGHT	STATI UNITI
2795	Universal Weather and Aviation, Inc.	STATI UNITI
24318	VALAVIA	FRANCIA
28829	VALIANT AVIATION	BERMUDA
33962	VALLJET	FRANCIA
10637	VALMONT	STATI UNITI
30253	VENTURA AVIATION	MONACO
34280	VEREIN DC3	SVIZZERA
38968	VERHILL CORPORATE	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
40919	VGS ACFT LEASING	REGNO UNITO
37581	VIA JETS OOD.SRL	BULGARIA
19445	VIETNAM AIRLINES JSC	VIETNAM
33703	VIKING AVIATION LTD.	REGNO UNITO
13351	VOL PRESIDENTIEL	BURKINA FASO
23952	VOLARE AIRCOMPANY	UCRAINA
38134	VOLPE AVIATION LLC	STATI UNITI
27628	VULCAN AVIATION	REGNO UNITO
23592	VULCAN INC	STATI UNITI
33249	Voyage International	EMIRATI ARABI UNITI
31377	WA DEVELOPMENTS	REGNO UNITO
35615	WADI AVIATION	ISOLE CAYMAN
30891	WAF LTD	ISOLE CAYMAN
34990	WAHA CAPITAL	EMIRATI ARABI UNITI
36777	WALKER AIR SVCS	AUSTRALIA
34886	WATANIA AIRWAYS	KUWAIT
36041	WATSCO HOLDINGS INC	STATI UNITI
35351	WAVES JET	GIORDANIA
6924	WEDGE AVIATION	STATI UNITI
29491	WELLS AVIATION	STATI UNITI
34317	WESTJET FALCON 50061	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10476	WGL Capital Corporation	STATI UNITI
31779	WHISKEY ROMEO OWNER	STATI UNITI
31064	WHITE LOTUS	STATI UNITI
38210	WHITE MOUNTAIN AVTN	STATI UNITI
28542	WHITE ROSE AVTN	STATI UNITI
32120	WILDERNESS POINT ASS	STATI UNITI
32294	WILKES AND MCHUGH	STATI UNITI
3021	WILLIAMS COMPANIES	STATI UNITI
34191	WILLIAMS INTL CO LLC	STATI UNITI
37767	WIN AVIATION LTD.	ISOLE CAYMAN
f1071	WINAIR (St. Maarten Netherlands Antilles)	SINT MAARTEN
31765	WINDS AWAY	STATI UNITI
37331	WINDWARD AVIATION	STATI UNITI
36815	WING AVTN CHTR SVC	STATI UNITI
25648	WING AVTN USA	STATI UNITI
36782	WINGS AIR	INDONESIA
32929	WINGS OVER AFRICA	NAMIBIA
32063	WIP TRADING	SVIZZERA
35668	WORLD FUEL SVCS EUR	REGNO UNITO
31938	WREN ACQUISITIONS	STATI UNITI
42945	Waste Connections Inc.	STATI UNITI
8721	Westfield Aviation Inc	AUSTRALIA
f2006	Whitejets	BRASILE
f10481	Williams-Sonoma, Inc.	STATI UNITI
f10482	Windsor Media Inc.	STATI UNITI
f10881	Worldwide Business Jets Corp	STATI UNITI
24421	XAMEX INVESTMENTS	STATI UNITI
33042	XCLUSIVEJET CHARTER	REGNO UNITO
45259	XJC LTD	REGNO UNITO
23330	XL AIRWAYS FRANCE	FRANCIA
38359	YAAS	STATI UNITI
2941	YEMENIA	YEMEN
11467	YUM BRANDS INC.	STATI UNITI
31488	YYA AVIATION	BERMUDA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
40036	YYA MANAGEMENT LTD	JERSEY
f10823	Yet Again, Inc.	STATI UNITI
35471	ZEST AIRWAYS INC	FILIPPINE
35614	ZOGBI LUCIANO	SVIZZERA
32665	ZYMAN AVIATION LLC	STATI UNITI

CROAZIA

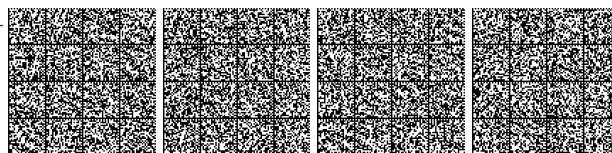
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35661	AVIATION DYNAMIX LLC	STATI UNITI
12495	Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.	CROAZIA
30632	GUILD INVESTMENTS	STATI UNITI
8583	HELISWISS	SVIZZERA
33756	LABRAID LIMITED	CROAZIA
38695	MADIS MANAGEMENT	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31781	N846QM	STATI UNITI
25897	OPEN ROAD AIRWAYS	STATI UNITI
36857	Pacific Stream	REGNO UNITO
38050	Pilante Limited	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
36108	TEAM VIPER	REGNO UNITO
29593	TRIDENT JET JERSEY	REGNO UNITO
32152	WYNDHAM WORLDWIDE	STATI UNITI

ITALIA

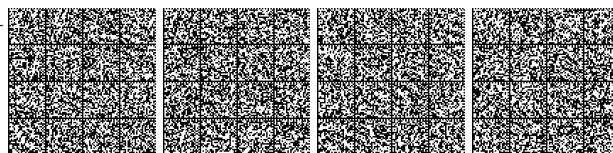
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35380	19TH HOLE CORP	REGNO UNITO
36325	21st Century Fox America, Inc.	STATI UNITI
f12167	251 Finance Inc	STATI UNITI
37781	43 AIR SCHOOL	SUD AFRICA
39001	546 PARTICIPACOEES	BRASILE
37425	ABBERTON LTD	EMIRATI ARABI UNITI
24650	ABU DHABI AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI



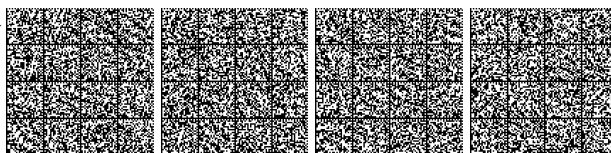
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
27832	ADVENTAIR	STATI UNITI
1662	AEROMANAGEMENT	STATI UNITI
29651	AEROMANAGEMENT EUROP	ITALIA
31391	AERONORD-GROUP	MOLDOVA, REPUBBLICA DI
30371	AEROPORTUL MARCULEST	MOLDOVA, REPUBBLICA DI
36365	AERORUTAS SATA	ARGENTINA
29326	AEROSERVICIOS EJE	MESSICO
19195	AEROTRANSPORTES PRIV	MESSICO
35660	AEROYACHT INVESTMENT	ITALIA
29450	AIC CANADA	CANADA
46358	AIR ALBANIA	ALBANIA
37380	AIR ARABIA JORDAN	GIORDANIA
11479	AIR DOLOMITI	ITALIA
11698	AIR ITALY	ITALIA
31884	AIR PRESTIGIO	STATI UNITI
35312	AIR SPEA S.R.L.	ITALIA
34676	AIR UGANDA	UGANDA
33278	AIR WING S.P.A.	SAN MARINO
32513	AIR-TEC AFRICA	SUD AFRICA
30283	AIRCRAFT PROPERTIES	STATI UNITI
27328	AIRSTARS AIRWAY	FEDERAZIONE RUSSA
36074	AL FOZAN HOLDING CO.	ARABIA SAUDITA
36145	AL SHOHRA PVT JET	GIORDANIA
37604	ALBATROS ACFT CORP	CANADA
30526	ALBATROS AIRWAYS	ALBANIA
43583	ALBAWINGS	ALBANIA
9303	ALBERTO CULVER	STATI UNITI
21690	ALG TRANSP UK OFFICE	STATI UNITI
34831	ALITALIA S.A.I. SPA ITALY	ITALIA
36390	ALLIBO AIR CARGO	LIBIA
28123	AMRASH	STATI UNITI
36383	ANDERSON AIR LTD.	CANADA
f13950	ASTRA HOLDINGS INC.	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
27139	ATLANTIC AVTN 2	STATI UNITI
31623	AVALON CAPITAL GROUP	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
40652	AVCON JET LIMITED	REGNO UNITO
36508	AVIATION CAPITAL SOL	REGNO UNITO
36451	AXSOA S.P.A.	ITALIA
f11555	Aero Taxis Metropolitanos	MESSICO
37236	Agropecuaria Santana do Deserto Ltda.	BRASILE
36964	Air Mandalay	INDIA
f10004	Air Mercury, Ltd.	BERMUDA
f10022	Alcoa, Inc.	STATI UNITI
29878	BALMORAL AIR PTY	AUSTRALIA
31999	BASHKORTOSTAN AIR	FEDERAZIONE RUSSA
6989	BASS ENTERPRISES	STATI UNITI
36153	BAYHAM LIMITED	ARABIA SAUDITA
34857	BB FLY S.R.L.	ITALIA
27039	BEEHAWK AVIATION	STATI UNITI
20198	BELAVIA AIRLINES	BIELORUSSIA
34866	BELL GEOSPACE	REGNO UNITO
32891	BERJAYA AIR SDN (2)	MALAYSIA
43571	BISSELL LEASING CO LLC	STATI UNITI
f15676	BLACKROCK	STATI UNITI
32734	BLUE JET	CIPRO
31928	BLUE MERCURY S.R.L.	ITALIA
43979	BLUE PANORAMA (3) LI	ITALIA
f11338	BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES CORP	STATI UNITI
36408	BLUEBAIR JET	SVIZZERA
37770	BOEING WICHITA IDS	STATI UNITI
38549	BOMBARDIER LEARJET	STATI UNITI
37190	BORDER GUARD EP	POLONIA
35243	BRAATHENS TRAINING	SVEZIA
32635	BRAMPTONIA LTD	REGNO UNITO
39045	BRAZIL TRADING LTDA	BRASILE
32566	BRENZIL PTY	AUSTRALIA
34320	BRIARWOOD PROD. LTD	REGNO UNITO
590	BRITISH AIRWAYS PLC	REGNO UNITO
27675	BUDDHA AIR	NEPAL



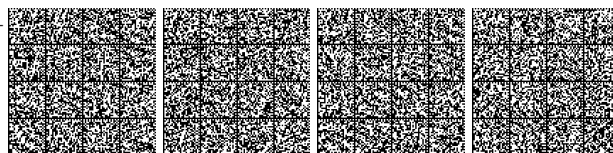
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35914	BUSINESS AIR PARTS	STATI UNITI
36409	BUSINESS JET CONSULT	STATI UNITI
36342	BZ AIR LTD	REGNO UNITO
8974	Berwind Corporation	STATI UNITI
f13502	Biotab Nutraceuticals	STATI UNITI
f10086	Black Diamond Aviation	STATI UNITI
24544	Bloomberg Services LLC	STATI UNITI
38499	Bollinger Enterprises, LLC	STATI UNITI
36979	C FLY S.R.L.	ITALIA
f10100	C. Cary Patterson	STATI UNITI
19019	CABLEAIR	STATI UNITI
5083	CAI	ITALIA
f11308	CANDYBAR AVIATION LLC	STATI UNITI
32079	CAREMARK AVIATION	STATI UNITI
35318	CARGOLUX ITALIA	ITALIA
36379	CARISLE BAY	SVIZZERA
26954	CARNIVAL CORP	STATI UNITI
38117	CAROPAN COMPANY SA	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31898	CATEX USA	STATI UNITI
42934	CBX AVIATION LLC	STATI UNITI
36292	CERAMICA CLEOPATRA	EGITTO
28796	CHARTWELL AVIATION	STATI UNITI
36770	CHEMIPLASTICA	REGNO UNITO
35645	CN AVIATION	STATI UNITI
24759	CNH America LLC	STATI UNITI
32850	CONSOLIDATED PRESS H	AUSTRALIA
33096	COPART INC	STATI UNITI
31929	COR AVIATION	STATI UNITI
35761	CORPO FORRESTALE DELLO STATO	ITALIA
26988	COSTCO WHOLESALE	STATI UNITI
38402	COTEMINAS	BRASILE
31211	CSC TRANSPORTATION	STATI UNITI
f13770	Cameron industries consult Inc.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f12602	Cartera de Inversiones Venezuela C.A.	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37741	Casam Int	EGITTO
f10307	Colony Advisors, LLC	STATI UNITI
f10124	Conanicut Aviation	STATI UNITI
30812	Consolidated Investment Group	STATI UNITI
37371	DAKO AIRLINES SA	LUSSEMBURGO
36557	DANGOTE INDUSTRIES	NIGERIA
36006	DAR JANA GROUP	ARABIA SAUDITA
32598	DELIA A/S	DANIMARCA
36591	DELMAR SYSTEMS INC.	STATI UNITI
36268	DELTON GROUP INC.	FEDERAZIONE RUSSA
27358	DI AIR	MONTENEGRO
38765	DIAMOND CAPITAL INV	STATI UNITI
18428	DOLE FOODS	STATI UNITI
28426	DOLPHIN AIR EXPRESS	ITALIA
9322	DOMUS	ITALIA
f11470	DOUBLE V RESOURCES LLC	STATI UNITI
30245	DRAX GROUP	STATI UNITI
31864	DS AVIATION	ISRAELE
23676	DUDMASTON LTD	SVIZZERA
29468	Dillard's Inc.	STATI UNITI
39049	E C MENZIES AVIATION	STATI UNITI
33586	E+A AVIATION	SVIZZERA
13008	EDS USA	STATI UNITI
f12872	EGRET MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
24307	ELITICINO SA	SVIZZERA
27824	ELIWORK SRL	ITALIA
8149	ENAV ITALIA	ITALIA
34700	EP AVIATION LLC	STATI UNITI
44399	ERNEST SPA	ITALIA
1039	ETHIOPIAN AIRLINES	ETIOPIA
5051	EUROFLY SERVICE	ITALIA
f12110	EUROJET HOLDINGS LTD	BERMUDA
29693	EUTELIA S.P.A.	ITALIA
36996	EXECUJET CHARTER SVC	STATI UNITI
1076	EXXONMOBIL AV SVCS	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42493	Elk Mountain Consulting LLC	STATI UNITI
f11891	Encanto Investment Inc	STATI UNITI
45526	FAISAL MEHMOOD	ARABIA SAUDITA
f12791	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC	STATI UNITI
24342	FININVEST	ITALIA
22368	FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE ELICOTTERI	ITALIA
31568	FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE VELIVOLI	ITALIA
31464	FLIGH TEST ASSOCIATE	STATI UNITI
32391	FLIGHTPARTNER	REGNO UNITO
43521	FLY ONE S.R.L.	MOLDOVA, REPUBBLICA DI
36118	FLY540 KENYA	KENYA
46113	FLYBOSNIA D.O.O.	BOSNIA-ERZEGOVINA
21557	FLYNOR JET	ITALIA
38931	FORTE AVIATION PARTS	STATI UNITI
37983	FRI-EL GREEN POWER	ITALIA
35183	FirstEnergy Service Company	STATI UNITI
f10871	Fort Calumet Company	STATI UNITI
f10215	Fry's Electronics, Inc.	STATI UNITI
f12234	Full Hill Limited Hong Kong	RAS DI HONG KONG
43740	Full Wing Holdings Limited	SINGAPORE
34836	G200 LTD	BERMUDA
32161	G350 LEASING LLC	STATI UNITI
34858	GALAXY AIRWAYS INC.	CANADA
37037	GAMAY ENTERPRISES LT	BRASILE
1278	GE CORPORATE AIR TRP	STATI UNITI
35213	GEDEAM TOURISM S.A.	LUSSEMBURGO
30273	GEFA LEASING GMBH	GERMANIA
29961	GENERAL WORK GUINEA	GUINEA EQUATORIALE
36315	GEO LOGISTICA	ITALIA
33100	GHK COMPANY LLC	STATI UNITI
36948	GIANAIR LTD	GHANA
30058	GIV AIRWAYS LLC	REGNO UNITO
36179	GLENN EAGLES RESEARC	FEDERAZIONE RUSSA



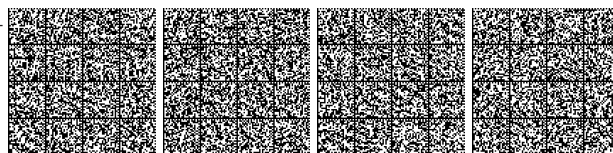
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f12981	GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING LTD	STATI UNITI
33783	GLOBUS LLC	FEDERAZIONE RUSSA
27805	GMG AIRLINES LTD	BANGLADESH
32024	GMR INDUSTRY LTD	INDIA
29615	GOLDEN AIR SRL	ITALIA
32887	GP Aviation	STATI UNITI
f11463	GR1040 INC	STATI UNITI
3259	GRAINGER	STATI UNITI
36873	GRASKOP AVIATION LLC	BRASILE
6179	GREENAAP CONSULTANTS	REGNO UNITO
23240	GTC MANAGEMT BURBANK	STATI UNITI
31017	GULF AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
32263	GUTMEN INC.	BRASILE
f10914	Galt Aviation, LLC	STATI UNITI
38698	Global Pipeline Services Ltd	REGNO UNITO
12127	HAMILTON COMPANIES	STATI UNITI
32296	HANSUNG AIRLINES	COREA, REPUBBLICA DI
34031	HAWKER 700LTD	REGNO UNITO
31253	HERITAGE JETS (FL)	STATI UNITI
38229	HERMES AVIATION LTD.	MALTA
f10248	HGA, LLC	STATI UNITI
37563	HIGH TECH AIRCRAFT 2	STATI UNITI
42259	HK BELLAWINGS JET	CINA
22863	HUBBARD ENTERPRISES	STATI UNITI
31089	Hawker Aviation LLC	STATI UNITI
f12241	Hermes Capital Limited Bermuda	BERMUDA
37266	Hewlett Packard Inc.	STATI UNITI
40880	Hood Capital LLC	STATI UNITI
37842	IBEX AIR CHARTER	LIBANO
17402	IBM	STATI UNITI
36144	ILC AVIATION GMBH	AUSTRIA
25061	INAER AVIATION ITALIA S.p.A.	ITALIA
36788	INDONESIA AIR TRA(2)	INDONESIA
38619	INSPERITY INC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36455	INTL AVIATION LLC	STATI UNITI
26959	ISCAR ISRAEL	ISRAELE
27510	ITALEASE	ITALIA
1106	ITALIAN AIR FORCE	ITALIA
f13901	Indika Mitra Investments Pte Ltd	STATI UNITI
f10259	Inversiones Far West Inc.	STATI UNITI
38415	JB AVIATION II LLC	STATI UNITI
37841	JBS S/A	BRASILE
493	JC BAMFORD EXCAVATORS LTD	REGNO UNITO
35564	JET AVIATION (VA)	STATI UNITI
38551	JET AVIVA LLC	STATI UNITI
25029	JET PLANE CORP	DANIMARCA
31941	JET SUPPORT GROUP	ISOLE CAYMAN
32677	JETALLIANCE EAST JSC	FEDERAZIONE RUSSA
38438	JETCOM S.R.L.	ITALIA
34346	JETDIRECT AVTN INC	STATI UNITI
32062	JETEX FLIGHT SUPPORT	LIBIA
30695	JETLINK EXPRESS	KENYA
42277	JETOLOGY GMBH	AUSTRIA
34576	JETPLANET S.R.L.	ITALIA
f12752	JK AVIATION LLC	STATI UNITI
f12763	JODA LLC	STATI UNITI
f10283	JSM at FALCON, LLC	STATI UNITI
f10285	Justravl Aircraft Management, Inc.	STATI UNITI
32068	K & M AVIATION	STATI UNITI
43770	KAITAR RESOURCES	STATI UNITI
36322	KARNAVATI AVIATION	INDIA
38012	KAUPÉ AVIATION LTD	SVIZZERA
32845	KILMER MANAGEMENT	CANADA
26927	KNICKERBOCKER	STATI UNITI
38264	KRYPTON AVIATION LTD	IRLANDA
f11389	L & L LEASING IV LLC	STATI UNITI
31324	LAS VEGAS SANDS	STATI UNITI
29205	LATIUM 3 INC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32713	LAUTHER-PHILLIPS	STATI UNITI
29027	LEADING EDGE	STATI UNITI
38276	LEILA JET LTD.	EMIRATI ARABI UNITI
30044	LEMOINE INVESTMENTS	STATI UNITI
31451	LENNAR	STATI UNITI
f10880	LFG Aviation	AUSTRALIA
23188	LIBYAN AIR AMBULANCE	LIBIA
1727	LIBYAN AIRLINES	LIBIA
39036	LIFEJET LTD.	MALTA
31756	LIGHTAIR	STATI UNITI
18942	LINDSTROEM ENAR	SVEZIA
33253	LINUS AIRWAYS	INDONESIA
28628	LUKOIL AVIA	FEDERAZIONE RUSSA
22416	LVOV AIRLINES	UCRAINA
f10999	LatAm LLC	STATI UNITI
f14955	Leitrim Management SA	PANAMA
f10839	Leonard Green and Partners, L.P.	STATI UNITI
f10781	Lucky Fives LLC	STATI UNITI
37803	M-NICE LIMITED	GERMANIA
33931	MACSTEEL JET SVCS	BERMUDA
35314	MAE AIRCRAFT MGMT.	BAHREIN
36367	MAGELLAN AVIATION	IRLANDA
36421	MARCPAN CHARTER	AUSTRALIA
27891	MASS MUTUAL LIFE	STATI UNITI
39901	MATONE PROMOTORA	BRASILE
35469	MAZAG	ISOLE CAYMAN
31708	MCAIR SERVICES	REGNO UNITO
26848	MCDONALD'S CORP	STATI UNITI
38206	MELO PARTICIPACOES	BRASILE
32051	MERIDIAN AIRCOMPANY	UCRAINA
37676	MILLENNIUM LABS	STATI UNITI
24266	MINISTERO INTERNO	ITALIA
36406	MISTER JET	GERMANIA
31311	MSC AVIATION	SVIZZERA
f10769	MSS Falcon 900LLC	STATI UNITI



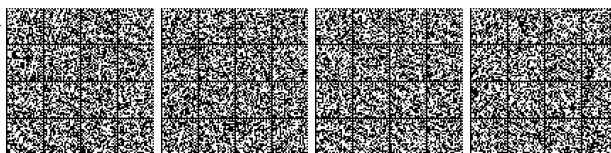
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36762	MURRAY AIR	REGNO UNITO
34926	MURRAY AIR LTD	MALTA
45058	MYWAY AIRLINES	GEORGIA
36491	Management Services	STATI UNITI
f10828	Marnell Corrao Associates	STATI UNITI
f10315	Mexico Transportes Aereos S.A de C.V.	MESSICO
28892	N90BJ	STATI UNITI
36980	NAND AVIATION	ARABIA SAUDITA
33889	NAVELLIER & ASSOCS	STATI UNITI
28484	NEOS	ITALIA
36477	NESMA AIRLINES	EGITTO
f12702	NETJETS SALES INC	STATI UNITI
33201	NEWCO MANAGEMENT GRP	STATI UNITI
26030	NEXT CENTURY AVTN	STATI UNITI
29756	NOEVIR AVIATION	STATI UNITI
30609	NORDAVIA - REGIONAL AIRLINES, JSC	FEDERAZIONE RUSSA
f11329	NORLEASE INC	STATI UNITI
f14731	NORTHEASTERN AVIATION	STATI UNITI
f12605	Net Medical, C.A.	STATI UNITI
26129	New World Aviation, Inc.	STATI UNITI
f10338	Nordstrom, Inc.	STATI UNITI
f10633	Northwestern Mutual Life Ins. Co.	STATI UNITI
27302	OAK MANAGEMENT	STATI UNITI
33502	OCEAN SKY (TURKEY)	TURCHIA
35934	ODYSSEY ADVENTURES	STATI UNITI
37412	OPI SERVIZI S.R.L.	ITALIA
36149	OZARK MANAGEMENT (2)	STATI UNITI
32200	PABLO AIR LINE SRL	ITALIA
32786	PACIFIC INFORMATION	PAESI BASSI
31079	PAFO	STATI UNITI
35642	PELICAN DEVELOPMENT	STATI UNITI
32710	PENN NATIONAL GAMING	STATI UNITI
31232	PETROFF AIR	FEDERAZIONE RUSSA
36592	PFP AVIATION LLC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36071	PHOENIX AVTN MNGMENT	EGITTO
32057	PINNACLE OPERATIONS	STATI UNITI
28946	PITTCO	STATI UNITI
34770	PL LOGISTICS CORP	SUD AFRICA
44877	PLATINUM EQUITY LLC	STATI UNITI
43114	POBEDA AIRLINES, LLC	FEDERAZIONE RUSSA
8487	POSTE AIR CARGO S.R.L.	ITALIA
30442	PRECISION AIR SVCS	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
23692	PRECISION AIR SVCS.	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
31222	PRIVATE AIRCRAFT INT	ISRAELE
25235	PROVINCIA AUTONOMA	ITALIA
32329	PUNJ LLOYD	INDIA
f11009	Park Rise Investments Ltd.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10557	Penobscot Properties, LLC	STATI UNITI
f10357	Pinehurst Meadows LLC	STATI UNITI
f10372	R.O.P. Aviation, Inc.	STATI UNITI
f11465	RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
33019	REALI TAXI AEREO	BRASILE
29515	RED LINE AIR LLC	STATI UNITI
37772	REMOREX PTY LTD AUS	AUSTRALIA
22653	RENAIR 315 LLC	STATI UNITI
27572	RHEA VENDORS	ITALIA
32661	ROONEY HOLDINGS INC	STATI UNITI
33024	ROYAL FALCON	GIORDANIA
f11347	RSI HOLDING LLC	STATI UNITI
f10373	Raptor Group Holdings LP	STATI UNITI
f10390	Rochester Aviation, Inc.	STATI UNITI
30783	S EQUATORIAL GUINEA	GUINEA EQUATORIALE
29524	S.K.M.	BERMUDA
f12989	SAFEGUARD ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
45973	SAN MARINO EXECUTIVE AVIATION S.R. L.	SAN MARINO
37839	SARDINIAN SKY SERVIC	ITALIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35774	SASO AIR LLC	BRASILE
f11482	SCP Aviation LLC	STATI UNITI
28283	SCS SERVICES	STATI UNITI
25882	SEQUOIA MILLENNIUM	STATI UNITI
36271	SERVICE CORP INTL	STATI UNITI
23243	SERVIS AIR HAVA	TURCHIA
10356	SERVIZI TRASPORTI	ITALIA
28179	SEVASTOPOL AVIA	UCRAINA
37392	SGC AVIATION GMBH	AUSTRIA
27163	SHERIDAN AVTN	STATI UNITI
36742	SILVER BIRD INT.	GERMANIA
8484	SIRIO	ITALIA
34918	SKY AERONAUTICAL	IRLANDA
37931	SKY BEYOND	SINGAPORE
35899	SKY LINE SRL	ITALIA
38190	SKYJET AVIATION SVCS	NIGERIA
31624	SKYKAR AVIATION	STATI UNITI
10748	SKYSERVICE AIRLINES	CANADA
31074	SKYWAY RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
34027	SOPHIA AIRLINES	COSTA D'AVORIO
34631	SORENA EXPORT LTD.	UCRAINA
45925	SORENS AERO SM S.R.L.	SAN MARINO
36438	SOUTH AFRICAN EXP.	SUD AFRICA
30462	SOUTHERN AIR SYSTEM	STATI UNITI
36112	SPAN AIR PVT LTD	INDIA
30747	SPRINGLINE	ISOLE CAYMAN
38586	STAR AERO HOLDINGS	STATI UNITI
34744	STAR UP S.A.	PERÙ
25832	STEPHENSON AIR SVCS	STATI UNITI
29813	SUNCOR ENERGY	CANADA
37091	SUNSET AVIATION LLC	STATI UNITI
34329	SVCS AEREOS DENIM	MESSICO
31789	SYDNEY JET CHARTER	AUSTRALIA
f10435	SYMAX LLC	STATI UNITI
20467	Samaritan's Purse	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
2428	Sentry Insurance a Mutual Company DBA Productivity	STATI UNITI
f10400	Servicios Aereos Sudamericanos S.A.	ARGENTINA
37964	Sky Wings LTD	GERMANIA
30904	Skyflight	STATI UNITI
31505	Springway	FEDERAZIONE RUSSA
29126	Star Aircraft Leasing S.A.	STATI UNITI
f10414	State Farm Mutual Automobile Insurance Co.	STATI UNITI
37243	Strker Corp	STATI UNITI
31740	Sunstate Aviation and Leasing, LLC	STATI UNITI
22663	TAVISTOCK AVTN	STATI UNITI
36827	TCC AIR SERVICES INC	STATI UNITI
38643	TESSITURA ROBECCHETT	ITALIA
36462	TOP ACES INC	CANADA
32110	TOP AIRCRAFT	STATI UNITI
37276	TRI MARINE LOGISTICS	STATI UNITI
31381	TRIP LINHAS AEREAS 2	BRASILE
33685	TRT EQUITY ADVISORS LLC	STATI UNITI
36364	Time Warner Cable Enterprises LLC.	STATI UNITI
f12493	Titlemax Aviation, Inc.	STATI UNITI
f11186	Trinity Broadcasting of FL., Inc.	STATI UNITI
35594	UNITED AIRGROUP COR.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35073	UNITED AVIATION (HL)	LIBIA
f12469	UPMC	STATI UNITI
f12001	V1 Aviation Inc.	STATI UNITI
34977	V1 FLT SUP. INTL	STATI UNITI
42737	VALOR FLY LTD	MALTA
42494	VERDE CAPITAL CORP	STATI UNITI
29884	VIZAVI-AVIA LTD	FEDERAZIONE RUSSA
32561	VK AVIATION USA	STATI UNITI
32987	VOLIAMO	SVIZZERA
35634	WALKER AIR	AUSTRALIA
34937	WELLARD AVIATION	AUSTRALIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11301	WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA TRUSTEE	STATI UNITI
30275	WESTERN STONE & METAL	STATI UNITI
34873	WESTSTAR AVTN SVCS	MALAYSIA
8586	WHIRLPOOL	STATI UNITI
38875	WHITE TAIL AVTN AVV	STATI UNITI
26545	WIDEWORLD SRVCS	URUGUAY
38045	WIN AIR JET	TAIWAN
33364	WINDROSE AVIATION	UCRAINA
29596	WINNEPEG C/O REYES	STATI UNITI
22444	WORTHINGTON INDUSTRY	STATI UNITI
f10568	Westbury Group Ltd.	BERMUDA
2634	Western Air Charter Inc	REGNO UNITO
f10872	Westwind Aquisition	STATI UNITI
f12248	World Noble Limited Cayman Island	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35438	XLA AVIATION	SVIZZERA
f13019	Xcoal Energy & Resources	STATI UNITI
28383	YAKUTIA AIRCOMPANY J	FEDERAZIONE RUSSA

CIPRO

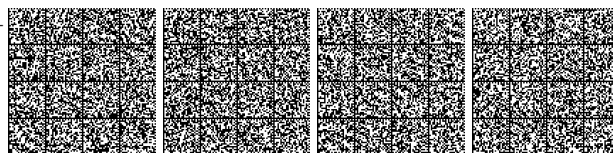
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33683	A&S WORLD AIRCRAFT	STATI UNITI
35731	AGREVIA HOLDINGS	GRECIA
27258	AIM AVIATION	ISRAELE
34989	AIR EXECUTIVE	CIPRO
32393	AIR ONE CORP	SVIZZERA
37309	AIRLINE ALLIED SVCS	INDIA
10639	AIRSTAR GROUP	STATI UNITI
33059	ALLIANCE AIR	INDIA
34807	ALMOJIL AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
36209	ARK AIRWAYS	ARMENIA
31856	AVIATION SVCS GUAM	STATI UNITI
25193	AVIATORS INDIA	INDIA
33319	Aircraft Associates Inc	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10023	Alpha Technologies, Inc.	STATI UNITI
37570	Azur Aviation	FRANCIA
31603	BRITISH GULF INTNL	EMIRATI ARABI UNITI
31988	BUSINESS-AERO OOO	FEDERAZIONE RUSSA
37660	CENTAURI RP AVIATION	STATI UNITI
33580	CENTRAFRIQUE AIR EXP	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
44370	CHARLIE AIRLINES LTD	CIPRO
12148	CHIM NIR AVIATION	ISRAELE
34081	COMAIR (KULULA)	SUD AFRICA
20324	CSM AVIATION	CIPRO
866	CYPRUS AIRWAYS	CIPRO
33534	DOYATEC COMMS LTD	NIGERIA
27554	EDT SHIPMANAGEMENT	CIPRO
16417	EUROCYPRIA	CIPRO
31008	FALCON EXPRESS CARGO	EMIRATI ARABI UNITI
44973	FALCON WINGS	EMIRATI ARABI UNITI
34679	FALLBROOK PTY LTD	AUSTRALIA
34823	FIRST KUWAITI	KUWAIT
31112	FLAIR AVIATION GMBH	GERMANIA
37354	FLY ME	MALDIVE
8214	FUNAIR	STATI UNITI
36929	GLOBAL JET DUBAI	EMIRATI ARABI UNITI
35606	GLOBAL PROJECTS	INDIA
7978	GLOBE AERO (3)	STATI UNITI
31245	GLOBE JET	LIBANO
32491	GOAIRLINES INDIA	INDIA
34421	GULF JET (DUBAI)	EMIRATI ARABI UNITI
f10827	Glenn Eagles Research LLP	REGNO UNITO
29619	HAMRA AIR	EMIRATI ARABI UNITI
f12985	HELMSBRISCOE	STATI UNITI
36429	HINDUSTAN CONSTRUCT.	INDIA
32114	INDO PACIFIC AVTN	INDIA
35562	INTEGRATED AVIATION	GIORDANIA
31523	INTERLINK AIRLINES	SUD AFRICA
5292	JENSON & NICHOLSON	SINGAPORE



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
7132	JOANNOU PARASKEVAIDE	REGNO UNITO
36427	JSW STEEL LTD	INDIA
30932	KINGFISHER AIRLINES	INDIA
46191	M&N AVIATION	STATI UNITI
30973	MARSLAND AVIATION	SUDAN
31441	MEGA	KAZAKHSTAN
1102	MIL NETHERLANDS	PAESI BASSI
35759	NAL ASSET Management Ltd	REGNO UNITO
28698	NATIONAL ACFT LEASIN	STATI UNITI
35849	NATIONAL AVTN COMP.	INDIA
32955	NEW MACAU LANDMARK	RAS DI MACAO
24788	ORIENT THAI AIRLINES	THAILANDIA
30217	ORION AIR PTE	SINGAPORE
31143	Orion-X" Ltd.	FEDERAZIONE RUSSA
24229	PANKH	FEDERAZIONE RUSSA
32162	PARAMOUNT AIRWAYS VI	INDIA
30697	PEARSONS ASSETS GRP	SINGAPORE
37181	PINNACLE AIR PVT LTD	INDIA
38271	PRESTIGE INTL HOLDIN	EMIRATI ARABI UNITI
f10384	Reliance Transport & Travels Pvt Ltd	INDIA
f11013	Rockcreek Aviation	STATI UNITI
f10393	SAIB LLC	STATI UNITI
26471	SAKAVIA SERVICE	GEORGIA
32298	SCANDI HIST FLIGHT	NORVEGIA
26695	SELECT PLANT HIRE	REGNO UNITO
29833	SKY GATE	GIORDANIA
36639	STARS AWAY AVIATION	SUD AFRICA
f10401	Shotgun Ranch	STATI UNITI
34281	Sky Aviation Services	EMIRATI ARABI UNITI
33512	TAHMID AIR	KAZAKHSTAN
43177	TUS AIRWAYS LTD	CIPRO
29649	UB AIR PVT LTD	STATI UNITI
30383	UKRAINIAN HELICOPTER	UCRAINA



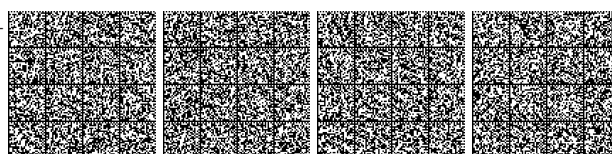
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26103	UTAIR-HELICOPTERS	FEDERAZIONE RUSSA
26821	VERTICAL-T COMPANY	FEDERAZIONE RUSSA

LETTONIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37312	AERO TRANSPORTE SA	STATI UNITI
28309	AEROKLUB AIST	FEDERAZIONE RUSSA
23085	AIR BALTIC COORPORATION	LETTONIA
47345	ELERON AVIATION LLC	UCRAINA
31027	FERAFORT INVESTMENT	EMIRATI ARABI UNITI
35448	HENNY, J	BELGIO
18062	INVERSIA CARGO	LETTONIA
37294	MARIMAX JETS LTD.	FEDERAZIONE RUSSA
24839	RUSAIR JOINT STOCK	FEDERAZIONE RUSSA
34950	SIMPLEJET LV	LETTONIA
37697	SKY GUINEE AIRLINES	TAGIKISTAN
21470	SMARTLYNX AIRLINES	LETTONIA
36339	TARCO AIR	SUDAN
35294	TRI STAR AVTN CO	STATI UNITI

LITUANIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26887	AEROCENTRUM SPOL	CECHIA
37287	ASSOCIATION B-JET LT	LITUANIA
35868	AVIA FUNDS MNGMT	LITUANIA
26550	AVIAVILSA LVR	LITUANIA
31300	AVION EXPRESS	LITUANIA
36910	EUROPOS VARTAI, VSI	LITUANIA
43825	EXPRESS AIR CARGO	TUNISIA
43681	GETJET AIRLINES	LITUANIA
39561	GRAND CRU AIRLINES	LITUANIA
38814	JENDELA	GERMANIA
34813	MERIDIAN AIRWAYS	NIGERIA
31219	QANOT-SHARQ	UZBEKISTAN



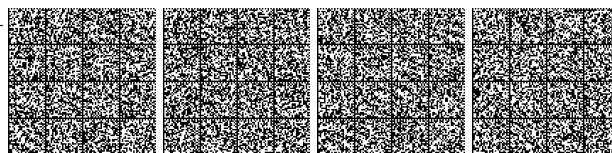
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35831	SAKHALINSKIE (SAT)	FEDERAZIONE RUSSA
32679	SAMAL AIR	KAZAKHSTAN
25815	SCAT	KAZAKHSTAN
34582	SMALL PLANET (EY)	LITUANIA
30296	STAR UP	PERÙ
27781	TRITON AVTN SERVICES	STATI UNITI

LUSSEMBURGO

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36598	AERO NORTH INTL LTD	CINA
24391	AERO-CHARTER UKRAINE	UCRAINA
36613	BULLFINCH LTD	BERMUDA
724	CARGOLUX	LUSSEMBURGO
f11328	EBAY INC	STATI UNITI
26356	EMERALD AVTN USA	STATI UNITI
37613	FLEET UNLIMITED	STATI UNITI
26052	GLOBAL JET LUXEMBOUR	LUSSEMBURGO
25247	HUSKY	CANADA
38885	LOUE AIR S.A.	LUSSEMBURGO
1781	LUXAIR	LUSSEMBURGO
23415	Luxaviation S.A.	LUSSEMBURGO
22811	MASCO	STATI UNITI
6051	RANGEFLYERS, INC	STATI UNITI
29957	SMART CARGO S.A.	LUSSEMBURGO
37485	STRATEGIC AIR SA	LUSSEMBURGO
32947	SUPARNA AIRLINES	CINA
25108	TRADEWINDS AIRLINES	STATI UNITI
38821	UNI-TOP AIRLINES	CINA
43606	Zimmer Inc.	STATI UNITI

UNGHERIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
25569	ABC AIR HUNGARY	UNGHERIA
32787	AEROLIMOUSINE RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA



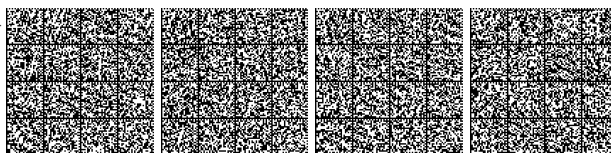
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34259	AIR HIGHNESSES LTD.	ARMENIA
28525	AIRQUARIUS CONTRACTS	SUD AFRICA
36490	ALBION HOLDINGS LTD	REGNO UNITO
20273	ASL AIRLINES HUNGARY	UNGHERIA
29545	Avia Crew Leasing	STATI UNITI
31616	BALTYKA LTD.	UCRAINA
21621	BLACKBURN INTL.HU	UNGHERIA
32389	EASTERN EXPRESS	KAZAKHSTAN
36479	JETEX FLT SUP. DUBAI	EMIRATI ARABI UNITI
39195	Jabil Circuit, Inc.	STATI UNITI
24336	KRUNK AVIATION	UCRAINA
35863	MIL HUNGARY NAMA	UNGHERIA
32487	P.M. AIR	CANADA
31411	PLAZA CENTERS LTD.	UNGHERIA
37039	ROLLINS AIR	HONDURAS
35145	SKA INTERNATIONAL	EMIRATI ARABI UNITI
37703	SKIVA AIR	ARMENIA
38354	SKY AVIATION (IND)	INDONESIA
32526	SKYEXPRESS JSC	FEDERAZIONE RUSSA
27768	SMARTWINGS HUNGARY KFT.	UNGHERIA
32807	SUN TV NETWORK	INDIA
27948	TAM AIR JSC	GEORGIA
34398	TOTAL AERO SVCS LTD	REGNO UNITO
34636	UKRSPETSEXPORT	UCRAINA
22148	VALKYRIE LEASING LLC	STATI UNITI
30078	WIZZ AIR HUNGARY LTD	UNGHERIA
34351	YAS AIR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'

MALTA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42638	AIR HORIZONT LTD	MALTA
256	AIR MALTA	MALTA
39454	AIR X CHARTER LTD.	MALTA
40823	ALBINATI AVIATION	MALTA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36714	BACA HYDRA LEASING	AUSTRIA
37355	BRISE AIR S.A.	EMIRATI ARABI UNITI
31541	CHRISTIE AVTN	AUSTRALIA
34461	COMLUX MALTA LTD	MALTA
34875	CONTRACTAIR LTD.	REGNO UNITO
44510	CORENDON AIR. EUROPE	MALTA
f1 2667	Capital Aerospace	STATI UNITI
32146	DAVID FRIEND	AUSTRALIA
32274	DBF AVIATION SERV 2	AUSTRALIA
38978	DRITTE XR-GMBH	GERMANIA
35153	ERIK THUN AB	SVEZIA
37277	FLUGLAUSNIR	ISLANDA
46243	FREEBIRD AIRLINES EUROPE LTD.	MALTA
37769	GLOBAL SERVICES LLC	STATI UNITI
32637	HARDY AVIATION	AUSTRALIA
30537	HEAVYLIFT CARGO	SIERRA LEONE
37284	IMAGEAIR P/L	AUSTRALIA
38462	IZY AIR	NIGERIA
36198	KASAS LTD	KENYA
25799	KHARKOV AIRCRAFT	UCRAINA
22461	KING AIR SERVICES	SUD AFRICA
45233	MAG AEROSPACE	STATI UNITI
38158	MALETH-AERO AOC LTD	MALTA
47594	MALTA AIR TRAVEL LTD	MALTA
32978	NEVILLE DUNN'S AVIAT	AUSTRALIA
f1 2461	Osmotica Leasing LLC	STATI UNITI
31897	PAY S AIR SERVICE	AUSTRALIA
33780	PTB (EMERALD) PTY	REGNO UNITO
39008	R & M AIRCRAFT PTY	AUSTRALIA
34775	ROYAL AIRLINES LTD	PAKISTAN
22960	S TOGO	TOGO
37109	SKY AIRLINE	CILE
32979	SRD AVIATION	AUSTRALIA
31989	SUKHOY OAO OKB	FEDERAZIONE RUSSA
39103	TEN BARREL INC.	CANADA



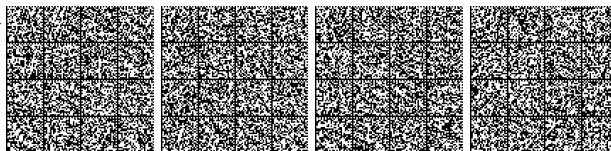
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11796	THRESHOLD VENTURES INC	STATI UNITI
f10459	Turner Enterprises, Inc.	STATI UNITI
34260	US MARSHALS SERVICE	STATI UNITI
38457	VESTING PARTICIPACOE	BRASILE
38482	VISTAJET LIMITED	MALTA
27137	WASHINGTON TIMES AVT	STATI UNITI
36435	WELLHOME AIR CARRIER	SUD AFRICA

PAESI BASSI

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
9954	L3Harris Technologies, Inc.	STATI UNITI
30998	AEROVERTIGO 2	STATI UNITI
23557	AIR MEMPHIS	PAESI BASSI
37191	AIR NORTH PARTNERSHI	CANADA
29998	AIR UNIVERSAL LTD	GIORDANIA
36307	AIRBULANCE	PAESI BASSI
39427	AMERICAN EAGLE EXEC.	PORTORICO
21363	ANGOLA AIR CHARTER	ANGOLA
29335	ASPEN I LLC	STATI UNITI
23464	AVIACON ZITOTRANS	FEDERAZIONE RUSSA
35323	AVIODROME LELYSTAD	PAESI BASSI
39021	BAIRES FLY S.A.	ARGENTINA
31611	BLUE AIRWAYS LLC	ARMENIA
33759	BLUE BIRD AVTN (HS)	SUDAN
34080	BRASILIAN AIRCRAFT	PAESI BASSI
33147	BUSINESS AIR (TX)	STATI UNITI
29157	Brokerage and Management Corp	STATI UNITI
f10613	C&E Holdings Inc.	STATI UNITI
34199	CANAL AIR LLC	STATI UNITI
f11794	CARPAU CORP	STATI UNITI
38494	CAVOK AIR	UCRAINA
30369	CEOC LLC	STATI UNITI
f10114	CFG Service Corp, Inc.	STATI UNITI



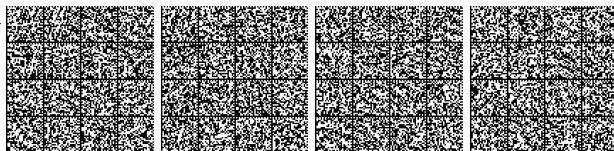
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
2386	CHC AIRWAYS	PAESI BASSI
6984	CHINA AIRLINES	TAIWAN
24134	CHINA SOUTHERN	CINA
39138	CITATION 550 LLC	STATI UNITI
34951	COMPAGNIE D'AVIATION	CONGO
30777	CORENDON AIRLINES	TURCHIA
34761	COVENTRY FIRST	STATI UNITI
44184	CRAIG PROTEIN DIVISION	STATI UNITI
37301	Corendon Dutch Airline B.V.	PAESI BASSI
31592	DAC-AVIATION	CANADA
37643	DAROCO HOLDINGS LLC	STATI UNITI
28015	DC-YHDISTYS	FINLANDIA
23651	DENIM AIR	PAESI BASSI
36211	DENIM AIR ACMI BV	PAESI BASSI
39325	DORNIER 3095 LLC	STATI UNITI
7398	DYNAMIC AIRLINES	PAESI BASSI
f10140	Devon Realty Advisors, LLC	STATI UNITI
f12172	Digital Monitoring Products	STATI UNITI
25536	Dynamic Aviation Group Inc.	STATI UNITI
29824	EIE EAGLE	EMIRATI ARABI UNITI
1005	ELAL	ISRAELE
27085	ELAS PROFESSIONAL	PAESI BASSI
21725	EMERGO FINANCE	CANADA
36313	ENERJET	CANADA
14846	EVA AIR	TAIWAN
22713	Eastman Chemical Company	STATI UNITI
33648	Emerson Climate Technologies	STATI UNITI
36876	FIRST FUTURE AIR SVC	INDIA
35663	FIRST PROP AVIATION	GRECIA
29640	FLORIDA WEST INTL AW	STATI UNITI
38731	FLY GEORGIA	GEORGIA
30803	FOKKER HERITAGE	PAESI BASSI
8034	FOKKER TECHNIEK BV	PAESI BASSI
11556	GABON AIR TRANSPORT	GABON
3140	GARUDA	INDONESIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
24666	GCB BEHEER	PAESI BASSI
32209	GENERAL TECHNICS	REGNO UNITO
34347	GHASSAN AHMED	KUWAIT
28885	GLOBAL ACFT SERVICES UNITED STATES	STATI UNITI
12137	GOLDEN EUROPE JET & AIR VAMPIRES SA	GERMANIA
33773	GRAHAM CAPITAL MGMT	STATI UNITI
3707	HEEREMA VLIEGBEDRIJF	PAESI BASSI
8352	HEINZ COMPANY	STATI UNITI
f11872	Heckmann Enterprises Inc.	STATI UNITI
31163	INTERSTATE AIRLINE	PAESI BASSI
f10255	Idaho Investments Inc.	STATI UNITI
f12150	JAY Aviation II LLC	STATI UNITI
38601	JET A COMPANY	STATI UNITI
5131	JM Aviation Holdings	STATI UNITI
19232	Jetaway Air Service	STATI UNITI
3735	KENYA AIRWAYS	KENYA
1640	KLM	PAESI BASSI
1989	KLM CITYHOPPER	PAESI BASSI
12405	KOM ACTIVITY	PAESI BASSI
12573	Keycorp Aviation Center	STATI UNITI
31329	LAN CARGO SA	CILE
42823	LBN, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.	STATI UNITI
29439	LIBERTY GLOBAL EUROP	PAESI BASSI
35336	LODGINGS 2000	REGNO UNITO
f11885	Liberty Global, INC	STATI UNITI
1833	MARTINAIR	PAESI BASSI
33151	MASS Holding	PAESI BASSI
23109	MEISNER AIRCRAFT	STATI UNITI
34026	MIL NETH TRANSPORT	PAESI BASSI
37631	MK Air Pty Ltd	AUSTRALIA
1801	Malaysia Airlines Berhad	MALAYSIA
31780	N941AM	STATI UNITI
278	NIPPON CARGO	GIAPPONE



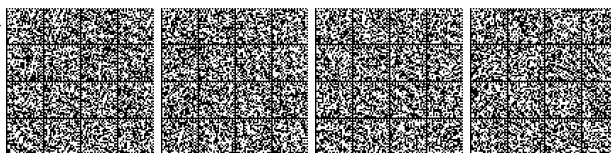
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
2023	NORTHWEST AIRLINES	STATI UNITI
1770	Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium	PAESI BASSI
38627	NextEra Energy Inc.	STATI UNITI
f12496	Noble Services Switzerland, LLC	STATI UNITI
37321	OMI Management US LP	STATI UNITI
43017	OSA AVIATION	NIGERIA
37004	OSHKOSH CORPORATION	STATI UNITI
f10349	Oshkosh Corporation	STATI UNITI
f10928	Oxbow Falcon LLC	STATI UNITI
34344	PARADIGM JET MGMT	STATI UNITI
449	PATH	STATI UNITI
37434	PEGASUS TECH	STATI UNITI
37153	PERFECT 10 ANTENNA	STATI UNITI
22139	POLAR AIR CARGO WW	STATI UNITI
f12245	Prime City Holdings Limited Bvi	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35365	Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC	STATI UNITI
42799	Promega Corporation	STATI UNITI
21667	ROSS INVESTMENTS	STATI UNITI
2297	ROYAL JORDANIAN AIRLINES	GIORDANIA
30294	RUYGROK	PAESI BASSI
35234	SAMCO AIRCRAFT CORP	PAESI BASSI
32631	SEXTANT HOLDINGS	STATI UNITI
22418	SHAMROCK AVTN NJ	STATI UNITI
2440	SHELL AIRCRAFT LTD	PAESI BASSI
31729	SILVER AIR LTD	EMIRATI ARABI UNITI
44026	SKY GATES AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
38711	SKY UNLIMITED WEZUP	PAESI BASSI
20544	SKYLINE AVIATION	PAESI BASSI
6050	SKYWEST AIRLINES	AUSTRALIA
31449	SOC. DE CONSERVATION	PAESI BASSI
25246	SPECSAVERS AVTN	REGNO UNITO
2628	SURINAM AIRWAYS LTD	SURINAME
32167	Sama LeTayaran Company Limited	ARABIA SAUDITA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
29913	Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)	STATI UNITI
22345	THE NATIONAL POLICE	PAESI BASSI
27799	TIDEWATER	STATI UNITI
2723	TRANSAVIA AIRLINES	PAESI BASSI
38200	TRAVEL AIR (PAPUA)	PAPUA NUOVA GUINEA
26165	TRYGON LTD	REGNO UNITO
30852	TUI NED. ARKEFLY	PAESI BASSI
42362	Tesoro Aviation Company	STATI UNITI
35763	UNITED AIRWAYS (BD)	BANGLADESH
37890	UNIVERSAL HEALTH MGM	STATI UNITI
19198	UNIVERSAL WEATHER UK	REGNO UNITO
f10629	Weyerhaeuser Company	STATI UNITI
23316	Wilmington Trust Company Trustee	STATI UNITI
42795	XIAMEN AIRLINES	CINA
31532	Xojet	STATI UNITI
f11242	Zoe Air	SUD AFRICA

AUSTRIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28314	AAA - AIR ALPS AVTN	AUSTRIA
21973	AAA COOPER TRANSPORT	STATI UNITI
209	AIR CHARTER LTD	SVIZZERA
35091	AIR SYLHET AG	AUSTRIA
37260	ALTENRHEIN LUFTFAHRT	AUSTRIA
31943	AMGEN	STATI UNITI
45735	ANISEC LUFTFAHRT	AUSTRIA
38061	ARTJET LTD	BERMUDA
27885	AUSTIN JET HOLDING	AUSTRIA
440	AUSTRIAN AIRLINES	AUSTRIA
35521	AVIATION SVC. MNGT	EMIRATI ARABI UNITI
35434	AVIATION-LOWW GMBH	AUSTRIA
32825	AVTN PARTNERS INC	STATI UNITI
33061	Avcon Jet AG	AUSTRIA



Numero di identificazione CROCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11781	BCOM AIR LLC	STATI UNITI
11578	BERTSCH AVIATION	AUSTRIA
31562	BFS BUSINESS FLIGHT	AUSTRIA
27000	CENTRE-AVIA AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
3813	CHARTER AIR	AUSTRIA
20561	COMTEL AIR	AUSTRIA
44050	CONCOFF TRADING CORPORATION	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32053	DJT AVIATION GMBH	AUSTRIA
45083	EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH	AUSTRIA
36370	FEWOTEL BERTRIEBS	AUSTRIA
8620	FLY JET	ITALIA
36874	Fambran Enterprises LLC	STATI UNITI
1277	GENERAL DYNAMICS	STATI UNITI
15451	GEORGETOWN MNGMNT	STATI UNITI
31326	GLOBAL JET AUSTRIA	AUSTRIA
29397	GROSSMANN AIR (2)	AUSTRIA
30486	HADID INTNL SERVICES	EMIRATI ARABI UNITI
f11412	IGT	STATI UNITI
38013	INNOVATIVE PROPERTIE	STATI UNITI
30323	INTERNATIONAL JET	AUSTRIA
28512	INTERSKY LUFTFAHRT	AUSTRIA
28548	JET AVIATION H KONG	CINA
31952	JET ICU AIR AMBULNCE	STATI UNITI
39111	JETALLIANCE (2)	AUSTRIA
34493	Jetlines	GERMANIA
25637	KRONO AIR	AUSTRIA
32335	LARET AVIATION LTD.	SVIZZERA
30222	LAUDAMOTION GMBH	AUSTRIA
f10771	LK Air, Inc.	STATI UNITI
37796	LYONESS AVIATION	AUSTRIA
39012	M B P COM. & IMP.	BRASILE
28808	M.A.P. Management + Planning	AUSTRIA
9965	MAGNA INTERNATIONAL	CANADA
1083	MIL AUSTRIA	AUSTRIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22617	MIL SLOVENIA	SLOVENIA
33517	MJET GMBH	AUSTRIA
33073	Majestic Executive Aviation AG	AUSTRIA
29932	NIKI LUFTFAHRT GMBH	AUSTRIA
8582	OMY AVIATION SUISSE	SVIZZERA
f10348	Orient Wonder Internationl Ltd.	BERMUDA
33154	PARAGON GLOBAL FLT S	REGNO UNITO
35956	PEGASUS JETS LTD.	SVIZZERA
2168	PORSCHE KONSTRUKTION	AUSTRIA
39219	PROXIMA LTD	EMIRATI ARABI UNITI
43776	Powdr Aviation, Inc.	STATI UNITI
32449	ROBIN HOOD AVIATION	AUSTRIA
46850	RP AIRCRAFT MNT	SVIZZERA
38249	RZ AIR CHARTER GMBH	AUSTRIA
3858	SCHAFER	AUSTRIA
27384	SCHAFER GMBH	SVIZZERA
13030	STRASSER GMBH	AUSTRIA
35104	SWAN VIEW	AUSTRIA
33497	TAK SERVICES LTD AVV	GIORDANIA
25989	THE FLYING BULLS	AUSTRIA
28567	TUPACK	AUSTRIA
3000	TYROLEAN AIRWAYS	AUSTRIA
8421	TYROLEAN JET SERVICE	AUSTRIA
19210	UKRAINE INTL AIRLINE	UCRAINA
32735	VIENNA JET	AUSTRIA
37019	VIPJET LIMITED	IRLANDA
33552	VIPJETS LUFTFAHRT	AUSTRIA
32040	VISTAJET	AUSTRIA
26443	VOLGA AVIAEXPRESS	FEDERAZIONE RUSSA
f10472	Weeks-Davies Aviation, Inc.	STATI UNITI
36939	XENTRA PHARM LTD	IRLANDA

POLONIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36500	A&S WORLD ACFT INC	FEDERAZIONE RUSSA
31588	AERO POWER UK	REGNO UNITO



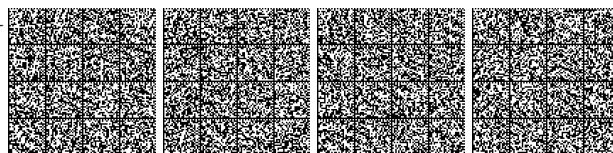
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
40166	AIR GO EGYPT	EGITTO
38570	AIR NORTH REGIONAL	AUSTRALIA
33187	AIR POLAND SP.Z.O.O.	POLONIA
35191	ALMASRIA	EGITTO
21406	AMC AIRLINES	EGITTO
42288	AMC AVIATION - EP	POLONIA
37958	ARKADY SP.Z.O.O.	POLONIA
31554	ASIA UNIVERSAL JET	LETTONIA
27743	AWAS AVTN SRVC	STATI UNITI
32447	BEGAL AIR	REGNO UNITO
38443	BINGO AIRWAYS	POLONIA
37678	Bausch Health US LLC	STATI UNITI
33876	CEZAR PRZEDSIĘBIORST	POLONIA
31191	ECC LEASING COMPANY	PAESI BASSI
38442	EHT SA	LUSSEMBURGO
36143	ENTER AIR	POLONIA
25625	EUROLOT SA	POLONIA
36312	GOTTBETTER & PARTNER	STATI UNITI
32532	HAWKER PARTNERSHIP	REGNO UNITO
9962	ICELAND FROZEN FOODS	REGNO UNITO
24631	J S AVIATION	REGNO UNITO
31322	JET STORY SP.Z.O.O.	POLONIA
32562	KORAL BLUE AIRLINES	EGITTO
33079	LC ENGINEERING	POLONIA
1763	LOT POLISH AIRLINES	POLONIA
30797	MAGELLAN PRO-SERVICE	POLONIA
15423	MARITIME OFFICE	POLONIA
35190	MIDWEST AIRLINES	EGITTO
1097	MIL FINLAND	FINLANDIA
6310	MIL NATO NAPMA	GERMANIA
1113	MIL POLAND	POLONIA
1082	MINISTERE DE LA DEFENSE NAT.	ALGERIA
37385	MUSCO SPORTS LIGHT	STATI UNITI
21498	NESMA	ARABIA SAUDITA
32654	NG2 S.A.	POLONIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31237	OLT EXPRESS REGIONAL	POLONIA
37290	OLT Express Poland	POLONIA
32132	PARKRIDGE AVIATION	REGNO UNITO
15686	PODELENIE 24 900	BULGARIA
28514	POGRANICHNAYA KAZ	KAZAKHSTAN
32968	POLISH AIR NAVIG	POLONIA
29333	PYRLANDIA BOOGIE SP.	POLONIA
30603	PZL MIELEC	POLONIA
24855	ROVNO UNIVERSAL AVIA	UCRAINA
45504	RYANAIR SUN	POLONIA
30329	SAGA AIRLINES	TURCHIA
35551	SAUDI MEDICAL SERV.	ARABIA SAUDITA
38446	SMARTWINGS POLAND SP. Z O.O.	POLONIA
30192	SPRINTAIR SA	POLONIA
11555	STATUL MAJOR AL FORTELOR AERIENE	ROMANIA
36858	TELE-FONIKA KABLE	POLONIA
33853	TRINITY AVIATION LTD	REGNO UNITO
26078	TURAN AIR	AZERBAIGIAN
22273	VENKATESHWARA HATCH	INDIA
39588	YOLENAL AERONAUTICS	REGNO UNITO
35851	YOLENAL LIMITED	POLONIA

PORTOGALLO

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38947	540 GHANA LIMITED	GHANA
37971	ACFT CONSULTANTS 2	STATI UNITI
37357	AERO CONTRACTORS	STATI UNITI
33236	AERONAUTIC SOLUTIONS	SUD AFRICA
37192	AERONEXUS CORPORATE	SUD AFRICA
34994	AFRICAIR USA (2)	STATI UNITI
f1 2788	AG HOLDINGS I CORP	STATI UNITI
f1 2949	AGRI COMMODITY TRADE LLC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
9568	AIR BEAR	STATI UNITI
35406	AIR BY JET LLC	STATI UNITI
12500	AIR TRACTOR	STATI UNITI
34315	AIRALT SL	SPAGNA
39102	AIRCO AIRCRAFT	CANADA
f11466	AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP TRUSTEE	STATI UNITI
35358	AIRES S.A.	COLOMBIA
32873	AIRLOG INTL LTD	STATI UNITI
33143	AL RUSHAID AVIATION	STATI UNITI
35522	AMERICAN JET INTL 2	STATI UNITI
35973	AMERICAN LOGISTICS	ARGENTINA
33621	ANGOLA AIR SERVICE	ANGOLA
31591	ASSOCIATED AV (NIG)	NIGERIA
29535	ASSOCIATED AVTN	REGNO UNITO
35917	ASTROJET LTD	REGNO UNITO
37174	AV FLEET HOLDING LLC	STATI UNITI
31919	AVIATION COMPANY	SUD AFRICA
10055	AVIATION SRVCS INTL	STATI UNITI
36487	AVIONCO	CANADA
10342	Aero Air, LLC	STATI UNITI
f12524	Air Bravo	STATI UNITI
33625	Air Cargo Carrier Gov Div	STATI UNITI
f11871	Airways Management Services	STATI UNITI
f12525	Alesworth	STATI UNITI
10014	Anadarko Petroleum Corporation	STATI UNITI
23852	Aries Aviation	CANADA
35811	BANK OF UTAH	STATI UNITI
25881	BARNETT INVESTMENTS	STATI UNITI
3935	BASLER TURBO	STATI UNITI
f10078	BASURVENCIA	STATI UNITI
37795	BLUE SKY PROPERTIES	PANAMA
32957	BORDER SECURITY	INDIA
28573	BRA TRANSP AEREOS	BRASILE
27477	BROAD RIVER AVTN	STATI UNITI



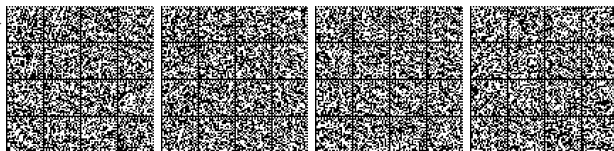
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38891	BRUCE LEVEN	STATI UNITI
34501	BUFFINI & COMPANY 2	STATI UNITI
33472	BYECROSS IOM LTD	REGNO UNITO
35174	Banco Pine SA	BRASILE
f11394	CAMAC AVIATION LLC	STATI UNITI
37106	CAOA Montadora de Veiculos S/A	BRASILE
32273	CASBAH	SVIZZERA
35613	CELESTIAL AV TRADING	IRLANDA
34187	CEMAIR	SUD AFRICA
f11421	CHALLENGER 1073 LLC	STATI UNITI
37305	CHALLENGER 605 LLC	BRASILE
39016	CHARTER AIR (IOM)LTD	REGNO UNITO
29700	CHARTERTECH PARTNER	SUD AFRICA
32199	CHERRY AIR AVIATION	STATI UNITI
38270	CHIK-CHIK AERONAUTIC	ANGOLA
27516	CIELOS DEL PERU SA	PERÙ
f13619	CIMED Industria de Medicamentos Ltda	BRASILE
23339	CIT LEASING	STATI UNITI
33653	CJ AIR SAFARIS	SUD AFRICA
24811	CLOS DE BERRY MGMT	STATI UNITI
35501	COHEN RICARDO	STATI UNITI
32983	COMAIR (2)	STATI UNITI
24378	COMAIR SALES LTD	SUD AFRICA
30053	CONSORCIO UNIBANCO	BRASILE
33062	CONSTRUCTORA SAMBIL	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
36787	CONSTRUTORA COWAN	BRASILE
33176	CRYSTAL AIR AVTN	STATI UNITI
37409	Casas Bahia Comercial LTDA	BRASILE
f10986	Challenger Air Corp., LLC	STATI UNITI
f10117	Channellock, Inc.	STATI UNITI
28991	Construtora Andrade Gutierrez, S.A.	BRASILE
f13144	Consultatio S.A.	ARGENTINA
f12176	Contran Corporation	STATI UNITI
35440	Crescent Heights, Inc.	STATI UNITI



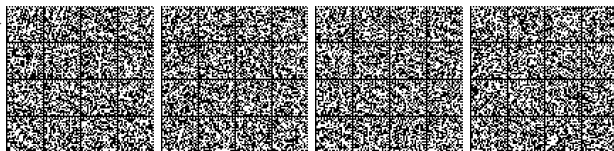
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32382	Curves International Inc	STATI UNITI
35844	DELEAUD GILBERT	STATI UNITI
38412	DELPHIA PARTICIPACOE	BRASILE
35533	DIAS BRANCO ADMINI	BRASILE
31528	DISTRIBUIDORA PHARMA	BRASILE
34559	DOMINION AIR LTD	NIGERIA
f12527	Derwick Associates de Venezuela	STATI UNITI
27988	EAGLE MOUNTAIN INTL	STATI UNITI
44175	EDEN JETS LTD.	ISOLE CAYMAN
40726	EJME AIRCRAFT MAN.	PORTOGALLO
33867	EMBASSY OF INDIA	PORTOGALLO
36502	EMBRAER AAF AIRCRAFT	SUD AFRICA
34414	EMPR.DE MEIOS AEREOS	PORTOGALLO
30014	ENERGEM AVIATION	SUD AFRICA
25289	EUROATLANTIC AIRWAYS	PORTOGALLO
30179	EXECUTIVE TURBINE	SUD AFRICA
f12189	Enterprise Aviation - Bermuda Ltd	STATI UNITI
23864	FAITH LANDMARK	STATI UNITI
31214	FALCONCREST AVTN	STATI UNITI
24973	FLIGHT MANAGEMENT	STATI UNITI
30684	FLUIDRADOS SA	PORTOGALLO
37242	FUNG WING CHEUNG	CINA
f10727	Falcon Executive Aviation, Inc.	STATI UNITI
f11847	Flightstream Aviation LLC	STATI UNITI
35289	G 137 LLC	STATI UNITI
27761	GAMBIA INTL (2)	GAMBIA
8760	GAVILAN	STATI UNITI
36437	GEMINI MOON TRADING	SUD AFRICA
f12704	GIROSKI AVIATION LLC	STATI UNITI
30178	GLOBAL EQUITIES	SUD AFRICA
31572	GLOBAL FLIGHT SUPPRT	STATI UNITI
44116	GLOBAL MISSION LLC	PORTOGALLO
40846	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	BRASILE
f11434	GROSFELD INVESTORS LLC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36978	GUNTER PPS LLC	STATI UNITI
36257	GYROCAM SYSTEMS	STATI UNITI
34888	HAMPTON CRYSTAL	NIGERIA
36346	HM LLC	STATI UNITI
29095	HMY AIRWAYS INC	CANADA
35466	HORIZON AIR LLP	REGNO UNITO
31879	HUGHES AIR CORP	CANADA
5601	Hamlin Jet Ltd	REGNO UNITO
32070	Hy Fly, Transportes Aéreos, S.A.	PORTOGALLO
34593	IAL CORP	STATI UNITI
32417	IBIS Participações e Serviços Ltda.	BRASILE
32833	INDIGO TRANSPORT	STATI UNITI
35931	INFLITE AVTN (IOM)	REGNO UNITO
37805	IMMOBILIARIA RASAL	GUATEMALA
32173	INTERWINGS AIRCHTR	SUD AFRICA
32590	Igreja Universal do Reino de Deus	BRASILE
31628	JDL Aviation LLC	STATI UNITI
37257	JESPER CONTINENTAL	ISRAELE
7255	JET FLIGHT SERVICES	STATI UNITI
33637	JET MANAGEMENT INC	STATI UNITI
38520	JET MANAGERS INC	STATI UNITI
33382	JETFLY SUISSE SARL	SVIZZERA
f10281	JMI Services Inc.	STATI UNITI
27707	JORDAN AVIATION	GIORDANIA
38883	JW CONSTRUCTION CO	STATI UNITI
34763	Joyce Meyer Ministries	STATI UNITI
32523	K&P AVIATION LLC	STATI UNITI
34683	KANDO JET LLC	STATI UNITI
32791	KING AIR CHARTER	SUD AFRICA
32122	KJ AIR	STATI UNITI
32488	KNIGHTS AIRLINES LTD	NIGERIA
f11415	KOURY AVIATION INC	STATI UNITI
f11799	KTI INCORP	STATI UNITI
38707	L-3 AEROMET	STATI UNITI
34911	L3 COMMUNICATIONS ADVANCED AVIATION LLC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26001	LADS	AUSTRALIA
38064	LIMA DELTA COMPANY	STATI UNITI
f11784	LIVING WORD CHRISTIAN CENTER	STATI UNITI
31063	LUZAIR SA	PORTOGALLO
f12528	La Cadena	STATI UNITI
40079	MAAMBA COLLIERIES	ZAMBIA
37666	MACHAVIA INC	STATI UNITI
29587	MACNEIL AVIATION LLC	STATI UNITI
37794	MADRONE ADVISORS	STATI UNITI
38933	MAHIL AGROPECUARIA	BRASILE
35273	MALAYSIAN DCA	MALAYSIA
28388	MANACA TAXI AEREA	BRASILE
35178	MARRIOTT INTL	STATI UNITI
32546	MBF HEALTCARE MGMT	STATI UNITI
32317	MCC AVIATION	SUD AFRICA
34766	MED-VIEW AIRLINES	NIGERIA
35632	MERIDIAN AVTN (CO)	STATI UNITI
33303	MH AVIATION	STATI UNITI
37098	MH AVIATION SERVICES	SUD AFRICA
f12190	ML200 Leasing LLC	STATI UNITI
29463	MORGAN FLIGHT	STATI UNITI
32691	MOURITEEN FAMILY TR	SUD AFRICA
32137	MOURITZEN FAMILY	SUD AFRICA
31396	Mariner Management LLC	BARBADOS
25266	Mente L.L.C.	STATI UNITI
f13250	Mercantil Servicios Financieros C.A.	STATI UNITI
36335	MetroJet Limited US	CINA
23230	NASA	STATI UNITI
28772	NATIONAL AIRWAYS CORPORATION (PTY) LTD	SUD AFRICA
6764	NATIONAL JETS	STATI UNITI
38267	NEW PRIME INC	STATI UNITI
33092	NICON AIRWAYS	NIGERIA
33140	NOLINOR AVIAT (NLN)	CANADA
f10339	NWW Excel II Inc.	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
23781	Netjets Transportes Aéreos, S.A.	PORTOGALLO
f13917	Nevada Restaurant Services. INC	STATI UNITI
30008	OCEANAIR LINHAS AER	BRASILE
37336	ORANTO PETROLEUM	NIGERIA
32688	Orbest Airlines, S.A.	PORTOGALLO
36786	PACIFIC FLIER	MICRONESIA, STATI FEDERATI DI
29678	PARTNERSHIP	SUD AFRICA
25069	PASSAREDO SA	BRASILE
31009	PATTISON AIRWAYS	CANADA
33232	PEACON ASSOCIATES	STATI UNITI
38880	PERDIEM PILOTS LLC	STATI UNITI
38542	PETROWEST SERVICES	SVIZZERA
8058	PILOT INTERNATIONAL	STATI UNITI
22689	PRESIDENCE COTE D'IVOIRE	COSTA D'AVORIO
28105	PROFESSIONAL MAINTNC	STATI UNITI
34256	Planair Enterprises	BERMUDA
31277	R & R AIRCRAFT	STATI UNITI
31995	RANI S AVIATION	STATI UNITI
31003	RB SPORTS INTL	ISOLE CAYMAN
7732	RICH PRODUCTS	STATI UNITI
36622	RICHARD P. MATHESON	STATI UNITI
31958	ROSTON AVIATION	STATI UNITI
35338	ROYAL JET INC	STATI UNITI
32614	RSE COMPANY	STATI UNITI
37646	RSE COMPANY DELAWARE	STATI UNITI
f12718	RUSSELL AVIATION LEASING INC	STATI UNITI
f10830	Reyes Holdings, LLC	STATI UNITI
22649	S BOTSWANA	BOTSWANA
28661	SAHARA AVIATION	SUD AFRICA
39447	SHANDRA INVESTMENT LTD	SVIZZERA
f11453	SIAREX SOCIETY INC	STATI UNITI
36028	SIERRA NEVADA SNC.	STATI UNITI
38239	SIFCO SA	BRASILE
34940	SIGNIA JETS	SPAGNA



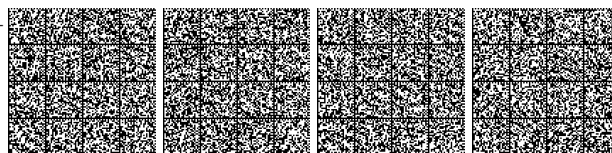
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31892	SKYROS PROPERTIES	SUD AFRICA
36707	SPARTAN ORGANISATION	STATI UNITI
9295	SPECIALIZED AIRCRAFT	STATI UNITI
31178	SPECTREM AIR	SUD AFRICA
19821	SPORTO SNC	FRANCIA
33551	STAR AIR CARGO	SUD AFRICA
30889	STIRLING AVTN	REGNO UNITO
31587	STORM AVTN CANADA	CANADA
35493	STRATEGIC AIRLINES	AUSTRALIA
28720	SUZUKI DEL CARIBE	PORTORICO
5683	SWAGELOK	STATI UNITI
2354	Sata Air Açores, S.A.	PORTOGALLO
25573	Sata Internacional, S.A.	PORTOGALLO
f12670	Schweitzer Engineering Labs Inc	STATI UNITI
f10406	Spectator, Inc. and Kalco Corporation	STATI UNITI
388	TAAG - Linhas Aéreas de Angola - Angola Airlines	ANGOLA
2649	TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde, S. A.	CABO VERDE
34229	TAK CONTINENTAL LTD	STATI UNITI
2656	TAP-Transportes Aéreos Portugueses, S.A.	PORTOGALLO
39124	TAXI AER PIRACICABA	BRASILE
21003	TAXI AEREO WESTON	BRASILE
39539	TEMPUS JETS INC	STATI UNITI
31810	THE HONORABLE COMMISSIONER FOR TRANSPORT	NIGERIA
f11806	THREE VALLEYS RANCH LLC	STATI UNITI
27408	TINAIRLINES	PORTOGALLO
30033	TRANS CAPITAL AIR	CANADA
32712	TRAYTON AVIATION	STATI UNITI
31334	TRIDENT AVIATION HK	KENYA
32974	TRIUMPH AIRWAYS LTD	CANADA
37761	TROP COMERCIO EXTER	BRASILE
31496	TRUSH AIRCRAFT	STATI UNITI
f12760	TSTC LLC	STATI UNITI
32832	TUCK AVIATION	STATI UNITI



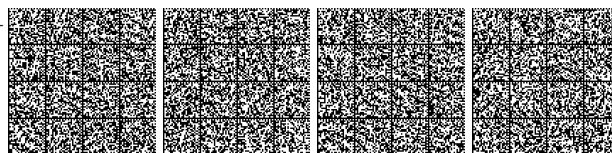
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f13023	Tierecel Limited/Corbantrade Cia. Ltda.	STATI UNITI
34375	Toby Limited	ISOLE CAYMAN
11938	UAC AIR CHARTER	GERMANIA
32229	US AVIATION CORP	STATI UNITI
31833	US EUROPE AFRICA TR	STATI UNITI
35718	United Bank Card	STATI UNITI
32025	VALLEYSOFT	ANGOLA
30481	VITESSE AVIATION	BRASILE
30887	VOYAGEUR AIRWAYS (2)	CANADA
31801	WACHOVIA FINANCIAL	STATI UNITI
37186	WAYLAWN	ISRAELE
32618	WC FERRIES	SUD AFRICA
35256	WEBJET LINHAS AEREAS	BRASILE
30546	WEST CENTRAL AIR	CANADA
27218	WHITE-AIRWAYS SA	PORTOGALLO
f11379	WILLOW CREEK ASSOCIATION	STATI UNITI
30536	WINGS AVTN NIGERIA	NIGERIA
7965	WORLDWIDE FERRYING	CANADA
f10773	Wells Fargo Bank NW NA	STATI UNITI
f11443	X PEGASUS LLC	STATI UNITI
37677	ZC Aviation	STATI UNITI

ROMANIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11849	26 North Aviation	STATI UNITI
37254	AAR AIRLIFT	STATI UNITI
38504	AERSALE INC	STATI UNITI
36412	AIR BUCHAREST	ROMANIA
31871	AIR JET LDA	EMIRATI ARABI UNITI
31492	AIRCRAFT TRADERS	BELGIO
31265	AIRJET	ANGOLA
33726	ALFA AIR SERVICES	ROMANIA
26569	ARP 410 AIRLINES	UCRAINA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26750	AVE.COM FZC	EMIRATI ARABI UNITI
33680	AVTN EQPMENT LEASING	REGNO UNITO
47532	BLUE AIR AVIATION S.A.	ROMANIA
30600	BLUE AIR TRANSPORT AERIAN	ROMANIA
36940	BLUE SKY LEASING LTD	REGNO UNITO
27344	BUKOVYNA	UCRAINA
34021	CAGDAS AIR	TURCHIA
26254	CARPATAIR	ROMANIA
37103	CITYLINK	GHANA
31867	CLEARWATER AVIATION	REGNO UNITO
31415	DETA AIR	KAZAKHSTAN
29714	EUROJET ROMANIA	ROMANIA
37634	INTER AVIATION SRL	ROMANIA
2349	JETTRAN	STATI UNITI
31627	JETTRAN AIR S.R.L.	ROMANIA
38712	JETS AVTN SVCS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31435	KYRGYZ TRANS AVIA	TAGIKISTAN
30390	LIBYAVIA AVIATION	LIBIA
31716	MAX AVIA	TAGIKISTAN
35518	MDLR AIRLINES	INDIA
28204	MIA	LIBANO
30986	MIA AIRL.	ROMANIA
21209	MIAMI AIR INTL	STATI UNITI
32236	MIDDLE EAST AVIATION	LIBANO
32174	RAVELLO ENTERPRISES	STATI UNITI
32327	RED STAR (FZE)	EMIRATI ARABI UNITI
27810	ROMANIAN ACADEMY	ROMANIA
26019	ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY	ROMANIA
12320	ROMAVIA ROMANIAN	ROMANIA
24932	ROSTVERTOL	FEDERAZIONE RUSSA
f10719	Riata Management LLC	STATI UNITI
10864	S CAMEROON	CAMERUN
26056	SANTAY AIR	TURCHIA
29727	SHUKRA	REGNO UNITO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
39475	SKYBLUE AERO PVT LTD	INDIA
2658	TAROM	ROMANIA
38059	TEN AIRWAYS SRL	ROMANIA
39073	TRIDENT JET LEASING	IRLANDA
28999	TRIDENT LEASING	IRLANDA
33564	VEGA AIR COMPANY	UCRAINA
28579	VICTORIA AVTN	REGNO UNITO
27298	VISION AIRLINES	STATI UNITI
34008	WINGED BULL AVIATION	REGNO UNITO
45347	WIZZ AIR UK LTD	REGNO UNITO

SLOVENIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
129	ADRIA AIRWAYS	SLOVENIA
32878	ARTHEL SARL	FRANCIA
32720	CITIC GEN AVIATION	CINA
35546	CSI AVIATION SVCS	STATI UNITI
36624	IRTYSH-AIR	KAZAKHSTAN
35867	REGION AVIA AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
38756	SIAVIA D.O.O.	SLOVENIA
20012	SOLINAIR D.O.O.	SLOVENIA
f11112	Sky Aviation LTD.	REGNO UNITO

SLOVACCHIA

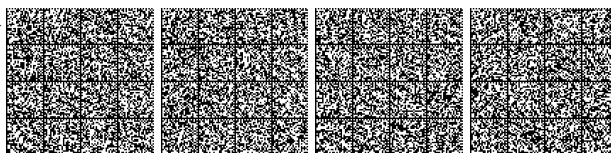
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36800	AELIS GROUP A.S.	SLOVACCHIA
29083	AEROMIST KHARKIV	UCRAINA
40862	AIR CARGO GLOBAL	SLOVACCHIA
36293	AIREXPLORE LTD.	SLOVACCHIA
36260	AVIA AM LEASING	LITUANIA
23803	BERIEV ACRFT COMPANY	FEDERAZIONE RUSSA
34446	BOTTLESPRING LTD	CIPRO
31950	EAGLE AIR (SL) LTD	SIERRA LEONE



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
31730	EASTERN	SLOVACCHIA
30601	EASTERN AIRWAYS (FD)	ESWATINI
38208	EASTERN AIRWAYS (PTY)	ESWATINI
30547	FILAIR 2	CONGO
22395	GOVERNMENT SLOVAKIA	SLOVACCHIA
38541	Georgian LLC	GEORGIA
30935	ILYICH IRON & STEEL	UCRAINA
36766	JOTA AVIATION	REGNO UNITO
33181	JUMP-TANDEM S.R.O.	SLOVACCHIA
30337	KAM AIR	AFGHANISTAN
36456	MOKRANCE STEEL MILLS	SLOVACCHIA
23544	SLOVAK TRANSP. AUTH.	SLOVACCHIA
36243	SMARTWINGS SLOVAKIA	SLOVACCHIA
35142	SSIM, A.S.	SLOVACCHIA
27064	STEEL KOSICE	SLOVACCHIA
36633	VJEKOSLAV MIHAJLOVIC	SERBIA
37222	VR JET A.S.	SLOVACCHIA

FINLANDIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
3167	AIR NIAMEY	NIGER
380	ALTICOR INC.	STATI UNITI
372	AMERICAN EXPRESS	STATI UNITI
24494	ATYRAU AUE JOLY	KAZAKHSTAN
38637	BEST JETS INTL	STATI UNITI
f10892	Best Friends Air	STATI UNITI
31399	CARLBAD ENTERPRISES	UCRAINA
35823	CHILDRESS KLEIN MGMT	STATI UNITI
838	CITYJET OY	FINLANDIA
27686	E*TRADE GROUP	STATI UNITI
35898	EXTREME CRAFTS VI	STATI UNITI
9834	FIN AVIATION ACADEMY	FINLANDIA
1167	FINNAIR OY	FINLANDIA
22109	FRANKLIN TEMPLETON	STATI UNITI
37664	HANGAR AVIATION MGMT	STATI UNITI



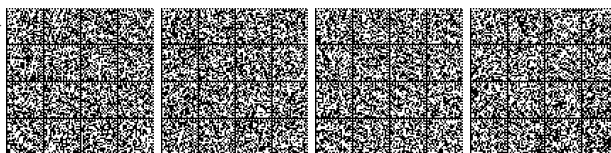
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
8849	HONEYWELL MORRISTOWN	STATI UNITI
38651	IRKUT CORPORATION	FEDERAZIONE RUSSA
5922	JETFLITE	FINLANDIA
37941	JRA Flight Solutions	STATI UNITI
25610	KAZAIR WEST	KAZAKHSTAN
27766	LOWE'S COMPANIES	STATI UNITI
31987	Lone Ranger Jets LLC	STATI UNITI
26102	MAGADANAVIALISING	FEDERAZIONE RUSSA
8930	METROPOLITAN LIFE	STATI UNITI
27086	NORDIC REGIONAL AIRLINES OY	FINLANDIA
35176	Pacific Jet Aviation, LLC	STATI UNITI
32127	RIVER AVIATION	FINLANDIA
f10376	Raytheon Company	STATI UNITI
26295	SPARC AVIA CJSC	FEDERAZIONE RUSSA
32897	SPC AVIATION LTD	REGNO UNITO
42611	TIBET AIRLINES	CINA
30246	TUPOLEV OAO	FEDERAZIONE RUSSA
33207	UTAIR-EXPRESS LTD	FEDERAZIONE RUSSA
37304	VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP	STATI UNITI
28491	ZAO AK BYLINA	FEDERAZIONE RUSSA

SVEZIA

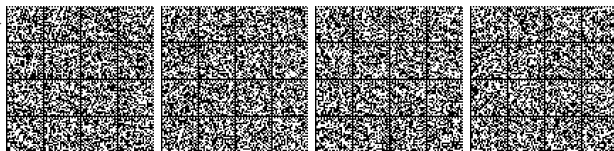
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11778	ACG ACQUISITION 169 LLC	STATI UNITI
46054	AIR LARGE EUROPEAN AVIATION PROJECT AB	SVEZIA
31883	AIR NELSON (2)	NUOVA ZELANDA
35786	AJ PRODUKTER AB	SVEZIA
20289	AKE JANSSON	SVEZIA
38079	ALISE AVIATION LLC.	STATI UNITI
36103	ALLEGiant AIR LLC	STATI UNITI
37047	ALNASER AIRLINES	IRAQ
30326	AMAPOLA FLYG AB	SVEZIA
31345	ATLANTIC AIRLINES LTD	REGNO UNITO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
21131	ATRAN-AVIATRANS	FEDERAZIONE RUSSA
7579	BAE Systems, Inc.	STATI UNITI
f12870	BANK OF AMERICA NA C/O JET AVIATION BUSINESS JETS	STATI UNITI
23804	BH AIRLINES	BOSNIA-ERZEGOVINA
32341	BLUE AERO	FRANCIA
24912	BLUE CHIP JET	SVEZIA
38682	BRAVO AIRWAYS	UCRAINA
9701	BRUNSWICK	STATI UNITI
30391	BUSINESS AVIATION UK	UCRAINA
22830	Braathens Regional Airways AB	SVEZIA
21450	Braathens Regional Aviation AB	SVEZIA
f10112	CCI Pilot Services II, LLC	STATI UNITI
f11023	CHALEASE FINANCE (BVI) Corp.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32004	CINGULAR WIRELESS	STATI UNITI
f14468	CLOUD SKIPPER LTD.	STATI UNITI
37937	CLYDE AIR AB	SVEZIA
36076	COMTRAN INTERNATIONAL INC	STATI UNITI
f10123	Comcast Corporation / Classic Services	STATI UNITI
28009	Corning Incorporated	STATI UNITI
30875	DLS AIR	STATI UNITI
40082	DYNAMIC AIRWAYS	STATI UNITI
38727	EXEC JET ENTERPRISE	TAIWAN
31463	EXPO AVIATION PVT 2	SRI LANKA
31837	EZNIS AIRWAYS	MONGOLIA
35824	FLEETLEADER AB	SVEZIA
8697	FLYGANDE VETERANER	SVEZIA
35907	FORSCHUNGSZENTRUM	GERMANIA
31506	GLOBAL AVTN PARTNERS	FEDERAZIONE RUSSA
39114	GOIANIA COMERCIO	PORTOGALLO
f10227	Global Pacific Aviation, Inc.	STATI UNITI
23882	HASTENS SANGAR AB	SVEZIA
23317	ITT INDUSTRIES	STATI UNITI
34845	JET ARROW	SVIZZERA



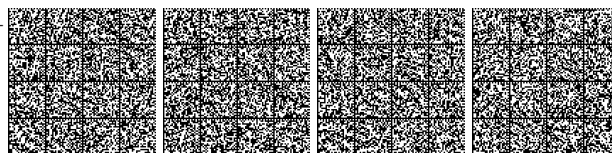
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
39062	JET PLAID LLC	STATI UNITI
32414	JORDAN CONSULTING	STATI UNITI
33688	JP AIR AB (2)	SVEZIA
35590	K/S HAWKER	DANIMARCA
3839	KINNARPS	SVEZIA
5790	KUSTBEVAKNINGEN	SVEZIA
34960	LARGUS AVIATION AB	SVEZIA
f11393	MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC	STATI UNITI
1103	MIL HUNGARY	UNGHERIA
1116	MIL SWEDEN	SVEZIA
23589	MIL/CIV SWEDEN	SVEZIA
37340	N724DB LLC	SPAGNA
27706	NATIONAL GUARD OF UKRAINE	UCRAINA
30120	NEXTJET AB	SVEZIA
24970	Nova Airlines AB	SVEZIA
2041	OXY USA	STATI UNITI
26024	PA-FLYG AB	SVEZIA
f12723	PEAK ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
34075	PEAKVIEW LLC	STATI UNITI
33709	PMI GLOBAL SVCS INC	STATI UNITI
37993	PROFESSIONAL AIR	STATI UNITI
f10595	Pfizer Inc.	STATI UNITI
24567	RAINIER AVTN	STATI UNITI
7778	RAJAVARTIOLAITOS	FINLANDIA
29020	RAYA AIRWAYS SDN BHD	MALAYSIA
9674	REMO INVESTMENTS	REGNO UNITO
25043	SA EXPRESS	SUD AFRICA
35916	SAMOA TECHNOLOGIES	STATI UNITI
38353	SAPPI MANUFACTURING	SUD AFRICA
2351	SAS	SVEZIA
12627	SCANDI AIRLEASING	SVEZIA
34500	SFS HOLDING AB	SVEZIA
37442	SHOTGUN RANCH LLC	STATI UNITI
39172	SKYMERE STORM	REGNO UNITO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
7491	SNAS COURIERS	BAHREIN
38038	SOL LINEAS AEREAS SA	ARGENTINA
21918	SOUTH AFRICAN EXPRES	SUD AFRICA
35483	SPITFIRE INVESTMENTS	REGNO UNITO
32740	SWAFHF	SVEZIA
38217	SWEDWINGS AB	SVEZIA
f12232	Shuert Enterprises	STATI UNITI
38448	Sparrow Aviaton AB	SVEZIA
36334	TAM AB	SVEZIA
30408	TANDORO	SVIZZERA
23235	TUIFLY NORDIC AB	SVEZIA
f12186	Tor Air AB	SVEZIA
26810	UAB APATAS	LITUANIA
32336	WADE AIR	AUSTRALIA
6818	WALTAIR EUROPE	SVEZIA
34328	WESTFIELD LLC	STATI UNITI
f10471	Wayne A Reaud	STATI UNITI
20170	West Atlantic Sweden AB	SVEZIA
46929	ZIMEX AVIATION AUSTRIA AG	AUSTRIA

ISLANDA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36971	350 S.R.O.	SLOVACCHIA
f12809	73MR LLC	STATI UNITI
38156	ACTION AVIATION UK	EMIRATI ARABI UNITI
31406	ADL LEASING	STATI UNITI
32255	AERO GMBH	GERMANIA
499	AERODATA AKTIENGES 1	GERMANIA
23200	AERODYNAMICS USA	STATI UNITI
36014	AEROMARITIME INC	STATI UNITI
31549	AERONAVAL	STATI UNITI
21273	AEROSMITH PENNY	STATI UNITI
34802	AIR AMBULANCE SPEC	STATI UNITI
29508	AIR AMBULANCE SUPPRT	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35659	AIR CAPITAL PILOT	STATI UNITI
32461	AIR CHATEAUX	FRANCIA
31662	AIR NOVA INC	STATI UNITI
33259	AIR PARTNERS CORP	CANADA
38219	AIRBOSS OF AMERICA	CANADA
39197	AIRKROL LLC	STATI UNITI
33255	AIRON AIR	DANIMARCA
31932	AIRSPRINT INC	CANADA
9117	AIRSUR	SPAGNA
34407	ALCI AVIATION	CANADA
f11420	ALTEX LLC	STATI UNITI
f10024	AM General, LLC	STATI UNITI
f12848	AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK	STATI UNITI
34668	AR AIRWAYS PVT LTD	INDIA
30047	ASHTON AVIATION	STATI UNITI
38121	ASP Aviation Ltd	REGNO UNITO
14399	ASTAR USA LLC	STATI UNITI
911	AUGSBURG AIR SERVICE	GERMANIA
7064	AVEMEX	MESSICO
33503	AVIATION INVENTORY	STATI UNITI
f12726	AVIATION SERVICES & SALES INC	STATI UNITI
36193	AVITRANS INC	STATI UNITI
26701	AVMAX AVIATION SVCS	CANADA
35910	AVMET INTERNATIONAL	STATI UNITI
38160	AVON AVIATION LLC	STATI UNITI
37441	AVPRO INC (3)	STATI UNITI
32522	AVSTAR INTL CORP	STATI UNITI
34980	AVTN CAPITAL GRP (2)	STATI UNITI
37888	AVTN CONSULTANTS INC	STATI UNITI
35734	AVTN PARTN. AMERICA	STATI UNITI
32830	AZA AIR LLC	STATI UNITI
38878	AZIKEL GROUP	NIGERIA
36035	AZIZ HASSANALI	STATI UNITI
1502	Air Atlanta Icelandic	ISLANDA



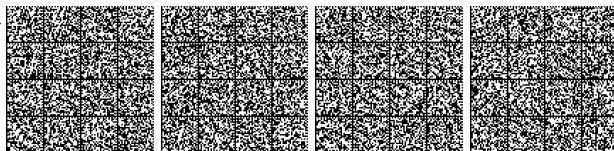
Numero di identificazione CROCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f10008	AirBill Inc.	STATI UNITI
44375	Aircraft Services Group, Inc.	STATI UNITI
f13607	Almond Forest Investments LLC	STATI UNITI
33277	Altbridge Projects Ltd.	FEDERAZIONE RUSSA
f10803	American Seafood's Group	STATI UNITI
f12473	B.F. Limited Partnership	STATI UNITI
24074	BABCOCK AND BROWN	STATI UNITI
481	BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD	REGNO UNITO
31598	BETA LEASING	IRLANDA
f12839	BEYOND VENTURES LLC	STATI UNITI
31242	BLACK DIAMOND AVTN	STATI UNITI
38822	BLUE ISLANDS LTD	REGNO UNITO
27616	BLUEBIRD CARGO	ISLANDA
342	BOMBARDIER CORPORATE	CANADA
32750	BOULTBEE AVTN 3	REGNO UNITO
38220	BOW & ARROW AVIATION	STATI UNITI
f13941	BP Microsystems Leasing LLC	STATI UNITI
28620	BURAQ AIR	LIBIA
f10063	Bacchus Consulting, LLC	STATI UNITI
f10075	BankNote Aviation Corp.	STATI UNITI
42204	Bar-Aero LLC	STATI UNITI
f10077	Basic Capital Majestic	STATI UNITI
42769	BioTek Instruments, Inc.	STATI UNITI
f10801	Blue Ridge Air, Inc.	STATI UNITI
37168	Bravo Bravo Investments LLC	STATI UNITI
35163	Buddy 4, LLC	STATI UNITI
38620	C&S Wholesale Grocers, Inc.	STATI UNITI
37579	C.F. CAPITAL MANAGEMENT	STATI UNITI
33155	C3J CHARTER LLC	STATI UNITI
33215	CALIFORNIA JET SHARE	STATI UNITI
12499	CALSPAN	STATI UNITI
29956	CAN PACIFIC RAILWAY	CANADA
33307	CANADIAN NORTH	CANADA
34660	CARIBOU INDUSTRIES	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
6625	CATERPILLAR	STATI UNITI
24738	CATHTON HOLDINGS LTD	CANADA
28483	CB APPLICATIONS	STATI UNITI
37291	CHICAGO JET GROUP	STATI UNITI
47043	CIAF LEASING	EGITTO
33272	CIRRUS AIR CLUB	STATI UNITI
35180	CJ3 CHARTER LLC	STATI UNITI
31719	CLICK MEXICANA	MESSICO
32604	CLOSE AIR	ISLANDA
33553	CLOUDSCAPE INC	STATI UNITI
37774	COBIAN MEDRANO JOSE	MESSICO
27981	COLT INTL	CANADA
28719	COLT INTL HOUSTON	STATI UNITI
35366	COMFORT LINE LTD	STATI UNITI
2577	COMPUTAPLANE	REGNO UNITO
f11810	COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LC	STATI UNITI
f12972	CONGO MINING & SERVICES	STATI UNITI
27760	CORPORATE ACFT LS	SVIZZERA
39053	CORPORATE AIR SVCS	STATI UNITI
23765	CORPORATE FLIGHT MGT	STATI UNITI
38982	CORVALLIS AERO SVC	STATI UNITI
33082	CUMULUS INV. HOL.LTD	REGNO UNITO
f10102	Cambridge Flight Support, LLC	STATI UNITI
f10119	Chris James	BAHAMAS
11816	Coca Cola Enterprise	STATI UNITI
2138	ConocoPhillips Avtn	STATI UNITI
f10895	Cooper Industries	STATI UNITI
34678	DANA AIRLINES	NIGERIA
38130	DFASS	STATI UNITI
32847	DIAGO CONTINENTAL	EMIRATI ARABI UNITI
30049	DOVE AIR	STATI UNITI
11028	DUNCAN AVIATION	STATI UNITI
2766	DYNAMIC PARTNERS BV	PAESI BASSI
30955	Dal Briar Corporation	STATI UNITI



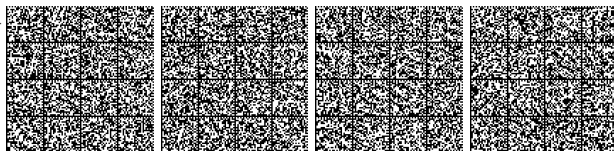
Numero di identificazione CROCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37787	EAGLE AVTN INC	STATI UNITI
32738	EAST AIR	TAGIKISTAN
17105	EFS AIRCRAFT	GERMANIA
35162	EMMANUEL GROUP	STATI UNITI
33488	ENBRIDGE	CANADA
33139	ENEX AVIATION SA	MONACO
f11774	ENGAGE AVIATION LLC	STATI UNITI
3782	ERNIR EHF	ISLANDA
30789	EUROLINE AIRCOMPANY	GEORGIA
37275	EUROPEAN ACFT SALES	DANIMARCA
34927	EUROPEAN SKYBUS	REGNO UNITO
4540	EXO -2T N&S AMERICA	STATI UNITI
36445	Estrella Aviation	STATI UNITI
39126	FARSIGHT TECHNOL.	STATI UNITI
34667	FELIX AIRWAYS	YEMEN
32784	FIGHTER COLLECTION	REGNO UNITO
28957	FJL LEASING	STATI UNITI
38273	FLIGHTPATH CHARTER	CANADA
f10974	FLIGHTS Inc.	BERMUDA
37075	FLIGHTWORX AVIATION	REGNO UNITO
3176	FLUGFELAG ISLANDS	ISLANDA
36160	FLY AWAY AVIATION	STATI UNITI
f12979	FLY BECKYS MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
39146	FLYING FASTER SNC	FRANCIA
35925	FLYING M LLC	STATI UNITI
32201	FOUNTAIN AIR	REGNO UNITO
40721	FREEDOM AIRLINE EXPRESS	KENYA
39194	FREEDOM AIRLINES INC	STATI UNITI
f11142	Fine Line, L.P.	STATI UNITI
f10192	First Data Corporation	STATI UNITI
f10608	Flight Management Services	STATI UNITI
f10836	Fox Paine and Company, LLC	STATI UNITI
7573	GANTT AVIATION	STATI UNITI
34954	GE CAPITAL SOLUTION	REGNO UNITO



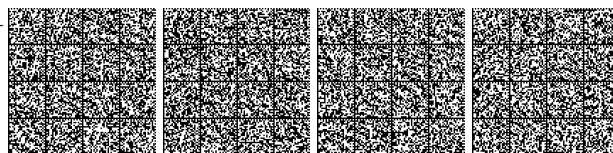
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
6331	GEMUE GMBH	SVIZZERA
35880	GIANCARLO TRIMARCHI	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
29477	GIFFORD D	STATI UNITI
34143	GLOBAL ACFT SOLUTION	STATI UNITI
33907	GLOBAL ESTATE & AVIATION LTD	STATI UNITI
37726	GLOBAL WINGS LLC	STATI UNITI
35286	GREENTECH	STATI UNITI
f12804	GREY FALCON LLC	STATI UNITI
38723	HAMMER THOMAS J	STATI UNITI
38218	HAPPY AIR TRAVELLERS	THAILANDIA
23127	HARRIS AIR UTAH	STATI UNITI
529	HAWKER BEECHCRAFT	STATI UNITI
19833	HAWKER PACIFIC 2	AUSTRALIA
33023	HAWKER WEST	CANADA
37851	HAYAT HAVA VE ARAC	TURCHIA
32824	HBC AVIATION	REGNO UNITO
f10985	HMC Interests LLC	STATI UNITI
36897	HOLDING TERRY A	REGNO UNITO
26436	HOLIDAY RETIREMENT	STATI UNITI
23203	HOLLY CORP	STATI UNITI
32171	HOLROB ACFT COMPANY	STATI UNITI
36115	HZ AVIATION LTD	ISRAELE
f10800	Herzog Contracting Corp.	STATI UNITI
f12242	Hope Million Ltd Bvi	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f11137	Hubbard Broadcasting	STATI UNITI
1479	ICELANDAIR	ISLANDA
f11456	IMAGINARY IMAGES INC	STATI UNITI
33477	INTEGRA MAP	SPAGNA
f11407	IT AVIATION LLC	STATI UNITI
31393	ITAB (2)	CONGO
34334	ITTAG LLC	STATI UNITI
f10258	Indefensible Corporation (DJMD Corporation)	STATI UNITI
35682	Investair 300, LLC	STATI UNITI
36959	JB AVIATION LLC	STATI UNITI



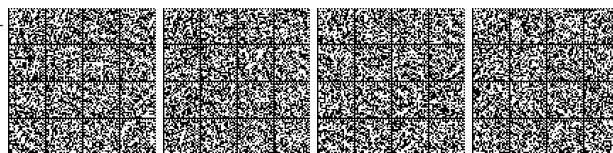
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f12816	JCE LEASING LLC	STATI UNITI
25830	JEDINAK R AND R	CANADA
f11391	JEFFERSON FINANCIAL COMPANY	STATI UNITI
f12803	JEM AVIATION LLC	STATI UNITI
f11814	JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
40113	JET TEST & TRANSPORT	STATI UNITI
36921	JETAVIVA LLC	STATI UNITI
30465	JETWORKS	STATI UNITI
31939	JOKLAFLUG	ISLANDA
36618	JPATS	STATI UNITI
f13350	JT Aviation Leasing Co. LLC	STATI UNITI
43418	Jesse Duplantis Ministries	STATI UNITI
37333	KAVAN LLC	STATI UNITI
37723	KINCH AVIATION SVCS	REGNO UNITO
35730	KIRLAND 41025 LLC	STATI UNITI
30456	KMI MANAGEMENT	STATI UNITI
35444	Koch Industries	STATI UNITI
f11783	L60-215 HOLDINGS LLC	STATI UNITI
34973	LAMONT SEA MARITIME	STATI UNITI
30542	LEDAIR CANADA	CANADA
33298	LIBERTY MEDIA LLC	STATI UNITI
27994	LIFTWOOD	REGNO UNITO
f10301	LKM, Inc.	STATI UNITI
f12798	LOCKHEED SALES & RENTALS INC	STATI UNITI
35806	LUNAR JETS LTD	REGNO UNITO
f10902	Landow 101 Inc.	STATI UNITI
f10996	Laurence Di Francesco	STATI UNITI
38705	Logistics Business Services LLC	STATI UNITI
35087	MALAMATINAS	GRECIA
36992	MANN AVIATION LLC	STATI UNITI
f12845	MARI LLC	STATI UNITI
f11446	MARIGOT LLC	STATI UNITI
37082	MARK IV AVIATION LTD	BAHAMAS
34616	MARQUEZ BROTHERS AV	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32248	MARRON VENTURES	SVIZZERA
30499	MATHYS HUGO	SVIZZERA
32516	MAZAMA FINANCE	STATI UNITI
f11780	MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO	STATI UNITI
39007	MCNEELY CHARTER SVC	STATI UNITI
f12795	MERCER AIR LLC	STATI UNITI
36609	MIG AVIATION (UK)LTD	REGNO UNITO
805	MIL COLOMBIA	COLOMBIA
7907	MIL EGYPT (3)	EGITTO
1105	MIL ISRAEL	ISRAELE
1111	MIL NORWAY	NORVEGIA
5556	MIL SAUDI (RSF)	ARABIA SAUDITA
2294	MIL UK RAF	REGNO UNITO
19955	MIL UKRAINE	UCRAINA
823	MIL US NAVY	STATI UNITI
2799	MIL USA	STATI UNITI
44819	MILENIUM AIR SERVICIOS AEREOS INTEGRADOS SA DE CV	MESSICO
30154	MISSIONAIR S.L.	SPAGNA
38024	MODERN ROAD MAKERS	INDIA
f11373	MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC	STATI UNITI
f10319	MP Air, Inc.	STATI UNITI
34584	MUNSTER JET PARTNER	IRLANDA
36987	MWM AG	SVIZZERA
f10980	Maltese Falcon, LLC	STATI UNITI
f13782	Manivalva, S.A	PANAMA
3508	Monsanto Company	STATI UNITI
f12191	Mr Chow Enterprises, LTD	STATI UNITI
f10320	Mutual of Omaha	STATI UNITI
35669	NATO AIRLIFT	LUSSEMBURGO
38874	NEPTUNE AVTN SVCS	STATI UNITI
37436	NEXTANT AEROSPACE	STATI UNITI
35419	NORLANDAIR	ISLANDA
33099	NORTH AMER JET LLC	STATI UNITI
28683	OMNICARE MANAGEMENT	STATI UNITI



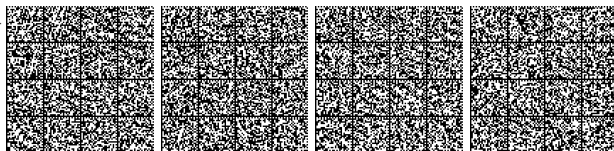
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
22888	ON TIME AVTN	STATI UNITI
31976	OTTER INSPIRATIONS	STATI UNITI
f12488	Onni Airways Ltd.	CANADA
27784	PACIFIC JET	STATI UNITI
28158	PALACE INTL	REGNO UNITO
33063	PANADERO ENERGY LLC	STATI UNITI
38394	PASCAN EXPRESS INC	CANADA
39027	PEAK PACIFIC GLOBAL	CINA
f11817	PEGASUS AVIATION II INC	STATI UNITI
9516	PEREGRINE AVIATION	STATI UNITI
37762	PETTERSON DON	STATI UNITI
21824	PLANES AND PARTS	CANADA
38365	POSEIDON FINANCE	SVIZZERA
30220	PPL AVIATION LLC	STATI UNITI
29769	PREMIERE FLIGHT	STATI UNITI
1880	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	MESSICO
30137	PRIMERA AIR	ISLANDA
28212	PROVINCIAL AIRLINES	CANADA
30279	Papier Mettler	GERMANIA
25580	Pioneer Private Aviation	STATI UNITI
f10369	Professional Jet Management, Inc.	STATI UNITI
f10370	Pyle Group LLC	STATI UNITI
31967	RADIOACTIVE	STATI UNITI
36291	RAFAN HOLDING BV	PAESI BASSI
31179	RB AVTN USA	STATI UNITI
31859	RELATIONAL INVESTORS	STATI UNITI
40267	REPUBLIC AIRWAYS	STATI UNITI
38738	REVA AIR AMBULANCE	STATI UNITI
38098	RH-Flugdienst GmbH & CO. KG	GERMANIA
38421	ROCK-TENN COMPANY	STATI UNITI
33695	ROSS AVIATION INC	STATI UNITI
30527	RP AVIATION	STATI UNITI
36105	Rampart Aviation	STATI UNITI
f10763	Raven Aviation LLC	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42482	Redleaf Management Company, LLC	STATI UNITI
23948	S GOUV.DU QUEBEC	CANADA
37012	SA EXPRESS AIRWAYS	SUD AFRICA
29518	SAAB ACFT OF AMERICA	STATI UNITI
33986	SELVA LTDA.	COLOMBIA
38122	SERVICIOS AER. PROF.	REPUBBLICA DOMINICANA
36444	SETON DAVID	KENYA
37439	SEVCS AEREOS ILSA	MESSICO
33126	SHAW COMMUNICATIONS	CANADA
35777	SHAW WALLACE	INDIA
36425	SINGAPORE FLYING C.	SINGAPORE
24369	SK-AIR	SLOVACCHIA
32244	SKY JET AVTN UGANDA	UGANDA
32799	SKY KING INC	STATI UNITI
38981	SKY RESEARCH INC	STATI UNITI
27489	SKY RIVER MANAGEMENT	STATI UNITI
34695	SKYBUS INC	STATI UNITI
23638	SKYSERVICE BUSINESS	CANADA
33788	SKYTRAVEL LLC	STATI UNITI
38350	SKYWAYAERO INC.	STATI UNITI
32954	SLW INTERNATIONAL	STATI UNITI
32599	SOUTHERN AIR SYSTEMS	STATI UNITI
17330	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	STATI UNITI
31762	SPORTSMENS AVTN GRP	STATI UNITI
32603	SPRING AIR	REGNO UNITO
17378	STOCKHOLM AIRCRAFT	PAESI BASSI
36338	STRATEGIC MOVES	STATI UNITI
34530	SUMMER SUN TRADING	SUD AFRICA
8397	SUNCOAST AVIATION	STATI UNITI
37653	SUNRISE AIRWAYS	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
45638	SWIFT AIR LLC	STATI UNITI
34627	SWIFTJET INC.	CANADA
38361	SYBERJET AIRCRAFT	STATI UNITI
f11884	Saratoga, INC.	STATI UNITI



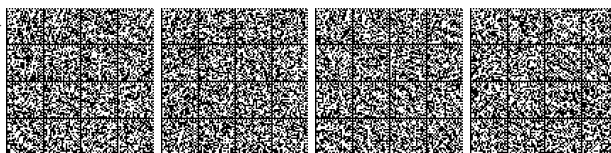
Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
20236	Sequoia Properties, LLC	STATI UNITI
28475	Silk Way Airlines	AZERBAIGIAN
f12459	Spitfire USA Limited	STATI UNITI
f12111	Supervalu Inc.	STATI UNITI
35130	Switchback Argentina, LLC	STATI UNITI
30863	TABY AIR MAINTENANCE	SVEZIA
30936	TANGO-LIMA AVIATION	FRANCIA
27291	TARRANT ADVISORS	STATI UNITI
32242	TAYLOR ENERGY COMPANY LLC	STATI UNITI
38545	TEAM AERO	STATI UNITI
39160	TENACIOUS ADVENTURES	STATI UNITI
28114	TEXAS AVTN SALES&LSN	STATI UNITI
15677	TEXTRON INC	STATI UNITI
34842	TINKLER GROUP AVTN	AUSTRALIA
31974	TOWER AVTN OF READIN	STATI UNITI
38996	TP AERO	STATI UNITI
32766	TRADEWIND AVTN	STATI UNITI
5759	TRANS CAN PIPELINES	CANADA
38201	TRONOS CANADA	CANADA
32928	TUNISAIR EXPRESS	TUNISIA
f11516	Tamarack Flight Management	STATI UNITI
39039	Telescope Capital, LLC	STATI UNITI
f11002	Titan International Inc.	STATI UNITI
f10447	Town Fair Tires	STATI UNITI
25448	UKRAINE CARGO AIRWAY	UCRAINA
35124	UNICREDIT GLOBAL	AUSTRIA
36942	UNITED ACFT SERVICES	STATI UNITI
35464	UNIVERSAL AIR SVCS	REGNO UNITO
28951	US EPPERSON UNDERWRT	STATI UNITI
20609	VOLKSWAGEN USA	STATI UNITI
f11345	VS MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
f11852	Valor Aviation LLC	STATI UNITI
f10841	W&J Air, LLC	STATI UNITI
33375	WAYLOCK OVERSEAS LTD	FEDERAZIONE RUSSA
38980	WAYPOINT AERONAUTIC.	STATI UNITI



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11376	WESTERN ASSET MANAGEMENT CO	STATI UNITI
25990	WESTSHORE AVTN MGMT	STATI UNITI
f11383	WESTWIND BROTHERS INC	STATI UNITI
f11390	WILLIS LEASE FINANCE CORP	STATI UNITI
32802	WIV AIR-2 LLC	STATI UNITI
39113	WORLD MARKET AVTN	STATI UNITI
6357	WORLD WIDE AIRCRAFT	CANADA
38716	WORLDWIDE ACFT SVCS	STATI UNITI
f12485	Waco Air Supply	STATI UNITI
f11839	Western Air Crews	STATI UNITI
f12486	Wolrd Heir, Inc	STATI UNITI
f10483	World Harvest Church Flight Operations	STATI UNITI
37431	ZAIN SD FZE	EMIRATI ARABI UNITI
34395	ZAPOLARYE	FEDERAZIONE RUSSA

NORVEGIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28884	AERONAUTICA SUNTRANS	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
26351	AIR KILROE LTD T/A EASTERN AIRWAYS	REGNO UNITO
35709	AIR MANAS	TAGIKISTAN
33563	AL THANI, ABDULLAH	QATAR
33869	ALCI ANTARTIC	SUD AFRICA
f12790	ALPINE AVIATION INC	STATI UNITI
32992	AMAZON SKY SAC	PERÙ
36140	ARMSTRONG-SUMIN H B	STATI UNITI
37320	AVIA EXPRESS SWEDEN	SVEZIA
46782	BABCOCK SCANDINAVIAN AIRAMBULANCE AS	NORVEGIA
21482	BECHTEL	STATI UNITI
550	BERGEN AIR TRANSPORT	NORVEGIA
30590	BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD	REGNO UNITO



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37084	BRISTOW NORWAY AS	NORVEGIA
36851	CHC HELI. AUSTRALIA	AUSTRALIA
3536	CHC HELIKOPTER	NORVEGIA
25039	COUGAR HELICOPTERS	CANADA
32128	CRESCINI G	STATI UNITI
5071	CROIX ROUGE	SVIZZERA
f10118	Chouest Air, Inc.	STATI UNITI
32849	DESERT AIR CHTR INC	STATI UNITI
38211	DONGHAI JET COMPANY	STATI UNITI
28088	Duke Energy Business Services LLC	STATI UNITI
37853	FIELD AVIATION CY	CANADA
29408	FLY VIKING AS	NORVEGIA
32166	FLYFORT	NORVEGIA
34355	FLYJET KAZAKHSTAN	KAZAKHSTAN
f10932	Felham Enterprises Ltd.	NUOVA ZELANDA
27731	GUARD SYSTEMS ASA	NORVEGIA
f10772	Gpluss	STATI UNITI
34076	HELISWISS INTL	SVIZZERA
43935	HOAK TRAVEL INC	STATI UNITI
f11372	IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC	STATI UNITI
28864	JAZZ AIR	CANADA
1755	LOGANAIR LTD	REGNO UNITO
f11458	MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC	STATI UNITI
3901	MARATHON OIL	STATI UNITI
17698	MARINE R CORP	STATI UNITI
31852	MFI MANAGEMENT FUR	GERMANIA
34343	MIDAIR LS	SVIZZERA
32777	MP AVIATION LLP	REGNO UNITO
32571	NORSK HELIKOPTER AS	NORVEGIA
22212	NORWEGIAN AIRSHUTTLE	NORVEGIA
47882	NORWEGIAN AIRSHUTTLE (2)	NORVEGIA
32975	PLANE FOLK LLC	STATI UNITI
37652	RELY AS	NORVEGIA



Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37658	SCANDINAVIAN A/SYS	SVEZIA
36843	SG FINANS AS	NORVEGIA
24142	SMC AVIATION	CIPRO
32653	SMOKELESS TOBACCO	STATI UNITI
33705	SUNDT AIR MNGT AS	NORVEGIA
35288	SUNSHINE AIR SERVICES P/L	AUSTRALIA
f10893	W. C. Aviation	STATI UNITI
5343	WIDEROE FLYVESELSKAP	NORVEGIA
33661	WINNER 614 JH LLC	STATI UNITI
42401	WORLDWIDE ACFT (BDA)	REGNO UNITO

SVIZZERA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42395	CHAIR AIRLINES AG	SVIZZERA
2850	EASYJET SWITZERLAND	SVIZZERA
6101	EDELWEISS SUISSE	SVIZZERA
29471	EXECUJET EUROPE	SVIZZERA
28448	HELVETIC AIRWAYS	SVIZZERA
28006	JAPAT	SVIZZERA
34415	Nomad Aviation	SVIZZERA
28494	SWISS INTERNATIONAL AIRLINES LTD	SVIZZERA

21CE1436



REGOLAMENTO (UE) 2021/663 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2021

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clordecone in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza clordecone sono stati fissati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha vietato l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari contenenti clordecone. I residui di clordecone derivano dalla contaminazione ambientale nel suolo, a causa dell'utilizzo in passato di tale composto persistente.
- (3) Il 12 luglio 2019 le autorità francesi competenti hanno notificato alla Commissione due misure di emergenza ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ che erano state adottate a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. A seguito dei pareri ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), la Francia aveva fissato gli LMR per il clordecone nei prodotti di origine bovina, ovina, caprina, suina e avicola a livelli inferiori rispetto a quelli attualmente applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 per garantire la tutela dei consumatori nella Guadalupa e nella Martinica.
- (4) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) di effettuare una valutazione dell'esposizione dei consumatori in relazione agli LMR raccomandati dall'ANSES per il clordecone nei prodotti di origine animale.
- (5) L'Autorità ha presentato una dichiarazione scientifica sul clordecone in determinati prodotti di origine animale ⁽⁸⁾ in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005. In tale dichiarazione l'Autorità ha concluso che gli LMR proposti nei pareri dell'ANSES per i prodotti di origine animale, arrotondati conformemente agli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul calcolo degli LMR, sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽³⁾ Arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1901040 A).

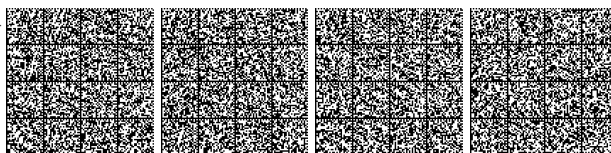
⁽⁴⁾ Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1913466 A).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽⁶⁾ Note d'appui scientifique et technique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la fixation d'une limite maximale de résidus de chlordécone dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0202).

⁽⁷⁾ Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à la fixation d'une limite maximale de résidus de chlordécone dans les muscles et dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0265).

⁽⁸⁾ Statement on the dietary exposure assessment for the temporary maximum residue levels for chlordécone in certain products of animal origin, EFSA Journal 2020;18(3):6052.



giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Gli LMR per clordecone dovrebbero essere fissati come provvisori nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

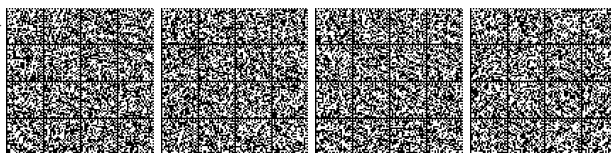
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

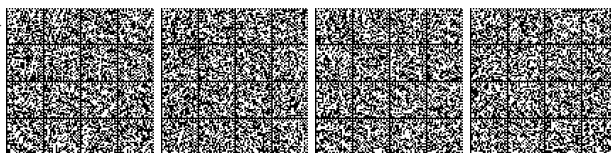
Nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa a clordecone è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(f)	Clordecone (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,02
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	
0120010	Mandorle dolci	0,01 (*)
0120020	Noci del Brasile	0,02
0120030	Noci di anacardi	0,02
0120040	Castagne e marroni	0,01 (*)
0120050	Noci di cocco	0,02
0120060	Nocciole	0,01 (*)
0120070	Noci del Queensland	0,01 (*)
0120080	Noci di pecàn	0,01 (*)
0120090	Pinoli	0,01 (*)
0120100	Pistacchi	0,01 (*)
0120110	Noci comuni	0,01 (*)
0120990	Altri (2)	0,01 (*)
0130000	Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	



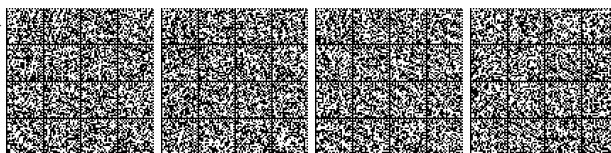
(1)	(2)	(3)
0140000	Drupacee	0,01 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	0,02
0151020	Uve da vino	0,01 (*)
0152000	b) Fragole	0,02
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 (*)
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	0,02
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	



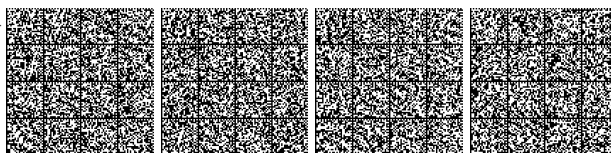
(1)	(2)	(3)
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiaive/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,02
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	



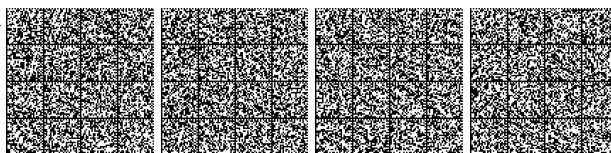
(1)	(2)	(3)
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,02
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	0,02
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,02
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	



(1)	(2)	(3)
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,02
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,02
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,02
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	



(1)	(2)	(3)
0260000	Legumi	0,02
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,02
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	
0280010	Funghi coltivati	0,01 (*)
0280020	Funghi selvatici	0,02
0280990	Muschi e licheni	0,01 (*)
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	
0300010	Fagioli	0,02
0300020	Lenticchie	0,02
0300030	Piselli	0,01 (*)
0300040	Lupini/semi di lupini	0,01 (*)
0300990	Altri (2)	0,01 (*)
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	0,01 (*)
0401020	Semi di arachide	0,02
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)
0401050	Semi di girasole	0,01 (*)
0401060	Semi di colza	0,01 (*)
0401070	Semi di soia	0,02
0401080	Semi di senape	0,01 (*)



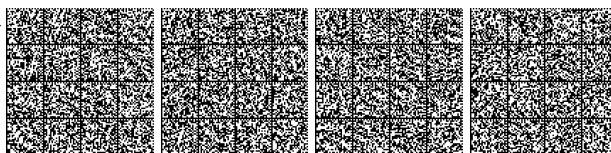
(1)	(2)	(3)
0401090	Semi di cotone	0,02
0401100	Semi di zucca	0,02
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	0,02
0401990	Altri (2)	0,01 (*)
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	0,01 (*)
0402020	Semi di palma	0,01 (*)
0402030	Frutti di palma	0,02
0402040	Capoc	0,02
0402990	Altri (2)	0,01 (*)
0500000	CEREALI	
0500010	Orzo	0,01 (*)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,02
0500040	Miglio	0,02
0500050	Avena	0,01 (*)
0500060	Riso	0,01 (*)
0500070	Segale	0,01 (*)
0500080	Sorgo	0,01 (*)
0500090	Frumento	0,01 (*)
0500990	Altri (2)	0,01 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,02
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	



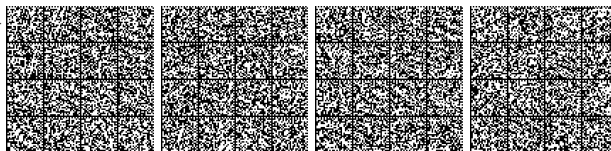
(1)	(2)	(3)
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,02
0800000	SPEZIE	0,02
0810000	Semi	
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	



(1)	(2)	(3)
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	
0850000	Spezie da boccioli	
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	
0900010	Barbabietole da zucchero	0,01 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,02
0900030	Radici di cicoria	0,01 (*)
0900990	Altri (2)	0,01 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	(+)
1011000	a) Suini	0,02
1011010	Muscolo	
1011020	Grasso	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	0,02
1012020	Grasso	0,03
1012030	Fegato	0,02
1012040	Rene	0,02
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1012990	Altri (2)	0,02



(1)	(2)	(3)
1013000	c) Ovini	0,02
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	
1014000	d) Caprini	0,02
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) Equidi	0,02
1015010	Muscolo	
1015020	Grasso	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	f) Pollame	0,02
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	0,02
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	



(1)	(2)	(3)
1020000	Latte	0,02
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,02
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,02
1050000	Anfibi e rettili	0,02
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,02
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Limite di determinazione analitica

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Clordecone (F)

(+) I dati di monitoraggio indicano che si verifica un'inevitabile contaminazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

1010000 Prodotti ottenuti da

1011000 a) Suini

1012000 b) Bovini

1013000 c) Ovini

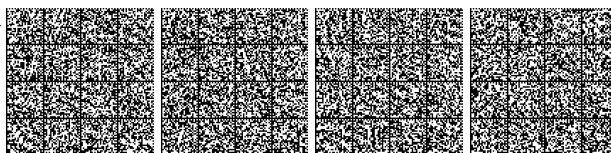
1014000 d) Caprini

1015000 e) Equidi

1016000 f) Pollame

1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento»

21CE1437



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/664 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2021

relativo a un quadro normativo per lo U-space

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57 e l'articolo 62, paragrafi 14 e 15,

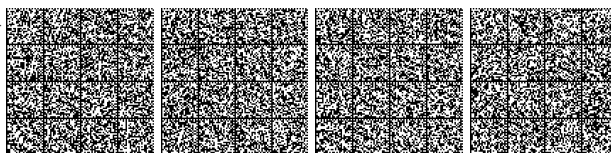
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/945 ⁽²⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ⁽³⁾ hanno stabilito una prima serie di disposizioni dettagliate per l'armonizzazione dell'esercizio dei sistemi di aeromobili senza equipaggio («UAS») e i requisiti tecnici minimi per gli UAS.
- (2) L'incremento del numero di UAS che entrano nello spazio aereo e la complessità crescente delle operazioni UAS oltre la distanza di visibilità (BVLOS, *beyond visual line of sight*), svolte ad altitudine inizialmente molto ridotta, pongono rischi dal punto di vista della sicurezza, anche in termini di security, della tutela della riservatezza e dell'ambiente.
- (3) In determinate aree, in primo luogo ad esempio quelle in cui è previsto un ampio numero di operazioni UAS simultanee o quelle in cui gli UAS operano insieme agli aeromobili con equipaggio, l'integrazione sicura, protetta ed efficiente degli UAS nello spazio aereo richiede l'introduzione di norme e procedure specifiche ulteriori per le loro operazioni e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni, come pure un elevato livello di automazione e digitalizzazione.
- (4) Nel definire le zone geografiche UAS per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell'ambiente, come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli Stati membri possono imporre condizioni specifiche per alcune o per tutte le operazioni UAS o consentire l'accesso solo a UAS dotati di determinate caratteristiche tecniche.
- (5) È necessario stabilire una serie di requisiti minimi per le operazioni UAS in determinate zone geografiche UAS, che è opportuno denominare spazio aereo U-space ai fini del presente regolamento. L'accesso da parte degli operatori UAS a tale spazio aereo U-space dovrebbe essere subordinato all'uso di determinati servizi («servizi U-space») che consentano la gestione sicura di un ampio numero di operazioni UAS, rispettando altresì i requisiti in termini di security e tutela della riservatezza.
- (6) È opportuno prevedere requisiti minimi per gli operatori UAS e i fornitori di servizi U-space per quanto concerne le apparecchiature e le prestazioni dell'UAS e i servizi forniti nello spazio aereo U-space al fine di garantirvi la sicurezza delle operazioni.
- (7) Le norme e le procedure applicabili agli UAS quando operano nello spazio aereo U-space dovrebbero essere proporzionate alla natura delle operazioni e ai rischi a esse connessi.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45).



- (8) In particolare, poiché le operazioni con aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 250 g eseguite entro la distanza di visibilità (VLOS, *visual line of sight*) presentano rischi contenuti, agli operatori UAS non dovrebbe essere richiesto di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space in relazione a tali operazioni. Analogamente, le operazioni degli aeromodelli nell'ambito di club e associazioni autorizzati, considerati i loro buoni risultati in materia di sicurezza, dovrebbero poter continuare nella loro forma attuale, ossia senza la necessità di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space.
- (9) È opportuno stabilire norme armonizzate per le operazioni UAS nello spazio aereo U-space, servizi standardizzati forniti agli operatori UAS, come pure metodi per la connettività tra i fornitori di servizi comuni di informazione, i fornitori di servizi U-space, il fornitore del servizio di traffico aereo e gli operatori UAS al fine di garantire l'esercizio sicuro, protetto ed efficiente degli UAS, agevolando nel contempo la libera circolazione dei servizi connessi agli UAS nonché dei fornitori di servizi U-space nell'Unione.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero definire lo spazio aereo U-space e i relativi requisiti, compresi ulteriori servizi U-space, con l'ausilio di una valutazione dei rischi per garantire la sicurezza delle operazioni UAS in tale spazio aereo U-space.
- (11) È opportuno introdurre requisiti minimi di coordinamento tra gli Stati membri nel caso in cui tali Stati membri definiscano uno spazio aereo U-space transfrontaliero per garantire la sicurezza delle operazioni UAS in tale spazio aereo U-space.
- (12) Al fine di consentire agli UAS di operare in sicurezza insieme agli aeromobili con equipaggio, sono necessarie procedure di coordinamento e strutture di comunicazione specifiche tra i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space e gli operatori UAS. Tali procedure di coordinamento e strutture di comunicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione ⁽⁴⁾, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (13) Per quanto le operazioni degli aeromobili militari e di Stato siano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, è necessario garantire la separazione sicura degli aeromobili nello spazio aereo U-space. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter definire restrizioni statiche e dinamiche dello spazio aereo U-space per consentire lo svolgimento sicuro ed efficiente di tali operazioni.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi comuni di informazione siano messi a disposizione per ogni spazio aereo U-space per consentire l'accesso non discriminatorio allo spazio aereo U-space e ai servizi per gli operatori UAS, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter designare un fornitore unico di servizi comuni di informazione che erogare tali servizi su base esclusiva con riguardo a tutti gli spazi aerei U-space di loro responsabilità o ad alcuni di essi.
- (15) È opportuno che l'erogazione di servizi comuni di informazione ai fornitori di servizi U-space sia tempestiva e corrispondente ai requisiti di qualità stabiliti dal presente regolamento.
- (16) È opportuno che il presente regolamento stabilisca requisiti per protocolli di comunicazione comuni aperti e interoperabili tra autorità, fornitori di servizi e operatori UAS, nonché requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati per le informazioni scambiate, necessari per la sicurezza e l'interoperabilità delle operazioni nello spazio aereo U-space.
- (17) Gli operatori UAS dovrebbero operare nello spazio aereo U-space solo se si avvalgono dei servizi U-space indispensabili per garantire la sicurezza, anche in termini di security, l'efficienza e l'interoperabilità delle operazioni. I fornitori di servizi U-space dovrebbero fornire, quanto meno, i seguenti servizi U-space obbligatori: un servizio di identificazione di rete, un servizio di geo-consapevolezza, un servizio di autorizzazione di volo UAS e un servizio di informazioni di traffico.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1º marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/665X della Commissione, del 22 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato (cfr. pag. 184 della presente Gazzetta ufficiale).



- (18) Un servizio di identificazione di rete dovrebbe fornire l'identità degli operatori UAS, nonché la localizzazione e il vettore di volo degli UAS nel corso delle operazioni normali e in situazioni di emergenza, e condividere le informazioni pertinenti con altri utenti dello spazio aereo U-space.
- (19) Un servizio di geo-consapevolezza dovrebbe fornire agli operatori UAS le informazioni aggiornate rese disponibili nell'ambito dei servizi comuni di informazione in merito alle restrizioni relative allo spazio aereo e alle zone geografiche UAS definite più recenti. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la definizione di zone geografiche UAS dovrebbe tenere conto dei requisiti in materia di sicurezza, anche in termini di security, e di tutela della riservatezza e dell'ambiente.
- (20) Un servizio di autorizzazione di volo UAS dovrebbe garantire che le operazioni UAS autorizzate siano prive di intersezioni nello spazio e nel tempo con qualsiasi altra autorizzazione di volo UAS notificata all'interno della stessa porzione di spazio aereo U-space.
- (21) Un servizio di informazione di traffico dovrebbe segnalare agli operatori UAS la possibile presenza di altro traffico aereo in prossimità dei rispettivi UAS.
- (22) Al fine di consentire agli aeromobili senza equipaggio di operare in sicurezza insieme agli aeromobili con equipaggio nello spazio aereo U-space, sono necessarie norme che prevedano la segnalazione efficace della presenza di aeromobili con equipaggio mediante tecnologie di sorveglianza. Tali norme sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ⁽⁶⁾, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (23) Al fine di garantire l'esercizio sicuro in un determinato spazio aereo U-space, e con l'ausilio di una valutazione del rischio, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che altri servizi U-space, quali il servizio di informazione meteorologica e un servizio di monitoraggio della conformità, siano obbligatori.
- (24) Un servizio di informazione meteorologica dovrebbe assistere gli operatori UAS durante le fasi di pianificazione ed esecuzione del volo, come pure migliorare le prestazioni di altri servizi U-space forniti nello spazio aereo U-space.
- (25) Un servizio di monitoraggio della conformità dovrebbe segnalare in tempo reale le non conformità rispetto all'autorizzazione di volo concessa e informare gli operatori UAS in caso di deviazione da tale autorizzazione.
- (26) Per garantire la fornitura di servizi U-space sicuri e di alta qualità, il presente regolamento stabilisce un sistema comune di certificazione dei fornitori di servizi U-space e, quando designato dagli Stati membri, del fornitore unico di servizi comuni di informazione, nonché un insieme di norme per il monitoraggio periodico della conformità ai requisiti applicabili.
- (27) È opportuno definire in modo chiaro i compiti delle autorità competenti designate dagli Stati membri in conformità al regolamento (UE) 2018/1139.
- (28) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle operazioni di aeromobili impegnati in attività militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro o per conto di un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, a meno che lo Stato membro non abbia deciso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139, di applicare norme relative agli aeromobili senza equipaggio a tutte tali attività o ad alcune di esse.
- (29) La gestione della sicurezza garantisce l'identificazione, la valutazione e la minimizzazione dei rischi di sicurezza e delle vulnerabilità a livello di security che incidono sulla sicurezza. I fornitori di servizi U-space e i fornitori unici di servizi comuni di informazione dovrebbero pertanto debitamente istituire sistemi di gestione per garantire la sicurezza, anche in termini di security, delle operazioni UAS nello spazio aereo U-space.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione, del 22 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda i requisiti dell'aviazione con equipaggio operante nello spazio aereo U-space (cfr. pag. 187 della presente Gazzetta ufficiale).



- (30) I fornitori di servizi U-space e i fornitori unici di servizi comuni di informazione dovrebbero istituire un sistema di conservazione dei registri che consenta un'adeguata archiviazione dei registri e una tracciabilità affidabile di tutte le loro attività, in particolare in relazione a tutti gli elementi dei loro sistemi di gestione.
- (31) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che si applichi il presente regolamento.
- (32) L'Agenzia ha elaborato un progetto di atto di esecuzione e lo ha presentato unitamente al parere n. 01/2020 ⁽⁹⁾, in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI E REQUISITI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

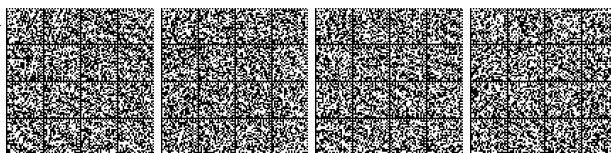
1. Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per la sicurezza delle operazioni UAS nello spazio aereo U-space, per l'integrazione sicura degli UAS nel sistema aeronautico e per la fornitura di servizi U-space.
2. Il presente regolamento si applica, all'interno delle zone geografiche UAS definite dagli Stati membri come spazio aereo U-space, ai seguenti soggetti:
 - a) operatori UAS;
 - b) fornitori di servizi U-space;
 - c) fornitori di servizi comuni di informazione.
3. Il presente regolamento non si applica alle operazioni UAS effettuate:
 - a) nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo che hanno ricevuto un'autorizzazione in conformità all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
 - b) nella sottocategoria A1 della categoria aperta delle operazioni con un aeromobile senza equipaggio che:
 - i) nel caso di UAS costruiti da privati, ha una massa massima al decollo, compreso il carico utile, inferiore a 250 g e una velocità massima di esercizio inferiore a 19 m/s; o
 - ii) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C0 e soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945; o
 - c) in conformità alle regole del volo strumentale di cui al punto SERA.5015 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, al regolamento delegato (UE) 2019/945 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

⁽⁹⁾ <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>.



- 1) «spazio aereo U-space»: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all'interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l'ausilio di servizi U-space;
- 2) «servizio U-space»: un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l'accesso sicuro, protetto ed efficiente allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS;
- 3) «valutazione dei rischi dello spazio aereo»: una valutazione dei rischi operativi e di sicurezza, anche in termini di security, che tiene in considerazione i livelli di prestazioni di sicurezza richiesti, quali definiti nel piano europeo per la sicurezza aerea e nel programma nazionale di sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2018/1139, il tipo, la complessità e la densità del traffico, il luogo, le altitudini o altezze e la classificazione dello spazio aereo;
- 4) «servizio comune di informazione»: un servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi U-space ai fini della gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio;
- 5) «centro di attività principale»: la sede principale o legale di un fornitore di servizi U-space o di servizi comuni di informazione nello Stato membro in cui sono esercitati il controllo operativo e le principali funzioni finanziarie del fornitore del servizio;
- 6) «riconfigurazione dinamica dello spazio aereo»: la modifica temporanea dello spazio aereo U-space volta a far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l'adeguamento dei limiti geografici dello spazio aereo U-space.

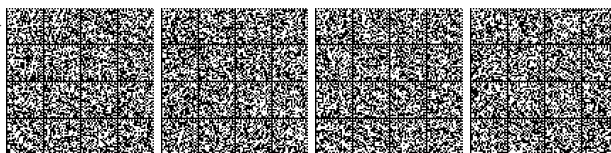
CAPO II

SPAZIO AEREO U-SPACE E SERVIZI COMUNI DI INFORMAZIONE

Articolo 3

Spazio aereo U-space

1. Se gli Stati membri designano uno spazio aereo U-space per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell'ambiente, tale designazione è supportata da una valutazione dei rischi dello spazio aereo.
2. Tutte le operazioni UAS nello spazio aereo U-space sono subordinate, quanto meno, ai seguenti servizi U-space obbligatori:
 - a) il servizio di identificazione di rete di cui all'articolo 8;
 - b) il servizio di geo-consapevolezza di cui all'articolo 9;
 - c) il servizio di autorizzazione di volo UAS di cui all'articolo 10;
 - d) il servizio di informazioni di traffico di cui all'articolo 11.
3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere, per ogni spazio aereo U-space, ulteriori servizi U-space selezionati tra i servizi di cui agli articoli 12 e 13.
4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 e avvalendosi dei criteri di cui all'allegato I, gli Stati membri determinano, per ogni spazio aereo U-space:
 - a) le capacità e i requisiti di prestazione degli UAS;
 - b) i requisiti di prestazione dei servizi U-space;
 - c) le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili.
5. Gli Stati membri concedono ai fornitori di servizi U-space l'accesso ai dati pertinenti, se necessario per l'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda i seguenti elementi:
 - a) il sistema di immatricolazione degli operatori UAS, di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dello Stato membro in cui i fornitori di servizi U-space offrono i loro servizi;
 - b) i sistemi di immatricolazione degli operatori UAS di altri Stati membri attraverso il repertorio di informazioni di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139.



6. Gli Stati membri rendono disponibili tutte le informazioni sullo spazio aereo U-space in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/947, nonché attraverso il loro servizio di informazioni aeronautiche.
7. Se decidono di istituire uno spazio aereo U-space transfrontaliero, gli Stati membri decidono congiuntamente in merito a:
 - a) la designazione dello spazio aereo U-space transfrontaliero;
 - b) la fornitura di servizi U-space transfrontalieri;
 - c) la fornitura di servizi comuni di informazione transfrontalieri.

Articolo 4

Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo

Quando designa uno spazio aereo U-space all'interno di uno spazio aereo controllato, uno Stato membro garantisce che all'interno di tale spazio aereo U-space sia applicata la riconfigurazione dinamica dello spazio aereo di cui al punto ATS.TR.237 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 che modifica il regolamento (UE) 2017/373, al fine di far sì che sia mantenuta la segregazione tra aeromobili con equipaggio cui è fornito un servizio di controllo del traffico aereo e UAS.

Articolo 5

Servizi comuni di informazione

1. Gli Stati membri rendono disponibili i dati seguenti nell'ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space:
 - a) i limiti orizzontali e verticali dello spazio aereo U-space;
 - b) i requisiti determinati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4;
 - c) un elenco di fornitori di servizi U-space certificati che erogano servizi U-space nello spazio aereo U-space, contenente le informazioni seguenti:
 - i) dati identificativi e di contatto dei fornitori attivi di servizi U-space;
 - ii) servizi U-space forniti;
 - iii) eventuali limiti alla certificazione;
 - d) qualsiasi spazio aereo U-space adiacente;
 - e) le zone geografiche UAS pertinenti per lo spazio aereo U-space rese pubbliche dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
 - f) le restrizioni statiche e dinamiche dello spazio aereo definite dalle autorità competenti, che limitano in via permanente o temporanea il volume dello spazio aereo all'interno dello spazio aereo U-space in cui possono essere effettuate operazioni UAS.
2. Gli Stati membri garantiscono che i dati operativi pertinenti di cui al punto ATS.OR.127 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 che modifica il regolamento (UE) 2017/373, al pari dei dati risultanti dalla riconfigurazione dinamica dello spazio aereo di cui al punto ATS.TR.237 del medesimo regolamento, siano resi disponibili nell'ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space.
3. I fornitori di servizi U-space rendono disponibili i termini e le condizioni dei loro servizi nell'ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space in cui erogano i propri servizi.
4. I fornitori di servizi comuni di informazione provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3:
 - a) siano rese disponibili in conformità all'allegato II;
 - b) soddisfino i necessari requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati stabiliti nell'allegato III.



5. L'accesso ai servizi comuni di informazione è concesso alle autorità competenti, ai fornitori di servizi di traffico aereo, ai fornitori di servizi U-space e a operatori UAS su base non discriminatoria, con gli stessi livelli di qualità, latenza e protezione dei dati.
6. Gli Stati membri possono designare un fornitore unico di servizi comuni di informazione che eroghi tali servizi su base esclusiva in tutti gli spazi aerei U-space di loro responsabilità o in alcuni di essi. In tal caso, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono messe a disposizione del fornitore unico di servizi comuni di informazione che poi le fornisce in conformità al paragrafo 5.
7. Tale fornitore unico di servizi comuni di informazione soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 5 ed è certificato in conformità al capo V del presente regolamento.
8. Uno Stato membro che designa un fornitore unico di servizi comuni di informazione comunica senza indugio all'Agenzia e agli altri Stati membri qualsiasi decisione relativa al certificato del fornitore unico di servizi comuni di informazione. L'Agenzia include nel repertorio di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139 informazioni in merito a tutte le decisioni notificate dagli Stati membri a norma del presente paragrafo.

CAPO III

REQUISITI GENERALI PER GLI OPERATORI UAS E I FORNITORI DI SERVIZI U-SPACE

Articolo 6

Operatori UAS

1. Quando effettuano operazioni nello spazio aereo U-space gli operatori UAS:
 - a) garantiscono che gli UAS oggetto delle operazioni nello spazio aereo U-space soddisfino i requisiti in termini di capacità e prestazioni definiti in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a);
 - b) garantiscono che nel corso delle operazioni siano utilizzati i necessari servizi U-space di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e che i relativi requisiti siano soddisfatti;
 - c) rispettano le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c).
2. Gli operatori UAS possono fornire servizi U-space a loro stessi. Sono in tal caso considerati fornitori di servizi U-space ai fini del presente regolamento.
3. Prima di poter effettuare operazioni nello spazio aereo U-space, gli operatori UAS soddisfano i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, tra cui, ove pertinente, essere titolari di un'autorizzazione operativa o di un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione e rispettare le limitazioni operative stabilite da uno Stato membro in qualsiasi zona geografica UAS.
4. Prima di ogni singolo volo l'operatore UAS presenta una richiesta di autorizzazione di volo UAS al proprio fornitore di servizi U-space attraverso il servizio di autorizzazione di volo UAS di cui all'articolo 10, in conformità all'allegato IV.
5. Quanto è pronto a iniziare il volo, l'operatore UAS richiede al fornitore di servizi U-space l'attivazione dell'autorizzazione di volo UAS. Al ricevimento della conferma dell'attivazione dell'autorizzazione di volo UAS da parte del fornitore di servizi U-space, l'operatore ha facoltà di iniziare il suo volo.
6. Gli operatori UAS rispettano l'autorizzazione di volo UAS, comprese le soglie di deviazione dall'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e qualsiasi modifica di tale autorizzazione. Il fornitore di servizi U-space può introdurre modifiche all'autorizzazione durante tutte le fasi del volo e, in tal caso, informa gli operatori UAS in merito.
7. Se non riescono a rispettare le soglie di deviazione dall'autorizzazione di volo UAS di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), gli operatori UAS richiedono una nuova autorizzazione di volo UAS.



8. Gli operatori UAS prevedono misure e procedure di contingenza. Gli operatori UAS mettono a disposizione le loro misure e procedure di contingenza ai fornitori di servizi U-space.

Articolo 7

Fornitori di servizi U-space

1. I servizi U-space sono forniti da persone fisiche o giuridiche certificate come fornitori di servizi U-space conformemente al capo V.
2. I fornitori di servizi U-space sono responsabili della fornitura agli operatori UAS dei servizi U-space di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, durante tutte le fasi delle operazioni in un determinato spazio aereo U-space.
3. I fornitori di servizi U-space definiscono con i fornitori di servizi di traffico aereo modalità atte a garantire l'adeguato coordinamento delle attività, nonché lo scambio delle informazioni e dei dati operativi pertinenti conformemente all'allegato V.
4. I fornitori di servizi U-space trattano i dati sul traffico aereo senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dal loro mittente o ricevente, dal loro contenuto, applicazione o servizio o dall'apparecchiatura terminale.
5. I fornitori di servizi U-space:
 - a) scambiano tra loro tutte le informazioni pertinenti per la fornitura sicura di servizi U-space;
 - b) aderiscono a un protocollo di comunicazione comune sicuro, aperto e interoperabile, e utilizzano le informazioni più recenti rese disponibili conformemente all'allegato II;
 - c) garantiscono che le informazioni siano scambiate nel rispetto dei requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati stabiliti all'allegato III;
 - d) garantiscono l'accesso alle informazioni scambiate e la necessaria protezione delle stesse.
6. I fornitori di servizi U-space riferiscono quanto segue all'autorità competente:
 - a) l'avvio delle operazioni dopo il ricevimento del certificato di cui all'articolo 14;
 - b) la cessazione e la successiva ripresa delle operazioni, se applicabile.

CAPO IV

SERVIZI U-SPACE

Articolo 8

Servizio di identificazione di rete

1. Un servizio di identificazione di rete consente l'elaborazione continua dell'identificazione remota dell'UAS per tutta la durata del volo e fornisce in forma aggregata l'identificazione remota dell'UAS agli utenti autorizzati di cui al paragrafo 4.
2. Il servizio di identificazione di rete consente agli utenti autorizzati di ricevere messaggi con i seguenti contenuti:
 - a) il numero di immatricolazione dell'operatore UAS;
 - b) il numero di serie unico dell'aeromobile senza equipaggio o, se l'aeromobile senza equipaggio è costruito da privati, il numero di serie unico del componente aggiuntivo;
 - c) la posizione geografica dell'UAS, la sua altitudine sopra il livello medio del mare e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;
 - d) la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e la velocità al suolo dell'UAS;
 - e) la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo;



- f) lo stato di emergenza dell'UAS;
 - g) l'orario in cui sono stati generati i messaggi.
3. Le informazioni fornite dai servizi di identificazione di rete sono aggiornate a una frequenza stabilita dall'autorità competente.
4. Gli utenti autorizzati sono:
- a) la popolazione in generale per quanto riguarda le informazioni ritenute pubbliche conformemente alle norme nazionali e dell'Unione applicabili;
 - b) altri fornitori di servizi U-space al fine di garantire la sicurezza delle operazioni nello spazio aereo U-space;
 - c) i fornitori di servizi di traffico aereo interessati;
 - d) se designato, il fornitore unico di servizi comuni di informazione;
 - e) le autorità competenti interessate.

Articolo 9

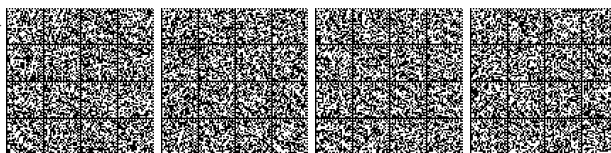
Servizio di geo-consapevolezza

1. Agli operatori UAS è fornito un servizio di geo-consapevolezza che consiste delle seguenti informazioni relative alle geo-consapevolezza:
- a) le informazioni sulle condizioni operative applicabili e sulle restrizioni dello spazio aereo all'interno dello spazio aereo U-space;
 - b) le zone geografiche UAS pertinenti per lo spazio aereo U-space;
 - c) le limitazioni temporanee applicabili all'uso dello spazio aereo all'interno dello spazio aereo U-space.
2. I fornitori di servizi U-space trasmettono tempestivamente le informazioni di geo-consapevolezza per consentire agli operatori UAS di affrontare le contingenze e le emergenze e includono l'orario di aggiornamento insieme a un numero di versione o a un orario valido, o a entrambi.

Articolo 10

Servizio di autorizzazione di volo UAS

1. I fornitori di servizi U-space forniscono agli operatori UAS l'autorizzazione di volo UAS per ogni singolo volo, fissando i termini e le condizioni di tale volo, attraverso un servizio di autorizzazione di volo UAS.
2. Quando ricevono dall'operatore UAS una richiesta di autorizzazione di volo UAS, i fornitori di servizi U-space:
- a) controllano se la richiesta di autorizzazione di volo UAS è completa e corretta e se è presentata conformemente all'allegato IV;
 - b) accettano la richiesta di autorizzazione di volo UAS se il volo oggetto dell'autorizzazione di volo UAS non prevede intersezioni nello spazio e nel tempo con altre autorizzazioni di volo UAS notificate all'interno dello stesso spazio aereo U-space, conformemente alle regole di priorità stabilite al paragrafo 8;
 - c) notificano all'operatore UAS l'accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di volo UAS;
 - d) nel notificare all'operatore UAS l'accettazione della richiesta di autorizzazione di volo UAS, indicano le soglie di deviazione dall'autorizzazione di volo UAS consentite.
3. Nel rilasciare un'autorizzazione di volo UAS i fornitori di servizi U-space utilizzano, ove applicabile, le informazioni meteorologiche fornite dal servizio di informazione meteorologica di cui all'articolo 12.
4. Se non sono in grado di rilasciare un'autorizzazione di volo UAS conformemente alla richiesta dell'operatore UAS, i fornitori di servizi U-space possono proporre all'operatore UAS un'autorizzazione di volo UAS alternativa.



5. Al ricevimento della richiesta di attivazione di un'autorizzazione di volo UAS di cui all'articolo 6, paragrafo 5, i fornitori di servizi U-space confermano senza indebito ritardo l'attivazione dell'autorizzazione di volo UAS.
6. I fornitori di servizi U-space stabiliscono modalità adeguate atte a risolvere le richieste di autorizzazione di volo UAS in contrasto tra loro trasmesse da operatori UAS a fornitori di servizi U-space diversi.
7. I fornitori di servizi U-space verificano la richiesta di autorizzazioni di volo UAS a fronte delle restrizioni dello spazio aereo U-space e delle limitazioni temporanee dello spazio aereo.
8. Nel trattare le richieste di autorizzazione di volo UAS, i fornitori di servizi U-space danno priorità agli UAS che eseguono operazioni speciali di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.
9. Due autorizzazioni di volo UAS che hanno lo stesso grado di priorità sono trattate secondo il criterio dell'ordine di arrivo.
10. I fornitori di servizi U-space verificano continuamente le autorizzazioni di volo esistenti a fronte delle nuove restrizioni e limitazioni dinamiche dello spazio aereo e delle informazioni relative agli aeromobili con equipaggio condivise dai pertinenti enti di servizi di traffico aereo, in particolare per quanto riguarda gli aeromobili con equipaggio che sono o sono ritenuti in una situazione di emergenza, compreso l'essere soggetti a interferenze illecite, e aggiornano o ritirano le autorizzazioni secondo quanto richiesto dalle circostanze.
11. I fornitori di servizi U-space rilasciano un numero di autorizzazione unico per ciascuna autorizzazione di volo UAS. Tale numero consente l'identificazione del volo autorizzato, dell'operatore UAS e del fornitore di servizi U-space che rilascia l'autorizzazione di volo UAS.

Articolo 11

Servizio di informazioni di traffico

1. Un servizio di informazioni di traffico fornito all'operatore UAS contiene informazioni su qualsiasi ulteriore traffico aereo visibile che può trovarsi in prossimità della posizione o della rotta prevista del volo UAS.
2. Il servizio di informazioni di traffico comprende le informazioni su aeromobili con equipaggio e traffico UAS condivise da altri fornitori di servizi U-space e dai pertinenti enti di servizi di traffico aereo.
3. Il servizio di informazioni di traffico fornisce informazioni su altro traffico aereo conosciuto e:
 - a) include la posizione, l'ora della segnalazione, nonché la velocità, la rotta o la direzione e lo stato di emergenza dell'aeromobile, se conosciuti;
 - b) è aggiornato con la frequenza stabilita dall'autorità competente.
4. Al ricevimento dei servizi di informazioni di traffico dal fornitore di servizi U-space, gli operatori UAS adottano misure adeguate per evitare qualsiasi rischio di collisione.

Articolo 12

Servizio di informazione meteorologica

1. Nell'erogare un servizio di informazione meteorologica i fornitori di servizi U-space:
 - a) rilevano i dati meteorologici, forniti da fonti affidabili, per mantenere la sicurezza e assistere gli altri servizi U-space nelle decisioni operative;
 - b) forniscono all'operatore UAS previsioni meteorologiche e informazioni sulle condizioni meteorologiche in essere prima o durante il volo.
2. Il servizio di informazione meteorologica comprende quanto meno:
 - a) la direzione del vento misurata in senso orario dal nord vero e la velocità in metri al secondo, comprese le raffiche;



- b) l'altezza del più basso strato di copertura parziale o totale in centinaia di piedi dal livello del suolo;
 - c) la visibilità in metri e chilometri;
 - d) la temperatura e il punto di rugiada;
 - e) gli indicatori di attività convettiva e precipitazioni;
 - f) il luogo e l'orario dell'osservazione, o gli orari e i luoghi per cui sono valide le previsioni;
 - g) il QNH appropriato con la localizzazione geografica della sua applicabilità.
3. I fornitori di servizi U-space trasmettono informazioni meteorologiche aggiornate e affidabili a sostegno dell'esercizio di UAS.

Articolo 13

Servizio di monitoraggio della conformità

1. Un servizio di monitoraggio della conformità consente agli operatori UAS di verificare la loro conformità ai requisiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, e ai termini dell'autorizzazione di volo UAS. A tal fine, il servizio avverte l'operatore UAS in caso di violazione delle soglie di deviazione dall'autorizzazione di volo e di mancata conformità ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Se il servizio di monitoraggio della conformità rileva una deviazione dall'autorizzazione di volo, il fornitore di servizi U-space avverte gli altri operatori UAS che operano nelle vicinanze dell'UAS in questione, gli altri fornitori di servizi U-space che erogano servizi nello stesso spazio aereo e i pertinenti enti di servizi di traffico aereo, che confermano di aver ricevuto l'avvertimento.

CAPO V

CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI U-SPACE E DEI FORNITORI UNICI DI SERVIZI COMUNI DI INFORMAZIONE

Articolo 14

Richiesta di un certificato

1. I fornitori di servizi U-space e, qualora siano designati, i fornitori unici di servizi comuni di informazione, sono titolari di un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui hanno il loro centro di attività principale.
2. I fornitori di servizi U-space e, qualora siano designati, i fornitori unici di servizi comuni di informazione che hanno il loro centro principale di attività, sono stabiliti o risiedono in un paese terzo richiedono un certificato all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»).
3. Il certificato del fornitore di servizi U-space è rilasciato in conformità all'allegato VI.
4. Il certificato del fornitore unico di servizi comuni di informazione è rilasciato in conformità all'allegato VII.
5. Il certificato determina i diritti e le attribuzioni del titolare per la fornitura dei servizi cui si riferisce.
6. Una richiesta di certificato di fornitore di servizi U-space o di certificato di fornitore unico di servizi comuni di informazione, o una richiesta di modifica di un certificato esistente, è presentata nella forma e con le modalità stabilite, a seconda dei casi, dall'autorità competente o dall'Agenzia.



Articolo 15

Condizioni per l'ottenimento di un certificato

1. Sono concessi certificati ai fornitori di servizi U-space e, se designati, ai fornitori unici di servizi comuni di informazione se detti fornitori possono dimostrare quanto segue:
 - a) sono in grado di fornire i loro servizi in modo sicuro, protetto, efficiente, continuo e sostenibile, in linea con le operazioni UAS previste e nel rispetto del livello di prestazione stabilito dagli Stati membri per lo spazio aereo U-space conformemente all'articolo 3, paragrafo 4;
 - b) utilizzano sistemi e apparecchiature che garantiscono la qualità, la latenza e la protezione dello U-space o dei servizi comuni di informazione conformemente al presente regolamento;
 - c) dispongono di un capitale netto adeguato commisurato ai costi e ai rischi associati alla fornitura di servizi comuni di informazione o U-space;
 - d) sono in grado di segnalare eventi conformemente all'allegato III, sottoparte A, punto ATM/ANS.OR.A.065, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373;
 - e) attuano e mantengono un sistema di gestione conformemente all'allegato III, sottoparte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373;
 - f) attuano e mantengono un sistema di gestione della security conformemente all'allegato III, sottoparte D, punto ATM/ANS.OR.D.010, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373;
 - g) conservano per un periodo di almeno 30 giorni le informazioni e i dati operativi registrati, se le registrazioni sono pertinenti per indagini su incidenti e inconvenienti, finché non diventi evidente che non saranno più necessari;
 - h) dispongono di un piano aziendale solido, indicante che possono ottemperare ai loro obblighi effettivi di fornire servizi in maniera continua per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio delle attività;
 - i) adottano disposizioni per la copertura della responsabilità connessa all'esecuzione dei loro compiti che sono adeguate alle perdite e ai danni potenziali;
 - j) qualora si avvalgano di servizi di un altro fornitore di servizi, dispongono di accordi sottoscritti a tal fine, che specificano la ripartizione delle responsabilità tra le parti;
 - k) hanno elaborato un piano di contingenza in caso di eventi, tra cui violazioni in termini di security che incidono sulla fornitura dei servizi, che determinano un deterioramento significativo o un'interruzione delle loro attività.
2. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi U-space dispongono di un piano di gestione di emergenza inteso ad assistere un operatore UAS che si trovi in una situazione di emergenza e di un piano di comunicazione inteso a informare i soggetti interessati.

Articolo 16

Validità del certificato

1. Un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione resta valido fintanto che il titolare rispetta i requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento.
2. Un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione cessa di essere valido nei seguenti casi:
 - a) se il titolare non ha avviato l'attività entro 6 mesi dal rilascio del certificato;
 - b) se il titolare ha cessato l'attività per più di 12 mesi consecutivi.
3. L'autorità competente o l'Agenzia, a seconda dei casi, valuta le prestazioni operative e finanziarie di un fornitore di servizi U-space o di un fornitore unico di servizi comuni di informazione che opera sotto la sua responsabilità.
4. Sulla base dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente o l'Agenzia, a seconda dei casi, può imporre condizioni particolari al titolare del certificato, modificare, sospendere, limitare o revocare il certificato.



CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 17

Capacità delle autorità competenti

1. Le autorità competenti dispongono della capacità e della competenza sotto l'aspetto tecnico e operativo per ottemperare ai loro obblighi di cui all'articolo 18. A tal fine le autorità competenti:
 - a) dispongono di procedure debitamente documentate e di risorse adeguate;
 - b) impiegano personale dotato di sufficienti conoscenze, integrità professionale, nonché esperienza e formazione, per svolgere i compiti a esso assegnati;
 - c) adottano tutte le misure necessarie per contribuire alla sicurezza, anche in termini di security, e all'efficienza delle operazioni UAS nello spazio U-space di loro responsabilità.
2. Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare o di avviare tutte le misure di esecuzione necessarie per garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione soggetti alla loro sorveglianza.

Articolo 18

Compiti delle autorità competenti

Le autorità competenti designate hanno i seguenti compiti:

- a) istituire, mantenere e rendere disponibile un sistema di registrazione per i fornitori di servizi U-space e per i fornitori unici di servizi comuni di informazione titolari di certificato;
- b) determinare quali dati sul traffico, sia in tempo reale sia registrati, devono essere resi disponibili dai fornitori di servizi U-space, dai fornitori unici di servizi comuni di informazione e dai fornitori di servizi di traffico aereo alle persone fisiche e giuridiche autorizzate, nonché la frequenza richiesta e il livello di qualità dei dati, nel rispetto dei regolamenti in materia di protezione dei dati personali;
- c) determinare il livello di accesso alle informazioni per i diversi utenti delle informazioni comuni e garantire che siano rese disponibili conformemente all'allegato II;
- d) garantire che gli scambi di dati tra i fornitori di servizi di traffico aereo e fornitori di servizi U-space siano eseguiti conformemente all'allegato V;
- e) definire le modalità tramite cui le persone fisiche e giuridiche possono richiedere un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione conformemente al capo V;
- f) istituire un meccanismo inteso a coordinare con altre autorità e entità, anche a livello locale, la designazione dello spazio aereo U-space, l'istituzione di restrizioni dello spazio aereo per gli UAS all'interno di tale spazio aereo U-space e la determinazione dei servizi U-space che devono essere forniti nello spazio aereo U-space;
- g) istituire un programma di certificazione e di sorveglianza continua basata sui rischi, comprendente il monitoraggio delle prestazioni operative e finanziarie, commisurato al rischio associato ai servizi erogati dai fornitori di servizi U-space e dai fornitori unici di servizi comuni di informazione soggetti alla loro sorveglianza;
- h) richiedere ai fornitori del servizio comune di informazione e ai fornitori di servizi U-space di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per garantire che la fornitura di servizi U-space contribuisca alla sicurezza delle operazioni degli aeromobili;
- i) eseguire audit, valutazioni, indagini e ispezioni dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione, secondo quanto stabilito nel programma di sorveglianza;
- j) tenere conto dei livelli richiesti di prestazioni di sicurezza nella definizione dei requisiti per ogni spazio aereo U-space soggetto a una valutazione dei rischi dello spazio aereo di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- k) monitorare e valutare periodicamente i livelli di prestazioni di sicurezza e utilizzare i risultati del monitoraggio di tali prestazioni, in particolare nell'ambito della sorveglianza basata sui rischi.



*Articolo 19***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Criteri per la definizione delle capacità, dei requisiti di prestazione, delle condizioni operative e delle restrizioni dello spazio aereo di cui all'articolo 3, paragrafo 4**A. Criteri per la definizione delle capacità e dei requisiti di prestazione degli UAS**

Per determinare le capacità e i requisiti di prestazione degli UAS conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), gli Stati membri tengono conto dei criteri seguenti:

1. i tipi di operazioni UAS e la densità del traffico con equipaggio previsti;
2. la classificazione e le strutture dello spazio aereo esistenti;
3. i servizi U-space che devono essere forniti;
4. qualsiasi altro vincolo ulteriore.

B. Criteri per la definizione dei requisiti di prestazione dei servizi U-space

Per determinare i requisiti di prestazione dei servizi U-space conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), gli Stati membri tengono conto dei criteri seguenti:

1. il rischio a terra e in volo;
2. l'area geografica sorvolata;
3. le condizioni meteorologiche avverse note;
4. la disponibilità di infrastrutture di sostegno dei servizi U-space.

C. Criteri per la definizione delle condizioni operative e delle restrizioni dello spazio aereo

Per determinare le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei criteri elencati di seguito.

1. *Condizioni operative*
 - a. i tipi di volo previsti;
 - b. le procedure di contingenza e di emergenza per gli UAS;
 - c. la procedura tra i fornitori di servizi U-space e i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo per il coordinamento della richiesta di autorizzazione di volo UAS nello spazio aereo controllato;
 - d. le procedure per la diffusione della configurazione dinamica dello spazio aereo nello spazio aereo controllato.
2. *Restrizioni dello spazio aereo*
 - a. la capacità disponibile per il traffico UAS;
 - b. la capacità disponibile e prevista per l'aviazione con equipaggio;
 - c. l'accesso dell'aviazione con equipaggio allo spazio aereo U-space;
 - d. le limitazioni meteorologiche per l'uso dello spazio aereo U-space; l'impatto su aeroporti e altre attività specifiche adiacenti allo spazio aereo U-space proposto.



ALLEGATO II

Pubblicazione delle informazioni comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

1. I fornitori di servizi comuni di informazione garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, siano disponibili online per mezzo di tecnologie comuni aperte, protette, scalabili e sostenibili che siano in grado di sostenere i livelli richiesti di disponibilità e prestazioni e che garantiscano l'interoperabilità e la libera circolazione dei servizi U-space nell'Unione.
2. I fornitori di servizi comuni di informazione concedono l'accesso alle informazioni comuni su base non discriminatoria.
3. I fornitori di servizi U-space e i fornitori di servizi di traffico aereo utilizzano un protocollo di comunicazione comune sicuro, aperto e interoperabile.

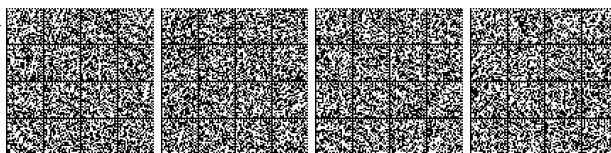
ALLEGATO III

Requisiti in materia di qualità dei dati, latenza dei dati e protezione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera c)**A. Al fine di soddisfare i requisiti in materia di qualità dei dati, i fornitori di servizi comuni di informazione e i fornitori di servizi U-space garantiscono che:**

1. sia mantenuta la qualità dei dati;
2. siano impiegate tecniche di verifica e convalida per fare in modo che i dati ricevuti non siano corrotti ed evitare che vengano corrotti nelle varie fasi del trattamento dei dati;
3. siano raccolti e conservati i metadati;
4. il trasferimento dei dati sia soggetto a un adeguato processo di autenticazione, che dia ai destinatari la certezza che le informazioni o i dati da essi ricevuti provengono da una fonte autorizzata;
5. siano istituiti e mantenuti meccanismi per la segnalazione degli errori, la misurazione degli errori e l'adozione di misure correttive.

B. A fini di protezione dei dati, i fornitori di servizi comuni di informazione e i fornitori di servizi U-space:

1. attuano politiche in materia di sicurezza, comprese la cifratura dei dati e la protezione dei dati critici;
2. proteggono i protocolli di comunicazione sicuri, aperti e interoperabili da interazioni elettroniche non autorizzate intenzionali che possono causare un'interruzione inaccettabile delle comunicazioni;
3. individuano, valutano e attenuano, secondo necessità, i rischi e le vulnerabilità in materia di sicurezza;
4. rispettano norme e regolamenti in materia di sicurezza per quanto concerne i luoghi in cui è possibile conservare i dati e garantiscono che i fornitori terzi accettino di seguire le prassi in materia di sicurezza;
5. elaborano una politica di sensibilizzazione e formazione del personale e gli strumenti da utilizzare a fini di riduzione dei rischi interni, nonché di protezione dei dati, ivi compresa la proprietà intellettuale; nell'adempiere a tale obbligo, monitorano l'attività a livello di utente e di rete per contribuire a individuare le vulnerabilità dell'ecosistema e le minacce che lo riguardano;
6. adottano soluzioni che aumentano le capacità di intelligence e di individuazione delle minacce e garantiscono l'uso di salvaguardie tecnologiche.



ALLEGATO IV

Richiesta di autorizzazione di volo UAS di cui all'articolo 6, paragrafo 4

La richiesta di autorizzazione di volo UAS comprende le informazioni seguenti:

1. il numero di serie unico dell'aeromobile senza equipaggio o, se l'aeromobile senza equipaggio è costruito da privati, il numero di serie unico del componente aggiuntivo;
2. la modalità operativa;
3. il tipo di volo (operazioni speciali);
4. la categoria di operazione UAS («aperta», «specificata», «certificata») e la classe dell'aeromobile UAS o il certificato di omologazione UAS, ove applicabile;
5. la traiettoria 4D;
6. la tecnologia di identificazione;
7. i metodi di connettività previsti;
8. l'autonomia;
9. la procedura di emergenza applicabile in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo;
10. il numero di immatricolazione dell'operatore UAS e, ove applicabile, dell'aeromobile senza equipaggio.

ALLEGATO V

Scambio di informazioni e dati operativi pertinenti tra i fornitori di servizi U-space e i fornitori di servizi di traffico aereo conformemente all'articolo 7, paragrafo 3

1. Lo scambio di informazioni è garantito tramite un accordo a livello di servizio che stabilisce la qualità delle informazioni e il modello di scambio utilizzato per le informazioni e i dati operativi pertinenti.
2. Il modello di scambio:
 - a. consente la gestione e la distribuzione delle informazioni in formato digitale;
 - b. descrive le caratteristiche delle informazioni scambiate, le loro proprietà e attributi, le tipologie di dati e le associazioni;
 - c. comprende i vincoli in materia di dati e le norme di convalida;
 - d. applica un formato standard di codifica dei dati;
 - e. prevede un meccanismo di estensione grazie al quale gruppi di utenti possono estendere le proprietà degli elementi esistenti e aggiungere nuovi elementi che non incidono negativamente sulla normazione all'interno degli Stati membri e a livello transfrontaliero.
3. I fornitori di servizi U-space e i fornitori di servizi di traffico aereo utilizzano un metodo di codifica riconosciuto.
4. I fornitori di servizi U-space e i fornitori di servizi di traffico aereo utilizzano un protocollo di comunicazione comune sicuro, aperto e interoperabile.



ALLEGATO VI

LOGO DELL'EASA o DELL'AUTORITÀ AERONAUTICA NAZIONALE, a seconda dei casi

Certificato di fornitore di servizi U-space di cui all'articolo 14, paragrafo 3

CERTIFICATO DI FORNITORE DI SERVIZI U-SPACE

[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]

A norma del regolamento (UE) .../.... (e del regolamento (UE) .../....) e conformemente alle condizioni specificate di seguito, l'[autorità competente] certifica che

[NOME DEL FORNITORE DI SERVIZI U-SPACE]

[INDIRIZZO DEL FORNITORE DI SERVIZI U-SPACE]

è fornitore di servizi U-space avente le attribuzioni elencate nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.

CONDIZIONI

Il presente certificato è limitato alle condizioni e all'ambito di fornitura dei servizi elencati nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.

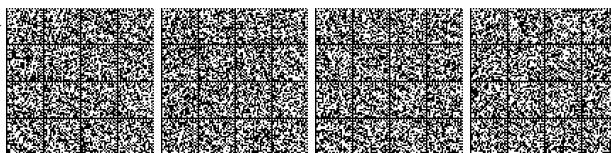
Il presente certificato è valido fintanto che il fornitore di servizi U-space continua a operare in conformità al regolamento (UE) .../.... e agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione del fornitore di servizi U-space, come richiesto dal regolamento (UE) .../...., parte-

Ferma restando l'osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data di rilascio:

Firma:

[Autorità competente]

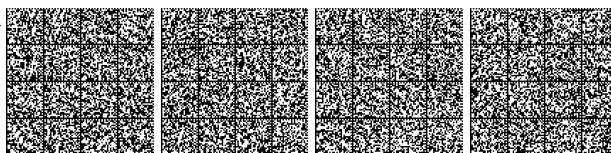


CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI U-SPACE

ha ottenuto le attribuzioni per fornire i seguenti servizi U-space nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni seguenti:

(Cancellare le righe come opportuno)

Servizi	Tipo di servizio	Condizioni	Limitazioni
Servizi U-space	Servizio di identificazione di rete		
	Servizio di geo-consapevolezza		
	Servizio di autorizzazione di volo UAS		
	Servizio di informazioni di traffico		
	Servizio di informazione metereologica		
	Servizio di monitoraggio della conformità		
	Altri (come definiti dallo Stato membro)		



ALLEGATO VII

LOGO DELL'EASA o DELL'AUTORITÀ AERONAUTICA NAZIONALE, a seconda dei casi

Certificato di fornitore unico di servizi comuni di informazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3

CERTIFICATO DI FORNITORE UNICO DI SERVIZI COMUNI D'INFORMAZIONE

[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]

A norma del regolamento (UE) .../.... (e del regolamento (UE) .../....) [l'autorità competente] certifica che

[NOME DEL FORNITORE UNICO DI SERVIZI COMUNI DI INFORMAZIONE]

[INDIRIZZO DEL FORNITORE UNICO DI SERVIZI COMUNI DI INFORMAZIONE]

è un fornitore unico di servizi comuni d'informazione.

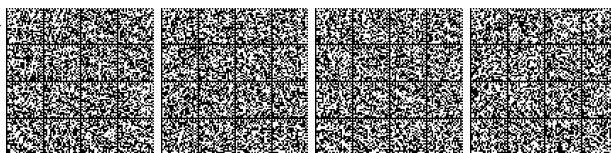
Il presente certificato è valido fintanto che il fornitore unico di servizi comuni di informazione certificato continua a operare in conformità al regolamento (UE) .../.... e agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione del fornitore unico di servizi comuni di informazione, come richiesto dal regolamento (UE) .../...., parte-

Ferma restando l'osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data di rilascio:

Firma:

[Autorità competente]



Appendice

Classi di spazio aereo ATS e servizi U-space forniti

Scopo della presente appendice è presentare in modo conciso i servizi relativi allo spazio aereo U-space forniti in ciascuna classe specifica di spazio aereo. Non sono pertanto fornite ulteriori specifiche rispetto a quelle già indicate nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012. I servizi di traffico aereo forniti da enti ATS e i requisiti per i voli IFR e VFR rimangono quelli indicati nel regolamento (UE) n. 923/2012 e riassunti nell'appendice 4 dello stesso.

Classe	Tipo di volo	Consentito nello spazio aereo U-space	Servizi forniti nello spazio aereo U-space dai fornitori di servizi U-space
A	Soltanto IFR	Non senza riconfigurazione dinamica dello spazio	
	UAS ⁽¹⁾	Sì	Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico sugli UAS
B, C e D	IFR e VFR	Non senza riconfigurazione dinamica dello spazio	
	UAS ⁽¹⁾	Sì	Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico sugli UAS
E	IFR	Non senza riconfigurazione dinamica dello spazio	
	VFR	Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space	Nessuno
	UAS ⁽¹⁾	Sì	Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico su UAS e VFR
F	IFR	Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space	Nessuno
	VFR	Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space	Nessuno
	UAS ⁽¹⁾	Sì	Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico su UAS, IFR e VFR
G	IFR	Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space	Nessuno
	VFR	Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space	Nessuno
	UAS ⁽¹⁾	Sì	Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico su UAS, IFR e VFR

⁽¹⁾ Fatta eccezione per i voli UAS conformi alle regole del volo strumentale.

21CE1438



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/665 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43,

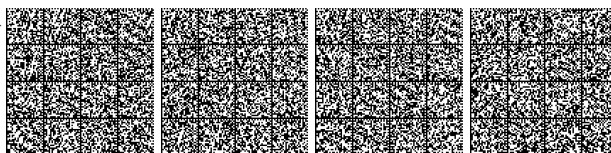
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.
- (2) Con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 ⁽³⁾ della Commissione, all'interno dello spazio aereo controllato potrebbe essere designato uno spazio aereo U-space nel quale gli aeromobili con equipaggio operano insieme agli aeromobili senza equipaggio. Per garantire la sicurezza di tali operazioni è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 al fine di integrare i necessari requisiti per i fornitori di servizi di traffico aereo riguardo al coordinamento con i fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione.
- (3) All'interno dello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato, è opportuno che i fornitori di servizi di navigazione aerea mantengano la responsabilità della fornitura di servizi di navigazione aerea agli operatori di aeromobili con equipaggio. I fornitori di servizi di traffico aereo dovrebbero altresì effettuare una cosiddetta riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space per garantire il mantenimento di una segregazione sicura tra aeromobili con equipaggio e senza equipaggio.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (cfr. pag. 161 della presente Gazzetta ufficiale).



- (4) È opportuno istituire procedure e strutture di comunicazione specifiche tra i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space, gli operatori UAS e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione, al fine di garantire un'applicazione coordinata della riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space da parte di tutte le parti interessate operative.
- (5) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che si applichi il presente regolamento.
- (6) L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2020 ^(*) in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1) all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

- «260. "spazio aereo U-space": una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all'interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l'ausilio di servizi U-space;
261. "servizio U-space": un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l'accesso sicuro, protetto ed efficiente allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS;
262. "servizio comune di informazione": un servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi U-space ai fini della gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio;
263. "riconfigurazione dinamica dello spazio aereo": la modifica temporanea dello spazio aereo U-space volta a far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l'adeguamento dei limiti geografici dello spazio aereo U-space.»;

2) nell'allegato IV, sezione 1, sottoparte A, è aggiunto il seguente punto ATS.OR.127:

«ATS.OR.127 Coordinamento da parte dei fornitori di servizi di traffico aereo nello spazio aereo U-space

I fornitori di servizi di traffico aereo:

- a) forniscono su base non discriminatoria le pertinenti informazioni di traffico relative agli aeromobili con equipaggio necessarie nell'ambito dei servizi comuni di informazione di cui al regolamento (UE) 2021/664 ^(*) per uno spazio aereo U-space istituito nello spazio aereo controllato in cui il fornitore di servizi di traffico aereo è designato per la fornitura dei propri servizi;
- b) istituiscono le procedure di coordinamento e le strutture di comunicazione tra i pertinenti enti di servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione per consentire la fornitura di tali dati.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 161).»;

^(*) <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>



3) nell'allegato IV, sezione 2, sottoparte B, è inserito il seguente punto ATS.TR.237:

«ATS.TR.237 Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space

Gli enti di controllo del traffico aereo:

- a) limitano temporaneamente l'area all'interno dello spazio aereo U-space designato nella quale possono svolgersi operazioni UAS al fine di far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l'adeguamento dei limiti laterali e verticali dello spazio aereo U-space;
- b) garantiscono che i pertinenti fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione ricevano una notifica tempestiva ed efficace dell'attivazione, della disattivazione e delle limitazioni temporanee dello spazio aereo U-space designato.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

21CE1439



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/666 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2021****che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda i requisiti dell'aviazione con equipaggio operante nello spazio aereo U-space****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 31 e 44,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale.
- (2) Al fine di consentire agli aeromobili con equipaggio cui non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo di operare in sicurezza insieme agli aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo U-space, è importante che la posizione degli aeromobili con equipaggio sia comunicata ai fornitori di servizi U-space. Tale scopo dovrebbe essere conseguito rendendo gli aeromobili con equipaggio visibili elettronicamente mediante una segnalazione effettiva della loro presenza per mezzo di tecnologie di sorveglianza.
- (3) È opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 comprenda tali requisiti per le operazioni dell'aviazione con equipaggio nello spazio aereo U-space.
- (4) Tali nuovi requisiti dovrebbero accrescere il livello di sicurezza garantendo una migliore conoscenza della situazione all'interno dello spazio aereo U-space.
- (5) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo.
- (6) L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2020 ⁽³⁾ in conformità all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

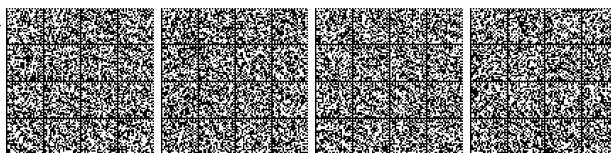
Il regolamento (UE) n. 923/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 146) e 147):

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>.



- «146) “spazio aereo U-space”: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all'interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l'ausilio di servizi U-space;
- 147) “servizio U-space”: un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l'accesso sicuro, efficiente e protetto allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS.»;
- 2) nell'allegato, sezione 6, il punto SERA.6005 è sostituito dal seguente:
- «SERA.6005 Requisiti per comunicazioni, trasponditore di radar secondario e visibilità elettronica nello spazio aereo U-space**
- a) Zona radio obbligatoria (*radio mandatory zone, RMZ*)
- 1) I voli VFR che operano in porzioni di spazio aereo di classe E, F o G e i voli IFR che operano in porzioni di spazio aereo di classe F o G designate come zone radio obbligatorie (RMZ) dall'autorità competente devono mantenere il continuo contatto radio bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato, a meno che non esistano delle disposizioni alternative prescritte per quello specifico spazio aereo dall'ANSF.
- 2) Prima di entrare in una zona radio obbligatoria, i piloti devono effettuare una chiamata iniziale sulla frequenza appropriata, contenente la denominazione della stazione chiamata, il nominativo di chiamata, il tipo di aeromobile, la posizione, il livello, le intenzioni del volo e altre informazioni come prescritto dall'autorità competente.
- b) Zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore (*transponder mandatory zone, TMZ*)
- Tutti i voli operanti in uno spazio aereo designato dall'autorità competente come una zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore (TMZ) devono avere a disposizione ed utilizzare un transponder di radar secondario in grado di operare sui modi A e C o sul modo S, a meno che non sussistano delle disposizioni alternative prescritte per quello specifico spazio aereo dall'ANSF.
- c) Spazio aereo U-space
- Gli aeromobili con equipaggio operanti nello spazio aereo designato dall'autorità competente come spazio aereo U-space cui non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo dall'ANSF devono fare in modo di essere costantemente visibili elettronicamente per i fornitori di servizi U-space.
- d) Gli spazi aerei designati come zona radio obbligatoria, zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore o spazio aereo U-space devono essere debitamente dichiarati nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2021/486 del Consiglio, del 15 marzo 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta tra i partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 23 marzo 2021)

Copertina, pagine 11 e 12, data di adozione:

anziché: «15 marzo 2021»,

leggasi: «15 febbraio 2021».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 40 del 24 maggio 2021)

21CE1441

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/896 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152 del 9 giugno 2016)

Pagina 5, allegato, terza colonna, sotto «Caratterizzazione della sostanza attiva», quarta voce,

anziché: «Numero CAS: 1280193-05-9»,

leggasi: «Numero CAS: 1280193-05-6».

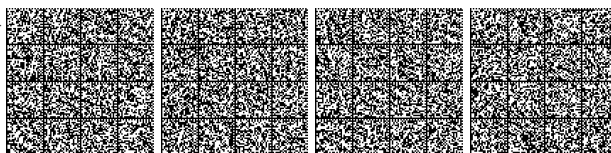
(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 59 del 4 agosto 2016)

21CE1442

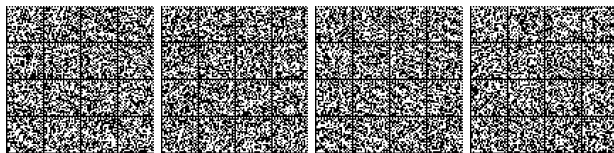
LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-047) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

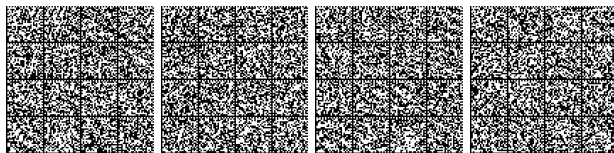
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

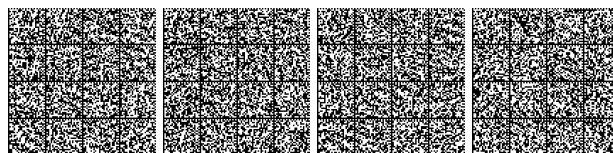
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 0 6 1 7 *

€ 20,00

